



LA RELIGIONE

E

LA CHIESA CATTOLICA

PER L'AB.

DOMENICO GUALCO

Prevosto dell'Ins. Coll. di N. S. delle Vigne

VOLUME IX.

GENOVA

TIPOGRAFIA DELLA GIOVENTÙ

1870.

LA RELIGIONE

E LA

CHIESA CATTOLICA.

LA RELIGIONE

E LA

CHIESA CATTOLICA

OPERA APOLOGETICO-POLEMICA

PER L'AB.

DOMENICO GUALCO

DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA, ED IN AMBE LEGGI
VICARIO GENERALE DEL CARD. TADINI ARCIV. DI GENOVA
PREV. DELLA COLLEGIATA DI N. S. DELLE VIGNE

VOLUME IX

GENOVA
TIPOGRAFIA DELLA GIOVENTU'

1870.

DEL GALLICANISMO

OSSIA DELLA DICHIARAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CLERO GALLICANO DEL 1682.

> Si on me demandait mon adhésion à la doctrine contenue dans la déclaration de l'assemblée de 1682, je ne croirais pas satisfaire à mes obligations par un simple refus, mais je regarderai comme un devoir pour moi d'avouer franchement que j'ai les motifs les plus forts qui m'obligent à ce refus. Card. LITTA [1].

Quale fu *l' occasione per cui fu convocata l' assemblea?* Le dissensioni insorte fra Luigi XIV, e la santa Sede per cagione della *regalia*, o diritto regio, furono l'*occasione*, per cui quel re si determinò di convocare l'assemblea del 1682.

La *regalia* era un diritto, che credeva avere il re di Francia di appropriarsi le rendite degli arcivescovadi e vescovadi vacanti, e conferire i benefizi, che dipendevano dalla loro collazione fino a tanto, che i nuovi prelati, investiti di que' beneficii, non gli avessero prestato il giuramento di fedeltà, e fattolo registrare alla Camera de' conti. Lo stesso Fleury dice: « Il parlamento di Parigi, che pretende di essere tanto

[1] *Lettres sur le quatre articles dits du clergé de France.*

zelante per le nostre libertà, ha esteso un tale diritto fino all'infinito, fondandosi sovra massime, le quali è tanto facile negare, come mettere innanzi... Il re quantunque non eserciti il diritto del vescovo, lo viene ad esercitare molto più liberamente, che non farebbe il vescovo medesimo. Tuttociò, dicono, avviene perchè il re non ha alcun superiore nel suo regno, come se il diritto di conferire i benefici fosse cosa puramente temporale » [1].

La *regalia* non si estendeva su tutte le diocesi del regno di Francia: perchè ne erano esenti le diocesi della Linguadocca, della Guienna, della Provenza, del Delfinato, ecc. Ma Luigi XIV colla dichiarazione del 1682 stese un tale diritto a tutti gli arcivescovadi e vescovadi del regno, il che non si poteva fare senza commettere usurpazione sullo spirituale, e senza pregiudicare alla libertà della Chiesa. Il secondo Concilio generale di Lione, tenuto nel 1274 dal Sommo Pontefice Gregorio X, vieta sotto pena di scomunica, ad ogni persona di stabilire la regalia nelle chiese in cui non è stabilita, ed introdotta per titolo di fondazione, o per antica consuetudine. Nel cànone duodecimo del secondo Concilio ecumenico di Lione, così è decretato: « La regalia vien tollerata in quelle chiese soltanto, ov' era stabilita per titolo di fondazione, o per un'antica usanza; e si vieta d' introdurla in quelle, ove non era stata ricevuta, dichiarando scomunicati coloro, che volessero estenderla alle chiese, che n'erano esenti, ugualmente che quelli, i quali

[1] *Discorso sulla libertà della chiesa gallicana:* — nuovi opuscoli dell'ab. Fleury.

favorissero l'esecuzione di tale usurpazione ». La *regalia*, dice il Rohrbacher, allora ristretta alla sola riscossione dei redditi, non si stendeva per niun modo alla nomina dei benefizi. In virtù del suddetto cànone, le chiese di Linguadocca, di Guienna, di Provenza, o del Delfinato, si conservarono pacificamente nella loro antica libertà [1].

Luigi XIV, che non godeva del diritto di *regalia*, se non riguardo ad un certo numero di sedi, dichiarava nel 1673, che questo diritto, che egli si attribuiva, *era inalienabile, e imprescrittibile in tutti gli arcivescovadi, e vescovadi del regno;* e non ostante il loro giuramento, il maggior numero de' prelati di Francia cedettero, senza levare il menomo richiamo, all'autorità usurpatrice di Luigi XIV, riserbandosi però di scrivere alla santa Sede, onde gradisse un tal fatto. Avendo Luigi XIV nominato ai benefizi vacanti d'Alet, e di Pamiers; quelli che in contrario alle leggi della Chiesa, erano stati provveduti in *regalia*, furono percossi dai loro vescovi colle censure della Chiesa, perchè si erano fatto lecito, sopra un simile titolo, di prenderne possesso; ma gli arcivescovi di Narbona, e di Tolosa, a cui essi avevano appellato, commisero il grave errore di pronunziare la nullità di coteste pene ecclesiastiche, e di cancellare le ordinanze dei loro suffraganei. Questi appellarono alla santa Sede dal giudizio dei loro metropolitani: essi ne avevano il diritto, e inoltre adempievano un dovere. Il Pontefice Innocenzo XI annullò le ordinanze degli arcivescovi di Narbona, e di Tolosa;

[1] Rohrbacher, *Histoire univers. de l'Église catholique, liv.* 88.

e ruppe in amari rimproveri contro i ministri del re, che abusavano della sua confidenza, dandogli perfidi consigli per soddisfare i loro interessi, e l'ambizion loro. E dichiarò energicamente, che nulla potrebbe tenerlo dal far uso dell'autorità apostolica contra simili abusi, qualunque fosse l'inconveniente che gliene potesse avvenire. È doloroso il pensare, che i membri che componevano l'assemblea del 1680, invece di far causa comune col Sommo Pontefice, che proteggeva i diritti dei loro colleghi, incoraggiarono il re a conservarsi nell'usurpato possedimento della *regalia*. Essi trascorsero nell'adulazione, e nella debolezza, fino a dichiarargli, che nulla sarebbe capace di separarli da lui; accusarono la santa Sede di tentare una vana intrapresa, dicendo *voler essi, che tutta la terra fosse informata delle loro disposizioni a questo riguardo* [1].

Se il Bossuet avesse dovuto dare il suo parere in simile affare, sulla condotta di qualunque altro principe, che operasse come Luigi XIV, suo idolo, l'avrebbe gagliardamente combattuto. Di fatto, quattordici anni prima dell'affare della *regalia*, parlando di Enrico II re d'Inghilterra, nel panegirico di S. Tommaso di Cantorbery, egli domandava, se si poteva, senza ingiustizia, concepire il disegno di rapire alla Chiesa i suoi privilegi. Indi soggiungeva: « Eppure Enrico II re d'Inghilterra si dimostra nemico della Chiesa; egli l'assale nello spirituale, e nel temporale: usurpa manifestamente la sua potestà; mette le mani sopra il suo tesoro, che racchiude il sostentamento

[1] Villecourt, *La France, et le Pape.*

de' poveri: vitupera i suoi ministri coll'abrogazione de' lor privilegi; e opprime la loro libertà con leggi che a lei sono contrarie. Principe temerario! Perchè non può egli veder da lungi lo strano soqquadro, che farà un giorno nel suo Stato il dispregio dell'autorità ecclesiastica, e gli eccessi inuditi, a cui trascorreranno i popoli allorchè avranno gettato questo giogo soave, e necessario! Ma nulla può arrestare le sue avventataggini; i malvagi consigli hanno prevalso. Egli fece inchinare ogni cosa a' suoi voleri, e solo il santo arcivescovo di Cantorbery non fu potuto corrompere dai suoi allettamenti, nè abbattere dalle sue minaccie ».

Non si direbbe forse, che il Bossuet, senza avvedersene, profetava letteralmente ciò, che doveva avvenire nel 1682 all'occasione delle pretese di Luigi XIV alla regalia? La collezione dei processi verbali del clero di Francia diceva intorno a questo fatto: « non si vedevano che persecuzioni, esilii, prigionie, condanne, per sostenere, a quello che si pretendeva, i diritti della corona. Regnava la maggior confusione! Due soli vescovi si mostravano fermi: quelli di Alet, e di Pamiers. Gli altri, non eccettuato neppure il Bossuet, usarono tal condiscendenza, che si dura fatica a spiegarla! Il clero, parlando nelle generali, fu trascinato dal parere del Bossuet; e credette non bisognasse resistere al re. Il partito de' vescovi di Francia era per mala ventura preso anticipatamente; e nella lettera, che il Bossuet scrisse al Papa in nome del clero, si notava piuttosto *una lezione data al Capo visibile della Chiesa*, che un parere aspettato con rispetto per conformarvisi, qualunque si fosse. Gli si rappresentava, che vi erano molte cose, che la *neces-*

cessità del tempo, (bisognava dire la volontà del re), *doveva far tollerare;* che questa era talvolta di tal natura, che poteva eziandio mutar le leggi, principalmente quando trattavasi di comporre le controversie, e assodar la pace fra il monarca, ed il sacerdozio. Indi si citavano le concessioni già fatte dai Sommi Pontefici; poscia si conduceva Innocenzo XI alla scuola d'Ivone di Chartres, e di s. Agostino, perchè dicessero a questo gran Papa, « che quelli che non facevano cedere il rigore dei cànoni al bene della pace, non erano che *mestatori!* Il Bossuet fu quello, che scrisse una cotal lettera ad uno de' più grandi Pontefici. Il troppo famoso Arnaldo, dopo letta questa lettera, scriveva: *Ho letto or ora la lettera dell' assemblea al Papa. Io la trovo assai meschina.* Spettava forse al Bossuet, e agli altri vescovi di Francia, il designare al Papa la condotta ch'egli doveva tenere?

I francesi avrebbero dovuto pensare, diceva il cardinale Sfondrati, che un'assemblea intimata in un tempo di turbolenze, e di malcontento reciproco, del pari che le proposizioni, che sarebbero pubblicate in quest'assemblea, non verrebbero attribuite a zelo per la religione, ma a *vendetta;* e tanto più facilmente interpretate sinistramente, perchè i vescovi vedevano bene, che il Papa era entrato in lotta non per sè, nè pei suoi; ma per essi, e per la libertà delle loro chiese. La riconoscenza, o almeno la civiltà, onde i francesi sono cotanto gelosi, esigevano, che, mentre il Papa combatteva pel loro interesse con tanta forza, e coraggio, essi non esercitassero contro di lui verun atto ostile » [1].

[1] FLEURY, *Nuovi opuscoli, e Gallia vindicata.*

Luigi XIV con sue lettere del 16 giugno 1681 convocò l'Assemblea del Clero, la quale poi si aprì alcuni mesi dopo. Il primo oggetto delle discussioni dell'assemblea, fu la quistione della *regalia;* e nel mese di gennaio del 1682 emanò l'editto reale con cui la *regalia* fu estesa a tutte le chiese del regno.

TENORE DELLA DICHIARAZIONE DEL CLERO DI FRANCIA SULLA POTESTA' ECCLESIASTICA DEL 19 MARZO 1682.

» Molti si sforzano di distruggere i decreti della Chiesa gallicana, le sue libertà, che i nostri antenati sostennero con tanto zelo, e i lor fondamenti appoggiati sopra i sacri cànoni, e sopra la tradizione de' Padri. Altri sotto il pretesto di queste libertà, non temono di attentare al primato di san Pietro, e dei romani Pontefici suoi successori, istituito da Gesù Cristo: all'obbedienza che loro è dovuta da tutti i cristiani, e alla maestà cotanto venerabile agli occhi di tutte le nazioni, della Sede apostolica, ove s'insegna la vera fede, e si conserva l'unità della Chiesa. Dall'altro lato gli eretici non omettono nulla per rappresentare come odiosa, e insopportabile ai re, ed ai popoli, questa potestà, che racchiude la pace della Chiesa, e per separare con tale artificio le anime semplici dalla comunione della Chiesa, e di Gesù Cristo. Nello scopo di rimediare a tali inconvenienti, noi arcivescovi, e vescovi, radunati a Parigi *per ordine del re*, cogli altri deputati, che rappresentano la

Chiesa gallicana, abbiamo giudicato conveniente, *dopo matura deliberazione*, di stabilire, e dichiarare [1].

1. « Che san Pietro, e i suoi successori, vicari di Gesù Cristo, e tutta la Chiesa medesima hanno ricevuto potestà da Dio soltanto sulle cose spirituali, e che risguardano la salute eterna, e non già sulle cose temporali, e civili, insegnandoci Gesù Cristo: *il mio regno non è di questo mondo.... Rendete a Cesare ciò ch'è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio*; e che quindi non può essere alterato in nulla il precetto

[1] *Cleri gallicani de ecclesiastica potestate declaratio. Die 19 martii 1682.*

Ecclesiæ gallicanæ decreta, et libertates a maioribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta sacris canonibus, et Patrum traditione nixa, multi diruere moliuntur; nec desunt qui earum obtentu, primatum beati Petri, eiusque successorum romanorum Pontificum, a Christo institutum, iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, Sædisque apostolicæ, in qua fides prædicatur, et unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus maiestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittant, quo eam potestatem, qua pax Ecclesiæ continetur, invidiosam, et gravem regibus, et populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ matris Christique adeo comunione dissocient. Quæ ut incommoda propulsemus, Nos archiepiscopi, et episcopi Parisiis mandato regio congregati, ecclesiam gallicanam repræsentantes, una cum cæteris ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc saucienda, et declaranda esse duximus.

I. Beato Petro, eiusque successoribus Christi vicariis, ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium, et ad æternam salutem per-

dell'apostolo s. Paolo: *Ogni anima sia soggetta alle podestà superiori: imperocchè non è podestà, se non da Dio, e quelle, che sono, son da Dio ordinate; per la qual cosa, chi si oppone alla podestà, resiste alla ordinazione di Dio.*

» Noi pertanto dichiariamo che i re, e i sovrani non sono soggetti ad alcuna potestà ecclesiastica per ordine di Dio, nelle cose temporali: che essi non possono essere deposti dall'autorità delle chiavi della Chiesa nè direttamente, nè indirettamente: che i loro sudditi non possono essere dispensati dalla sommissione, e dall'obbedienza che ad essi devono, o assolti dal giuramento di fedeltà; e che questa dot-

tinentium, non autem civilium, ac temporalium, a Deo traditam potestatem, dicente Domino, *Regnum meum non est de hoc mundo;* (Joan. XVIII, 36), et iterum *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo* (Luc. XX, 25), ac proinde stare apostolicum illud: *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit* (Rom. XIII, 1, 2). Reges ergo, et principes in temporalibus nulli ecclesiasticæ potestati Dei ordinatione subiici, neque auctoritate clavium Ecclesiæ, directe, vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide, atque obedientia, ac prestito fidelitatis sacramento solvi posse; eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ, quam imperio utilem, ut verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam omnino retinendam.

II. Sic autem inesse apostolicæ Sedi, ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant, atque immota consistant sanctæ œcumenicæ Sy-

trina, necessaria per la tranquillità pubblica, e non meno utile alla Chiesa, che allo Stato, debb' essere inviolabilmente seguita, come conforme alla parola di Dio, alla tradizione de' santi Padri, ed agli esempii de' Santi.

2. » Che la pienezza di potestà, che la Santa Sede Apostolica, e i successori di s. Pietro, vicarii di Gesù Cristo, hanno sulle cose spirituali, è tale, che rimangono in tutta la lor forza, e virtù i decreti del santo Concilio ecumenico di Costanza, nelle sessioni *quarta*, e *quinta*, approvati dalla Santa Sede Apostolica, confermati dalla pratica d'ogni Chiesa, e de' romani Pon-

nodi Constantiensis a Sede apostolica comprobata, ipsoque romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesia gallicana perpetua religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum generalium, quæ sessione quarta, et quinta continentur; nec probari a gallicana ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis, minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant.

III. Hinc apostolicæ potestatis usum moderandum per canones Spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos: valere etiam regulas, mores, et instituta a regno, et ecclesia gallicana recepta, patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem apostolicæ Sedis, ut statuta, et consuetudines, tantæ Sedis, et Ecclesiarum consensione firmatæ, propriam stabilitatem obtineant.

IV. In fidei quoque quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes, eiusque decreta ad omnes, et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse iudicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

tefici, e osservati religiosamente in tutti i tempi dalla Chiesa gallicana; e che la Chiesa *gallicana* non approva l'opinione di coloro i quali attentano a questi decreti, o gl'indeboliscono dicendo, che la loro autorità non è bene stabilita, ch'essi non sono approvati, o non risguardano che il tempo dello scisma ».

3. » Che perciò l'uso della potestà apostolica debb'essere regolato secondo i cànoni fatti collo spirito di Dio, e consacrati dal rispetto generale; che le regole, gli usi, e le costituzioni ricevute nel regno, debbono essere mantenute, e i confini posti dai nostri padri rimanere inconcussi; e che è anzi della grandezza della Santa Sede Apostolica, che le leggi, e gli usi stabiliti col consenso dell' Apostolica Sede, e delle Chiese, sussistano invariabilmente ».

4. » Che quantunque il Sommo Pontefice abbia la parte principale nelle questioni di *fede*, e i suoi decreti risguardino tutte le Chiese, ed ogni Chiesa in particolare, però il suo giudizio non è tale da non poter essere riformato, salvo che intervenga il consenso della Chiesa ».

Quali furono i membri dell' Assemblea del 1682? Di tutti quei vescovi che formavano allora la gloria, e l'ornamento della Chiesa francese, niuno, fatte rarissime eccezioni, ebbe parte nell'assemblea del 1682. Sopra i 130 vescovi, che allora contava la Francia, i trentasei tra arcivescovi, e vescovi, che furono scelti per quest' assemblea, erano quasi tutti appartenenti all'episcopato degenere, e *cortigianesco*. Dei dieci arcivescovi, che furono deputati a quell'assemblea, due soli erano illustri per santità di vita, e per zelo, e fermezza Apostolica. Ma Antonio de

Grammont, quantunque eletto deputato, non potè intervenire all'assemblea; e Giacomo Teodoro de Brias, che v' intervenne, fu il *solo* che *si oppose* ai quattro articoli. Cogli arcivescovi suddetti sedevano nell' assemblea ventisei vescovi; e tra questi, i due terzi almeno, erano molto degeneri dalla santità, e dall' all' altezza del loro pastorale ministero; e tutti i rimanenti peccavano, qual più qual meno, di *debolezza*, e di *servilità al regio potere*. I deputati del *secondo* ordine, i quali avean solo voce *consultiva*, erano stati scelti tra gli ecclesiastici *più devoti alla Corte, più avversi a Roma*. V' era un Gerbais, discepolo del famoso Richerio, e autore del libro *De causis maioribus*, ch' era stato condannato dal Sommo Pontefice con Breve del 18 dicembre 1680, siccome contenente dottrina *scismatica, prossima all' eresia, e ingiuriosa alla S. Sede*. V' era Niccolò Cheron, abbate *intruso*, e devastatore di abbazie, com' egli vien chiamato dalla *Gallia christiana*, e asprissimo censore di Roma. Il segretario dell' assemblea era Francesco Maucroix, pessimo prete. V' erano i due *agenti generali* del clero, Giacomo Desmaretz, nipote di Colbert, e Armando Bassin de Besons, i quali di fatto erano gli *organi*, e i *mezzani*, di cui si serviva la *corte* per imporre le sue volontà al clero. Essi furono poi promossi a pingui arcivescovadi, e furono amendue dei più indegni prelati, che mai avesse la Francia. V' erano un de Soupetz, e un de Camps acerrimi difensori della *regalia*, i quali per *regalia* possedevano pingui beneficii contro i cànoni, e le recenti decisioni del Pontefice Innocenzo XI. V' erano eziandio il Cocquelin, cancelliere dell'università di Parigi, il canonico Faure,

Augusto di Mausseou, Antonio Argoud, l'abate Feu ecc., *ardenti gallicani* della stessa scuola che il Gerbais, e tutti *bramosi di servire il re*, i quali poi ottennero dal re vescovati, e ricche abazie. Tra quei deputati, voi non trovate neppur un solo membro di quei tanti Ordini religiosi, che erano a quei dì il fiore del clero: voi non potete trovare nè un Fléchier, nè un Mascaron, nè un Bourdaloue, nè un Fénélon, nè un Huet, nè un Mabillon, nè un Thomassin, nè un Rancè, nè un Tronson ecc, ed altri che furono a quei dì la gloria della Chiesa francese. Quell'assemblea era la parte più inferma, e meno onorevole del clero di Francia, ad eccezione dei pochissimi da noi mentovati, come il de Brias, il Bossuet, ed alcun altro; la rimanente quasi totalità di que' 70 congregati, erano quel che il clero di Francia avea di più mondano, e di più vendereccio, e servile, e di men solido e profondo quanto a dottrina [1].

Che debbesi dire *del valore*, *dello scopo*, *e degli effetti della Dichiarazione del clero gallicano?* La dichiarazione del 1682, non ebbe luogo « che per istigazione del partito giansenista che dominava. Cotesta *dichiarazione* considerata in sè stessa, è *notoriamente nulla, e senza alcun valore canonico.* Ella è *nulla*, perocchè l'assemblea era *incompetente:* a lei non apparteneva punto il pronunciare sopra quistioni di quella gravità di cui si trattava. I vescovi che la componevano *rappresentavano nemmeno la chiesa gallicana:* essi non eransi adunati in nome di Gesù

[1] **Gerin**, *Recherches historiques sur l'Assemblée du Clergé de France de* **1682.**

Cristo, ma *in nome del re*, *e per ordine del re* erano stati convocati. La *dichiarazione* quindi è *nulla*, *e senza autorità* [1].

Lungi dal trovare nella *dichiarazione* alcuna cosa utile, o edificante pei fedeli, all' incontro » quei prelati sparsero nei cuori de' sovrani, un principio funesto di *diffidenza* contro i Papi, il quale non potea che riuscire fatale alla Chiesa. L'esempio di Luigi XIV, e di questi prelati diedero a tutte le corti un motivo di mettersi in guardia contro le pretese misure della corte di Roma. Più ancora; ciò concorre ad accreditare presso gli eretici tutte le calunnie, ed ingiurie pronunciate contro il Capo visibile della Chiesa, mentre li rassodò nei pregiudizii, che avevano, vedendo che i cattolici stessi, ed i vescovi mostravano di temere le intraprese de' Papi sul temporale de' principi. Questa dottrina sparsa tra i fedeli diminuì grandemente l'obbedienza, la venerazione, la

[1] La declaration de 1682 n'a eu lieu qu'à l'instigation du parti janseniste qui dominait etc. André, *Cours de droit canon.* Tom. III, Paris 1852, pag. 514 — Vid. Sfondrati, *Gallia vindicata.* — Roccaberti, *De romani Pontificis auctoritate.* — Weith, *De primatu, et infallibilit.* — Roskovany, *Monumenta catholica.* — Soardi, *De suprema romani Pontific. auctoritate hodierna eccles. gallicanæ doctrina.* — Zaccaria, *Anti-Febronio*, Dissert. II, cap. X. — *Analisi del diritto pubblico ecclesiastico*, Tom. II, Lugano 1829, pag. 305, et seq. — Bianchi, *Della potestà, e della polizia della Chiesa*, Tom. II, pag. 633. — Nogheba, Tom. VII, Rifless. XVII, XVIII, XIX. — Villecourt, *La France, et le Pape*, Paris 1849. Philips, *Du droit ecclesiastique*, traduit par Crouzet, Paris 1855, Tom. III, pag. 204, et seq.

confidenza pel romano Pontefice, che i vescovi avrebbero dovuto rinforzare. I colpi che portansi all'autorità del Papa, ricadono sempre sulla Chiesa stessa, gl' interessi della quale avrebbero dovuto suggerire sentimenti diversi a quei vescovi di Francia. Con questa misura si è indebolito particolarmente il governo della Chiesa, fu aperta un' ampia porta a tutti i pretesti dei refrattarii. Quei vescovi somministrarono così una sorgente inesausta di dispute, e di cavilli a tutti i novatori, che vorranno turbar la Chiesa [1].

Son note le osservazioni indirizzate agli autori della *Dichiarazione*, dai *calvinisti di Francia* ». I dispareri religiosi, dicevano essi, non entran per niente nel disegno della vostra assemblea. Voi vi siete straordinariamente adunati per opporvi a ciò, che voi chiamate *intraprese della Corte di Roma;* e particolarmente per fare i vostri lamenti sopra molti decreti del Papa... Quando noi ci lagniamo su questo punto, voi rispondete, esser tutte queste allegazioni de' ministri, per rendere odiosa la potestà pontificia; esser quindi inutile il parlarne. Adesso, o signori, si vede, che voi allegate simili cose, e non temete di rendere odiosi i Papi. Non solo avete creduto necessario il parlarne, ma di dichiararvi formalmente contro di esse. Voi direte, che lo fate per edificarci; è veramente una specie di giustificazione per noi, il vedere almeno in questa parte giustificate le nostre querele, e la nostra riforma » [2].

[1] Litta, *Lettres sur les quatre articles etc.* Lett II.

[2] *Rep. apologet. aux messieurs de clergé sur les actes de leur assemblée du* 1682

Se essi (i prelati dell'assemblea del 1682), così leggesi nella *Révue protest.* « Se essi hanno ammesso, che ciascuna chiesa nazionale ha il diritto di fissare i limiti della spirituale sovranità, chi li impedisce dal trasportare questo diritto all'individuo, nel qual caso la riforma loro sarà compiuta? » Finalmente parla così la stessa filosofia: « La quistione (dicesi nel *Globe)*, va di giorno in giorno rendendosi più precisa tra la religione romana, il protestantesimo, e la filosofia dall'altra. Invano alcuni politici di transazione, e alcuni eredi delle opinioni parlamentarie si ostinano a voler ricevere il *gallicanismo*. La sua sorte dovrebbe esser la morte, quando vi fosse piena cognizione, e piena libertà nelle due scuole. Oggi, o bisogna rigettare il principio dell'autorità, o ammetterlo senza riserva. Stipulare delle *libertà* per una chiesa, è disciogliere l'unità. Riconoscere il diritto di esame, e proclamare la sovranità nazionale in materia di religione, è protestantismo di disciplina, che guida a quello di dogma [1].

Nell'assemblea del 1682 accaddero molte cose, che afflissero i romani Pontefici. Luigi XIV l'avea convocata nell'occasione delle dissensioni avute col Papa sulla *regalia*, o diritto regio, che il re stendeva anche alle chiese, che erano esentate da quel diritto. Odasi il Muratori: « Perchè continuava lo zelante Papa Innocenzo XI a non voler accordare al re cristianissimo l'estensione della *regalia*, questi fece raunar nell'anno 1682 l'assemblea di quei vescovi, che

[1] *Globe*, Tom. III, n. 15. — *Analisi del diritto pubblico ecclesiastico*, Tom II, pag. 308, et seq. Lugano 1829.

più degli altri erano disposti a secondare i suoi voleri; e fece accettare, e pubblicare da esso Clero il 23 marzo quattro proposizioni, che crudelmente ferivano i diritti, e i privilegi della santa Sede »[1]. Al nome di Luigi XIV tutte le trombe della fama suonano per celebrarne le glorie; ma la sua grandezza, e la sua potenza istessa, si volgono in pregiudizio contro di questa Assemblea. Questo re sollecitò quella *Dichiarazione*, e la fece erigere in legge per umiliare un Pontefice, che egli come cristiano avea obbligo di venerare. Luigi XIV errò, e non vide, che la sua reale autorità avrebbe resa sospetta la voce dei pastori: la quale non è mai più possente, se non quando l'interesse della sola verità detta loro gli oracoli[2].

Qual parte ebbe il Bossuet nell' assemblea? Il Bossuet era l'anima dell'assemblea del 1682, l'aprì con un discorso; e il Bossuet fu quegli, che stese le quattro proposizioni. Quantunque il Bossuet avesse preparata una *difesa*, pure restò imperfetta, e non fu pubblicata, che dopo la sua morte.

Il Bossuet nel suo discorso di apertura sopra l'*unità della Chiesa*, senza urtare di fronte il *gallicanismo*, fece trionfare il primato di s. Pietro, intimando ai suoi uditori: *Tremate all' ombra di una divisione colla Sede Apostolica!* Il Bossuet fu il freno dell' assemblea, mentre altri la spronava al precipizio. Il vero, e il primo motore di quella macchina antipapale fu il ministro Colbert. L'arcivescovo di

[1] Muratori, *Annali d' Italia*, an. 1682.

[2] Barruel, *du Pape, et de ses droits religieux*, part. III, chap. IV.

Parigi Harlai, al dir del Bossuet, *non faceva che piaggiar la Corte, sentire i ministri, ed eseguire alla cieca, come un valletto, le loro volontà.* Il Bossuet dichiarò doversi dapprima esaminare in sì grave materia, la tradizione della Chiesa universale sopra la potestà del romano Pontefice; sperando così di trar la quistione in lungo; ma l' arcivescovo Harlai rappresentò al re, che un tale esame richiederebbe un tempo immenso; quindi Luigi XIV, ordinò ai vescovi, che si spicciassero al più presto, e rendessero la loro decisione senza tanti esami. Pertanto non si parlò più nè di tradizione, nè di esami. Fu nominata una *giunta* di 12 membri, per formare al più presto uno schema di dichiarazione. Erane presidente l' arcivescovo di Parigi Harlai, relatore il Choiseul, membri il Bossuet, il Gerbais, il Feu ecc. Il relatore Choiseul distese il testo delle proposizioni, nelle quali, fra altri errori, asseriva, che la S. Sede, come il Papa può cadere in eresia. Il Bossuet si levò a combattere un tale errore, e dimostrò che la romana Sede, e il Papa non potevano mai cadere in eresia; e che la indefettibilità della Sede di Pietro dovea ammettersi, come principio incontrastabile, chiaramente contenuto nelle promesse di Gesù Cristo. Si accese impertanto tra i due vescovi una lunga disputa. Il Bossuet, colla sua resistenza al Choiseul vescovo di Tournai, salvò l' Assemblea dal pericolo di eresia; e poscia nel formolare i quattro articoli, fece in guisa che, mentre concedeva dall' una parte quanto più poteva alle opinioni gallicane, dall' altra però non valicasse i limiti dell' ortodossia cattolica. Il Bossuet si oppose pur anco a chi cercava introdurre negli articoli le appel-

lazioni al Concilio. Cotali appellazioni, ei diceva, furono già espressamente condannate da Pio II, e da Giulio II; e anche oggidì sarebbero per certo condannate da Roma. Però non si può scusare il Bossuet per la debolezza, che egli dimostrò nel condiscendere contro verità, e giustizia, all' opinione predominante in Corte, e in quell'Assemblea di vescovi cortigiani, e nel tollerare in silenzio le ingiurie, e le calunnie, che molti nell' assemblea scagliavano contro la Sede Apostolica.

Egli è noto *il procedere dell' assemblea*, *e lo spirito con cui furono formati i quattro articoli*. In quell' assemblea le più gravi deliberazioni pigliavansi con eccessiva *leggerezza*. « Tutti sanno (scriveva in quei dì un testimonè autorevole), tutti sanno come vadano le cose nell' assemblea. Sovente le materie si propongono, e si risolvono al tempo stesso; e d'ordinario non si mettono neppure in dibattimento: i vescovi non si chiamano a dir ciascuno la propria sentenza: e i deputati del secondo ordine non han *quasi niuna libertà di parlare;* di modo che le risoluzioni, che vi son prese, ben lungi dal potersi attribuire a tutta la Chiesa gallicana, *non debbono neppure riguardarsi come sentimento di tutta l'assemblea.* Lo stesso procuratore generale, Achille d'Harlai, dichiarò apertamente, che *la maggior parte* dei vescovi sottoscrissero i quattro articoli *a malincuore*, ed *avrebbero il domani cangiato volentieri sentenza*, *se fosse stato lor concesso.*

I *quattro articoli* « offrono uno de' più *funesti* monumenti della storia ecclesiastica : furono l'opera dell'*orgoglio*, del *risentimento*, dello *spirito di parte.*

È una pietra d'inciampo gettata sul cammino del semplice, e docile fedele: non sono acconci, che a rendere il pastore sospetto alle sue pecorelle, a spargere le *turbolenze*, e la *divisione* nella Chiesa, a scatenare l'orgoglio dei novatori, a rendere il governo della Chiesa *difficile*, od *impossibile* [1].

Il Pavillon vescovo d'Alet, e il Caulet vescovo di Pamiers, riguardarono la dichiarazione di Luigi XIV, come *un abuso di potere*, e rifiutarono di conformarvisi; ma essi non furono secondati dai loro metropolitani, nè dagli altri vescovi del regno, i quali quasi tutti cedettero all'autorità del re, sotto il pretesto, che trattavasi, come si esprimeva Le Tellier arcivescovo di Reims, *d'una cosa, che per sè stessa non era degna di gran conseguenza per la Chiesa*; come se vi potesse essere parvità di materia, in una usurpazione del potere civile sui diritti della Chiesa, o se più vescovi adunati insieme avessero il diritto di derogare ai decreti di un Concilio ecumenico, non solo

[1] De Maistre, *de l'Église gallicane*, Liv. II, chap. 9. — En lisant cette Déclaration, on y reconnaît tout de suite trois objets, qu'on a eus principalement en vue: 1. De garantir la souveraineté temporelle contre les pretendues entreprises des Papes; 2. De rabaisser l'autorité spirituelle du Pape dans tout ce qui concerne le gouvernemont de l'Église; 3. De detruire la croyance à peu près générale dans la chrétienneté et en France, même la plus commune jusqu'à cette époque, par rapport à l'infaillibilité du Pape, lorsqu'il prononce son jugement dans les causes de la Foi. Card. Litta, *Lettres sur les quatre articles dits du Clergé de France*. Edit. Avignon, 1828, pag. 48.

senza l'approvazione del Sommo Pontefice, ma eziandio contro il suo divieto. Lo stesso Voltaire dice, che « se il re avesse voluto, non aveva che ad aprire la bocca, ed era padrone dell' assemblea »[1]. L'arcivescovo di Reims nel suo rapporto all'assemblea del 1682, le diceva, servendosi delle parole d'Ivone di Chartres: « Uomini più coraggiosi parlerebbero forse con più coraggio; persone più dabbene potrebbero dire cose migliori; *per noi che siamo mediocri in tutto*, esponghiamo il nostro sentimento, non per servire di regola in simile occorrenza, ma *per cedere al tempo* ». Il padre d'Avrigny soggiunge: « L' applicazione di queste parole non poteva essere più giusta »[2].

La facoltà di teologia esigeva da tutti i bacellieri, il giuramento di non dire, o scriver nulla in contrario ai decreti de' romani Pontefici. I vescovi del 1682 domandarono al re, che volesse riformare un tale giuramento: e alle parole, *decreti, e costituzioni de' Papi*, fare aggiungere queste altre, *accettati dalla Chiesa*. Il re non accordò questa domanda ai vescovi. Il procurator generale del parlamento andò alla Sorbona per farvi registrare la famosa *dichiarazione*. Essendovisi rifiutati i dottori; il parlamento si fece portare i registri, e vi fece iscrivere la *dichiarazione* per forza. E ciò in virtù delle *libertà* della Chiesa gallicana!

L'editto di Luigi XIV per obbligare tutte le congregazioni, e società a professare, ed insegnare nelle loro case la *dichiarazione* del clero di Francia, fu

[1] VOLTAIRE, *Secolo di Luigi XIV*, Tom. III, cap. XXXIV.
[2] *Memorie*, Tom. III, pag. 188.

ricevuto dalla Sorbona con maniera fredda, e taciturna. « I signori della Sorbona, scrivea il Nicole, hanno disputato ai Trappisti la gloria del silenzio » [1]. Il Bossuet dispiacente pel risultamento dell'assemblea del 1682, ch'era stato da lui previsto, parve che abbandonasse la *dichiarazione*, e disse in termini formali, che non imprendeva a difenderla. *Abeat declaratio quo libuerit, non enim eam tutandam suscipimus* [2]. Il vescovo di Tournay considerava il Bossuet medesimo come un'*infallibilista*. Dal Bossuet si ammetteva l'*indefettibilità* della Santa Sede [3].

Disapprovazione de' Sommi Pontefici, ed annullamento di quanto fu operato nell' Assemblea. — L'assemblea scrisse al Sommo Pontefice, piuttosto per significargli quanto essa avea fatto, che per domandargli la sanzione a' suoi atti. Il Sommo Pontefice Innocenzo XI, con un Breve dell'11 aprile 1682, così rispondeva ai prelati di quell'assemblea: « Abbiamo osservata la vostra lettera essere stata dettata da sentimenti di timore, timore che non lascia mai ai preti, mentre li domina, l'animo d'intraprendere con zelo pel bene della religione, e pel mantenimento della libertà della Chiesa, cose grandi e difficoltose; e di perseverare costantemente in esse. Sarebbe stato necessario, che vi foste rammentati de' grandi esempi di fermezza, e di coraggio, che vi diedero gli antichi Padri, e que' santi vescovi in circostanze simili, per

[1] *Lettre de Nicole à Arnaud.*

[2] *Defens. Declarat. præv. diss.* pag. 10.

[3] Card. De Bonald, mandement 21 novemb. 1844, portant condamnation du manuel du droit ecclesiastique de M Dupin.

servirvi d' istruzione, e che tanti uomini illustri imitarono in ciascuna età. Chi fu in fra voi, che parlasse d' innanzi al re di una causa sì importante, sì giusta, e sì santa? Chi fu fra voi che sia disceso nell' arringo per opporsi, come un muro, per la causa di Israello? Chi ha avuto il coraggio di esporsi ai colpi dell' invidia? Chi ha proferita una sola parola che sentisse dell' antica libertà? Come non vi siete voi degnati di parlare per gli interessi, e per l' onore di Gesù Cristo? »

I vescovi francesi punti dai giusti rimproveri del Papa, se ne vendicarono con una lettera del Bossuet, ma che pare non sia stata spedita. Il Bossuet vi rimproverava, che il Sommo Pontefice non ha seguito che impressioni straniere, accusando i vescovi di Francia di un timore sì poco degno del loro carattere; *che il suo linguaggio risponde male alla dignità di un sì gran nome;* che il suo consiglio gli ha nascosta la verità; che se l' affare verrà spinto più innanzi, tutta la Chiesa comprenderà, come è *leggero* il motivo a cui debbesi riferire questa sì gran controversia. Indi il Bossuet biasima il linguaggio tenuto coi vescovi, e *di cui essi vergognano per quelli che lo hanno ispirato;* dice, che elevando i loro illustri predecessori, si ebbe il disegno di deprimere coloro, che sono ad essi succeduti. Il Bossuet trascorre per fino a dire, che *il Breve del Papa è nullo per sè stesso: esser da desiderare, che un coraggio così intrepido si riserbi per occasioni più importanti!* Duole per la memoria del Bossuet, che un simile monumento sussista, per attestare la sua irriverenza verso un gran Papa. Il Bossuet aveva un grande ingegno,

tutti ne convengono. Ma questo dono, ch'egli ha ricevuto dal Cielo, lo mette forse in luogo di colui, al quale solo Gesù Cristo ha detto nella persona di s. Pietro, « Conferma i tuoi fratelli, *confirma fratres tuos?* ». È ben delicato questo vescovo, se egli crede che il Papa non debba *osare* di raddrizzarlo del pari, che i suoi colleghi, di cui egli si fa interprete: io mi lasciava quasi andare a dire: è assai presuntuoso in *osare* egli stesso di notare il Sommo Pontefice Innocenzo XI, *di temerità, e d' imprudenza* in quella, che fa le mostre d' imputar ciò ai suoi consiglieri! La posterità sarebbe stata per certo più edificata di Bossuet, se lo avesse veduto dare in questa circostanza all' episcopato l' esempio di sommissione, e di umiltà, che gli dava il Fénélon, l'illustre arcivescovo di Cambrai [1].

Il Sommo Pontefice Innocenzo XI, con suo breve dell' 11 aprile 1682, fece patetiche rimostranze contro tutto ciò, ch' erasi attentato alla dovuta obbedienza alla S. Sede in quella *Dichiarazione*, della quale riprova, rescinde, ed annulla gli atti concernenti la *regalia*, con tutte le conseguenze, che ne potessero in seguito derivare; ammonendo quel clero a ritirar l' operato, e a provvedere alle loro coscienze. Innocenzo XI, nel breve 11 aprile 1862, diceva: « In virtù dell' autorità confidataci dall' onnipotente Iddio, noi riproviamo, cassiamo, annulliamo tutto ciò, che si è fatto nella vostra assemblea sulla quistione della *regalia*, come anche tutto ciò, che ne è venuto in conseguenza ecc. Dichiariamo inoltre, che tutti quegli

[1] Villecourt, *La France, et le Pape.*

atti debbonsi riguardare come nulli, e privi di effetto, quantunque essendo per sè stessi manifestamente viziosi, noi non avessimo punto bisogno di dichiararne, e condannarne la nullità » [1]. Alessandro VIII, nella sua bolla *Inter multiplices*, confermò la sentenza di condanna fulminata dal suo predecessore Innocenzo XI [2].

Papa Innocenzo XII, successore di Alessandro VIII, nel breve *Tamdiu est*, inviò al clero di Francia, ed a Luigi XIV la solenne conferma delle condanne pubblicate da' suoi antecessori.

Ritrattazione dei vescovi dell'assemblea del 1682. — I Papi pel decorso di dieci anni rifiutarono di accordar le *Bolle* a quei prelati nominati ai vescovadi, i quali eransi trovati nell'assemblea del 1682, ed avevano sottoscritta la *Dichiarazione*.

[1] Per præsentes litteras, tradita nobis ab omnipotentis Deo auctoritate, improbamus, rescindimus, et cassamus quæ in istis vestris comitiis acta sunt in negotio regaliæ, cum omnibus inde secutis, et quæ imposterum attentari contigerit; eaque perpetuo irrita, et inania declaramus, quamvis, cum sint ipsa per se manifeste nulla, cassatione, aut declaratione huiusmodi non egerent. INNOCENTIUS XI, *Brev.* 11 *april.* 1682

[2] Omnia, et singula, quæ tam quoad extensionem iuris regaliæ, quam quoad *declarationem* de potestate ecclesiastica, ac *quatuor propositiones in ea contentas*, in comitiis cleri gallicani an. 1682 habitis, acta et gesta fuerunt, cum omnibus, et singulis mandatis, arrestis etc., improbamus, cassamus, irritamus, et annullamus.... deque eorum nullitate coram Domino protestamur. ALEXANDER VIII, *Constit. Inter multiplices* 4 augusti 1690.

Ventinove vescovi già membri di quella assemblea, nel 1693 inviarono al Sommo Pontefice Innocenzo XII una loro lettera, in cui manifestarono al Papa i loro sentimenti di pentimento, e di ritrattazione. « Prosternati appiè di vostra Beatitudine, noi professiamo, e dichiariamo d'essere estremamente addolorati, e al di là di quanto si possa dire, per ciò che si è fatto nella suddetta assemblea, che sommamente dispiacque alla Santità Vostra, ed a' suoi predecessori. Pertanto tutto quello, che potè essere creduto, giudicato in questa assemblea intorno la podestà ecclesiastica, e l'autorità pontificia, *noi lo teniamo per non decretato; e dichiariamo che lo si debba tenere per non ordinato* » [1].

I vescovi stessi dell'assemblea del 1682 protestarono in termini formali, che non pretesero fare alcuna decisione: *Nihil decernere animus fuit* [2]. La dichia-

[1] Così si esprimevano quei Prelati nella lettera indirizzata al romano Pontefice: " Ad pedes Sanctitatis vestræ provoluti profitemur, ac declaramus *nos vehementer*, et supra id quod dici potest, *ex corde dolere* de rebus gestis in comitiis prædictis, quæ Sanctitati vestræ, et eiusdem prædecessoribus summopere displicuerunt; ac proinde quidquid in ipsis comitiis circa ecclesiasticam, et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, *pro non decreto habemus*, et habendum esse declaramus ". — Vid. Roskovany, *Monumenta catholica*, Tom. I, pag. 223.

[2] *Defens. declarat. prævia dissert.*

Il Bossuet dice: *Non si è nulla decretato che riguardi la fede: gli autori della Dichiarazione non hanno neppur sognata una decisione dommatica.* (Gallia orthodox. V. Fleury, Nouv. Opusc.). Ma se non avevano voluto nulla decidere intorno alla *fede*, che

razione del 1682 non fu fatta da tutto il clero gallicano: anzi neppur dalla metà. Quantunque l'intero corpo episcopale della Francia fosse formato di 18 arcivescovi, e di 112 vescovi, pure l'assemblea del 1682 era composta di soli 36, o 34, o (come altri pensano, di soli 32) vescovi. Ventinove vescovi, già membri di quell'assemblea, conobbero i loro traviamenti, si ricredettero, ed umiliarono con lettera al

avevano dunque essi fatto? A chi si farà credere, *che non si decida cosa alcuna che abbia relazione alla fede*, piantando dei confini arbitrarii all'autorità pontificia, dichiarando che il Concilio è superiore al Papa, e che le decisioni del Sommo Pontefice prendono tutta la lor forza dal consentimento della Chiesa? E a chi si farà credere, che quegli stessi che proclamano queste decisioni rivestite di tutte le forme dogmatiche, che le presentano come la fede antica, ed invariabile della Chiesa Gallicana, (asserzione la più ardita che si sia mai pronunciata nel mondo), *che le mandano a tutte le Chiese di Francia, e a tutti i Vescovi in esse stabiliti dallo Spirito Santo, acciocchè non v' abbia fra loro che una fede sola, ed un solo insegnamento* (*Declaratio* 1682), che questi medesimi, io dissi, non abbiano avuto in mira di angustiare le coscienze, nè di condannare le proposizioni contrarie? Nella lettera che l' Assemblea del 1682 scrisse a tutti i Vescovi di Francia, per chiedere ad essi la loro adesione ai quattro articoli, leggesi: *La nostra Assemblea in forza della nostra unanimità, diverrà un concilio nazionale di tutto il regno, e gli articoli di dottrina, che noi mandiamo, saranno cànoni di tutta la Chiesa gallicana, venerati dai fedeli, e degni dell' immortalità.* (*Histoire de Bossuet*, Tom. II, Liv. VI, nota 15). La esposizione sulla *natura*, e lo *spirito* dei *quattro articoli*, trovasi nell' obbligazione imposta a tutto il clero di Francia di giurare credenza, ed

Pontefice Innocenzo XII, i loro sentimenti di pentimento, e di ritrattazione [1].

Son noti i *riclami contro la dichiarazione del clero gallicano*. Tosto che fu conosciuta la *dichiarazione* del 1682, la Fiandra, la Spagna, l'Italia levaronsi contro di lei [2]. L'università di Douai giudicò doverne presentare i suoi richiami direttamente al re. I professori di Douai dichiararono che essi, e tutti i fedeli *detestavano la dottrina contenuta nella dichiarazione del clero gallicano, riguardo alla potestà ecclesiastica;* affermarono coteste opinioni esser *erronee;* e che essi crederebbero meritar la taccia di scismatici, se si facessero a derogare all'autorità suprema, che ha il vicario istituito da Gesù Cristo, di definire qual dottrina sia sana, e vera, e quale falsa, e malvagia ». Noi, essi aggiungono, noi abbiamo consultato i più dotti teologi del clero secolare, e regolare; e non abbiamo finora potuto trovare una sola ragione solida per formarci nn dettame di coscienza, che ci permettesse come lecito l'insegnare coteste proposizioni.

In Ispagna, dall'Inquisizione fu emanato un de-

ubbidienza ai quattro articoli, e d'insegnarne la dottrina che essi proclamarono. Dopo ciò, se vengono a dirci ancora, che l'assemblea del 1682 nulla decretò, che non pronunciò sillaba intorno alla fede, nè pensò, nè sognò neppure a condannare le massime contrarie, etc., noi non sappiamo più cosa rispondere. Ognuno è padrone di negare la stessa esistenza del Sole, se gli pare, tocca a lui a pensarci. „ De Maistre, *De l'Eglise Gallicane*, Liv. II, chap. VIII.

[2] Decreto del 24 ottobre 1682. — Phillips, *du droit ecclesiastique*, Tom. III, pag. 2?7.

creto, in cui ciascuna delle proposizioni ebbe il marchio di una particolar censura. In Ungheria nel 1686, le quattro proposizioni furono condannate, come *assurde ad orecchi cristiani, e semplicemente detestabili.* Il Concilio di tutta l'Ungheria così si esprime: « Dopo invocato il nome di Dio, insieme coi nostri venerabili fratelli, i vescovi, cogli abati, preposti, capitoli, e professori di teologia, e di sacri cànoni, noi condanniamo, e proscriviamo le quattro proposizioni predette, ed interdiciamo, e vietiamo a tutti i fedeli del regno di leggerle, ritenerle, e molto più d'insegnarle, fino a tanto che non si publichi la sentenza infallibile della Sede apostolica, a cui sola, per divino, ed immutabile privilegio, appartiene di giudicare intorno a simili quistioni di fede ». Anche la facoltà teologica di Parigi rifiutò di accettare le proposizioni [1].

Cotesta *Dichiarazione ha servito di testo ai rivoluzionari.* Il primo articolo di questa *dichiarazione*, scrive il di Maumigny, *separava la Chiesa dallo Stato* [2]. Un solo settario non ha lasciato da quell'epoca di autorizzarsi colla *dichiarazione* del 1682. Le eresie, gli scismi si sono messi sotto la sua protezione, e ricoverati all'ombra delle sue ali [3]. Essa ha servito anche di testo ai rivoluzionari per istabilire, col principio della sovranità del popolo, le conseguenze sovvertitrici d'ogni ordine sociale, che necessariamente ne derivano. Dai quattro famosi articoli sui diritti

[1] Zaccaria, *Anti-Febronius vindicatus*, Dissert. V.

[2] *Du principe commun de toutes les erreurs modernes.* V. *l'Univers*, 21 *mars* 1855.

[3] *Memorial catholique.*

dei sudditi nella Chiesa, il signor Gregoire ne deduce altri quattro sui diritti dei sudditi nello Stato. Ecco le sue parole:

» Luigi XIV fu contentissimo quando il clero nel 1682 gli presentò la *dichiarazione* dei quattro articoli, la quale, proclamando l' indipendenza del poter civile, segnava i confini entro cui doveva restringersi il potere pontificale; ma che avrebbe detto il monarca, se gli si fosse presentata riguardo al potere temporale, la seguente dichiarazione coniata su quella del clero?

» Art. 1. I capi delle nazioni, i loro successori, le nazioni stesse non hanno ricevuto potere da Dio, se non sulle cose temporali, e civili, insegnandoci Gesù Csisto di dover rendere a Dio ciò, che è di Dio; e così parimente essere inalterabile il precetto del Salvatore: se qualcuno non ascolta la Chiesa, sia per noi come un gentile, ed un pubblicano. Noi quindi dichiariamo, che i Papi non sono soggetti ad alcuna potenza temporale per ordine di Dio nelle cose spirituali; che non possono essi venir deposti nè direttamente, nè indirettamente per la sola autorità dei capi degli Stati; che i fedeli non possono venir dispensati dalla sommessione, e *canonica* obbedienza, ch' essi debbono ai pastori; e che questa dottrina necessaria per la tranquillità delle coscienze, e vantaggiosa non meno allo Stato, che alla Chiesa, debb'essere inviolabilmente abbracciata, come conforme alla parola di Dio, alla tradizione de' santi Padri, e agli esempi de' santi.

» Art. 2. Che la pienezza di potere, che hanno i capi degli Stati sulle cosè temporali, è tale nondi-

meno, che le leggi fondamentali dello Stato rimangono in tutto il loro vigore; e che non puossi approvare l'opinione di coloro, che portano attentato a queste leggi, e che autorizzano a violarle, o anche ad indebolirle.

» Art. 3. Che bisogna perciò regolar l'uso del potere temporale, secondo le costituzioni, e le leggi consacrate dal consenso generale della nazione.

» Art. 4. Che quantunque il capo dello Stato abbia la principale parte in ciò, che riguarda i pubblici affari, e che le sue ordinanze riguardino tutta la nazione, non sono però irreformabili, a meno che non intervenga il consenso della nazione » [1].

Si sa come parlano delle *libertà gallicane* i recenti protestanti. Nulla diremo dei giansenisti di tutti i tempi, e dei compilatori della *Costituzione civile del clero*. Lo stesso anglicanismo trova un grande ausiliario nelle *libertà gallicane* [2].

Luigi XIV per far senza delle bolle, che il Sommo Pontefice rifiutava a nuovi vescovi nominati dal re, e che avevano assistito quali deputati del secondo ordine all'assemblea, Luigi XIV servendo in ciò di modello a tutti gl'intraprenditori di scismi, li faceva nominare amministratori spirituali dai rispettivi capitoli, in onta al Concilio ecumenico II di Lione, che ciò vieta.

I protestanti videro nei *quattro articoli* un'evidente scisma. In Inghilterra la traduzione inglese del

[1] *Essai historique*, pag. 453. V. Torricelli, Tom. VIII, dissertaz. VII.

[2] Baraldi, V. *Memorie di religione ecc.* Modena.

decreto del parlamento di Parigi, emanato sulla *dichiarazione*, e quella dell' Arringa dell' avvocato generale Talon che l' avea preceduta, fecero credere che la Francia fosse sul punto di separarsi dalla Santa Sede [1]. Il Voltaire spiega lo spirito di cui erano animati in Francia gli autori, e i partigiani della *dichiarazione*: ecco le sue parole: « Si credette giunto il tempo di stabilire in Francia una Chiesa cattolica, che non fosse romana » [2].

Scopo della Dichiarazione, e decadimento della chiesa gallicana. Qual' è lo scopo generale della dichiarazione, dice l' illustre autore dell' opera: *De l'Église gallicane dans son rapport avec le souverain Pontife?* Di porre de' limiti all' autorità del Sommo Pontefice, e di stabilire che *questa podestà debb' essere moderata da' Cànoni.* Che aveva dunque fatto il Papa per meritare questa violenta insurrezione della Chiesa gallicana, che trascinava seco sì grandi pericoli? Egli voleva far osservare i cànoni, malgrado i vescovi che non osavano difenderli. Sì il Papa è quello che gli esorta, e gli anima, che sgrida per la difesa de' cànoni quella potestà, innanzi alla quale, quei pastori pusillanimi se ne stanno mutoli. E i vescovi vinti, senza aver combattuto, si mettono dalla parte di questa podestà traviata, che loro comanda. Forti della forza di lei, osano di fare da maestri al Papa. E siccome il primo effetto d' una debolezza, è d' irritarsi contro di colui, che volle distorre da cotal procedere, si adirano contro il Papa, fino al punto di assumere le passioni del

[1] Zaccaria, *Anti-Febronius vindicatus*, Rom. II, dissert V, cap. 5.

[2] Voltaire, *Siècle de Louis XIV*, Tom. III, c. 35.

ministero, e della magistratura; e di entrar nel progetto di metter de' limiti dommatici, e solenni al potere del Papa. Nei cànoni, dicon essi, di cercare questi limiti; e per castigare il Papa, che li eccitava alla difesa de' cànoni, dichiarano che il Papa non ha diritto di lor contraddire; e che i cànoni non possono essere violati, se non dal re di Francia assistito da' suoi vescovi [1].

Dopo l'epoca del 1682, scrive l'autore dell'opera *De l'Église gallicane*, la Chiesa gallicana non fece che decadere: la podestà temporale la trattò, com'essa consentì di esserlo. Questa Chiesa altronde rispettabile, dava tanto più appiglio al biasimo, che avendo tutte le ragioni, e tutti i mezzi possibili di difendersi con esito dall'esecuzione de' quattro articoli, essa non rifiutava intanto di scusare un giuramento inescusabile. Se dunque essa, dopo quest'epoca infelice, fu indegnamente conculcata dai grandi tribunali, lo debbe imputare a sè stessa. I parlamenti di Francia, e specialmente quello di Parigi approfittando della facilità, che dava loro un secolo perverso e frivolo, si permisero di cangiare in legge dello Stato, delle proposizioni teologiche condannate da' Sommi Pontefici, dal clero francese contemporaneo, e dalla ragione. Il governo debole, corrotto, disapplicato, al quale si mostrava un aumento di potere, sostenne, o lasciò fare ai magistrati, i quali in fondo non travagliavano che per sè stessi. Il clero indebolito dai quattro articoli, giurò di sostenerli (cioè di crederli). Dacchè un uomo, od un corpo ha prestato il giura-

[1] *De l'Église Gallicane etc.* Liv. II, chap. IV.

mento all' errore, all' indomani lo chiama verità. Il clero per cagione di questa funesta condiscendenza, si trovò schiavo per riguardo alla podestà temporale, e invece di accorgersi di questa *umiliazione*, la chiamò *libertà* [1].

Luigi XIV *riconobbe la nullità* della *dichiarazione*, e scrisse al Pontefice Innocenzo XII: « Ho il piacere di far noto alla Santità Vostra essere stati da me dati gli ordini necessari, perchè quanto contiensi nel mio editto del 2 marzo 1682, rispetto alla *dichiarazione* del clero di Francia, non abbia alcun effetto » [2]. Questa lettera, dice il cancelliere d'Aguesseau, fu il suggello dell'accordo fra la corte di Roma, e il clero di Francia; e conformemente all' obbligo che conteneva, sua Maestà non fece più osservare l'editto del marzo 1682, il quale obbligava tutti coloro che volevano conseguire i gradi (della Laurea), di sostenere la dichiarazione del clero » [3].

[1] *De l'Église Gallicane*, Liv. II, chap. XI.

[2] " Je suis bien aise de faire savoir a V. S. que j'ai donnés les ordres necessaires a fin que les affaires contenues dans mon édit du 2 mars 1682, concernant la *Declaration* faite par le Clergé du Royaume, a quoi les conjonctures m'avaient obligé, n'aient point de suite ". V. Roskovany, *Monumenta catholica*, Tom. I, pag. 215.

[3] Cette lettre du roi Louis XIV fut le sceau de l'accomodement entre la cour de Rome, et le Clergé de France; et conformement à l'engagement qu'elle contenait, sa Majesté ne fit plus observer l'edit du mois de mars 1682, qui obligeait tous ceux qui voulaient parvenir aux grades, de soutenir la déclaration du Clergé. Chancelier d'Aguesseau, 13 volume de ses œuvres.

Clemente XI con un Breve del 31 agosto 1706, indirizzato a Luigi XIV, avvertiva il re, che « tutto andrebbe a terminare colla distruzione dell' autorità temporale, e dell' ecclesiastica; e che gli parlava meno per l'interesse della Santa Sede, chè pel suo proprio ».

Quantunque Luigi XIV si avesse assunta l' obbligazione di non far più osservare il suo *editto*, però *i Parlamenti continuarono a farlo eseguire* [1]; e gli *articoli organici* del Corpo legislativo, nel 1802, ne

[1] Avant 1682, on avait vu des entreprises contre le Saint Siège: aucun heretique, aucun schismatique qui n'ait fini par se révolter contre le Pape. Mais, à partir de 1682, ce fut à l'ombre de la Catholicité, ce fut en famille, ce fut en se déclarant le defenseur de la foi, que l'on établit les prétentions, et les usagos les plus dangereux à la conservation de la religion. Depuis cette fatale *Déclaration*, l'hypocrisie et la mauvaise foi ont pu diriger, et ont dirigé les attaques les plus funestes contre la religion, en faisant hautement profession du même zèle que les évêques, auteurs de la *Déclaration*, et surtout que le grand homme qui a eu le malheur de leur accorder le suffrage de son nom.

Les quatre articles, du clergé de France, sont detestés par presque toutes les Églises catholiques. Mais la plupart des hommes ne s'aperçoivent point, combien fréquente en est l'application dans les affaires politiques, et même civiles. Il arrive même que ceux qui sont contraires à ces articles, agissent dans leur sens, sans qu'il s'en doutent, tant il y a de subtilité dans ces captieuses propositions. Ce système est tous les jours la cause, et la base des tracasseries, et des attaques que la religion essuie, et cependant il se trouve beaucoup de personnes qui s'etonnent que l'on traite encore ces

comandarono l' esecuzione. Ma nè il Corpo legislativo, nè gli antichi Parlamenti non potevano attribuire a quell' editto una virtù, che non aveva, e che lo stesso Luigi XIV non gli avea potuto dare; perocchè non appartiene punto al potere civile lo stabilire i limiti della podestà spirituale, nè di regolare la dottrina della Chiesa.

Torto del Bossuet per l' affare della Dichiarazione. — I grandi ed importanti servigi renduti alla reli-

matières. Elles croient que ce sont des questions tombées en désuétude, et aux quelles on ne pense plus. Mais si on ne dispute plus si chaudement dans l'école, en revanche il faut avouer que des classes tres-nombreuses de la société agissent d'après ce système, sans penser à le justifier, regardant ses conséquences oomme admises.

Pour mieux comprendre combien il importe de défendre la vérité sur ce point, il faudrait ponvoir sonder à quel profondeur, et dans quelles diverses directions les maximes gallicanes ont jeté leurs racines dans la société. Je ne crois point exagérer en disant, que si l'on examinait avec un œil exercé, l'action de l'autorité politique parmi les chrétiens, on y trouverait généralement l'impulsion de ses maximes; et cela ne doit point étonner grandement, si l'on réfléchit que les véritables causes de toute cette qnerelle sont les vices les plus communs du cœur de l'homme: en première ligne, l'ambition, l'orgueil, la scif du pouvoir que chacun veut augmenter dans sa sphère, l'impatience de toute snpériorité chez soi, l'orgueil national; et secondairement, une tendance secrète et générale, das une société dégénérée, à rendre difficile la censure des actes illégitimes, la condamnation d'une conduite répréhensible, ou des opinions hardies et nouvelles; en un mot,

gione dall' immortale talento del Bossuet, gli acquistarono una grande influenza; ma quest'uomo illustre ha l'indicibile sventura, che cotesta influenza ha principalmente contribuito a sostenere la troppo sciagurata dottrina del 1682. Incalzate col raziocinio un gallicano, egli vi risponderà per mezzo del *Bossuet:* opponetegli tutti i Papi, egli preferirà ad essi il *Bossuet:* parlategli de' vescovi degli altri paesi, del sentimento della Chiesa universale, egli vi ripeterà: *Ma il Bossuet! ma il gran Bossuet!* [1].

Gli amici dell'assemblea del 1682 erano presi del

le vif desir de se débarasser des liens qui répugnent à une volonté qui veut être plus que jamais indépendante et sans frein.

Pour éviter des entraves qui gênent des prétentions irrégulières, on a voulu en mettre à celui qui agit continuellement pour contenir chacun dans son devoir. Il fallait avant tout ne point reconnaître ce personnage pour infaillible; secondement, lui donner un juge sur la terre; le séquestrer ensuite de toute influence sur les actions; limiter l'exercice de son autorité, en changeant en règles immuables et absolues celles qu'il lui appartient de modifier; et enfin, de Monarque, le reduire à l'état de premier magistrat, dont les décrets ne restent que des projets, aussi long-temps que le gouvernement républicain, aristocratique, qui consent à le voir à sa tête, ne leur a pas donné son approbation. M. Robiano de Borsbeek, *Discours préliminaire aux Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France, par le Card. Litta.*

[1] Robiano de Borsbeek, *Discours préliminaire, aux lettres sur les quatre articles du Clergé de France, par le Card. Litta.*

vince colla sua eloquenza sul torrente de' suoi avversari [1].

Il Bossuet aveva immaginazion ricca e brillante, concetti nobili e sublimi: egli abbagliava i suoi uditori: abbaglia i suoi lettori; vorrei poter credere che non si è egli stesso abbagliato mai di que' lampi di genio, che gli attraevano da tutte parti la sì grande ammirazione. Se, meno preoccupato del suo raro ingegno, egli si fosse ognora, come nella maggior parte delle sue opere di controversia, racchiuso nelle regole di una inflessibile logica, non avrebbe mai ricevuto quali verità, opinioni che sapeva benissimo non essere ammesse nè dai romani Pontefici, nè dalla gran maggioranza dei vescovi in comunione colla Santa Sede; non avrebbe consentito a farsi amici de' *settari*, ed uomini di fede *sospetta*, sacrificando con un'opera sì poco degna di lui, il suo più bel titolo di gloria. Se non si fosse mai mescolato della *dichiarazione*, e della sua *difesa*, forse la Chiesa gli avrebbe decretato un posto fra i grandi dottori. Così non sarà mai ch'ei vada di tanto onorato: egli ha perduto in cure inutili, e sciagurate, il terzo della più bella vita [2].

Se si conviene, che la *difesa della dichiarazione* non esprime i sentimenti veri, e costanti del Bossuet; che per lo contrario ella debb'essere considerata come un'opera strappata all'obbedienza, condannata dal suo autore, e, che nessuno ha diritto di attribuire al Bossuet, non solo *senza*, ma *contro* la sua volontà,

[1] Villecourt, *La France, et le Pape.*

[2] Villecourt, *La France, et le Pape.*

la lite è finita, noi siam d'accordo; e la difesa se ne andrà coi quattro articoli *quo libuerit*.

Se per lo contrario si vuole ad ogni modo sostenere, che la *Difesa* della *dichiarazione* appartiene al Bossuet tanto legittimamente, quanto tutte le altre sue opere: ch'egli la compose con un'eguale, e intera libertà di mente, in virtù di una determinazione perfettamente spontanea della sua volontà, per niun modo sedotta, nè predominata, nè spaventata; e inoltre col fermo disegno, che diventasse pubblica dopo la sua morte, quale un monumento sincero, e autentico della sua vera credenza; allora io avrei altre cose da rispondere; ma non mi vi determinerò mai prima, che uno di quegli uomini degni, sotto il doppio rispetto, del carattere, e della scienza d'influire sull'opinione generale, non m'abbia fatto l'onore di dire pubblicamente le sue ragioni per l'affermativa.

Poco importa, che la biblioteca del re posseda la *Difesa della dichiarazione*, scritta dalla mano del Bossuet: tuttociò che un uomo scrive, non è da lui confessato; nè destinato alla stampa. Questa è un'opera di obbedienza, o di seduzione, o dell'una, e dell'altra insieme; da sè medesimo Bossuet non vi si sarebbe mai determinato. E come avrebb'egli difeso volontariamente un'opera ideata, ed eseguita contro la sua volontà? Egli ha vissuto ventidue anni dopo la *dichiarazione*, senza averci provato neppure una volta il disegno fermo di pubblicarne la *difesa;* egli non trovò mai il momento favorevole: egli uomo sì rapido, così fermo nelle sue opinioni, sembra perdere il suo splendido carattere. *Io cerco il Bossuet*, *e*

non lo trovo più. Egli non è sicuro di nulla, neppur del titolo del suo libro; e qui si vuol osservare, che il titolo di questo libro, quale noi lo vediamo oggidì in capo all'opera, è una falsità incontrastabile. Avendo il Bossuet soppresso il titolo antico, *difesa della dichiarazione*, ed anzi dichiarato solennemente, ch' *egli non voleva difenderla*, non si è potuto senza insultare la sua memoria, la verità, e il pubblico, lasciar sussistere questo titolo, e rigettar quello di *Francia ortodossa*, surrogato al primo dal celebre oratore. Non si contempla senza un profondo interesse questo grande uomo, inchiodato, per così dire, su questo ingrato lavoro, senza poterlo mai abbandonare, nè finire. Dopo fatta, rifatta, mutata, corretta, smessa, ripigliata, mutilata, postillata la sua opera, egli finisce col metterla sossopra interamente, e col farne una nuova, che surrogò alla revisione del 1695, e 1696, dettata già con dolore. Sopprime i tre primi interi libri. Muta il titolo, e s' impone la legge di non pronunziar più il nome de' quattro articoli.

Ma finalmente, sotto questa nuova, soddisferà la opera il suo autore? Per niun verso. Questa sciagurata *dichiarazione* lo agita, lo tormenta: bisogna che ei la muti ancora. Non contento mai di ciò, che ha fatto, egli non pensa che a fare diversamente; e dice il suo storico, *non si può dubitare, che il disegno di Bossuet fosse stato di mutare interamente l' opera sua, come aveva mutato i tre primi libri: ma la moltitudine degli affari, e le infermità onde fu travagliato negli ultimi anni di sua vita, gl' impedirono di eseguire il suo disegno, o almeno di metter l' opera in netto:* poichè era presso a poco terminata, e l'abate

Lequeux, secondo editore delle opere del Bossuet, *raccogliendo alcune bozze di mano dell'illustre autore, e confuse in una molitudine di carte, trovò l' opera quasi interamente corretta secondo il nuovo disegno.* Ma, soggiunge il medesimo storico, « queste minute non essendo giunte fino a noi, ci torna impossibile fissare la nostra opinione sulla natura, e l' importanza di queste correzioni » [1]. Per certo è una grande sciagura, che cotesti manoscritti non sieno giunti fino a noi, anche nel loro stato d' imperfezione. Ma intanto ci basti sapere, che sieno esistiti, e che non solamente il Bossuet voleva *mutare tutta quanta l'opera sua*, ma aveva di fatto quasi eseguito il suo disegno; il che spoglia d'ogni autorità, a giudizio del suo stesso autore, il libro quale noi l'abbiamo [2].

Quando il conte de Maistre fa la domanda: *È egli il medesimo Bossuet, che ha così scritto il prò, e il contro, sì, o no?* Si può rispondergli: *Sì, e no*: è il medesimo, e non è il medesimo. Imperocchè in uno stesso uomo ve n' eran due, il vescovo cattolico romano, e il cortigiano francese: il vescovo, che, parlando la lingua dei patriarchi, de' profeti, degli apostoli, e de' Padri, s'atteneva alla Chiesa romana; il cortigiano, che, per piacere al suo signore (Luigi XIV), porge una mano ai centuriatori di Magdeburgo per meglio falsar la storia in pregiudizio de' Papi, e in profitto dei re. Questo *dualismo* della verità, e della falsità: dell' ordine, e dell'anarchia, è quello, che tra-

[1] *Storia di Bossuet.* Note giustificative del Lib. VI, Tom. II, pag. 400.

[2] De Maistre, *De l'Église gallicane*, chap. 9.

vaglia la Francia, e l'Europa; e vi produce quelle crisi terribili che si chiamano *rivoluzioni* [1].

« Non v'ha, dice il card. Orsi, un greco scismatico, un vescovo anglicano, che non adotti con avidissimo impegno le spiegazioni, che il Bossuet dà ai passi della Scrittura, e dei Padri, de' quali ci serviamo per sostenere la supremazia del Papa. La sua maniera è di proporsi i testi, che noi citiamo a favore della prerogativa pontificia, come obbiezioni, che debbe confutare. De' testi all'opposto, che gli eretici impiegano contro il dogma cattolico, e che noi c'ingegniamo di accordare colla nostra dottrina, il Bossuet ce li dà come regole certe d'interpretazione nell'esame dei testi della Scrittura, e della tradizione. Or questo metodo conduce a passi funesti in teologia [2].

Ed oh il tristo personaggio, che in questa *difesa* vi sostiene questo grand'uomo! Egli non è più quell'aquila, che si libra maestosamente nelle più alte regioni; è un accusato che si giustifica per quanto gli torna possibile di giustificarsi. Tutto ciò ch'egli sembra desiderare, è che si voglia perdonargli il torto, che ha avuto di formolare la *dichiarazione*. Se ne pensi quello che si vorrà, la si vituperi, la si condanni, egli vi consente. Egli non sentesi la forza, e non si assume di farla trovare innocente. *Abeat quo libuerit declaratio: non enim eam tutandam suscipimus.* Ma la grazia ch'egli invoca, è che si voglia crederlo ancora cattolico. Per questo egli fa una perorazione, e difesa, che esige diversi mesi di lettura: perorazione,

[1] Rohrbacher, *Histoir. univers. de l'Église catholique*, Liv. 88.

[2] Orsi, Tom. I, cap. 2'.

che volta, e rivolta per oltre *venti anni*: perorazione, che sulle prime ha tessuto con espressioni *acerbe*, ma che studiò poscia di temperare, perchè l'*irritazione non annunzia una buona causa*. Egli ha sul principio, difeso questa causa come la sua; ha cercato di lavarsi del paro, che tutta l'assemblea, di cui era l'anima, e l'oracolo; ma poscia egli volle provare la *Francia ortodossa*, desiderando di far supporre, che la chiesa di Francia, i suoi vescovi, il suo clero non hanno avuto, e non hanno altri sentimenti, che i suoi. E nondimeno, dopo tante investigazioni, veglie, e scritti, egli trema per l'avvenire delle sue immense fatiche su questo articolo; e una delle sue maggiori sollecitudini, venuto al letto di morte, è il timore di aver posta in compromesso la sua riputazione [1].

Oh perchè non si può leggere nel testamento del Bossuet, quel tratto, con cui termina il testamento di Fénélon nelle sue opere! « Io sottometto alla Chiesa universale, ed alla Sede apostolica tutti i miei scritti, e condanno in essi tutto ciò, che potesse essermi sfuggito oltre i veri confini; non mi si debbono però attribuire alcuno degli scritti, che si potessero stampare sotto il mio nome. Non riconosco che quelli, che saranno stati stampati sotto la mia direzione, e da me riconosciuti nel corso di mia vita. Gli altri potrebbero o non esser miei, o essermi attribuiti senza fondamento, o confusi con altri scritti stranieri, o alterati da copisti ».

Essendo giunto a notizia di Papa Clemente XI, che i vescovi di Francia, a tenore del *quarto articolo*

[1] Villecourt, *la France, et le Pape*.

della dichiarazione, eransi fatti solleciti di sottoporre a un nuovo giudizio la bolla *Vineam Domini Sabaoth*, mostrò la propria indignazione nei modi più risentiti, dolendosi, che i vescovi si fossero assembrati non tanto per ricevere la sua costituzione, quanto per circoscrivere, o ridurre al nulla l'autorità della santa Sede.

Il Bossuet si lagnava in un'orazione funebre, *che non si faceva uso della libertà della Chiesa gallicana, se non contro di lei medesima*. Era questo in fondo, dice il conte de Maistre, un lagnarsi della natura delle cose; sottoscritto una volta il fatale trattato, le conseguenze diventavano inevitabili.

Quando il capo della magistratura venne al punto di dare un esaminatore al Bossuet per la stampa delle sue opere, e perfino di negargli la licenza di stampare, a meno che non si fosse posto alla testa del libro, l'attestato dell'esaminatore, allora egli dava un libero sfogo al suo dolore.

Ecco, scrivea monsignor Villecourt, *ecco ciò che ha prodotto l'attentato di un' assemblea che volle soggettare l'autorità del Papa ai vescovi! Essa ha fatto comprendere alla podestà temporale, ch' ella poteva soggettare i vescovi ai preti, ed anche ai magistrati, che non hanno esitato a giudicar le opere di quelli, che erano lor giudici naturali nelle materie ecclesiastiche.*

Il Bossuet scrisse al cardinale di Noailles: « Io ho dissimulato la prima ingiuria di darmi un'esaminatore, nel disegno di mandare innanzi la stampa. Essa è finita; ma si passa ad un' altra ingiuria, di volere che l'attestato dell'esaminatore sia in capo all'opera. Questa, monsignore, è cosa cui non con-

sentirò mai, perchè è un'ingiuria a tutti i vescovi, che si vogliono così porre sotto il *giogo*, nel punto che tocca maggiormente l'essenziale del loro ministero, che è la fede. Quanto a me, combatterò sotto i vostri ordini fino all'ultimo sospiro. Voi sapete, monsignore, la mia obbedienza ». Quanto dispiace di non trovar queste ultime parole di Bossuet in una delle lettere dirette al Sommo Pontefice!

Nella seconda *memoria*, che egli indirizzò al re, diceva: « Si tolgono ai vescovi tutti i mezzi di combattere l'errore con la sana dottrina. Si vuol togliere ai vescovi il diritto d'insegnare ai loro popoli per iscritto, come il fanno a viva voce; e si vuol cominciare da me a stabilire questa servitù!..... Ci duole d'importunare la Maestà vostra colle nostre ragioni; ma a chi avrà ricorso la Chiesa se non al Principe, da cui solo ella tiene la conservazione de' suoi sacri diritti? ». E come, o gran Bossuet, come mai avete voi potuto dire, *che è dal solo principe, che la Chiesa tiene la conservazione de' suoi diritti?* Questo linguaggio è indegno di un vescovo, che sovente meditò queste parole del Salvatore: « *Io non vi lascerò orfani: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine de' secoli. Ogni potestà mi è stata data nel cielo, e sulla terra... Io invio voi come il Padre mio ha inviato me... Tutto ciò che voi legherete, o scioglierete sulla terra, sarà legato, o sciolto nel cielo... Andate, insegnate a tutte le nazioni... Abbiate fidanza, io ho vinto il mondo.*

La Maestà vostra, aggiunge il Bossuet, ha sempre degnato udirci ella stessa; e noi non temiamo di venirle in disgrado supplicandola *ginocchioni*, come fac-

ciamo, che il nostro giudizio parta dal suo trono, e venga immediatamente dalla sua bocca. Coteste espressioni come sono striscianti! È egli costui quel vescovo, che diceva già al Sommo Pontefice Innocenzo XI: *noi preghiamo la Santità vostra di non dar troppo ascolto a que' mestatori, che vogliono fare una specie di eresia di un antico diritto della corona?*

Il Fleury nel suo discorso sopra *le libertà della chiesa gallicana*, pretende, che questa *dichiarazione* sia l'antica dottrina della Chiesa; ma che l'altra, che ei chiama *novella*, fu introdotta dopo il pontificato di Gregorio VII, e si estese pressochè universalmente in Italia, nella Spagna, in Inghilterra, in Allemagna; ch'ella fu seguita da s. Tommaso, e quasi da tutti i dottori moderni; e conchiude con dire: « la dottrina antica era quella dei dottori sovente meno pii, e meno esemplari ne' loro costumi, che quelli che insegnano la nuova. Qualche volta, coloro i quali si sono opposti alle novità, erano de' giureconsulti, e de' politici di una condotta poco regolare ». Ma, risponde il card. Litta, la dottrina de' *quattro articoli non è punto la più antica;* e la dottrina opposta non ripete punto la sua origine nè da Gregorio VII, nè dai regolari. La dottrina de' *quattro articoli* non ha punto il carattere di antichità, che le dà il sig. Fleury; e pare ch' egli convenga, ch' essa all'epoca della *dichiarazione*, non avea nemmeno gli altri due caratteri dell' universalità de' luoghi, e di essere ammessa, e seguita dal più gran numero; sicchè a cotesta dottrina de' *quattro articoli* non si possono applicare i caratteri stabiliti da Vincenzo di Lerino: *Nella cattolica Chiesa debbesi procurare con somma premura di*

seguir quello, che dovunque, che sempre, e che da tutti fu professato, e creduto [1].

Il gallicanismo fu esso condannato perentoriamente? L'autore dell'opera: *Cosa è giansenismo? Reminiscenze di seminario, e studii di un sacerdote milanese*, afferma che il gallicanismo non fu condannato perentoriamente; e che quelle proposizioni non furono condannate in teoria, ed in astratto. Ma i Papi dichiarano di condannare, e di riprovare quegli articoli. Dunque quegli articoli furono condannati perentoriamente, e furono condannati in teorica, ed in astratto. Gli articoli della dichiarazione del clero gallicano furono condannati da Innocenzo XI nel 1682, da Alessandro VIII nel 1690, e da Pio VI nel 1794 colla bolla dommatica *Auctorem Fidei*. Il Sommo Pontefice Pio VI nella bolla *Auctorem Fidei*, così parla della *dichiarazione* del 1682: « Siccome gli atti dell'*assemblea gallicana* tostochè uscirono alla luce, dal nostro predecessore Innocenzo XI con sue lettere in forma di *breve*, date il dì 11 aprile 1682; e poi da Alessandro VIII con la costituzione *Inter multiplices* del 4 agosto 1690, furono riprovati, rescissi, dichiarati nulli, ed irriti; così molto più fortemente esige da noi la pastorale sollecitudine, che la recente loro adozione fatta nel Sinodo di Pistoia, infetta di tanti vizi, come temeraria, scandalosa, e sommamente ingiuriosa a questa Sede apostolica, sia da noi riprovata, come

[1] In ipsa catholica Ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. VINCENTIUS LERINENSIS, *in Commonitorio*.

la riproviamo, e condanniamo; e vogliamo che la si tenga per riprovata, e condannata »[1].

Obbiezione. I Papi non hanno percosso di anatema, e non hanno notato, nè qualificato nessuno degli articoli della dichiarazione, ed hanno tollerato che essa si insegnasse.

Risposta. Che bisogno v'ha di cercare gli anatemi, e le qualificazioni? Non basta forse il sapere che i Papi molte volte li disapprovarono? Forse che soltanto le dottrine condannate come ereticali, debbonsi riputare come condannate perentoriamente, e come condannate in teorica, ed in astratto? I teologi oltre alla censura di eresia, enumerano altre molte qualificazioni, con cui gli errori si possono condannare nella Chiesa perentoriamente, ed in astratto; e furono realmente condannati soventi volte. Invano si cerca di appoggiarsi sulla tolleranza de' Papi, riguardo alla dichiarazione. Vi sono cose che si tollerano, e si di-

[1] Quamobrem, quæ acta conventus gallicani mox ut prodierunt, prædecessor noster ven. Innocentius XI, per litteras in forma brevis die 11 aprilis 1682; post autem expressius Alexander VIII, constitutione *Inter multiplices* die 4 agusti 1690, pro apostolici sui muneris ratione, improbarunt, resciderunt, nulla, et irrita declararunt, multo fortius exigit a nobis pastoralis sollicitudo recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac præsertim post edita prædecessorum nostrorum decreta, huic apostolicæ Sedi summopere iniuriosam, reprobare, ac damnare, prout præsenti hac nostra constitutione reprobamus, ac damnamus, ac pro reprobata, ac damnata haberi volumus. Pius VI, *Bulla: Auctorem fidei.*

sapprovano; altronde cotale tolleranza non è abbastanza assicurata: perocchè i Papi non dovevano punto supporre, che si sarebbe mancato alle condizioni dell'accomodamento. Ma poi, come si può provare siffatta tolleranza, se i Papi in parecchie occasioni disapprovarono, ed annullarono cotesta dichiarazione? Qual figlio poi vorrebbe dispiacere, e resistere al suo padre, perchè egli non avesse il potere, e la forza di far rientrare il figlio nel dovere? Il non avere i Papi qualificati i quattro articoli con odiosi aggiunti, non dimostra altro, se non che la Sede apostolica soltanto nei casi estremi suol ricorrere all'anatema. « Quanto a me, scrive l'autore dell'*Analisi di diritto pubblico ecclesiastico*, io non avrei un titolo di acquietarmi nel dire a me stesso: *io non sono nè eretico, nè scismatico;* perchè all'inferno si trova la stanza di quelli ancora, i quali senza essere eretici, nè scismatici, avranno con dottrine pericolose aperta la strada all'eresia, ed allo scisma, o cagionati alla Chiesa altri mali.

Roma parlò col mezzo de' suoi Pontefici; la Spagna co' suoi d'Aguirre, i suoi Gonzalez, i suoi Roccaberti; l'Austria co' suoi Sfondrati; i Paesi Bassi col suo Schelestrate.

Tanto è lungi, scrive monsignor Manning arcivescovo di Westminster, « tanto è lungi, che il gallicanismo sia un opinione permessa, e riconosciuta, la quale dai teologi, e dai cattolici possa tenersi, e insegnarsi liberamente, che anzi vi fu quistione, se quei che difendono i *quattro articoli,* dopo le ripetute condanne dei Pontefici, sieno capaci di assoluzione sacramentale. « N., confessore in Francia, domanda se

egli può, e deve assolvere quegli ecclesiastici, che ricusano di sottomettersi alla condanna, promulgata dalla santa Sede, delle quattro proposizioni del clero gallicano. Ecco la risposta: « Dopo diligente considerazione sopra la questione proposta, la S. Penitenzieria ha deciso in risposta: «La dichiarazione dell'assemblea gallicana del 1682 fu condannata, è vero, dalla santa Sede, e gli atti dell'assemblea furono rescissi, e dichiarati nulli ed irriti; ma alla dottrina contenuta in quella *dichiarazione*, non fu appiccata *nessuna nota di censura teologica;* perciò nulla vieta che si dia l'assoluzione sacramentale agli ecclesiastici, che *in buona fede*, ed avendo *tal persuasione nell'animo*, tuttora aderiscono a quella dottrina, se per altra parte sono degni d'assoluzione. Roma 27 settembre 1825 ». Da ciò due cose sono manifeste, dice monsignor Manning, 1.° che se a quelle proposizioni fosse stata appiccata qualche nota di censura teologica, niuno potrebbe tenerle senza peccato; 2.° che si esige la *buona fede*, perchè una persona sia scevra di colpa nel tenere opinioni, le quali sono state condannate dalla santa Sede, benchè non sieno state marchiate da niuna nota siffatta [1].

Il gran nome di Bossuet, dice monsignor Manning arcivescovo di Westminster, fu oscurato pel contatto di quest'errore; e avrebbe potuto incorrere una censura, la quale lo avrebbe notato di macchia incancellabile. Per quanto noi rispettiamo la memoria del Bossuet, la riverenza all'ordinamento divino della Chiesa, ci obbliga a non encomiarlo, quando il suo nome illustre patisce di ecclissi. Il nome del Bossuet

[1] *Il centenario di s. Pietro, ed il Concilio ecumenico. Lett. pastor.*

fu salvato dalla censura, per mera indulgenza, a cagione dei grandi servigi da lui resi alla Chiesa » [1]. Il Bossuet scampò dall'avere, a cagione delle quattro proposizioni del 1682, un'esplicita censura, soltanto per benigna, e paterna indulgenza della Sede apostolica. Il Sommo Pontefice Benedetto XIV, in una lettera al grande inquisitore di Spagna così scriveva : « Voi conoscerete certamente un'opera stampata, e pubblicata non ha molti anni, la quale quantunque non porti nome d'autore, tutti nondimeno ben sanno essere del Bossuet, vescovo di Meaux, che l'aveva composta per ordine di Luigi XIV re di Francia; ma la lasciò manoscritta in certe librerie. Tutta l'opera è in difesa delle *proposizioni* affermate dal clero gallicano nell'assemblea del 1682. Egli è difficile, in verità, trovare un'altra opera, che sia tanto in opposizione colla dottrina ricevuta dappertutto fuori di Francia, intorno all'infallibilità del Sommo Pontefice, definiente *ex cathedra*, alla sua superiorità sopra i Concilii ecumenici, alla potestà indiretta ch'egli ha, quando gravi interessi della religione, e della Chiesa lo esigono, sul potere temporale dei principi temporali. A tempo di Clemente XII, nostro immediato predecessore, si trattò seriamente di proibire l'opera; e in fine fu deciso di astenersi dal proscriverla, non solo per riguardo alla memoria di un autore per tanti rispetti benemerito della religione, ma anche per giusto timore di non suscitare nuove dissensioni [2].

[1] *Il centenario di s. Pietro, ed il Concilio ecumenico.*

[2] Difficile profecto est aliud opus reperire, quod æque adversetur doctrinæ extra Galliam receptæ de Summi Pontificis

Ed oh le belle parole, che monsignor d'Aviau arcivescovo di Bordeaux scriveva il 5 febbraio 1817, intorno alla dichiarazione del 1682: « Io debbo fra non molto render conto dell'uso, che ne avrò fatto dinanzi un tribunale, ove tanto le *libertà*, che le *servitù della chiesa gallicana* sarebbero ben deboli mezzi per mia giustificazione [1]. Non è forse troppo ardito il mettere da una parte i *gallicani*, e dall'altra ciò che ci piacque di chiamare *oltramontani*? Chi sono questi oltramontani? Ohimè, il capo della Chiesa universale circondato da tutte le chiese particolari, fuori la gallicana! Confesso che questa solitudine mi spaventa; perocchè queste massime infine non sono opinioni affatto indifferenti in sè stesse. Invano dunque Clemente XI si sarà egli espresso in questi pressanti termini: *chi v'ha costituiti nostri giudici? venerabili fratelli, è cosa affatto intollerabile, che alcuni vescovi particolarmente delle chiese, i cui privilegi ed onori non sussistono, che pel favore, e beneficio della Chiesa romana, alzino la testa contro quella, da cui han tutto ricevuto, e sminuzzino i diritti della Sede, che sono fondati non già sopra umana autorità, ma sopra l'autorità divina. Interrogate i vostri antenati, ed essi vi diranno, che non appartiene ai vescovi particolari il*

ex cathedra loquentis infallibilitate etc.... Tempore felicis recordationis Clementis XII, nostri immediati prædecessoris, actum est de opere proscribendo; et tandem conclusum fuit, ut a proscriptione abstineretur, nedum ob memoriam auctoris extot aliis capitibus de religione benemeriti, sed ob iustum novarum dissensionum timorem. BENEDICTUS XIV, *Bullar.*

[1] *Lettre de monseigneur d'Aviau archevêque de Bordeaux, a* M. LAINÉ *ministre de l'interieur. du* 5 *fevrier* 1817.

discutere i decreti della Sede apostolica. Ciò ch'egli lor dice in seguito, non si verifica forse in maggior grado? *Guardatevi, che non sia per questa ragione, che da sì gran numero di anni, le vostre chiese non hanno giammai goduto d'una vera pace, e non ne godranno giammai, a meno che l'autorità della santa Sede non prevalga per abbattere l'errore* [1].

Son noti i sentimenti dell'attuale episcopato di Francia su questo punto; ed è nota la sua devozione, e il suo ossequio verso la Sede di Pietro [2]. Oggidì

[1] „ Quis vos constituit iudices super nos? Venerabiles fratres, intoleranda plane res est, paucos episcopos, et illarum potissimum Ecclesiarum, quarum privilegia et decora nonnisi romanæ Ecclesiæ favore, et beneficio constant, adversus sui nominis, et honoris auctorem, caput extollere, ac primæ Sedis iura corradere, quæ non humana, sed divina auctoritate nitantur. Interrogate maiores vestros, et dicent vobis non esse particularium antistitum apostolicæ Sedis decreta discutere, sed adimplere. Videte, venerabiles fratres, ne ista causa sit, cur post tot annorum curricula, nunquam in Ecclesiis vestris pax vera fuerit, nec unquam futura sit nisi, profligandis erroribus romanæ Sedis invalescat auctoritas „. — Clemens XI, an. 1706. — M. d'Aviau, *archevêque de Bordeaux, lettre a* M. Duclaux, *supérieur général de la congrégation de saint Sulpice* du 19 avril 1818.

[2] „ L'exemple des évêques qui se prononcérent en 1826, pour les libertés gallicanes n'a pas trouvé depuis de nombreux imitateurs, et l'épiscopat français, depuis la révolution de juillet, a repudié entièrement ces prétendues libertés, qui ne comptent plus guére de partisans que dans la bureaucratie. Phillips, *du droit ecclesiastique*, traduit par Crouzet, Paris 1855, Tom. III, pag. 209.

in Francia più di trenta mila ecclesiastici non leggono con entusiasmo di tutto ciò, che scrisse il Bossuet sui *quattro articoli*, se non questo motto ormai nazionale, che prendono in prestito dalla sua bocca eloquente, *abeat declaratio quo libuerit; non enim eam tutandam suscipimus*. Lungi, essi dicono, lungi da noi, lungi dalla Francia cattolica, la *dichiarazione funesta*, sorgente di tanti torbidi, di tante dissensioni e calamità! Cercati altrove un asilo, poichè noi ti rigettiamo per sempre, tu non avrai più un sostegno nel fiore del clero francese [1].

Un illustre ecclesiastico francese così scriveva dà Parigi il 26 dicembre 1843: *Il nostro gallicanismo in oggi è estremamente freddo, e me ne felicito colla mia patria.*

I vescovi, scriveva il cardinale di Bonald, arcivescovo di Lione, e primate delle Gallie, il 21 novembre 1844, « i vescovi non debbono lasciarsi imporre la *dichiarazione*. Se appartenesse al poter temporale di ingiungere ai vescovi di ammettere, e d'insegnare la *dichiarazione* del 1682, sarebbe una usurpazione della missione di Gesu Cristo data agli apostoli, e ai loro successori. Si rinunzi omai a volerci imporre le ottantatre libertà del Pithou; volerci imporre anche solo i *quattro articoli*, sarebbe pena perduta » [2]. Il *gallicanismo*, dice monsignor Maning arcivescovo di Westminster, non è altro che un'opinione passeggiera e *moderna*, sorta in Francia, senza niuna patente,

[1] Villecourt, *La France, et le Pape*, deuxième part. chap. 9, Paris 1849.

[2] Card. de Bonald, *mandem.* 21 novemb. 1844.

o radice nelle antiche scuole teologiche della Chiesa francese: una *teologia di Corte*, asserita soltanto da pochi membri del numeroso episcopato di Francia, e rigettata con isdegno da molti di loro; condannata successivamente da tre Pontefici; dichiarata erronea dalle università di Lovanio, e di Douai; ritrattata dai vescovi di Francia; condannata dalla Spagna, dall'Ungheria, e da altre contrade; e condannata di bel nuovo nella bolla *Auctorem fidei*.

I quattro articoli furono per decreto regio imposti alle università, ed alle scuole, e « continuarono ad infettare l'insegnamento in Francia, fino in sullo scorcio del secolo passato. Ma il tremendo flagello della grande rivoluzione cacciò fuori finalmente questo, e molti altri morbi. Agli atti del 1682 succederono gli *articoli organici*; e la gerarchia, e il clero di Francia da una terribile, e gloriosa lotta impararono ad appoggiarsi sopra l'unica rocca di unità ecclesiastica, e di verità. Di quando in quando, qua e colà, potè lo spirito gallicano mostrarsi ancora, ma in forme più miti e temperate. Un'altra rivoluzione nel 1830, passò sopra la Chiesa di Francia. Rigettata dallo Stato, ella si gettò definitivamente in braccio alla santa Sede; e quantunque le influenze regie, ed imperiali abbiano talvolta procurato di travolgere le menti di pochi prelati ragguardevoli, la gerarchia di Francia ha reso nobile testimonianza alla supremazia, all'infallibilità, ed alla sovranità della cattedra, e del successore di s. Pietro. La Chiesa nella Francia d'oggidì è in perfetta armonia colla teologia dei suoi antichi Concilii, e dottori, con quella di s. Bernardo, di s. Tommaso, e di s. Bonaventura, che fu-

rono nutriti alle sue scuole; e con quella dell'antica università di Parigi, dove il gallicanismo fu ignoto, finchè non ve ne furono sparsi i primi germi di Gersone nel secolo decimoquinto. Oggidì il gallicanismo è trascinato via dal ritornare che fa l'antica, e tradizionale credenza. La voce con cui tutto l'episcopato francese rispose a Pio IX, quando egli invitò a combattere a' suoi fianchi pei diritti, e per la libertà della cattedra di Pietro; poi di nuovo, quando pubblicò al mondo l'*Enciclica* ed il *Sillabo* del 1864; quella voce dimostra l'adesione profonda de' vescovi di Francia alle prerogative sovrane del vicario di G. Cristo, alle quali il mondo dà il nome di *ultramontanismo* [1].

ARTICOLO PRIMO DELLA DICHIARAZIONE.

Non si potrebbe far cosa peggiore per un padre, dice il gran vescovo di Ginevra, s. Francesco di Sales, quanto il togliergli l'amore de' suoi figli; come non si potrebbe far cosa peggiore per gli stessi figliuoli, quanto il togliere loro il rispetto, che essi debbono al loro padre. Il Papa non domanda nulla ai re, e ai principi per questo riguardo: egli li ama tutti teneramente. Egli non fa pressochè nulla nei loro Stati, perfino in ciò che riguarda le cose puramente ecclesiastiche, che col loro aggradimento, e volontà. Qual bisogno dunque havvi mai di affrettarsi ad imprendere l'esame della sua autorità sopra

[1] M. Manning, *Il centenario di s. Pietro, ed il Concilio ecumen.*

le cose temporali, e per questo mezzo aprire la porta alla dissensione, e alla discordia? A qual proposito immaginarci delle pretese contro colui, che noi dobbiamo figlialmente, e teneramente amare, ed onorare, e rispettare come nostro vero padre, e pastore spirituale? Io vel dico sinceramente, io provo un sommo dolore al cuore, nel vedere che cotesta disputa dell'autorità del Papa sia il zimbello, e il soggetto della loquacità di tante persone, le quali poco capaci della risoluzione, che ne si dee prendere, in luogo di deciderla, la lacerano; e ciò che è peggio, intorbidandola, scompigliano, e turbano la pace di molte anime, e stracciandola, lacerano la santa unanimità dei cattolici » [1]. Io che allego le espressioni del santo vescovo di Ginevra, così pieno di dolcezza, e di carità, darò forse in queste pagine un esempio contrario? No, no, mio benigno lettore. Quantunque l'occasione mi sforza, quasi a mio malgrado, a far breve parola su questo *primo articolo della dichiarazione*, io spero però, che con la grazia di Dio non mi allontanerò punto dalla via di moderazione, e di carità tracciata da s. Francesco di Sales.

Su questa materia v'ha l'opinione, che sostiene, che le due podestà, la spirituale, e la temporale, sono perfettamente, e in tutti i casi indipendenti l'una dall'altra; e v'ha l'altra sentenza, che ammettendo la distinzione delle due podestà, e la loro indipendenza negli oggetti, che sono puramente di loro competenza, ammette però in alcune circostanze la podestà *indiretta* della Chiesa sul temporale de' prin-

[1] S. François di Sales, liv. VII, lettre 48.

cipi, e fino alla loro deposizione nei casi, in cui ciò fosse espediente [1].

I prelati dell'assemblea del 1682 non dovevano occuparsi nel 1.° articolo della quistione, di cui si tratta, senza necessità, e senza poterne sperare la menoma utilità. Essi al contrario fecero del male alla Chiesa, e non promossero neppure gl'interessi del sovrano. In questo primo articolo contengonsi de' difetti essenziali. Il primo difetto, che è comune a tutti i quattro articoli, cioè l'*incompetenza* di quell'assemblea del 1682, si scorge maggiormente in questo, che dopo di aver enunciata la sua opinione, essa prende un *tuono di certezza, e di autorità;* come si vede dalle parole che terminano l'articolo: « Dichiariamo, che *questa dottrina, necessaria per la tranquillità pubblica, e non meno utile alla Chiesa, che allo Stato, debb'essere inviolabilmente seguita come conforme alla parola di Dio, alla tradizione dei santi Padri, ed agli esempii de' santi.* [2]. Trattasi in questa quistione, che decise l'assemblea nel 1.° articolo, di fissare i limiti della podestà spirituale nei suoi rapporti colla podestà temporale: di dichiarare il senso di molti passi

[1] Bellarminus, *De rom. Pontif.*, lib. V. — Bianchi, *della podestà, e polizia della Chiesa*, Tom, I, e II. — Card. Litta, *Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France.* — Muzzarelli, *Il buon uso della logica in materia di religione*, Tom. IX, Opusc. XXXI. — Rohrbacher, *Hist. univers. de l'Église catholique.*

[2] Eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ, quam imperio utilem, ut verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplo consonam, omnino retinendam.

della sacra Scrittura; e di determinare l'estensione del potere delle chiavi, e dell'autorità della Chiesa sopra le azioni morali. Cotale decisione appartiene alla suprema autorità della Chiesa, la quale ha il diritto di asoggettare i nostri spiriti, di fissare il senso delle sante Scritture, e di dichiarare i limiti del potere, ch'ella ha ricevuto dal suo divino Sposo. Cotesta autorità per certo non risiedeva nell'assemblea del 1682.

Nel 1.° articolo i prelati dell'assemblea del 1682, si presero cura di appoggiare la loro opinione con parecchi testi del nuovo Testamento, il primo de' quali è questo: *Regnum meum non est de hoc mundo*, il quale ordinariamente vien tradotto: *Il regno mio non è di questo mondo.* Cotesta traduzione rinchiude un senso *equivoco;* perchè nell' idioma francese sovente non si può sentire la differenza fra il *genitivo*, e l'*ablativo* dei latini. Cotesta traduzione si applicherebbe egualmente a queste due espressioni, cioè: *Regnum meum non est de hoc mundo*, ovvero: *Regnum meum non est huius mundi;* mentre che in latino v'ha una sensibile differenza, perchè la prima espressione indica l'origine, e significa che il regno di Gesù Cristo non deriva punto da questo mondo, ovvero, che non v'ha nulla nel mondo che appartenga al suo regno. Per togliere l'equivoco, bisognerebbe tradurre: *Il mio regno non viene punto da questo mondo.* Lo si vedrà più chiaramente, pigliando tutto il testo intero con le parole che seguono. *Il regno mio non è di questo mondo: se fosse di questo mondo il mio regno, i miei ministri certamente si adoprerebbero, perchè non venissi dato in poter de' giudei: ora poi il regno mio*

non è di qua [1]. La proposizione *ex*, e quest' ultimo avverbio *hinc*, indicano con maggior chiarezza il rapporto con la sua origine. Il vero senso è questo: che la Chiesa non deriva punto il suo potere dal mondo, ma da Gesù Cristo; che l'oggetto principale, e il fine del suo potere, non è già la felicità di questo mondo, ma la felicità eterna. Se si volesse trarne la conseguenza, che la Chiesa non ha alcun potere in questo mondo, nè sopra tutto ciò che è mondo, si cadrebbe in un errore assurdo; poichè egli è evidente, che il potere della Chiesa debbe necessariamente esercitarsi nel mondo, e sopra gli uomini, e le loro azioni, per diriggerle alla felicità eterna. Si dia pure a cotesto testo qualunque spiegazione, di cui è suscettibile, io non vedo come lo si possa adoperare contro coloro i quali sostengono il potere indiretto della Chiesa [2].

Odasi il dottissimo P. Bianchi: « Se Cristo essendosi protestato, il suo regno non esser di questo mondo, non lasciò a' suoi ministri alcuna potestà temporale, non la lasciò neppure agli altri fedeli compresi nella sua greggia. Sarà dunque illecito per questo ai laici cristiani l'aver il regno, e il principato terreno? Non già: poichè, sebbene loro Cristo nol lasciò, nè tampoco lo vietò loro. Siccome dall'aver Cristo ricusato il regno mondano, e stabilito unicamente il regno spirituale della sua Chiesa, non si può

[1] **Regnum meum non est de hoc mundo: si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decertarent utique ut non traderer iudæis : nunc autem regnum meum non est hinc. Joan. XVIII.**

[2] **Litta, *Lettres sur les quatre articles, etc.* Lett. IX.**

dedurre, che i cristiani compresi in questo regno spirituale non possano avere il temporale regno; così molto meno si deduce, che quella potestà, che ei lasciò ai suoi ministri per governo del suo regno spirituale, non si possa stendere sopra il regno temporale, e mondano; ma piuttosto si dee inferire tutto il contrario. Essendo questo regno temporale totalmente estraneo al regno stabilito da Gesù Cristo in terra, se non ripugna alla dottrina dell'evangelio, che sia posseduto da coloro, che sono sudditi al regno spirituale, molto meno ripugna al medesimo dominio, che sia sottoposto all'autorità di quelli, cui Gesù Cristo ha data la potestà sopra il regno spirituale; anzi è necessario, che sia così sottoposto allora quando è dentro i confini del regno spirituale, cioè quando da' cattolici, e da' sudditi al regno di Cristo, è posseduto, e amministrato [1].

Gli altri testi: *Rendete a Cesare quel, che è di Cesare; e a Dio quel, che è di Dio: Ogni anima sia soggetta alle podestà superiori: imperocchè non è podestà se non da Dio, e quelle, che sono, son da Dio ordinate: Chi si oppone alla podestà, resiste alla ordinazione di Dio* [2]; sono anche più estranei alla quistione. Tutti cotesti passi provano, che la podestà temporale viene anche da Dio: ch'ella è nell'ordine

[1] Bianchi, *Della potestà, e polizia della Chiesa*, Tom I, pagine 490, 491.

[2] Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari, et quæ sunt Dei, Deo. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt.... Qui resistit potestatis, Dei ordinationi resistit.

di Dio; e che per conseguenza egli è un resistere a Dio, il resistere alla medesima; e che si debbe ubbidire ai sovrani non solo per timore, ma anche per la coscienza; che tutti i sudditi debbono a loro fedeltà, obbedienza, e sommessione. Ora tutte coteste verità sono ugualmente riconosciute dai difensori del potere indiretto della Chiesa, e non sono punto in contraddizione col loro sentimento.

Dopo di aver allegati i mentovati testi, i prelati dell'assemblea del 1682, tirano questa conseguenza: *Dichiariamo dunque, che i re, e i sovrani non sono soggetti ad alcuna potestà ecclesiastica per ordine di Dio, nelle cose temporali; che essi non possono essere deposti dall'autorità delle chiavi della Chiesa, nè direttamente, nè indirettamente: che i loro sudditi non possono essere dispensati dalla sommissione, e dall'obbedienza, che ad essi debbono, o assolti dal giuramento di fedeltà.* Ma cotesta conseguenza non è punto legittima, e non discende punto dai citati testi. Cotesta conseguenza contiene *due parti*: la *prima*, che i re, e i sovrani non sono sommessi ad alcuna podestà ecclesiastica, per ordine di Dio, nelle cose temporali. Questa prima parte fu malamente espressa. Cotesti re, e sovrani potrebbero essere de' principi cristiani; e non v'ha la menoma contraddizione colle parole comprese nei citati testi, nel dire, che per l'ordine di Dio, essi sono sottomessi alla podestà ecclesiastica in tutte le loro azioni *morali*, tanto private, quanto pubbliche. Tutto l'uso della loro potestà temporale, non è, che *una serie di coteste azioni morali;* ne consegue, che queste azioni sono nel medesimo tempo del numero delle cose temporali. « L'uso del potere ci-

vile è un seguito d'azioni *morali;* e siccome tanto i sovrani, quanto i popoli possono commettere sbagli contro la *morale*, in quanto concerne il reggime; se dessi sono cristiani, sono sottoposti alla Chiesa, a causa del rapporto di queste azioni colla felicità *eterna*. La Chiesa è interprete delle leggi divine, e regolatrice della coscienza, in ciò che riguarda l'*eterna salute* [1].

La proposizione, che i re, e i principi non sono soggetti nelle cose temporali ad alcuna podestà ececclesiastica per ordine di Dio, presa alla lettera, e in tutta la sua generalità, sarebbe una proposizione falsa, erronea; e non si potrebbe sostenere senza cadere nell'errore dei novatori moderni, i quali riducono la podestà della Chiesa alle azioni puramente *spirituali*, ed *interiori;* il che distrugge quasi per intero la sua autorità. La Chiesa, quantunque sia società spirituale, guardato il *fine* a cui tende, però guardato il *soggetto* onde consta, è anche società *corporale;* perocchè è composta di uomini, aventi non solo spirito, ma eziandio senso, e corpo materiale. Quindi, quantunque i precipui suoi mezzi sieno spirituali, ciò non esclude che possa, e debba valersi pur anco di mezzi corporali [2]. Un vero cat-

[1] Mazzucotelli, *La Chiesa cattolica, e le comunioni eterodosse*, pag. 89.

[2] Licet Ecclesia quoad finem, et præcipua media, spirituale regnum sit, mihilominus quoad personas, ex quibus constat, etiam est terrestris; et actiones, in quibus regi, vel dirigi, et corripi debet, terrestres etiam sunt, idest externæ, et sensibiles, et illis mediantibus servanda est pax, unitas, religio, et

tolico non ammetterà mai, che coloro i quali governano un regno, o una repubblica non sieno soggetti ad alcuna podestà ecclesiastica nelle cose temporali. Infatti l'uso della podestà civile non è che una *serie di azioni morali;* e i principi possono commettere dei falli contro la morale nelle stesse azioni, che risguardano il *governo dello Stato*, nello stesso modo, che ne possono commettere nelle loro azioni private. Ora in tutte queste azioni, che il più delle volte hanno per oggetto cose *temporali*, sono soggetti alla Chiesa, se sono cristiani, per motivo della relazione di queste azioni colla *eterna* felicità [1]. La Chiesa tiene da Dio l'autorità di giudicare, di condannare, e di punire coteste azioni per mezzo delle pene, che sono a lei proprie. Io quindi ne concludo, che in questo caso la Chiesa eserciterebbe un potere non già diretto, ma *indiretto* sopra le cose temporali; e i re vi sarebbero sommessi. Nondimeno le suddette verità esisterebbero sempre nella loro integrità. La Chiesa nell'esercitare il suo ministero, non disconoscerebbe punto i doveri de' sudditi. Al contrario, essa renderebbe perfettamente a Cesare, ciò ch'è di Cesare, e renderebbe a Dio, ciò ch'è di Dio. Così per questa prima parte, la conseguenza non è punto legittima;

cætera omnia, quæ ad convenientem huius corporis gubernationem sunt necessaria. Ergo non minus est in hoc regno necessaria potestas suprema, quæ humano, et sensibili modo membra eius, et actiones eorum in ordine ad æternam salutem dirigit, et gubernat. Suarez, *Defensio fidei catholicæ etc.* lib. III, cap. 6.

[1] Gousset, *Theolog. Dogmatique.*

e la dottrina del potere indiretto della Chiesa non è affatto opposta alle verità riconosciute egualmente dai suoi difensori.

La *seconda parte dichiara*, che i re, e i sovrani non possono essere deposti direttamente, nè indirettamente per mezzo dell'autorità delle chiavi della Chiesa; e che i loro sudditi non possono essere dispensati dalla sommessione, e dall'obbedienza, nè assoluti dal giuramento di fedeltà. Coloro i quali sostengono il potere indiretto della Chiesa, impiegano de' ragionamenti, che lungi dal distrurre, suppongono le medesime verità stabilite negli allegati passi del nuovo Testamento. Essi pretendono, che il giuramento di fedeltà non è punto indissolubile di sua natura; e che possono esistere dei casi, in cui esso debba esser disciolto, o almeno dichiarato tale; e quand'anche lo si dimostrasse indissolubile, possono sempre esistere dei casi, in cui sorgano de' legittimi dubbii intorno alla sua validità, e faccia d' uopo di decidere. Ora in tutti questi casi, essi sostengono appartenere al potere della Chiesa lo sciogliere, o dichiarare sciolto questo giuramento, o almeno di pronunciarne la nullità. Dunque in tutti questi casi, ecco la loro conseguenza; dunque la Chiesa esercita un potere indiretto di deporre i sovrani, e di assolvere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà. Il giuramento di fedeltà, è come tutti gli altri giuramenti, un *atto di religione*, un *vincolo sacro*, che agisce sopra la *coscienza*, un nodo che sottomette il suddito non solamente al suo sovrano, ma anche più *a Dio*. Dunque, per essere sciolto da questo vincolo, fa d'uopo di un'autorità *sacra*, che stenda il suo impero sopra la coscienza, e che

possa nell'esercitare il suo ministero, dissolvere ciò che si trova legato sulla terra, e in cielo. Tale è l'autorità della Chiesa.

Nella supposizione, che il giuramento di fedeltà non sia punto indissolubile di sua natura, o almeno che possano sorgere dei legittimi dubbii contro la sua validità, la dottrina del potere indiretto della Chiesa sarebbe molto più sicura per la pubblica tranquillità, e più vantaggiosa allo Stato, e ai sovrani, che non la dottrina opposta, la quale togliendone il giudizio dalla Chiesa, lo lascerebbe necessariamente in questi casi in balìa di ciascun particolare, o della moltitudine; sicchè si avrebbe avuto torto di chiamare il sistema stabilito nel primo articolo, *necessario per la tranquillità pubblica*, *e non meno utile alla Chiesa, ed allo Stato.*

No, nessun Papa, nessun dottore cattolico ha negata la reale distinzione, che è fra la podestà *spirituale*, e la podestà *temporale:* nè la loro indipendenza negli oggetti, che sono di loro particolare giurisdizione. « La Chiesa non interviene negli atti di qualsivoglia governo, se non quando questi atti sieno contrarii alla giustizia, alla morale, alla religione. Ed allora interviene soltanto in qualità d'interprete delle leggi divine, naturali, e positive; e come regolatrice di quanto si riferisce alla coscienza, all' eterna salute, e quindi all' ordine spirituale. Era dunque inutile di rimembrare, che il regno di Gesù Cristo *non est de hoc mundo*, cioè non viene da questo mondo, perchè non ha per carico di regolare le cose di questo mondo, se non rispetto all' eterna salute: era inutile il ricordare, che bisogna *rendere a Cesare ciò che*

è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio: che ogni uomo *debb' essere soggetto alle podestà superiori:* che colui che *resiste alle podestà, resiste all' ordine stabilito da Dio*. Era, dico, inutile il ricordare tutto ciò; perocchè non fu mai contraddetto nella Chiesa di Dio; e non si aspettò la *Dichiarazione* del 1682, composta per comando di Luigi XIV, per conoscere il vero senso del Vangelo, e delle epistole di s. Paolo [1].

Non c'è, scrive il Fénélon, « non c'è argomento, con che i critici destino un odio più violento contro l'autorità della Sede Apostolica, di quello, che traggono dalla Bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII. Dicono essi aver definito quel Papa in essa Bolla, che il Sommo Pontefice in qualità di monarca universale può togliere, e dare a suo pien grado tutti i regni della terra. Ma Bonifacio, al quale davasi questa accusa, a cagione delle sue contese con Filippo il *Bello,* se ne giustificò ben anche in un discorso, che pronunciò in Concistoro nel 1302: « Sono quarant' anni, che noi siamo versati nel diritto, e che sappiamo esistere due podestà ordinate da Dio; chi potrebbe credere dunque, che una stoltezza, e una follìa sì grande sia entrata nell' animo nostro? » I Cardinali eziandio in una lettera, che scrissero da Anagni ai duchi, ai conti, e ai nobili del regno di Francia, si fecero a giustificare il Papa in questi termini: *Vogliamo, che abbiate per certo, il Sommo Pontefice non avere mai scritto al detto re, che ei debbe essere a lui soggetto temporalmente, per cagione del suo regno;* e neppure che egli il tenga da esso Pontefice » [2].

[1] GOUSSET.

[2] FÉNÉLON, *De Summi Pontificis auctoritate.* Cap. 27.

Quanto sia utile all' impero, e alla pubblica tranquillità, la pastorale autorità dei Papi, il confessò lo stesso Bossuet nella *Difesa della sua Storia delle variazioni delle chiese protestanti.* Ecco le sue parole: « Apparisce ancor più chiaro del giorno, che se si dovessero paragonare i due sentimenti, quello cioè, che sottomette ai Papi il temporale de' sovrani, e quello che il sottomette al popolo, quest' ultimo partito, in cui dominano il furore, l'ignoranza, il capriccio, sarebbe senza dubbio il più da temersi. La esperienza fece conoscere la verità di questo sentimento, e la nostra età ha mostrato fra quelli, che hanno abbandonato i sovrani alle crudeli bizzarrie della moltitudine, più esempi, e più tragici contra la persona, e la potenza de' re, che non si trovano nel corso di sei in settecento anni fra i popoli, che riconobbero in questo punto il potere di Roma » [1]. Il partito che sottomette il temporale de' principi al popolo, è il solo a temersi in confronto di quello, che il sottomette al potere del Papa. Son noti gli esempi funesti, che diedero l'Inghilterra, e la Francia! Fa orrore il tragico fine di Luigi XVI!

I moderni filosofi hanno seguito in riguardo ai sovrani, una via diametralmente opposta a quella, che i Papi avevano segnata. « I Papi, dice l' illustre conte De Maistre, avevano consecrato il carattere de' sovrani, chiamando la persona al dovere; i filosofi moderni al contrario adularono sovente con infinita viltà la persona, che dispensa impieghi, e pensioni; ma distrussero, per quanto era in loro potere, il carattere, rendendo la sovranità odiosa e ridicola, fa-

[1] Bossuet, *Defense de l'histoire des variations etc.*

salute eterna, e non già sulle cose temporali e civili... I re adunque, e i sovrani non sono soggetti ad alcuna potestà ecclesiastica per ordine di Dio, nelle cose temporali. Si sarebbe dovuto spiegare ciò, che s'intenda per cose *temporali.* Io credo che si volle dire, che il potere conferito da Dio alla Chiesa, non riguarda punto ciò, che ha rapporto alla felicità temporale. Ma poichè l'espressione è *generale*, essa potrebbe esser presa in questo senso, che la Chiesa non possa esercitare alcun potere nelle cose temporali. Questo è l'errore di coloro, i quali abusano della *distinzione* dello *spirituale*, e del *temporale*, riducendo il potere della Chiesa alle azioni *puramente spirituali*, ed *interiori:* il che *distrugge* pressochè intieramente la *sua autorità*, col volere ch'ella non la eserciti più sopra la maggior parte delle azioni degli uomini, che sono del numero delle cose *temporali.* I regalisti si avvisano che tutte le *temporali* cose sieno fuori della ragione di *spirituali*, e su questo falso principio appoggiano il reo sistema di far dalla secolar podestà dipendere la Chiesa in tutto ciò, che non è di foro interiore. Ma conviene trarli d'inganno! « Per discernere in questa materia le cose spirituali, bisogna mirare non alla natura delle cose, ma al fine, a cui son dirizzate. Se le temporali cose riguarderanno un *fine puramente spirituale*, e alla salute delle anime saranno indiritte, *apparterranno* (comunque temporali sieno) alla *spiritual* podestà, e a questa saranno *subordinate* [1]. Cose *spirituali* nel proposito di cui si

[1] Zaccaria, *Rendete a Cesare ciò, ch'è di Cesare, ma sì a Dio rendete quel che è di Dio.* — Vid. Pey, *de l'autorité des deux puissances*, T. IV, chap. I.

favella, son quelle, che riguardano un *fine puramente spirituale, ed ordinate alla salute dell'anima*, ancorchè sieno in sè stesse corporali; e cose temporali quelle, che riguardano un fine *puramente temporale*, e sono ordinate al riposo, ed al mantenimento della società civile. Questi fini diversi sono quelli, che distinguono le due podestà del sacerdozio, e dell'impero » [1]. Ella è dunque scempiaggine il credere spirituale quello soltanto, che è spirito, come i falsi politici assegnano all'ordine temporale tutto ciò, che è nella materia. La Chiesa è visibile, e dee necessariamente avere la sua parte materiale: perocchè lo spirito, la fede, la grazia ecc. sono cose invisibili. Il togliere alla Chiesa l'esterno, ed asserire, che l'ordine esterno appartiene esclusivamente all'autorità civile, egli è un dichiararsi protestante, e dichiarar la Chiesa invisibile [2].

[1] Bianchi, *dell' esterior polizia della Chiesa*, T. I, p. 50.

[2] Muzzarelli, *il buon uso della logica in materia di religione*, T. II, Opusc. V. — *Civ. Catt.*, ser I, vol. I; ser II, vol. VI.

La borne délimitative qui sépare le domaine *spirituel* du domaine *temporel*, c'est la *destination* des choses: ainsi appartient à l'ordre *spirituel* toute chose qui a un *but exclusivement spirituel*, en ce sens qu'elle a pour *fin le salut* des *ames*, encore qu'elle soit matérielle par sa nature; tandis qu'il faut désigner comme *temporelles* celles qui ont pour *fin* immediate un objet *temporel*, et son destinées à maintenir l'ordre, et la paix dans la société séculière, bien que, par leur nature, elles ne soient point matérielles „. — Phillips, *Du droit ecclesiastique dans ses principes généraux*, traduit par Crouzet, T. II, Paris 1855, pag. 383.

Dunque la proposizione del primo articolo della dichiarazione è *troppo generale, ed illimitata.* Non si può dire semplicemente, e senza alcuna spiegazione, che Dio non abbia conferito alcun potere alla Chiesa sulle cose temporali, e molto meno, che i re, e i sovrani non sieno sommessi ad alcuna podestà ecclesiastica per ordine di Dio nelle cose temporali. L'uso della podestà temporale non è che una *serie di azioni morali;* e i sovrani possono commettere de' peccati tanto nelle azioni pubbliche, che risguardano il governo dello Stato, quante nelle loro azioni private. Così in tutte coteste azioni, che entrano senza dubbio nel novero delle cose *temporali*, essi sono soggetti, e sommessi alla Chiesa, *pel rapporto di queste azioni con la felicità eterna.*

L'illustre arcivescovo di Milano s. Ambrogio, vietò l'ingresso nella Chiesa all'imperator Teodosio, e lo sottopose ad una penitenza pubblica, per cagione della stragge fatta a Tessalonica per gli ordini di lui. Forse mi risponderete, che il santo arcivescovo fece semplicemente uso del potere spirituale nell'amministrazione della penitenza; ma io non parlo già della penitenza; io parlo del *giudizio che la precedette:* perocchè s. Ambrogio non avrebbe potuto con giustizia decretare cotesta penitenza pubblica, senza giudicare l'azione dell'imperatore Teodosio. Or cotesta strage di Tessalonica non era forse una cosa *temporale?* Certamente: poichè altrimenti nulla di ciò che fanno i sovrani, non sarebbe cosa temporale; e tutte le loro azioni sarebbero cose spirituali, il che è assurdo. Per altro s. Ambrogio giudicò, e punì cotesta azione per mezzo delle pene ecclesiasti-

che. Inoltre il medesimo santo arcivescovo esigeva dall'imperatore Teodosio una legge, che sospendeva le esecuzioni di morte, durante lo spazio di trenta giorni. Per certo questa legge era una legge *civile*, e *temporale*. Ma il santo aveva il diritto di esigerla per riparare lo scandalo, e per togliere l'occasione a nuovi peccati; poichè l'esperienza avea insegnato, quanto Teodosio fosse soggetto a questi eccessi di collera. Così i re, e i sovrani, come figli della Chiesa, sono sottomessi per ordine di Dio alla podestà ecclesiastica, anche nelle cose temporali, secondo il rapporto ch'esse possono avere con la felicità *eterna* di questi Principi, e dei loro popoli, ai quali essi debbono il buono esempio, e la riparazione dello scandalo, che avessero cagionato.

Non mi si dica, che questo principio distrugge l'indipendenza della podestà temporale. Imperocchè questa indipendenza è soltanto negli *oggetti che sono unicamente di sua competenza*. Parimente non mi si dica, che in tal guisa si confonderebbe la distinzione delle due podestà. Imperocchè cotesta distinzione sussiste nella direzione di ciascuna al suo scopo, cioè la podestà temporale alla felicità in questo mondo; e la podestà spirituale alla felicità eterna. Così la medesima persona può essere giudicata, e punita dall'una, e dall'altra podestà, ma sotto rapporti differenti.

Fu qualche volta detto, che la podestà della Chiesa suppone l'obbedienza de' fedeli, e che se questi non vogliono sottomettersi, ella non può più nulla contro di essi; come s. Ambrogio non avrebbe potuto costringere l'imperatore Teodosio, se egli non avesse voluto obbedirgli. La Chiesa come podestà spirituale,

dopo di avere esauriti tutti i suoi mezzi contro i refrattarii, disubbidienti, e contumaci, non avrebbe altro espediente che quello di separarli da sè [1]. Ma l'ostinazione dei refrattarii non distrugge punto il potere della Chiesa; poichè noi non parliamo già qui di un potere fisico, ma di un potere *legale*, il quale consiste nel diritto di comandare, di giudicare, e di punire. Sarebbe lo stesso di un sovrano, il quale non potesse sottomettere i suoi sudditi ribelli: per questo non si direbbe già ch'egli abbia perduto il suo potere sopra di loro, cioè il suo diritto di comandare, di giudicare, di punire, malgrado l'impotenza in cui si trovasse per circostanze particolari di usare del suo diritto. In simil guisa, il potere della Chiesa non dipende punto dall'obbedienza de' fedeli, e fa d'uopo guardarsi dal non cadere nell'errore di coloro, i quali non lasciano alla Chiesa se non un semplice ministero d'istruzione, come quello di un pedagogo, e come altri dicono, l'autorità di una madre, ma di una madre per altro, secondo essi, che non avesse sopra de' suoi fanciulli, se non il potere d'instruire, e di pregare, ma non già di comandare, nè di punire.

Il primo articolo dell'assemblea gallicana del 1682, insieme cogli altri, fu riprovato da Innocenzo XI, fu cassato, ed annullato da Alessandro VIII. Innocenzo XII ne volle la revoca da quei medesimi, che l'avevano stabilito: Pio VI ne vietò l'adozione nella sua Bolla contro il Sinodo di Pistoia: i prelati fran-

[1] Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, et publicanus.

cesi si dolsero fortemente d'averlo insegnato; Luigi XIV diede gli ordini necessarii, perchè non si osservasse l' editto in cui avea prescritto di sostenerlo: molti dottori della teologica facoltà di Parigi andarono piuttosto in esilio, che professarlo: gli scolari dell' univessità di Dovai abbandonarono piuttosto le scuole, e rinunziarono ad ogni promozione, e dignità, che sottomettersi a quest' opinione che ripugnava alla loro coscienza.

Il primo, che tra cattolici osò impugnar la potestà *indiretta* della Chiesa sopra il temporale dei principi, fu Guglielmo Barclaio, che rese venale la sua penna al re Iacopo I, che voleva in questo punto accender fuoco, e metter contesa tra gli stessi cattolici. Il Barclaio conoscendo la novità della sua opinione, contraddetta universalmente da tutti i cattolici, fece scusa nel suo libro a' suoi lettori sopra l' impegno, che avea preso di metterla in campo, confessando, che tutti i teologi, e canonisti eran di sentimento contrario. L' opinione di Barclaio fu riputata nuova, e singolare tra gli scrittori della romana comunione. Il medesimo Barclaio vivente si vergognò di pubblicare alla luce il suo libro, il quale, dopo la morte di lui, fu dato in luce da persona, che non osò palesarsi, posti ancora in silenzio il luogo della stampa, e il nome dello stampatore [1].

Ascoltiamo come ragiona il chiarissimo Bianchi. Gesù Cristo volle, che la Chiesa, a guisa di gregge, fosse governata da' suoi Pastori: l' autorità di pa-

[1] Bianchi, *Della potestà, e della polizia della Chiesa.* Tom. II, pag. 623.

scerla, e di reggerla fu da Gesù Cristo principalmente conceduta a s. Pietro, e per esso a' suoi successori i romani Pontefici. Il Signore commise a Pietro tutto il suo ovile, e lo costituì Pastore di tutte le sue pecorelle, e di tutti i Pastori; quindi al romano Pontefice è ingiunto il governo di tutto l'ovile di Gesù Cristo. Non havvi cristiano che non sia soggetto al potere spirituale del romano Pontefice: i principi cristiani sono nel numero del gregge, e sono membri della Chiesa; perciò i regi, e i principi cristiani sono soggetti alla potestà spirituale del romano Pontefice. Or il Papa, per causa di religione può assolvere, o dichiarare assoluti i sudditi dal giuramento, o dal debito di fedeltà verso il principe; e questa assoluzione, o dichiarazione, è un atto *spirituale* discendente direttamente dalla potestà *spirituale* di sciorre, e di legare, conceduta alla Chiesa, acciocchè se ne valga ne' casi, in cui la salvezza dei fedeli, e l'indennità della religione ne richieda l'uso. E poichè da quest'atto diretto del potere spirituale, ne succede per connessione la privazione del regno, o del dominio temporale; perciò la potestà spirituale si stende *indirettamente* sul temporale de' principi.

La potestà spirituale delle chiavi conceduta da Gesù Cristo specialmente, e principalmente a s. Pietro, e successivamente a tutti gli altri Apostoli, non si restringe solamente alla facoltà di assolvere, e ritenere i peccati nel foro sacramentale, ma comprende sotto di sè tutti quegli atti di potestà costringitiva, e legislativa, che può esercitar la Chiesa nel *foro esteriore,* e riguardanti il reggimento *spirituale* de' cristiani, e la loro *salute eterna.* Fra le pertinenze di

questa potestà spirituale, comprendesi anche quella di dichiararare in certi casi, che i sudditi cristiani restano disciolti dall'obbligazione di ubbidire ai principi malvagi, apostati dalla fede, e persecutori della loro madre. La potestà indiretta del Papa sul temrale de' principi, non è potestà civile, nè temporale, ma è potestà *spirituale*. « Questa potestà *indiretta* è cosa puramente *spirituale*, che riguarda direttamente un *fine spiritualissimo* qual'è l'*eterna salute* delle anime; e *indirettamente* le cose *temporali*, in quanto servono di *mezzo*, o d'*impedimento* a questo fine ».

Quantunque la politica potestà dei principi sovrani, riguardo al fine della temporal felicità delle società civili, al quale ella è indirizzata, sia suprema in suo genere, 'e non abbia nel *genere stesso* altra potestà sopra di sè; ella però è *subordinata* nelle cose temporali ad altra potestà di *diverso genere*, cioè *spirituale*, per cagione di un altro *fine più nobile*, cui le stesse cose temporali debbono *ultimamente* riferirsi. La felicità *temporale* non è assolutamente l' ultimo fine della società umana, ma solamente il fine *immediato*, il quale è *subordinato* all'*ultimo* fine, che è la *salute*, e *felicità eterna;* perciò la potestà che riguarda la felicità temporale, è *subordinata a quella, che mira la felicità eterna.* Ugone di s. Vittore dice: « Quanto l'anima è più degna del corpo, tanto la potestà spirituale supera in dignità, ed in onore la terrena, o secolare podestà » [1]. Anche Alessandro di Hales insegna così:

[1] „ Quanto vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam, sive sæcularem potestatem honore, ac dignitate præcedit „. Hugo Victoris. lib. II, *de Sacram. fid. Christi*, part. II, cap. 4.

« Paragonata la potestà spirituale alla secolare, la potestà spirituale è sopra la secolare, come lo spirito è sopra il corpo »[1]. Le società stanno tra loro, come stanno tra loro i *fini*, a cui esse mirano[2]. Il *fine* della società civile, ossia dello Stato, è la felicità *temporale*; or la felicità *temporale* nell'uomo, che ha anima immortale, è di sua natura *subordinata* alla felicità *eterna*, a cui guida la sola Chiesa; dunque la società civile, ossia lo Stato, è di natura sua *subordinata alla Chiesa*. La società civile tra' popoli cristiani, cerca bensì il benessere temporale, a cui sopraintende lo Stato; ma lo cerca in guisa, che non impedisca, ma anzi agevoli il benessere spirituale, a cui presiede la Chiesa; perocchè il temporale è ordinato all'eterno, la vita presente all'avvenire. Nell'uomo, cattolico insieme e cittadino, il dovere di obbedire alla Chiesa, è più alto; poichè quella obbligazione è maggiore, che risguarda un bene maggiore; quindi nel conflitto, in cui un tal dovere venga a cozzare coll' altro, debbe prevalere. Gli apostoli risposero: *Obedire oportet magis Deo, quam hominibus.* Pertanto il dovere che concerne la sudditanza allo Stato, è subordinato a quello, il quale concerne la sudditanza alla Chiesa; e perciò il potere dello Stato è subordinato al potere della Chiesa. E s. Tommaso d'Aquino dopo di aver detto, che la potestà secolare è soggetta

[1] „ Collatione facta potestatis spiritualis ad secularem, potastas spiritualis est supra corporalem, ut spiritus supra corpus „. ALEXAND. de Hales, par. II, quæst. 40.

[2] Potestates subordinantur sicut et fines. SUAREZ, *Defensio fidei catholicæ etc.*, lib. III, cap. 12.

alla spirituale, come il corpo all'anima, conchiude: « Non è dunque usurpato il giudizio, se il prelato spirituale s'intromette nelle cose temporali in ordine a quello, in cui gli è soggetta la potestà temporale »[1]. Siccome l'anima può torre l'impero al senso ribelle, lasciando intatto il corpo; così la potestà spirituale può tor l'impero al principe, che si ribella a Dio, e alla Chiesa, lasciando intatta la podestà temporale, e togliendone l'amministrazione al principe malvagio. E siccome l'anima toglie l'impero al senso ribelle con sottrarre da esso tutti quegli oggetti, che lo fan forte contro la ragione; così la Chiesa toglie l'impero al principe malvagio con sottrarre i sudditi dalla soggezione di lui, e privandolo di que' presidii, con cui combatte contro Dio[2].

« La potestà spirituale, dice il Bellarmino, non si mescola nei negozii temporali, ma lascia che pro-

[1] „ Potestas secularis subditur spirituali, sicut corpus animæ; et ideo non est usurpatum iudicium si spiritualis prælatus se intromittat de temporalibus, quantum ad ea, in quibus ei subditur temporalis potestas „. S. Thomas, 2, 2, quæst. 60, art. 6 ad 3.

" Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spiritali subjici potestati.... Si ergo deviat terrena potestas, judicabitur a potestate spirituali „ *Extravag.* Unam, sanctam, *inter commun. De Majorit. et obed.*

[2] Sicut sensus animalis subditus esse debet rationi, ita potestas terrena subdita esse debet ecclesiastico regimini, et quantum valet corpus nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas nisi informetur, et regatur ab ecclesiastica disciplina „. Ivo Carnotensis, *epist.* 51 *ad Henricum regem Angliæ.*

cedano liberamente, purchè non nuocano al fine spirituale, e non sieno necessari al suo conseguimento. Dove ciò avvenga, può, e debbe la potestà spirituale raffrenare, e costringere la potestà temporale in tutti quei modi, e quelle vie, che appariscono necessarie [1].

Il Papa non ha diritto alcuno d'ingerirsi nella guerra, e nella pace, nè in altre cose appartenenti all'amministrazione, e conservazione temporale dei regni, nelle quali *i re hanno podestà sovrana indipendente.* Ma se i re in queste cose *gravemente peccano,* e offendono Dio, scandalezzano i popoli, deviando da quel fine, a cui debb'essere indirizzata la potestà de' cristiani principi, per ragione del *peccato* rimangono *soggetti* alla potestà *spirituale,* dalla quale possono non solo essere ammoniti, ma possono eziandio esser corretti, quando le replicate ammonizioni non giovano, e puniti colle pene spirituali delle censure, o da queste impediti dall'esecuzione di quegli atti temporali, ne' quali si abusano del loro potere [2].

[1] Bellarminus, *De controversiis,* T I, *De rom. Pontif.*, lib. V, cap. VI.

In rebus temporalibus, et sub respectu finis temporalis, Ecclesia nihil potest in societate civili.

Quibus in rebus sive per se, sive per accidens, ratio, seu necessitas concurrit *finis spiritualis*, idest *Ecclesiæ*, in iis, licet temporales sint, potestatem suam Ecclesia iure exserit, civilis autem societas eidem cedere debet. Tarquini, *Iuris ecclesiast. public. institut.*, lib. I, cap. I, sect. II, art. II, § I.

[2] Tous les rois et les princes sont indistinctement soumis aux lois divines, et aux canons de l'Église; et lorsqu'ils les

Se i re cristiani nell' esercizio del loro potere temporale *peccando gravemente*, non fossero soggetti alla censura della Chiesa, e non potesse questa colle sue armi spirituali impedir loro la peccaminosa ammini-

transgressent, l'autorité ecclésiastique est appelée à les juger comme les autres hommes. Le système qui semble avoir pour lui l'autorité de ce grand juge (la raison), c'est incontestablement celui qui adopte la subordination du pouvoir temporel vis-à-vis du pouvoir spirituel, dans le sens le plus large: en d'autres termes, une jurisdiction indirecte de l'Église sur l'État. Le bonheur terrestre de l'humanité étant subordonné à son eternelle beatitude, le pouvoir auquel a été donné pour mission de réaliser ce bonheur, doit lui-même concourir à la fin superiéur de la vie humaine. Tout acte émanant de ce pouvoir, qui, au lieu de tendre à ce but sublime, en éloigne les hommes, est un renversement de l'ordre.

Or l'Église a reçu de Dieu le droit, et le pouvoir de prescrire au genre humain les lois, et les règles par l'observation desquelles il doit atteindre à cette fin supérieure; la puissance civile ne peut elle-même, dans la parte qui lui a été donnée dans le gouvernement des hommes, se soustraire à cette observation, ainsi qu'à l'autorité que l'Église exerce à cette égard. — Bolgeni, l'*Episcopato*, cap. VIII. Il en serait autrement, si le pouvoir temporel était dans les mains d'un prince païen — Bianchi, *Della potestà, e della polizia della Chiesa*, T. I, pag. 502, mais de l'instant qu'il se convertit à la foi chrétienne, il adopte par cela même ce grand principe du christianisme, que la loi divine oblige directement la conscience; il reconnaît en même temps l'Église du Christ comme une puissance établie de Dieu, d'où émanent le droit et la loi obbligatoire pour tout le genre humain, et qui a mission de les

strazione della temporal potestà, converrebbe dire, che i re, come re, fossero sempre fuori della Chiesa, o che non fosse ordinato al regno celeste il regno terreno. Anzi essendo tra loro diverse queste due po-

réaliser dans son royaume terrestre; enfin, il proclame qu'il est dans la ferme intention d'obéir à la loi divine — MAUCLERUS, *De monarchia*, part. III, cap. 2, col. 1063, et d'amener aussi ses sujets à se soumettre à cette loi.

Le prince chrétien à qui la raison dit que le bonheur social, doit être subordonné à la félicité éternelle, ne peut être fidéle commè homme, et infidèle comme souverain — TAPARELLI, *Saggio teoretico di diritto naturale*, n. 1428, pratiquer comme individu les vertus chrétiennes, et comme roi transgresser les lois divines. — GELASIUS, ep. 4 ad Anast., col. 894. Il ne suffit dono pas qu'il soit juste personnellement, il doit encore gouverner selon la justice, et se conformer en toutes choses aux prescriptions de l'Église, qui on trait à sa fin, et à l'ordre divinement établi pour le bien temporel et spirituel de ses sujets; — Can. CERTUM, 3 dist. 10. — TAPPARELLI, loc. cit.; il ne peut même, comme pouvoir rien faire, — Can. Non licet, 2, dist. 10., rien commander de contraire à la loi divine. — S. JO. CHRYSOST., in Evang. Matth. XXII. — BIANCHI, loc. cit., pag. 480. Par la même raison, il est de son devoir, si la loi de l'État est en hostilité avec les divines préceptes, de l'abroger couragensement et sans réserve — BIANCHI, loc. cit., p. 519, parce que chacun de ses sujets est obligé, sur l'ordre tacite, ou exprès de l'Église, de préferer la volonté de Dieu à celle de la puissance séculière. — Can. Lege, 1, dist. 10.

En vertu de l'économie divine, tous les princes sont justiciables de l'autorité spirituelle pour tout ce qu'ils font de contraire à la loi morale, peu importe qu'ils aient agi comme

testà, se amendue fossero così supreme in loro stesse, che la secolare deviando dal suo fine, non potesse dalla potestà spirituale indirizzarsi al suo retto corso, bisognerebbe supporre, che nascessero da contrari prin-

individu, ou comme rois: ils ne peuvent en aucun cas se soustraire au jugemement de l'Église — Litta, *Lettres sur les quatre articles etc* pag. 73, et 86. A raison de la relatiou que toutes les choses temporelles ont avec le bien de l'humauité, elles doivent être dirigées d'une mauière harmonique à la loi divine, ce qui ne peut se faire que par l'action indirecte de l'Église sur le pouvoir séculier. D'après ces principes, le Pape a donc pu sans commettre une usurpation, en sa qualité de chef de l'Église, s'attribuer, comme il l'a fait dans plusieurs décrétales, le droit de blâmer les actes gouvernamentaux des princes temporels, quand ils portent atteinte à la loi morale, et même de les frapper selon les circostances, avec les armes dont l'Église peut disposer. — Cap. Solitæ 6, *de maiorit. et obed.*

Tel est, par exemple, le cas où le pouvoir temporel, en rompant avec l'Église, menace d'entraîner ses sujets dans la voie de la perdition; la puissance ecclésiastique a alors un double motif pour agir ainsi: d'une part l'intérêt du prince, de l'autre celui du peuple. En faisant un mauvais usage de sa puissance, le premier marche à sa damnation; il appartient à l'Église, et specialmeut à sou chef, de le préserver de ce malheur, car le Pape répond aussi de l'âme des rois; mais l'Eglise est également respousable de l'avenir éteruel du peuple chrétien, elle a aussi à rendre compte pour lui, et elle doit s'efforcer d'éloigner de lui tout préjudice spirituel. — Suarez, *Defensio fidei cathol.*, lib. III, cap. 21, p. 168.

Quant aux moyens dont l'Eglise peut servir en pareil cas à l'égard du pouvoir temporel, ceux auxquels elle doit d'abord

cipii, ciò che avrebbe dell'errore del manicheismo. Allorchè un principe apostata dalla vera fede, perseguita ne' sudditi la religione, e li costringe a mancar di fede a Dio, la soggezione di questi sudditi a

recourir, sont: la prière, l'exortation, la réprimande, le blame. S'ils demeurent infructueux, le prince prevaricateur ne tenant aucun compte des rémontrances de l'Eglise, et ne les écoutant point, alors, l'Eglise frappe la rébellion du prince en le retranchant de sa communion, — Bianchi, cit. loc., pag. 78, et 511. — Litta, cit. loc., p. 73, pour le ramener à elle par ce circuit. Si ce moyen reste encore sans résultat, et que le prince incorrigible s'obstine à marcher dans sa voie fatale, et à y entraîner son peuple, l'Eglise doit recourir au dernier moyen qu'elle a à sa disposition, pour sauver cette portion du troupeau; elle doit tendre une main secourable aux brebis égarées par l'infidélité de leur pasteur: elle doit dissoudre le lien do l'obéissance; — Cap. Gravem, 13, *De Pœn.* " Fidéles ipsius, quandiu in excommunicatione perstiterit, ab eius fidelitatis iuramento denuncietis penitus absolutos ". *Can. Nos sanctorum*, 4, cap. 15, q 6. — S. Thom. Aquin., summ. II, 2, q. 10, art. I0; car, quelque saint que soit, ce lien, il ne pent avoir la force d'obliger la conscience humaine, jusqu'à désobéir à la volonté de Dieu... Eh, quoi! fut-il jamais un vassal obligé de servir son seigneur contre le souverain! Et il pourrait être permis de servir un prince terrestre contre le monarque des cieux! Là est la limite de l'obéissance des peuples au pouvoir temporel, et la puissance à qui a été donné le pouvoir de lier, et de défier, — Cap. Novit, 13, *de iudic.* est aussi en droit de décider quand un souverain révolté contre Dieu, et s'obstinant dans son crime, est déchu de son autorité et de toutes prerogatives ecc — Phillips, *Du droit ecclésiastique* etc. Tom. II, § 116

cotal principe li pone in gravissimo pericolo di apostatare; quindi la Chiesa per ovviare a questo pericolo, può proibire a' medesimi sudditi, anche con censure, di prestare ubbidienza a cotal principe, o in altra guisa liberarli dal debito di fedeltà verso di lui. In questo caso cotal principe viene *indirettamente* a rimaner privo del temporal dominio, per mezzo di un atto operato non in lui, ma nei *sudditi* [1].

Il potere di cui si tratta, fu esercitato da' Sommi Pontefici: lo esercitò il Pontefice s. Gregorio Magno nel privilegio accordato all' ospedale di Autun, e da lui riferito nella lettera all' abate Senatore [2]. Lo esercitò il Pontefice s. Gregorio VII contro Arrigo IV. Questo protervo principe erasi circondato di perfidi, e scellerati ministri: avea incrudelito nei popoli con ogni sorta d' ingiustizia: avea invasi, e manomessi i diritti della Chiesa, preposto senza autorità, e per danaro, lupi invece di pastori alle diocesi: avea in non cale le rimostranze, i precetti, le censure del potere apostolico, empito il regno di dissensioni, e di scandali. Quindi il Pontefice dichiarava, che secondo le leggi umane, e divine, egli era tenuto a scomunicarlo, e a deporlo dal trono [3]. « Beatissimo

[1] Bianchi, *Della potestà, e polizia della Chiesa*, T. I, pag. 436, 447, 490, 515. T. II, pag. 523.

[2] Si quis regum,... Iudicum, personarumque sæcularium, hanc constitutionis nostræ paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat. — V. Anfossi, *Motivi per non potere aderire alle quattro proposizioni gallicane*. Tom. I, p. 85.

[3] Propter quæ non solum excommunicari usque ad di-

Pietro, principe degli Apostoli .... per l'onore, e la difesa della tua Chiesa, da parte dell' onnipotente Iddio, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, pel tuo potere, e per la tua autorità, io ad Arrigo re, figlio di Arrigo imperatore, il quale con superbia inudita è insorto contro la tua Chiesa, interdico il governo di tutto il regno teutonico, e dell' Italia; sciolgo tutti i cristiani dal vincolo del giuramento, che gli hanno fatto: io in tuo nome lo lego del legame di anatema ecc. »[1].

Arrigo, a quei dì stava in Utretto, e quivi gli pervenne la notizia del pontificio decreto. L'arcivescovo scismatico Guglielmo, vescovo di Mastricht, suo favorito, ch'era stato scomunicato, e deposto dal Papa per simonia, vuole che Arrigo venga in Chiesa il giorno di Pasqua; sale in cattedra, e fa una sacrilega diceria contro del Pontefice, chiamando infame, e ridicolo l' anatema da lui lanciato. Ma ecco arrivar tosto la punizione divina. La sera di quello stesso giorno scoppia una tempesta, che percuote di folgore il profanato tempio, e l' albergo del re; e il blasfemo Guglielmo vien di presente assalito da a-

gnam satisfactionem, sed etiam ab omni honore regni eum debere destitui, divinarum, et humanarum legum testatur, et iubet auctoritas.

[1] *Epistolæ extra registrum vagantes*. N. 26. — Labbè, *Concil.* Tom. X, pag. 381, et seq. — Bellarminus, *De Rom. Pontif.* Lib. V. cap. 8. — Bianchi, *Della potestà, e polizia della Chiesa.* Tom. I, pag. 200. — Natal. Alexand., *Hist. Eccl. sæcul. XI, XII.* Dissert. II. — Rohrbacher, *Hist. univers. de l'Église catholique.* Tom. VII, liv. 65.

cerbissimi dolori, che lo riducono a morte. Ei grida agli astanti: « Per giusto giudizio di Dio, io perdo la vita presente, e l'eterna! Dite al re, che se egli non vuol seguirmi nell'inferno, dov' io vado per sua cagione, espii il suo attentato contro Dio, il beato Pietro, e il suo Vicario. Io ho calunniato scientemente un Pontefice romano, un innocente, un uomo santo, e di virtù apostoliche. Ecco i demoni, che mi circondano, e un di essi mi si avventa alla gola! Quand' io sarò morto, non pregate per me ». Con questa disperazione nell' animo, l' infelice uscì di vita, e il suo corpo fu sepolto della sepoltura del giumento! Immenso fu il terrore per questa morte! « Alla manifesta ira del cielo, dice il Voigt, i principi costernati tremavano: tremavano i vescovi; e chi per ragioni mondane, chi di coscienza, si convertirono al Papa, pellegrinavano a Roma » [1]. Lamberto Scafnaburgense, nella sua storia germanica, afferma, che i *segni, e i prodigi*, che sovente accadevano per le orazioni di Papa Gregorio, uniti al suo zelo per l' onore di Dio, e per le ecclesiastiche leggi, lo difendevano contro le lingue de' suoi detrattori.

La semplice esposizione de' fatti, dice il Denina, dimostra, che la condotta di questo Pontefice fu quella, che avrebbe nelle medesime circostanze tenuto qualunque altro uomo di carattere fermo, ed illuminato [2]. Non si dica, che il fondatore del potere di cui si tratta, sia stato Gregorio VII. Questo

[1] VOIGT, *Storia di Gregorio VII, e de' suoi contemporanei*, Capo VIII.

[2] *Rivoluzioni della Germania di* CARLO DENINA. Tom. II. c. V.

potere esisteva prima di lui; egli adunque non ne fu l' autore. Lo stesso Fleury osserva, « che al tempo di Gregorio VII, erasi generalmente prevenuti da queste massime; e che i Papi avevano cominciato fin da due secoli innanzi a voler regolare per autorità i diritti delle corone ». Anzi il Pontefice s. Gregorio Magno, verso la fine del secolo sesto, accordando un privilegio all' ospedale di Autun, così esprimevasi: « Se qualcuno, o re, o giudice ardisca con conoscenza di causa, attaccare questo privilegio, sia egli privo di ogni potenza, e di ogni dignità ».

In un Sinodo tenuto in Reims l'anno 1119 alla presenza di Callisto II, composto di quindici arcivescovi, e di dugento vescovi, il Papa esercitò questo potere contro il re Enrico V, figlio dell'altro Enrico [1]. Nell'ecumenico Concilio Lateranense III tenuto l' anno 1179 furono assoluti dal vincolo di fedeltà i sudditi dei signori temporali attaccati agli errori de' Brabanzioni, finchè perseverassero nella loro iniquità [2]. Nell' ecumenico Concilio di Laterano IV, tenuto l'anno 1215 sotto Innocenzo III, fu fatto il medesimo decreto per riguardo di altri eretici; e inoltre fu spogliato il conte di Tolosa del suo dominio, come fautore degli Albigesi; e le sue terre furono consegnate a Simone di

[1] Absolvit Papa auctoritate apostolica a fidelitate regis quotquot ei iuraverant, nisi forte resipisceret, et Ecclesiæ Dei satisfaceret. Labbé, *Concil.* T. XII, col. 1306.

[2] Cap 27, *de hæretic.* Labbé, *Concil.*, Tom. XIII, col. 431. — Litta, Lett. VIII. — Muzzarelli, *il buon uso della logica ecc.*, T. IX, Opusc. XXXI.

Monfort [1]. Lo stesso potere lo esercitò il Pontefice Innocenzo III con l'imperatore Ottone IV. [2].

Papa Innocenzo IV nel Concilio generale di Lione del 1245 esercitò conciliarmente il potere, di cui si tratta, contro l' imperatore Federico II. L'imperadore Federico II della casa degli Hohensthaufen muoveva contro la Chiesa una delle guerre più accanite, che la storia registri. Egli aveva ereditato l'orgoglio di Federico Barbarossa, suo avolo; ma si differenziava da lui in questo, che dove quegli cercava di pervenirvi colla forza, egli più che la forza adoperava la frode. Il carattere più spiccato di questo mostruoso principe, era la frodolenza, e la perfidia. Egli aveva per nulla, tessere inganni, ordire trame, fallire promesse, affermare il contrario di ciò che intendeva; sicchè niuno potea più fare assegnamento sulle sue parole. Egli con turpe ipocrisia frequentava chiese, ed assisteva ai divini misteri; e mentre osava vantarsi d'essere il difensore, e protettore della Chiesa, perseguitava gli ecclesiastici, ne usurpava i beni, ne impediva il libero ministero, li vessava per ogni ma-

[1] Labbé, *Concil*, T. XIII, col 1017, et col. 1234. — Muzzarelli, Litta, cit. loc.

[2] Rigordus, *in gestis Philippi Augusti*, ad an. 1210. — *Epist.* Innocent. III, apud Raynald. ad an. 1210, n. 2. — Abbas Urspengens. *in Chronic.* ad an. 1211. — Parisius ad an. 1211. — Labbé, T, XIII, *Concil.*, edit. Venet., col, 1024 et seq — Bianchi, *della potestà, e della polizia della Chiesa*, T. II, pag. 379. — Godofr., *Chron.* 1211. — Rohrbacher, *hist. univers de l'Eglise cathol.*, T IX, liv 71. — Pozzolus, *de Papa, et Symbolo*. lib. V, par. I, cap. III. — Bellarminus, *de rom. Pontif.*, lib V, cap. VIII.

niera: favoreggiava gli eretici, e i saraceni, fino a permettere loro di ergere moschee, e professare pubblicamente l'Alcorano; odiava poi in ispezial modo gli ordini religiosi, ed i vescovi; e contro essi non ci è atto tirannico e crudele, che non esercitasse. Ma l'astio suo principale era contro i Sommi Pontefici, cui egli avrebbe voluto ridurre ad essere suoi docili strumenti, e dipendere da lui, come i Mufti di Costantinopoli dipendono dal gran Sultano. Egli era stato scomunicato due volte da Gregorio IX; e si era impadronito di quasi tutti gli Stati della santa Sede.

Papa Innocenzo IV, successore di Gregorio IX, convenuto coi genovesi, che gli mandassero in Civitavecchia buona scorta di navi, di là s'imbarcò co' Cardinali, e molti prelati; e dopo essersi fermato pochi giorni in Genova, si condusse a Lione, dove fu accolto festosamente. Quivi intimò un Concilio generale, per trattarvi principalmente la causa di Federico. Il perfido imperadore simulò conversione, e volontà di riconciliarsi colla Chiesa. Il Sommo Pontefice lo incoraggiò ad eseguire la sua risoluzione prima dell'apertura del Concilio: domandò, che mettesse tosto in libertà, i vescovi imprigionati: permettesse agli altri di tornare alle diocesi, donde aveali espulsi; e restituisse alla santa Sede i suoi Stati. Non ne fu nulla. Papa Innocenzo IV aperse dunque il Concilio la vigilia di s. Pietro nella chiesa cattedrale di Lione. Vi assistettero tutti i cardinali; i tre patriarchi di Costantino-

[1] *I due Concilii generali di Lione del 1245, e di Costanza del 1414 ecc. Considerazioni del* P. Agostino Theiner. *Prefetto degli archivi segreti vaticani* Roma 1861

poli, di Antiochia, e di Aquileia; incirca 140 arcivescovi, e vescovi della Francia, dell'Inghilterra, dell'Italia, dell'Irlanda, della Scozia, della Spagna, del Portogallo, e della Germania; gran copia di altri prelati, di abbati mitrati, di religiosi, di procuratori di vescovi, e di capitoli dei medesimi regni; gli ambasciatori de' re di Francia, d'Inghilterra, e di molti altri principi, non che quelli dell'imperatore stesso.

In patetico discorso dipinse il Papa i patimenti della Chiesa..... si voltò agli ambasciatori imperiali, narrando una ad una le usurpazioni dell'imperatore in quanto alla Chiesa in generale, ed in ispecial modo intorno agli Stati della santa Sede, ch'egli tante volte avea giurato di mantenere, e di difendere contro chi avesse ardito di turbarli. Il dì 17 luglio si venne alla sentenza finale. Commosso il Pontefice, passò a narrare come, e quanto aveva sempre amato l'imperatore, anche da cardinale, quanta deferenza avuta per lui, anche dopo la convocazione del Concilio. Terminato il racconto delle principali accuse contro l'imperatore, pronunciò con serena fermezza la sentenza, dichiarandolo privato dell'imperio, e degli altri suoi regni, e messo fuori della comunione de' fedeli [1]. « Noi pertanto, avuta sopra coteste cose matura, e diligente deliberazione insieme coi nostri fratelli cardinali, e col sacrosanto Concilio..... dichiariamo, e denunziamo il mentovato principe come privato da Dio di ogni onore, e dignità (impero, e regni), e con nostra sentenza lo priviamo [1].

[1] „ Nos itaque super præmissis *cum fratribus nostris Cardinalibus, et sacrosancto Concilio deliberatione habita matura, et dili-*

Papa Martino IV diceva nel 1282: « Non dubitiamo, che tutto il mondo non sappia, in qual maniera il nostro predessore Papa Innocenzo IV, dichiarò al Concilio di Lione, *approvando lo stesso Concilio*, che il detto Federigo, il quale pei suoi eccessi, e pe' suoi delitti innumerevoli erasi reso indegno dell'impero, e della regia dignità, era stato rigettato da Dio, perchè non fosse più nè re, nè imperatore, lo denunziò privato dal Signore d'ogni onore, e di dignità; e ne lo privò inoltre colla sua sentenza [1]. Guglielmo di Nangis, storico francese dello stesso secolo, dice lo stesso quasi ne' medesimi termini » [2]. Nicola di Corba, allora cappellano d'Innocenzo IV, che lo seguì da Roma a Lione, ed assistette al Concilio con esso lui, dice formalmente, che la sentenza di deposizione pronunciata dal Papa *in pieno Concilio, fu approvata da tutti i prelati*, che assistettero allo stesso Concilio [3]. Tutti i prelati apposero i loro

genti.. „ memoratum principem.... omni honore, ac dignitate (imperio, et regno) privatum a Domino ostendimus, ac denunciamus, et nihilominus sententiando privamus etc. „. *Concil. Lugdunense I.* — Vid. LABBÉ, T. XXIII, col. 613. et seq. —BAIL, *Summa Concil*, T. I, p. 441. — *Civ. Catt.*, ser. V, vol. I, p. 584. — Card. LITTA, *Lettres sur les IV articles*, Lett. VIII. — ROHRBACHER, *hist. univ. de l'Église cathol.*, T. IX. — POZZOLUS, *de Papa, et Symbolo*, lib. V, par. I, cap. III. — BIANCHI, *della potestà, e polizia della Chiesa*, T. I, p. 150, e 176. — SCHMIER, *Iurisprudentia canonico-civil.* T. I, lib. I, Tract. V, cap. II, pag. 359. — BELLARMINUS, loc. cit.

[1] *Spicileg.*, T. III, p. 684.

[2] *In gestis Philippi III.*

[3] MURATORI, *Script. rer. ital.*, T. III, p. 592.

suggelli alla sentenza di deposizione contro l'imperatore Federigo [1].

L'ecumenico Concilio di Trento decretò la scomunica, e la decadenza da ogni dominio, e da ogni giurisdizione per l'imperatore, re, duchi, e principi ecc. ecc. che nelle loro terre, o città permetteranno il duello [2].

Obbiezione 1. Le mentovate deposizioni de' sovrani, dicono i Gallicani, *compresa quella di Federico nel Concilio di Lione, furono fatte pel diritto, che poteva appartenere alla Chiesa, e al Papa, come ad un signore di feudo sopra i suoi vassalli; perocchè lo stesso impero era considerato come un feudo della Chiesa.*

Risposta. Cotale supposizione è onninamente arbitraria, e non è punto provata: non trovasi di essa il menomo vestigio negli atti. Innocenzo IV non ne parla punto nella sua sentenza; ma egli si fonda unicamente sul potere accordato da Gesù Cristo [3]. Se

[1] Matth. Paris, p. 460

[2] Imperator, reges, duces, principes etc., et quocumque alio nomine Domini temporales, qui locum, ad Monomachiam in terris suis inter christianos concesserint; eo ipso sint excommunicati, ac iurisdictione, et dominio civitatis, castri, aut loci, in quo, vel apud quem duellum fieri permiserint, privati intelligantur etc. *Concil. Tridentin.*, sess. XXV, *de Reform.*, cap XIX.

[3] Cum Iesu Christi vices teneamus in terra, nobisque in b. Petri apostoli persona sit dictum: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in cœlis. Concil. Lugdunense*, Labbé, *Concil.* Tom. XXIII.

v'ha un fatto incontrastabile attestato da tutti i monumenti della storia, scrive l'illustre conte De Maistre, egli è quello, che i Papi nel medio evo, e più innanzi ancora, negli ultimi secoli, esercitarono una grande potestà sopra i sovrani temporali; che li giudicarono, scomunicarono in alcune rilevanti occasioni; e che soventi fiate dichiararono sciolti dal giuramento di fedeltà i sudditi di cotali principi [1].

Senza il potere indiretto sul temporale de' principi, l'autorità esercitata dalla Chiesa sarebbe stata un'usurpazione, e la Chiesa avrebbe strascinato i sudditi di que' sovrani nell'errore, e nel delitto. Or la Chiesa è tanto infallibile in ciò che ordina di praticare, quanto in ciò che propone a credere [2]. La Chiesa ha messo mano nel temporale de' principi cristiani

[1] De Maistre, *du Pape*, liv II, chap. IX.

[2] Sans ce pouvoir, l'autorité exercée par l'Église aurait été une usurpation, et elle aurait entraîné les sujets de ces souverains dans l'erreur, et dans le crime Or, l'Église n'est pas moins infaillible dans ce qu'elle nous ordonne pratiquer, que dans ce qu'elle nous propose à croire. Le doyen de la faculté de Louvain, dans la réponse qu'il fit en 1789 à la 5e interrogation doctrinale du cardinal archevêque de Malines, dit, d'après les théologiens: *Quant à la discipline générale, il ne peut arriver que l'Église prescrive une discipline nuisible et illicite.* Comment donc, je le demande, les théologiens, les docteurs, les Papes, les saints, les Conciles ecuméniques ont-ils agi si longtemps d'après cette opinion, et se sont-ils trompés, tous ensemble? Que devient l'assurance qu'on doit trouver dans la doctrine de l'Église? „. *Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France*, par le card. Litta, lettre VIII.

per cause spirituali, assolvendo anche i sudditi dal giuramento di fedeltà. Dunque la Chiesa ha creduto di aver da Dio, in virtù della sua istituzione, questa giurisdizione, e quest' autorità. O la Chiesa si è ingannata in questa opinione, o non si è ingannata. Se non si è ingannata, ecco stabilita l' autorità ecclesiastica sul temporale de' principi. Se poi si è ingannata per tanto tempo, mostratemi nella Chiesa la promessa permanente assistenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo assiste perpetuamente la sua Chiesa; e una Chiesa assistita dallo Spirito Santo non può aver una opinione falsa, e non può prescriver leggi dispotiche, e sediziose [1]. La risposta del decano della facoltà di Lovanio data nel 1789 alla quinta interrogazione del cardinale arcivescovo di Malines, dice così: *In quanto alla disciplina generale, non può essere, che la Chiesa universale prescriva una disciplina nociva, ed illecita.*

S. Bernardo diceva al Sommo Pontefice Eugenio, che nella Chiesa, e sotto la sua potestà v'hanno due spade, la spirituale, e la temporale: « Colui il quale negasse esser vostra questa spada, mi pare che non faccia bastante attenzione a quel detto del Signore: *Rimetti la tua spada nel fodero* [2]. Questa spada adunque è vostra, e voi potete sfoderarla quando volete. Altrimenti, se questa spada a voi non ispettasse in alcun modo, allorchè dissero gli apostoli: *Ecco qui due spade*, il Signore non avrebbe risposto: *Basta* [3],

[1] Muzzarelli, *il buon uso della logica in materia di religione*, Tom. IX, op. XXXI.

[2] Ioan. XVIII, 11.

[3] Luc. XXII, 38.

ma piuttosto avrebbe detto: *È troppo*. Sono adunque entrambe della Chiesa; e la spada spirituale, e la spada materiale; ma la spada materiale debb' essere sfoderata per la Chiesa, e la spada spirituale dalla Chiesa. La spada spirituale debb'essere sfoderata dal sacerdote; e la spada materiale dal soldato, ma alla volontà, al cenno, e alla direzione del Sacerdote »[1].

S. Tommaso insegna, che la Chiesa può sottrarre i sudditi fedeli dal dominio di que' sovrani, che ab-

[1] Quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic: *Converte* GLADIUM TUUM *in vaginam*. Tuus ergo et ipse, *tuo* forsitan *nutu*, etsi non tua manu evaginandus. Alioquin si nullo modo ad te pertineret et is, dicentibus Apostolis: *Ecce gladii duo hic;* non respondisset Dominus *Satis est;* sed Nimis est. Uterque ergo Ecclesiæ, et spiritalis scilicet gladius, et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus: ille Sacerdotis; is militis manu, sed sane *ad nutum Sacerdotis*, et iussum imperatoris. S. BERNARDUS, *De Consideratione*, Lib. IV, cap. III. edit. Mabillon, Paris, 1690, Vol. I, col. 438 — *Extravag.* UNAM, SANCTAM, *De Maiorit. et Obed.* — THEOD. ANCYR *Homil. contra Nestor.* LABBÉ, Tom. III, col. 1024, *Epist. Eccl. Orient. ad Symmach.* LABBÉ, Tom. IV, col. 1304, *Epist.* IOAN. HIEROSOL. LABBÉ, Tom. V, p. 190 — *Concil. Constant. sub Menna*, act. IV. LABBÉ, Tom. V, p. 90 — *Epist.* IOAN. VIII, *ad Basil imper.* LABBÉ, Tom. IX, p. 66, — HUGO VICTOR. L. II, *de Sacram. fidei*, part. II, cap. 4 — GUILLELM. SENON. *Epist. ad Alexand. III* — PETRUS BLESENS. *Epist.* 144 *ad Cœlestin. III* — INNOCENT. III, *Serm. I in consecr. sui pontif.*

bracciarono la fede, e poi l' abbandonano [1]. S. Bonaventura dice, che il Papa per giusti motivi può deporre gl' imperatori, e i re, come è avvenuto più d' una volta [2]. Lo stesso insegnano s. Antonino arcivescovo di Firenze [3], Raimondo di Pennafort [4], il card. Tommaso Gaetano [5], Pietro Ancarano [6], Nicolò abate Panormitano [7], il Bartolo [8], il Baldo [9], il card. Ostiense [10], Giovanni di Torrecremata [11], Domenico Soto [12],

[1] Ad Ecclesiam non pertinet punire infidelitatem in illis, qui nunquam fidem susceperunt; sed infidelitatem illorum qui fidem susceperunt, potest sententialiter punire, et convenienter in hoc puniuntur, quod subditis fidelibus dominari non possint. S. Thomas, 2, 2, q. 12, art. 2.

[2] Possunt Pontifices ex causa amovere reges, et deponere imperatores, sicut sæpius accidit, quando scilicet eorum malitia hoc exigit, et reipublicæ necessitas sic requirit. S. Bonaventura, *Lib. de eccles. Hierarch.* Part. 2, cap. I.

[3] Potest ipsos reges ex causa rationabili deponere. S. Antoninus, *Summ.* Part. III, cap. 3.

[4] S. Raymundus a Pennafort, *in Summa* Lib. IV, tit. *De Hæreticis.*

[5] Card. Cajetan., *In apol. de compar. auctor. Papæ, et Concil.* Part. II, c. 13.

[6] Petr. Ancaran., In cap. *Canon. de Statut. de Constit.*

[7] Ab. Panormitan. in cap. *Solitæ, de maiorit. et obed.* N. 7.

[8] Bartolus, In L. *Si imperat. de legib.*

[9] Baldus, *In proemio ff. vet.*

[10] Hostiens., *In Summ. tit. de hæretic.*

[11] Ioann. a Turrecremata, *In Summ. de Eccles.* L. II, c. 114.

[12] Dominic. Soto, In 4 sent. dist. 25, q. 2, art. 1.

il Covarruvia [1], il Navarro [2], il Bellarmino [3], il Gretsero [4], il Bianchi [5], il card. Orsi, l'Anfossi, il card. Litta, e il professore Phillips. Lo stesso Gersone così scrive: « Non debbesi dire che i re, e i principi abbiano dal Papa, e dalla Chiesa, le terre, e le loro eredità; in guisa, che il Papa abbia poi sovra di essi un' autorità civile, e giuridica, come taluno accusa falsamente Bonifacio VIII d'averlo pensato. Però i principi sono soggetti al Papa in ciò, ch' essi volessero abusare della giurisdizione, dell'autorità temporale, e della loro sovranità contro la legge divina, e naturale; e questa podestà superiore del Papa, può essere chiamata *direttiva*, e regolatrice, piuttostochè civile, e giuridica [6]. Nei Comizii generali dell' anno 1615, il cardinal Du Perron imprese a difendere il potere indiretto del Papa; e a provare, che quanti teologi avean scritto prima di Calvino, aveano ammesso questo potere; e che la contraria opinione era nuova, e introdotta dai seguaci di Lutero, e Calvino. Ecco le parole del cardinale Du Perron: « Ogni altra parte della cattolica Chiesa, e pur anco tutta la Chiesa Gallicana, da che vi furono instituite le scuole di teologia, fino alla venuta di Calvino, tengono l'affermativa, cioè, che quando un principe infranga il giuramento fatto a Dio, ed a'

[1] Covarruvias, *De restit. super regul. peccat.* P. 2.
[2] Navarrus, *In comment. ad cap. Novit, de iudic.*
[3] Bellarminus, *In temporal. adv. Barclaium.*
[4] Gretserus, *Defens. controvers. Bellarm.* L. 4.
[5] Bianchi, *Della podestà, e polizia della Chiesa.* Tom. I.
[6] *Sermo de pace, et unione græcorum.* Consid. V.

suoi sudditi di vivere e morire nella religion cattolica, e non solamente si faccia ariano, o maomettano, ma giunga perfino a mover guerra a Gesù Cristo, cioè fino a forzare i sudditi nella coscienza, e costringerli ad abbracciare l' arianesimo, o il maomettismo, o altra somigliante infedeltà, può esser dichiarato scaduto da' suoi diritti, e possono i suoi sudditi venire assolti in coscienza dal giuramento di fedeltà a lui prestato. Avvenendo il qual caso, spetta all'autorità della Chiesa il fare una tal dichiarazione » [1]. Tutto il clero di Francia, nei comizii generali del 1615, entrò nei sentimenti del suo dotto oratore, e riconobbe esser nuova, e introdotta da' seguaci di Lutero, e di Calvino, l' opinione di coloro, che negano il potere indiretto del Papa sul temporale de' principi.

La sentenza che sostiene la podestà indiretta della Chiesa sul temporale de' principi fu seguitata dal più gran numero de' dottori i più illustri pei loro lumi, e per la loro santità. Egli è certo inoltre, che la condotta di molti vescovi, e principalmente de' Sommi Pontefici pel corso di molti secoli, ci mostra in essi la persuasione di cotal potere della Chiesa. Coloro i quali tengono l' opinione contraria, non possono negare i fatti; quindi sono ridotti ad accusare pressochè tutti i dottori, i vescovi, e i Papi di que' tempi, o d' ignoranza, o di adulazione, o di prevenzione, o di ambizione. Quanto più essi sono costretti a moltiplicare cotali accuse, tanto meno trovano credenza,

[1] **Arringa sull'articolo del giuramento, recitata agli stati generali nel 1614.**

e fede appresso le persone assennate, le quali le riguardano piuttosto come pretesti, e sconfitte, che come ragioni di qualche valore [1]. Cotali accuse sembrano ancora meno verosimili per riguardo ai Concilii, nei quali si scorge un'eguale persuasione di cotesto potere della Chiesa.

L'autore della *Difesa della dichiarazione*, parlando del trasferimento della corona di Francia, dalla prima stirpe alla seconda, dietro consulta di Papa Zaccaria, dice: « Il Pontefice è consultato come in una quistione importante, e dubbia, se sia permesso di dare il titolo di re a colui, che ha già la potestà. Questa risposta, partita dall'autorità più grande, che sia al mondo, è riguardata come una decisione giusta, e legittima. In virtù di questa autorità, la nazione toglie il regno a Childerico, e lo trasporta a Pipino; poichè non si volse al Pontefice, perchè togliesse, o desse il regno; ma affinchè dichiarasse, che il regno dovea esser tolto, o dato da quelli, che egli giudicava averne il diritto » [2]. Il Bianchi, dopo di

[1] Ceux qui tiennent l'opinion contraire, ne peuvent nier les faits. Aussi sont-ils réduits à accuser presque tous les docteurs, les évêques et les Papes de ces temps-là, ou d'ignorance, ou de flatterie, ou de prévention, ou même d'ambition. Mais ils plus sont obligés de multiplier ces accusations, moins elles trouvent de croyance auprès des personnes sensées, qui les prennent plutôt pour des défaites, que pour des raisons de quelque valeur. D'ailleur, ces accusations sont encore moins vraisemblables par rapport aux Conciles, dont la conduite nous montre une égale persuasion de ce pouvoir „. Card. LITTA, *Lettres sur les quatre articles*, Lett. VIII, p 76.

[2] *Defens. declarat cleri gallic.* lib, II, cap. 34.

aver riferito la precedente spiegazione del Bossuet, così si esprime: « Ora non è forse questo ciò, che noi diciamo? Noi non pretendiamo, che il Papa possa togliere, nè dare il regno a chi gli piace, ma che egli può in certi casi dichiarare, che i principi sono scaduti dal diritto di regnare: i sudditi sciolti dal giuramento di fedeltà, lasciando la libertà a chi spetta, di eleggere il nuovo principe, e di cacciar dal trono il principe dichiarato deposto. Questa dichiarazione è ciò, che noi diciamo essere di potestà della Chiesa. E non bisogna arrestarsi alla forma delle parole, in cui si fece sovente questa dichiarazione; poichè le parole *deporre*, *assolvere*, non significano in sostanza, che dichiarare deposto, dichiarare assolto quanto a Dio, e quanto alla natura della cosa; ma perchè questa dichiarazione prenda, quanto agli uomini, la forma, e l'autorità di un giudizio, conviene che si pronunzi con parole indicative, e maniera di sentenza decretoria [1].

I gallicani, i quali oppongono al Papa i Concilii di Costanza, e di Basilea, dovrebbero ricordare, che il Concilio di *Costanza* soggetta alla privazione del dominio temporale i principi di qualsivoglia condizione, che favorissero lo scisma; che i Concili di *Costanza*, e di *Basilea* dichiarano i principi soggetti alla Chiesa nel temporale per le cause di religione, e di scisma. Egli è noto, che il Concilio di *Basilea* sottopose alla pena della deposizione i principi, che osassero impedire la convocazione del Concilio [2].

[1] Bianchi, *della potestà, e polizia della Chiesa*, lib. II, § 11.

[2] Bianchi, *della potestà e polizia della Chiesa*, T. I, pag. 111.

L'autorità de' Papi fu il potere trascelto, e costituito nell'età di mezzo, per equilibrare la sovranità temporale, e renderla sopportabile agli uomini. « Lo interesse del genere umano, dice lo stesso Voltaire, esige un freno, che trattenga i sovrani, e che ponga al sicuro la vita del popolo: questo freno della religione avrebbe potuto essere (vi fu in effetto) in mano de' Papi. Que' primi Pontefici prendendo parte nelle temporali dispute, per acchetarle, avvertendo i popoli, ed i re dei loro doveri, riprendendo i loro delitti, riserbando le scomuniche pe' grandi attentati, avrebbero dovuto essere riguardati come immagini di Dio sulla terra ». Questo freno si rinvenne, e non poteva trovarsi, che nell'autorità de' Papi. I Papi hanno effettivamente repressi i sovrani, protetti i popoli, sopite temporali contese, mediante un saggio intervento, avvertiti i re, ed i popoli de' loro doveri, e colpiti di anatemi gli attentati più grandi, che non avevano potuto prevenire [1]. V'ebbe sempre, dice lo stesso Voltaire, « v'ebbe sempre ne' riti della Chiesa romana più decenza, e più gravità, che altrove. Si sentiva che questa Chiesa, allorch'ella era libera, e ben governata, era fatta per dar lezioni alle altre. E nella opinione de' popoli, un vescovo di Roma era qualche cosa di più santo, che qualunque altro vescovo » [2]. I medesimi sovrani non dubitarono punto

145, 163, 164. — Zaccaria, *Anti-Febbronio*, T. I, Introduzione, cap. III, n. II. — Rohrbacher, *hist. univers. de l'Église catholique*, liv. 81, T. XI.

[1] De Maistre, *du Pape*, liv. II, chap. IX.

[2] Voltaire, *Saggio*, Tom. II, cap. 45; Tom. III, cap. 121.

di questa podestà de' Papi; e il Leibnitz osserva, che l'imperadore Federico nel dire al Pontefice Alessandro III, *non a voi, ma a Pietro*, confessava la podestà de' Pontefici sui re [1]. I principi colpiti dall'anatema dei Papi, non ne contendevano, che la giustizia, per modo, che erano costantemente presti a giovarsene contro i loro nemici, il che non potevano fare senza confessare manifestamente la legittimità del potere. Il Voltaire dopo di aver narrata a suo modo la scomunica di Roberto di Francia, osserva, che l'*imperadore Ottone III assistè egli medesimo al Concilio, ove fu pronunciata la scomunica* [2]; confessava dunque l'imperadore l'autorità del Papa.

Lo stesso Enrico IV imperator di Germania, dichiarò di poter essere deposto, qualora abbandonasse la fede. E così dicea a Gregorio VII: « Tu hai aggredito me, che sono consecrato re; e che in questa qualità non posso essere deposto per nessun altro delitto, se non se abbandonassi la fede ».

L'autore delle *lettere sulla storia*, credendo di accusare i Papi, li giustifica: « I sovrani, allorchè era attaccato uno de' loro rivali, e de' loro nemici, non solamente approvavano, ma provocavano talvolta la scomunica; e incaricandosi essi medesimi dell'eseguimento di quella sentenza, che spogliava un sovrano de' suoi Stati; gli Stati loro propri sottomettevano a siffatta giurisdizione » [3].

[1] Leibnitz, Opp. Tom. IV, part. III, pag. 401 — De Maistre, *du Pape*, liv II, cap. 10.

[2] Voltaire, *Essai sur les moeurs, etc.* Tom II, chap. XXXIX.

[3] *Lettres sur l'histoire*, Tom. II, Lett. XLI, pag. 413.

I Papi non hanno mai preteso di accrescere i loro temporali dominii in pregiudizio dei legittimi principi, nè inceppare l'esercizio della sovranità negli Stati de' medesimi: non altro pretesero che il diritto di giudicare que' principi, che loro erano nell'*ordine spirituale soggetti*, allorchè questi si erano resi colpevoli di certi delitti. I Papi nulla a sè stessi attribuirono, se non in virtù del *potere spirituale*. La potestà della quale si tratta, è puramente *spirituale* [1].

L'istoria ci dimostra, che i Papi non impiegarono mai il loro potere, che nei casi straordinari, contro genii malefici nati solamente pel flagello della umanità: questo fatto è incontrastabile, e riconosciuto dagli uomini i più dotti. Un giureconsulto protestante dell'ultimo secolo diceva: « Puossi assicurare, a buon diritto, che non esiste nella storia un solo esempio di un Papa, che abbia proceduto contro i sovrani, i quali contentandosi dei loro diritti, non pensassero ad oltrepassarli ».

I Papi prescrivono l'ossequio, il rispetto, e la obbedienza ai principi. « Coloro i quali, (così essi parlano nelle Encicliche dirette a tutti i vescovi) coloro i quali voi imprendeste ad istruire nella legge di Cristo, apprendano doversi serbare religiosamente la fede ai sovrani, doversi avere rispetto all'autorità, doversi ubbidire alle leggi, non già pel timore della pena, ma anche per dovere di coscienza » [2]. Dalle

[1] De Maistre, *Du Pape*. Liv. II, chap. VIII.

[2] Clemens XIV. — Gregorius Pp. XVI, *Epist. Encycl. ad episcopos, capitula, parochos, cæterumque clerum Helvetiæ, incip. Commissum divinitus.*

insinuazioni della potestà ecclesiastica, e dalla sua giurisdizione, in ogni tempo il trono ha ricevuto immensi vantaggi [1]: non si trovò un mezzo più valevole a sedare i tumulti, ed a prevenirli, che l' autorità della Chiesa [2]; e lo stesso Montesquieu non osò negare, che la giurisdizione ecclesiastica contribuì ad accrescere la regale [3].

Il vero interesse de' sovrani esige, che si conservi la Chiesa, e l' episcopato, nel *pieno, e libero esercizio dei suoi diritti ricevuti da Gesù Cristo.* Non si possono attaccare questi diritti senza offendere la religione, che sola è propria a far regnare la pace, la concordia, la subordinazione fra i popoli: quella religione, che sola è efficace a far rispettare, e amare l' autorità del principato civile. Togliete questa religione: i monarchi non avranno altro titolo per farsi ubbidire, fuori che la vana immaginazione del contratto sociale, o la bestial legge del più forte. L'assemblea del clero di Francia in una rimostranza fatta al re nel 1660 diceva, che il voler innalzare la regia autorità sulle rovine dell' autorità ecclesiastica, *è un rovesciamento dell'ordine stabilito da Dio, che tira seco la rovina dell' autorità reale; e distrugge i fondamenti dello Stato, invece di rassodarli.* Quindi i veri nemici de' sovrani, i distruggitori della loro autorità, sono quei cortigiani politici, che sotto pretesto di

[1] Frichignono, *Della potestà della Chiesa.* Tom. I, *Disc. prelim.* Cap. 3, Torino 1784.

[2] Salomoni, *Dell' autorità della Chiesa, Disc. IV*, pag. 165, et seq. Roma 1776.

[3] Montesquieu, *Esprit des Loix.* Liv. XXVIII, chap. 14.

conservare i diritti maiestatici del principato, sorprendono la coscienza, e la religione dei regnanti, ad invadere i diritti divini dell'episcopato, a turbarne, e restringerne l'esercizio; e regolare con leggi le cose ecclesiastiche » [1].

Conviene, scrive Alfonso Muzzarelli, « conviene aver letta diligentemente la storia dei secoli di mezzo, in cui i popoli pensavano, e anelavano continuamente agli omicidii, ai saccheggi, e alle usurpazioni; e i piccoli sovrani, tra cui era divisa l'Europa, e specialmente la Germania, e l'Italia, viveano perpetuamente in guerra tra loro. Allora si potrà comprendere facilmente, come venivano adottate alcune massime più forti, e più efficaci; e come non produceva in que' tempi alcuna meraviglia ciò, che in seguito ha cagionato ad alcuni tanta sorpresa, Allora si potrà intendere, come i Papi erano, per così dire, gli arbitri della pace, della guerra nell' Europa; e i principi stessi dipendevano dal loro giudizio in simili affari; perchè conoscevano, che senza un giudice, e un arbitro comune, non potevano essi medesimi sedere tranquilli sul trono, nè salirvi con sicurezza. Allora si potrà prudentemente congetturare, che senza l'influsso de' Papi nei politici negozii, l'Europa sarebbe rimasta probabilmente lacerata dalle guerre in modo, da non risorger mai più dalle sue ceneri [2].

Lo stesso protestante Guizot così scrive: « Il potere spirituale trovandosi a capo di ogni attività dell'umano pensiero, dovea naturalmente arrogarsi il governo ge-

[1] Bolgeni, *L'Episcopato*. T. I, n. 123.

[2] Opusc. XXXI.

nerale del mondo. Una seconda causa ve lo spingeva egualmente. Lo *stato spaventevole dell'ordine temporale;* la violenza, l'iniquità, che presiedevano al governo temporale delle società; nella mediana età il poter temporale era la forza brutale, un brigandaggio intrattabile. La Chiesa era infinitamente superiore ad un sì fatto temporale governo: il clamore de' popoli veniva del continuo a farle premura di prendere il suo posto. Allorchè un Papa, o vescovi proclamavano, che un sovrano avea perduti i suoi diritti, che i suoi sudditi erano sciolti dal giuramento di fedeltà, cotale intervenzione era sovente nel caso particolare legittima, e salutare: al secolo *decimo* i popoli non erano in istato di difendersi, di far valere i loro diritti contro la violenza civile; e la religione interveniva in nome del cielo » [1].

Odasi ciò, che scriveva il Leibnitz riguardo al progetto dell'abate di saint-Pierre, intorno alla creazione di un tribunale europeo per mantenere la pace perpetua: « Io per me crederei di stabilirlo a Roma, e di farne presidente il Papa, il quale infatti adempieva un tempo l'ufficio di giudice tra i principi cristiani. Ecco dei progetti, che riusciranno a bene non men, che quello del sig. abate di saint-Pierre; perchè non troveremmo noi buona la finzione, *che ci ricondurrebbe al secolo d'oro*? » [2]. « Ei fu per la Europa, soggiunge il Barington, che ci fosse un tribunale comune, che si assumesse di giudicare tutte le controversie nazionali, senza poter pensare egli

[1] Guizot, *Cours d'hist. mod.* V *leçon*, pag. 32.

[2] Oper. Leibnitz, Tom. V, p. 65. Lett. al sig. Vidou.

stesso a stender il suo impero. « Forse verrà un tempo, dice il Chateaubriand, in cui si conoscerà ch'era pure una grande idea, e un'istituzione magnifica quella di un padre spirituale, posto in mezzo dei popoli per unir insieme le varie parti della cristianità. È cosa generalmente riconosciuta, che l'Europa va debitrice alla S. Sede del suo incivilimento, di buona parte delle sue migliori leggi, e pressochè di tutte le scienze ed arti. Se nel mezzo di Europa ci fosse un tribunale, che in nome di Dio giudicasse le nazioni, e i monarchi, e che prevenisse le guerre, e i rivolgimenti, certamente cotesto tribunale sarebbe il capolavoro della politica, e l'apice della perfezione sociale. Or bene, i Papi furono vicini ad aggiugnere siffatto scopo »[1]. « Chi mai oserebbe negare, scrive Federico Hurter, che una influenza puramente morale sui destini degli Stati, sarebbe assai più utile alle nazioni, che non le conferenze, i congressi, e lo scambio di *note diplomatiche*: tutte cose che non sono altro, che l'arena, dove dimenansi la destrezza, e l'astuzia, che credono di potersi passare degli elementi morali? »

ARTICOLO SECONDO DELLA DICHIARAZIONE.

L'assemblea del clero gallicano del 1682, dichiarava non approvarsi dalla Chiesa gallicana, che si revochi in dubbio l'autorità de' decreti del Concilio di Costanza, o si riduca al solo caso di scisma. Essa pretendeva eziandio, che in questo senso essi sieno stati approvati dalla Sede apostolica, e confermati dal

[1] *Genie du christianisme*, part. IV, liv. VI, chap. VI, XI.

Papa, e dalla consuetudine di tutta quanta la Chiesa. I gallicani dicono: *Il Concilio di Costanza nella sessione IV, e V fece due decreti, con cui dichiarò qualunque di qualsivoglia dignità, anche papale, esser tenuto ad obbedire al Concilio generale. Il Concilio di Basilea confermò i decreti del Concilio di Costanza. Questi Concilii furono ricevuti, ed approvati come ecumenici da Martino V, da Eugenio IV, e da Pio II. Or i decreti de' Concilii ecumenici confermati da' Sommi Pontefici hanno tutta la forza. Dunque*, dicono i gallicani, *il romano Pontefice non è superiore, ma inferiore al Concilio ecumenico.*

SI RISPONDE ALLA SUDDETTA OBBIEZIONE DE' GALLICANI DESUNTA DAL CONCILIO DI COSTANZA, E DAL CONCILIO DI BASILEA.

> **" Non v'ha dubbio sì assurdo, e sì privo d'ogni fondamento, quanto è quello, con cui si pretende di esaminare, se il Concilio sia superiore al Papa. E chi ardirebbe interrogare, se nella macchina umana, il capo sia subalterno al corpo, o se questo possa sussistere disgiunto dal capo? "**
>
> **FEDERICO HURTER [1].**

Se tutto questo, che ci si obbietta, fosse vero, ne conseguirebbe, che i mentovati decreti nel senso lor dato dall' assemblea del 1682, avrebbero tutto il vigore d' una decisione definitiva d' un Concilio ecumenico: ogni fedele sarebbe obbligato di sottometter-

[1] **HURTER**, *Storia del Sommo Pontefice Innocenzo III, e de' suoi contemporanei*, **tradotta dall' abb. Rovida. Milano 1840.**

visi; e chi ricusasse farlo, si dovrebbe condannar come ricalcitrante a una decisione conciliare. Eppure dopo il Concilio di Costanza, non si lasciò mai di contendere, e disputare sui prefati decreti, e sul loro senso; e gli stessi sostenitori della *dichiarazione* non oserebbero condannare chi pensa d'altro modo.

I decreti di codesti Concilii sono i fondamenti precipui, su cui gli avversari appoggiano la preminenza del Concilio acefalo sopra il romano Pontefice.

Il decreto della *quarta* sessione del Concilio di Costanza, in ciò che risguarda il romano Pontefice, è espresso in questi termini: « Qualunque persona, » di qualsivoglia stato, e dignità, fosse pur anco Papa, » è obbligata di obbedire al presente Concilio nelle » cose spettanti alla fede, all'estirpazione del detto » scisma, ed alla riforma della Chiesa nel suo Capo, » e ne' suoi membri ».

Il decreto poi della *quinta* sessione, in ciò che risguarda il Papa, è concepito in questi termini: « Chiunque di qualsivoglia condizione, stato, e di» gnità esser possa, quand'anche fosse Papa, ricu» sasse ostinato di obbedire ai regolamenti di questo » Sinodo, e di qualunque altro Concilio generale le» gittimamente radunato sulle materie testè dette, o » altre, sia decise, o da decidere, che vi avessero re» lazione, se egli non tornasse a resipiscenza, sarebbe » punito come meritasse ».

Potrei da prima osservare, che lo Schelstrate avea mosso dubbio sulle citate parole, *e generale riforma della Chiesa di Dio nel capo, e nelle membra.* Il dottor Burneto, teologo protestante della chiesa

anglicana, nel suo *viaggio del paese degli svizzeri, e d'Italia*, così scrive: « Nella quarta sessione del Concilio di Costanza, secondo i *manoscritti francesi*, è fatto un decreto, che soggetta il Papa all'autorità del Concilio, tanto per gli decreti che farebbe, quanto per le *riforme*, che proponevasi di fare tanto al *capo*, *quanto alle membra*... Il signor Schelstrate risponde, che questi *manoscritti (vaticani)* del decreto della *quarta* sessione, *non parlano di riforma nel capo, e nelle membra;* infatti me ne fece vedere alcuni, due de' quali sono chiaramente del tempo stesso, in cui fu tenuto il Concilio, *dove queste parole non si trovano*. Dico che questi *due manoscritti sono del tempo, in che fu tenuto il Concilio;* perocchè conosco bene la maniera di scrivere, e la mano di quel secolo », Altri *manoscritti* di Germania, non mancano, dove quelle parole *non si leggono*, come può vedersi negli atti di questo Concilio stampati, ed illustrati da Ermanno Vanderhardt: ciò sono due codici di Vienna, uno di Wolfenbuttel, citato ancora nella biblioteca greca del Fabricio, uno di Branswich, uno di Gotha, un altro della libreria Paolina di Lipsia, indicato pure negli atti eruditi del 1686 [1]. « Lo Schelstrate afferma, che i Padri del Concilio di Basilea, nemici di Papa Eugenio, furon quelli che inserirono questi termini di *riforma della Chiesa nel suo capo, e ne' suoi membri*, nell'edizione del Concilio di Costanza, ch'essi fecero pubblicare, dalla quale passarono poscia nelle edizioni comuni » [2]. Ma per ora tutto ciò tralascio.

[1] Zaccaria, *Anti-Febbronio*, part. II, lib. IV, cap. III.

[2] Rohrbacher, *hist. univers. de l'Église catholique*, livr. 81, Tom. XI.

Il Concilio di Costanza decretò la suprema podestà del Concilio sopra i Pontefici *dubbii*, e per togliere lo scisma: non già sopra i Pontefici certi. I Padri di quel Concilio, nel proemio del decreto della sessione IV, dichiararono apertamente *per l' estirpazione del presente scisma* [1]. Sicchè da cotali decreti non vien nulla derogato alla superiorità del romano Pontefice sopra i Concilii generali.

Il Concilio di Costanza fu esso forse ecumenico quando promulgò i decreti, co' quali pretendesi provare essere il Concilio generale al di sopra del Papa? I mentovati decreti furono fatti nelle sessioni IV, e V, in tempo che trovavansi al Concilio i soli prelati obbedienti a Giovanni XXIII, convocatore del Concilio; e gli altri due Pontefici Gregorio XII, e Benedetto XIII, con tutti quelli, che ad essi obbedivano, non solo vi mancavano, e non davano il lor consenso, ma anzi protestavano contro quell'adunanza. Coloro i quali sostengono l' autorità di cotali decreti essere *dubbiosa*, trovano la via aperta; e non hanno bisogno di impegnarsi in lunghe discussioni, nè di accumular prove, nè di sostenere la legittimità di veruno de' tre Papi, pe' quali la cristianità era nella scissura; e non hanno altro, che a trarre la seguente conseguenza: che avendo le sessioni IV, e V, per sè l'autorità di un solo Papa, e de' suoi aderenti, rimane *dubbia* cotest'autorità: e attesa l' assenza, e la formale opposizione degli altri due Papi, e de' loro aderenti, cotale autorità non si può considerare come quella di un Concilio ecumenico. Spetta a coloro i

[1] Pro extirpatione præsentis schismatis.

quali sostengono l'autorità de' decreti fatti nelle sessioni IV, e V, il provare l' opposto; nel che fare trovansi impacciati in una progressione di prove, e discussioni, che li traggono assai lungi per una via spinosa.

Per provare che l' assenza, e l' opposizione de' due Papi co' loro aderenti, non pregiudican punto all'autorità delle mentovate sessioni IV, e V, farebbe duopo dimostrare, che il solo partito di Giovanni XXIII costituisse un Concilio ecumenico. Ma quel partito non potea formar un Concilio ecumenico, se Giovanni XXIII che l' àvea convocato, non era Papa legittimo; quindi sono essi obbligati a dimostrare la legittimità di questo Papa. Giovanni XXIII non poteva esser Papa legittimo, se tale non era Alessandro V suo predecessore; farebbe quindi d' uopo provare la validità della elezione di costui. Alessandro V fu eletto da varii cardinali della parte di Gregorio XII, e di Benedetto XIII nel Concilio di Pisa, il quale pretese giudicare, e deporre questi due Pontefici. Ma tutto ciò sarebbe nullo, se il Concilio di Pisa non era ecumenico; pertanto sarebbe mestieri provare ch' era tale. Or come si può dimostrare, che il Concilio di Pisa fosse ecumenico, trattandosi di un Concilio celebrato contro la volontà de' due Papi Gregorio XII, e Benedetto XIII, l'un de' quali dovea esser legittimo? d' un Concilio convocato da' cardinali, che distruggendo l'autorità de' loro Papi, venivano pur anco ad annullare le proprie prerogative? di un Concilio a cui mancava la presenza d'intere nazioni cristiane? di un Concilio infine non riconosciuto dalla Chiesa per ecumenico? Da tutto ciò si scorge l' impossibilità di sostenere la validità de' mentovati decreti.

Ma supposto eziandio, che si giugnesse a provare tutti i suddetti punti, farebbe d'uopo pur anco dimostrare, che la legittimità di Giovanni XXIII fosse così nota, e chiara al tempo del Concilio di Costanza, che non rimanesse più alcun dubbio sul vero Papa: perocchè in tempo di scisma, e quando ci ha più Papi nel tempo medesimo, non basta che l'un di essi sia legittimo, ove i suoi titoli non sieno talmente manifesti, da non lasciar verun dubbio ragionevole. Gli eruditi dimostrarono, che le ragioni più attendibili militavano a favor di Gregorio XII, il quale trovavasi tra' successori di Urbano VI. Eppure non si potrebbe inferire, che allora i fedeli tutti fossero tenuti a riconoscere Gregorio XII, nè riguardar come scismatico chi era obbediente a qualcuno degli altri due Papi. Il Gersone, che parteggiava per Giovanni XXIII, afferma, che nessuno a quel tempo si poteva riguardar come scismatico [1].

Lo stesso Concilio di Costanza, cui dovea star a cuore il sostenere la propria autorità, e la legittimità di Giovanni XXIII, pure si assoggettò a ricevere un legato di Gregorio XII; ed ammise la bolla, colla quale questo Papa *negava* apertamente ad esso il *nome*, e il *titolo* di Concilio *ecumenico;* e toglieva dalla presidenza Baldassare Cossa, chiamato Giovanni XXIII, e intimava una nuova convocazione. E la stessa condiscendenza fu usata verso Benedetto XIII. Si dirà

[1] Numquam fuit tam rationabilis, ac vehemens causa dubitationis in aliquo schismate, sicut in isto, cuius signum evidens est varietas opinionum doctorum, et inter doctissimos, et probatissimos ex utraque parte. Gerson.

forse, che il Concilio operò così per desiderio della pace? Ma non avrebbe per certo così operato, se la legittimità di Giovanni XXIII fosse stata manifesta. I Concilii di autorità certa, ed indubitata non porgono alcun esempio di tali condiscendenze; e l'amor di pace non dee mai recar un Concilio a porre a repentaglio, e rovina, la propria autorità. Dunque non si può sostener l'autorità de' mentovati decreti; e tutt'al più essa è dubbiosa.

Obbiezione 1. Dicono i gallicani: *Ove pongasi in dubbio l'autorità di quei decreti, si corre pericolo di suscitar dubbio sulla condanna degli errori di Wiclefo, di Hus, e di Girolamo da Praga, sancita nelle sessioni VIII, XIII, XIV, e XV, durante le quali erano in Costanza i soli obbedienti a Giovanni XXIII; e Martino V confermando cotal condanna, la dice fatta dal Concilio ecumenico di Costanza.*

Risposta. Tal condanna non corre rischio di sorta, perchè essa trae il vigore, non già dai decreti delle mentovate sessioni, ma dall'*adesione posteriore* del Concilio divenuto *ecumenico;* e molto più dalla *conferma* di Martino V, il quale chiamò il Concilio di Costanza *ecumenico*; perchè tale fu di fatto, dopochè i partiti concorsero tutti in una sola obbedienza. L'11 novembre 1417, nel Concilio di Costanza, dai cardinali, e da trenta deputati, sei d'ogni nazione, il cardinale Ottone Colonna fu eletto Papa, il quale prese il nome di Martino V [1]. Inoltre Martino V, per torre di mezzo le difficoltà, fece uso della clausola:

[1] Vid. MURATORI, *Rer. Italic. Script.* Tom. III, part. II, pag. 857, et seq.

Quod Concilium Constantiense approbavit, et approbat, condemnavit, et condemnat, la quale si riferisce a due diverse epoche del Concilio.

I decreti delle due sessioni IV, e V del Concilio di Costanza, furono essi confermati da Papa Martino V?

La Bolla conferma la sola condanna degli errori di Wiclefo; di Hus, e di Girolamo da Praga. Martino V approvò, e ratificò le cose soltanto decretate *conciliariter, et non aliter, nec alio modo.* Una tale clausula indica esservi cose fatte in forma *conciliare*, ed altre fatte *non in forma conciliare.* Or i decreti delle sessioni IV, e V *non furono fatti in forma conciliare;* e quindi il Papa non volle approvarli. Martino V dice di approvare ciò, che fu decretato *in materia fidei.* Or le materie di *fede* trattate nel Concilio di Costanza, riferivansi agli errori di Wiclefo, di Hus, e di Girolamo da Praga. I decreti delle sessioni IV, e V del Concilio di Costanza non riguarvano punto la fede, ma appartenevano all'oggetto dell'*unione*, o a quello della *riforma.* Dunque ella è cosa almeno assai *dubbia*, che Martino V abbia confermati cotesti decreti. Dalla celebrazione del Concilio di Costanza, fino ai nostri giorni, cioè da oltre quattro secoli, fu incessantemente tra' cattolici disputato, e dubitato intorno all'autorità de' decreti delle sessioni IV, e V, del medesimo Concilio di Costanza.

Or il senso di questi decreti è *ristretto* alle materie, che si agitavano *allora*, cioè a quello che sarebbe deciso in questo Concilio intorno la *fede*, lo *scisma*, e la *riforma* da fare nella Chiesa, riguardo allo stato *attuale*, in cui ella trovavasi.

Infelicissime erano le circostanze de' tempi all'epoca del Concilio di Costanza, in cui regnava un ostinato *scisma*, che divideva tutta la cristianità in *tre fazioni*, regnando allora tre Papi, dei quali non ben si sapeva qual fosse il legittimo. In tali circostanze non era possibile spegnere quello scisma perniciosissimo, se non per mezzo di un generale Concilio, il quale facesse ordini, e imponesse leggi ai medesimi Papi fra loro contrastanti, ma dubbiosi ed incerti, per ottenere la riunione di tutte le Chiese sotto un solo Pastore certo, e legittimo. Nelle circostanze in cui trovavasi il Concilio di Costanza, la legge di Dio obbligava tutti i cristiani, i vescovi, e i popoli, ed anche il Papa dubbio ed incerto, a concorrere al bene generale della Chiesa, col porre in uso quei mezzi, che fossero stati dal Concilio giudicati, e dichiarati necessarii, ed opportuni, per ottenere il fine importantissimo di condannare le eresie, e di far cessare quello *scisma* funesto.

In quanto il Concilio ripete quest'obbligo di ubbidire ai decreti del Concilio, come derivante immediatamente da vera, e propria podestà di giurisdizione, che il medesimo Concilio per istituzione di Gesù Cristo, abbia sopra tutti i cristiani, popolo, vescovi, e Papa, la cosa non è così. Se il Concilio di Costanza fosse stato ecumenico, la decisione sarebbe stata vera riguardo a tutti, tranne il Papa. Ma il Concilio di Costanza *non era ecumenico*. Quantunque il Concilio parli ristrettivamente al caso *straordinario*, ed urgente di allora; pure non è vero, che esso abbia ricevuto immediatamente da Gesù Cristo, una potestà sopra tutti i cristiani, alla quale tutti sieno obbligati

ad ubbidire. Gesù Cristo diede tale podestà soltanto a s. Pietro, e a' successori di lui; ed inoltre a tutto il corpo episcopale, compreso sempre il successore di s. Pietro. Or il Concilio di Costanza nel tempo, che fece quel decreto, *non era, e non rappresentava tutto il corpo episcopale:* 1.° pel dissenso, ed opposizione di circa due terzi de' vescovi dispersi; 2.° per la mancanza di un Papa, che fosse certamente, e legittimamente tale [1]. Perciò l'autorità, che il Concilio di Costanza si attribuiva sulla persona dei Papi, non si estendeva se non sui Papi d'*allora*, e sopra altri loro simili, per cagion dei quali la Chiesa si trovasse divisa, cioè sopra i Papi *dubbii*, ed *incerti*. In tutto il seguito del Concilio non trovasi nulla, che autorizzi una spiegazione diversa. Anzi in diversi luoghi (tranne il caso de' Papi *falsi*, *dubbii*, ed *incerti)* vi è data alla santa Sede la *superiorità sopra i Concilii* [2].

I decreti delle sessioni *quarta*, e *quinta* del Concilio di Costanza, *non sono punto rivestiti dell' autorità di un Concilio generale*, perocchè furono fatti dai prelati della sola obbedienza di Giovanni XXIII. Dei tre pretendenti al sommo pontificato, Giovanni XXIII fu il solo che convocasse il Concilio.

Al tempo della *quarta*, e *quinta* sessione, e di diverse altre posteriori, le chiese nelle obbedienze di Angelo Corrario, detto Gregorio XII, e di Pietro di Luna, detto Benedetto XIII, non lo riconoscevano per nulla. Eppure il *numero* di queste chiese era *ragguar-*

[1] Torricelli, dissert. VII, n. 60, T. VIII.

[2] Mons. Sommier, arciv. di Cesarea, *Stor. dommatica della Santa Sede*. — Rohrbacher, *Hist. univers. de l'Église catholique.*

devole: perocchè Gregorio XII aveva dalla sua parte tutte le città della Romagna, con diverse altre d'Italia: quelle di Ragusa, e delle vicinanze: quelle di Treveri, di Worms, di Spira, di Verden, e altre di Alemagna: quelle di Strigonia, e altre in Ungheria; i patriarchi di Costantinopoli, d'Alessandria, e di Antiochia. Pietro di Luna detto Benedetto XIII, aveva nella sua parte tutte quelle de' regni di Castiglia, di Aragona, di Navarra, di Scozia, delle isole di Maiorica, di Corsica, e di Sardegna.

Nè l'obbedienza di Gregorio XII, nè quella di Benedetto XIII non trattarono il Concilio di Costanza qual Concilio plenario, prima del tempo della loro unione; e fino allora esse non hanno ricevuto i suoi decreti come rivestiti dell'autorità di Concilio ecumenico. Perchè ciò fosse, bisognò che dopo la loro unione, si facesse una nuova convocazione del Concilio, primieramente per l'obbedienza di Gregorio XII, indi per quella di Benedetto XIII; e in questo modo pel concorso della Chiesa universale, quest'assemblea ebbe il nome di Concilio plenario. Perciò tutto quello, che i Padri che la componevano vi fecero prima di questo tempo, non debb'essere attribuito alla Chiesa universale, ma solamente a quelli, che sedevano in essa, il cui Sinodo era di *una sola* obbedienza [1].

Martino V dichiarò espressamente di tenere, e di voler osservare inviolabilmente tutte le cose conchiuse, e decretate *conciliarmente nelle materie della fede* dal Concilio di Costanza; e di approvare, e ratificare le cose fatte *conciliarmente*, e non altrimenti, nè in altro

[1] SOMMIER, *Hist. dogmatique du Saint-Siége*

modo [1]; e con questa apposita bolla proibì agli oratori di Polonia sotto pena di scomunica, di appellare dal Papa al Concilio generale [2]. Lo stesso Gersone si lagnò, che questa bolla avea distrutto onninamente la forza fondamentale di que' decreti del Concilio di Costanza. Eugenio IV poi non approvò punto i decreti del Concilio di Basilea, allorchè con lettere del 18 gennaio 1433 accordò al Concilio la legittima continuazione: perocchè egli dichiarò nel solenne congresso tenuto in Firenze: « Noi approvammo bensì » il progresso del Concilio, volendo che procedesse » come avea cominciato; ma però non approvammo » i suoi decreti: *non tamen approbavimus eius decreta* [3]. E molto meno li approvò Pio II [4].

Nelle sessioni IV, e V del Concilio di Costanza, fu deciso unicamente il punto della superiorità del Concilio ai Papi *dubbii*. Il Concilio di Costanza dichiara costantemente, che il Papa è obbligato ad ob-

[1] Martino V dichiarò espressamente omnia et singula determinata, conclusa, et decretata *in materiis fidei* per præsens Concilium (Constantiense) conciliariter, tenere, et inviolabiliter observare velle, ipsaque sic *conciliariter* facta adprobare, et ratificare, et non aliter, nec alio modo „. *In collect. Concil.* Veneta Coleti, T. XVI, col. 746.

[2] Ibid. col. 747, et seq.

[3] Card. Jo. De Turrecremata, *de summa Ecclesiæ*, lib. II. — Roccabertus, *in Bibliotheca maxima pontificia*, T. XIII, p. 400. Vid. eiusdem Card. *apologiam Eugenii V ad Basileensem oratorem* in Florentino Concilio apud Labbeum, T. XIII, col. 1661.

[4] Roncaglia, *Animadvers. in dissert. sæcul. XV, et XVI*, Natal. Alexand.

bedire ai decreti del Concilio *in his, quæ pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismatis.... præsentis schismatis.... schismate præsente durante.* Le tre nazioni spagnuola, italiana, e francese presenti al Concilio, intesero, e interpretarono i decreti di Costanza solamente pel caso di Papi *dubbii;* e interposero una protesta, che trovasi inserita negli atti del Concilio prima della sessione XL[a], nella quale protesta si dice espressamente, che *un Papa eletto legittimamente, e certo, non poteva esser obbligato dai decreti del Concilio* [1]. Quelle tre nazioni intendevano, che la suddetta definizione del Concilio di Costanza, non cadeva se non sul *caso di allora*, e sopra i tre Papi *incerti* di allora; o al più anche sui casi somiglianti futuri, nei quali non ci fosse un Papa legittimo, e certo; ma soltanto uno, o più pretendenti al papato *con incertezza della loro legittimità.* Fuori di questi casi, che soli ebbe in mira il Concilio di Costanza, un Papa legittimo, e certo *ligari non poterat.* Così la intendevano tre nazioni presenti al Concilio. Il cardinale Turrecremata, che intervenne al Concilio di Costanza, nell'*apologia* per Eugenio IV recitata nel Concilio fiorentino, espressamente intende i decreti del Concilio di Costanza, *pel solo caso dello scisma allora regnante* [2]. Dopo la morte di Martino V, nel marzo 1431, fu eletto Sommo Pontefice il cardinale Gabriele Condulmieri, che prese il nome di Eugenio IV. La stessa intelligenza di quei decreti è asse-

[1] Fuit dictum, quod Papa electus ligari non poterat.

[2] Non loquitur de schismate quocumque, sed tantum de schismate illo tempore currente.

rita dal Sommo Pontefice Eugenio IV, nella sua bolla, che comincia MOYSES.

Obbiezione 2. Dicono i Gallicani: *Martino V approvò gli atti del Concilio di Costanza, fra i quali trovasi il decreto dalla sessione quarta, che sancisce la superiorità del Concilio al Papa.*

Risposta. Martino V, tre mesi circa dopo la sua elezione, pubblicò due Bolle in data dello stesso giorno 22 febbraio 1418; affine d'impedire i progressi dell'eresia. Colla prima diretta ai vescovi, ed agli inquisitori de' diversi paesi, in cui vi erano degli *hussiti*, condanna i quarantacinque articoli di Vicleffo, e le trenta proposizioni di Giovanni Hus. Nella seconda riunisce tutti i decreti pubblicati contro Vicleffo, Giovanni Hus, e Girolamo da Praga, sì dal Papa Giovanni XXIII, come dal Concilio di Costanza, quindi soggiunge, che coll'autorità apostolica, e di certa scienza approva, e ratifica questi decreti; e che supplisce a tutti i mancamenti che vi si potessero trovare. Quanto alla prima di queste Bolle debbesi osservare, che fra le interrogazioni, che essa comanda di fare a quelli fra gli hussiti, che volessero convertirsi, prescrive di chieder loro, se credevano, che tutti i fedeli debbono tenere, ed approvare quel, che il Concilio di Costanza approvò, ed approva in favor della fede, e per la salute delle anime, che fa d'uopo obbligarli a tenere per condannato quel che lo stesso Concilio condannò, e condanna come contrario alla fede, ed ai buoni costumi. La dichiarazione che fece il Papa, diceva in termini precisi, che il Papa voleva mantenere, ed osservare inviolabilmente tutto quello, che era stato *decretato conciliarmente* nelle materie *di fede* dal Con-

cilio di Costanza, e ch'egli approvava, e ratificava tutto quello, che così era stato fatto in queste materie; ma *non ciò ch' era stato fatto diversamente*. Tal è l'approvazione, che Martino V diede ai decreti di Costanza nell'ultima sessione di quel Concilio.

No, non è vero, dice il card. Bellarmino, che Martino V abbia confermato il decreto della sessione *quarta:* perocchè egli chiaramente disse, che confermava soltanto quei *decreti intorno alla fede*, che furono fatti *conciliarmente*, ossia giusta il costume degli altri Concilii, quando l' oggetto è diligentemente esaminato; ma consta che il Concilio di Costanza fece quel decreto *senza alcun esame*. Dunque Martino V allorchè confermò i decreti della fede conciliarmente conchiusi, intendeva solamente di confermare quelli decreti, che condannavano le *eresie* di Vicleffo, e di Hus [1]. Inoltre quando il Concilio di Costanza sancì il decreto delle sessioni IV, e V, non era Concilio generale. Il Concilio di Costanza fu convocato da Giovanni XXIII, uno de' tre Papi incerti, che allora viveano, a cui v'intervennero solamente que' prelati, che obbedivano a Giovanni XXIII, i quali formavano la terza parte, o al più una parte *minore* dei due terzi della Chiesa. Gli altri due Papi, e i vescovi loro aderenti protestarono pubblicamente contro quel Concilio, e gli atti del medesimo, e la protesta fu ammessa in piena congregazione [2]. Pongasi mente, che al tempo della sanzione di quei decreti, non eravi Papa certo nella Chiesa.

[1] Bellarminus, *De Concil. auct.* L. II, cap. 19.

[2] Bail, *Summa Conciliorum omnium.* — Card. Turrecremata, *De Eccles.*, lib. II, cap. 99.

Quel Concilio non avea alcun capo. Giovanni XXIII, che lo avea cominciato, già era partito quando si teneva la sessione *quarta*. Quelle parti poi della cristianità, che riconoscevano per Papi i due opponenti al Concilio, e le quali erano parti assai considerabili, non si unirono al Concilio medesimo, e non ne riconobbero la legittimità, se non dopo già tenute le *tredici* prime sessioni. Tutti questi sono fatti di storia incontrastabili [1]. Dunque Martino V, avendo confermato soltanto tutto quello, che era stato decretato nel Concilio di Costanza *conciliarmente*, ossia giusta il costume degli altri Concilii, i decreti del medesimo Concilio stabiliti nelle sessioni IV, e V, non furono al certo ratificati dallo stesso Pontefice Martino V; poichè vennero sanciti non già da un Concilio ecumenico, ma bensì dai vescovi, che aderivano a Giovanni XXIII.

È una verità di fatto, una verità storica, che il Concilio di Costanza non mai intese di sancire la superiorità del Concilio ai Papi legittimi, e certi, ma solamente ai *dubbii;* i Padri di Costanza aveano per loro scopo dar pace alla Chiesa con l'estirpazione dello scisma, siccome si protestarono, *ad extirpationem dicti schismatis* ».

Se la definizione del Concilio di Costanza fosse stata generale per tutti i Concilii ecumenici, Martino V, non avrebbe confermato quest' articolo, o non avrebbe data nel medesimo Concilio la Bolla, colla quale vietò di appellare da' giudizii del Sommo Pontefice al Concilio generale: perchè sarebbe stata una

[1] Bellarminus, *De Concil. auct.*, lib. II, cap. 19.

contraddizione il riconoscere da una parte i Concilii generali, supremi giudici in tutta la Chiesa; e dall'altra parte pretendere, che non si possa appellare dal Papa ai Concilii generali: egli è noto esser lecito l'appellare dal tribunale inferiore al superiore. Se il Papa fosse caduto in una tale contraddizione, quando egli pubblicò questa Bolla, i Padri del Concilio non ne avrebbero tollerata la pubblicazione senza aver reclamato; poichè essi non potevano aver dimenticata la definizione, che avevano fatta nella IV sessione. Dunque i Padri del Concilio di Costanza ricevettero, senza alcuna contraddizione, la pubblicazione della Bolla, perchè non avevano fatta quella definizione, che pel tempo dello *scisma;* e persuasi, che ogni Papa legittimo, e certo, è sopra i Concilii generali.

Inoltre, se i Padri del Concilio di Costanza avessero creduto i Concilii generali superiori a' romani Pontefici, non avrebbero per certo domandato al Papa la conferma del loro Concilio; e non avrebbero tollerato, che il Sommo Pontefice ne facesse la conferma con una sì autorevole maniera, e con tante restrizioni. Se la definizione del Concilio di Costanza fosse stata generale, e non già ristretta al tempo dello scisma; tutti i cattolici avrebbero aderito alla sua decisione. Al contrario, incontanente dopo il Concilio di Costanza, i teologi contemporanei continuarono a sostenere la superiorità de' Papi sopra i Concilii generali. Così fece il cardinal di Torrecremata [1], e così fece pur anco s. Antonino arcivescovo di Firenze, il

[1] Io. a Turrecremata, *de Eccles.* lib. II, cap. 99,

quale dice: *Il Papa è sopra tutti i Concilii. Papa omni Concilio superior est* [1]. Francesco Silvestro Ferrarese, generale dell'ordine di s. Domenico, ne' suoi commentarii sopra s. Tommaso dice: « Egli è un frivolo sentimento, e contrario alla fede, il dire, che il Concilio, e la Chiesa è sopra il Papa, e che il Papa riceva la sua autorità dalla Chiesa [2].

Il rigore usato in sull'entrar del secolo decimoquinto, nel Concilio di Costanza verso Giovanni XXIII, venne severamente biasimato alla Corte di Francia. Essendosi presentati ad essa i deputati dell' Università, il Delfino, ch' era ancora Luigi di Guyenne, gli accolse in molto mal modo, e sdegnato disse loro: È *un pezzo che voi ne fate un po' troppo delle grosse, arrogandovi la libertà d' intraprender cose, che sono molto al di sopra della condizion vostra: il che ha recato gravi disordini nel regno. Ma chi vi ha fatto tanto arditi, da osar di assalire il Papa, e rapirgli la tiara, spogliandolo della sua dignità, come avete fatto a Costanza? Fatto questo non vi rimane altro più, che attentar pur anco di disporre della corona del Re mio signore ecc. ma noi sapremo bene impedirvene* [3].

[1] S. Antoninus, Summ. part. III, tit. XXIII, cap. III.

[2] Constat vanam esse, et a fide christiana alienam opinionem dicentium, Concilium, et Ecclesiam esse supra Papam, et ipsum Papam ab Ecclesia auctoritatem habere, tamquam ab ipsa institutum. *In lib. IV contra gentes*, cap. 75.

[3] *Monach. Dionys. trad. dal Laboureur* L. 35, cap. 18 — Rohrbacher, *Histoire univers. de l'Eglise catholique*, Liv. 81.

ALCUNE PAROLE INTORNO AL CONCILIO DI BASILEA.

Egli è vero, che il Concilio di Basilea dà ai decreti del Concilio di Costanza, il senso di superiorità anche al Papa legittimo, e certo; ma questa intelligenza è contraria al vero senso dei decreti del Concilio di Costanza, i quali sono *relativi allo scisma d'allora, e ristretti alle circostanze di quei tempi*, ed è disapprovata dal Sommo Pontefice Eugenio IV; e fu condannata da un grandissimo numero di teologi d'ogni nazione nella Chiesa cattolica. Anche il Bossuet riporta un'arringa del vescovo di Meaux contemporaneo al Concilio di Costanza, oratore del re di Francia Carlo VII, fatta ad Eugenio IV, ed al Collegio de' cardinali, nella quale disapprova, e condanna il senso di superiorità, anche ai Papi legittimi, e certi, dato dai Basileesi ai decreti di Costanza; e lo condanna come un senso sovvertitore della monarchia istituita da Gesù Cristo in s. Pietro, e nei successori di lui [1].

A Costanza, come ho accennato, una delle tre obbedienze, in cui la Chiesa era allora divisa, avea posto per principio, che ogni persona, avesse ella pure la dignità papale, è tenuta ad obbedire al Concilio generale in ciò che riguarda la fede, e l' estirpazione del detto scisma. I pochi prelati di Basilea decisero che quest' articolo era del Concilio generale di Costanza, che era una verità di fede, che questo arti-

[1] Torricelli, Tom. VIII, dissert. VII.

colo si applicava non solo ad un tempo di scisma, ad un Papa dubbio, ma ad un tempo di unità, ad un Papa certo. Quindi i pochi prelati di Basilea deposero Eugenio IV, e gli surrogarono un anti-Papa.

Il Pontefice Eugenio IV con una Bolla del 4 settembre 1439, approvata dal Concilio ecumenico di Firenze, condannò l'interpretazione data dal Conciliabolo di Basilea ai decreti del Concilio di Costanza [1]. L'interpretazione data dai prelati di Basilea al decreto di Costanza intorno alla superiorità del Concilio generale sul Papa, fu condannata, e riprovata dal *Concilio ecumenico di Firenze*, siccome *empia*, *scandalosa, e sovversiva d'ogni ordine, e d'ogni governo ecclesiastico*. Nella sessione pubblica del 22 marzo 1440, coll'approvazione dello stesso Concilio di Firenze, Papa Eugenio IV condannò l'anti-papa di Ripaglia, Amedeo VIII duca di Savoia, che avea preso il nome di Felice V, dichiarandolo scismatico, ed eretico [2].

Il conciliabolo di Basilea nella sessione trentesimaquarta, tenuta il 25 giugno 1439, ebbe la temerità, e l'insolenza di deporre Papa Eugenio IV. Gli ambasciatori de' principi, e molti prelati si erano a poco a poco ritirati da quel conciliabolo; e in cotesta sessione era rimasto composto di trentanove prelati, de' quali sette, od otto soli eran vescovi. Otto vescovi al più osarono pronunziare una deposizione sacrilega, e nulla contro il Papa certo, e legittimo, riconosciuto

[1] Labbé, *Concil.* Tom. XIII, col. 1190.

[2] Labbé, *Concil.* Tom. XIII, col. 1584 — Rohrbacher, *Histoire univers. de l'Église catholique*, Tom. XI, Liv. 82.

dalla Chiesa universale! Ma Eugenio IV continuò ad essere riconosciuto per vero e legittimo Papa, e continuò a celebrare con grande solennità il Concilio di Firenze. Questi otto vescovi erano tutti macchiati in questa, o quella parte, da doversi rifiutare in un giudizio ben regolato. Il cardinale di Turrecremata, che li conosceva tutti in particolare, così scrive: Il cardinale d'Arles era inviperito contro il Papa, perchè non avea potuto ottenere da lui la carica di camerlengo. Il patriarca d'Aquileia erasi inimicato anche esso con Eugenio a motivo delle controversie, che erano fra questo prelato, ed i veneziani. Luigi de' la Pallu non poteva dimenticare, che il Papa non lo aveva favorito nelle sue brighe per ottenere il vescovado di Losanna. L'antico vescovo di Vence ricordava sempre con gran dolore, che la Sede romana gli aveva ricusato il vescovado di Marsiglia. Il vescovo di Grenoble era parente prossimo del cardinale d'Arles. Il vescovo di Basilea era un uomo senza studi, e senza lettere, e perciò in balia alla volontà altrui. Raimondo Talon, il quale pigliava la qualità di vescovo di Tricarico, era da lunga pezza nemico del Papa, perchè questi veduta la sua cattiva condotta, lo aveva deposto dalla carica di auditore nella corte di Avignone. Finalmente v'avea due altri vescovi di semplice titolo, religiosi di professione, e *apostati del loro ordine* »[1]. Queste particolarità ci chiariscono quali fossero gli autori del decreto di deposizione contro il Pontefice Eugenio IV[2].

[1] Io. a Turrecremata, Labbè, *Concil.* Tom. XIII.

[2] Natal. Alex., T. VII, pag. 544. — Rohrbacher, *histoire univers. de l'Église catholique*, liv. 82, T. XI.

Nel Concilio di Basilea vi furono molti prelati, e dottori d'ambe le leggi, per probità di costumi, e per la scienza chiarissimi, i quali vedendo, che tali decreti erano contrarii alla dottrina de' Padri, non solamente vi si opposero, e riclamarono contro; ma non vollero intervenire alla sessione del Concilio, in cui furono fatti, e pubblicati cotali decreti dal furore di alcuni nemici della Sede apostolica, e da persone di poco conto, e di niuna autorità. Così riferisce il celebre Giovanni di Torrecremata, che vi era presente, il quale soggiunge, che cotesti decreti furono pubblicati senza aspettare l'intera congregazione del Sinodo [1].

Obbiezione 1. Soggiungono i gallicani: *Papa Eugenio nella Bolla* Dudum Sacrum, *dichiarò nulle le bolle, e le costituzioni, che avea fatte contro il Concilio di Basilea; e dichiarò, che questo Concilio fu legittimamente incominciato, e continuato. Dunque egli confermò le precedenti sessioni, e fra queste, la seconda in cui dai Padri di Basilea fu promulgato il decreto, che il Concilio generale è sopra il Papa.*

Risposta. Eugenio IV, mosso dalle violenze di Filippo Maria Visconti duca di Milano, dalle ribellioni de' romani, e dalle macchinazioni di Alfonso V re d'Aragona, e dalla defezione di molti cardinali corrotti; e dalla pertinacia de' Basileesi, e dalle stesse loro promesse, s'indusse a rivocare lo scioglimento ch'avea fatto del Concilio di Basilea, non già per-

[1] Io. a Turrecremata, *De Eccles.* Lib. II, cap. 100. — *Motivi per cui il* P. F. A. D. *ha creduto di non poter aderire alle quattro proposizioni gallicane*, T. I, lib. III, § 16.

chè non avesse avuto podestà di comandarne la dissoluzione e lo scioglimento; ma perchè erano risultate gravi dissensioni, e più gravi ancora se ne temevano; e perchè Giovanni Beaupère canonico di Besanzone, ch'era stato spedito a Roma dal cardinale di s. Angelo Giuliano Cesarini, legato del Pontefice Eugenio, per informare il Papa dello stato del Concilio, gli avea riferite cose false. Papa Eugenio rivocò lo scioglimento da lui fatto, sotto la condizione, che i suoi Legati fossero ammessi a presiedere il Concilio, e si revocasse in esso tutto ciò, ch'era stato fatto contro la sua persona, la sua autorità, la sua libertà, contro la santa Sede ecc. [1]. Colle quali parole Papa Eugenio IV biasimava, e condannava espressamente ciò, che nella seconda sessione del Concilio di Basilea era stato attentato contro la Sede apostolica. Dunque non avendo osservato i Padri di Basilea le condizioni, da cui dipendeva la revoca dello scioglimento, fa d'uopo conchiudere, che dal Pontefice Eugenio IV non fu mai rimesso il Concilio di Basilea nel pristino stato. Se il Papa, dice il Zaccaria, a queste due condizioni rivocò lo scioglimento da lui dianzi voluto del Concilio, ove queste non sieno state da' basileesi adempiute, le prime bolle dello scioglimento han tutto

[1] Ita tamen, quod præsidentes nostri ad præfati Concilii præsidentiam admittantur cum effectu, ac omnia, et singula contra personam, auctoritatem, ac libertatem nostram, et Sedis apostolicæ.... in dicto Concilio facta, et gesta, per dictum Concilium prius omnino tollantur, et in pristinum statum reducantur. Eugenius IV, Bulla *Dudum Sacrum*. Harduin, *Collect.* T. VIII, col. 1587.

il loro vigore [1]. Papa Eugenio IV nella lettera scritta a Francesco Foscarini doge di Venezia, dichiarava, che egli avrebbe piuttosto voluto perdere la vita, che assoggettarsi così vergognosamente al Concilio [2].

Giovanni di Torrecremata, il quale era presente, attesta che Papa Eugenio a Firenze nella pubblica disputa, così rispose al cardinale Giuliano Cesarini, alla presenza de' cardinali, e di molti prelati: *Noi approvammo il progresso del Concilio di Basilea, ma però non approvammo i suoi decreti* [3]. Il medesimo Giovanni di Torrecremata soggiunge: che Papa Eugenio coll'approvare il progresso del Concilio, non abbia approvato i suoi decreti, risulta manifestamente da questo, che quantunque i basileesi abbiano con grande impegno, e replicatamente supplicato, pregato, richiesto pel mezzo de' loro oratori, acciocchè il Pontefice Eugenio approvasse, e confermasse i loro

[1] Zaccaria, *Anti-Febbronio*, T. II, part. II, lib. IV, cap. III.

[2] Cum institisset (Sigismundus) nobiscum litteris, et nuntiis, ut Concilio (basileensi) haereremus omnino, hoc recusavimus: potius enim hanc apostolicam dignitatem, et vitam insuper posuissemus, quam voluissemus esse causa et initium, ut pontificalis dignitas, et Sedis apostolicae auctoritas submitteretur Concilio contra omnes canonicas sanctiones: quod nunquam antea, neque aliquis nostrorum predessorum fecit, neque ab ullo extitit requisitum. Atque in hoc ipse postmodum imperator acquievit. Eugenius IV.

[3] Nos quidem progressum basileensis Concilii approbavimus, volentes, ut procederet, ut incaeperat; non tamen approbavimus eius decreta. Eugenius IV.

decreti, non poterono però mai ottenere da lui una tale approvazione, o conferma [1].

Obbiezione 2. Replicano i gallicani: *Quantunque dai Concilii di Firenze, e di Laterano sia stato condannato il Concilio di Basilea, però fu condannato soltanto ciò, che fu fatto dopo la 25ª sessione di Basilea. La costituzione di Papa Eugenio* Moyses vir Dei, *promulgata nel Concilio di Firenze, debbesi annoverare fra quelle cose, che Papa Nicolò V, dopo di aver fatta pace co' basileesi, volle che fossero abolite. Dunque le prime 25 sessioni debbonsi riguardare come legittime.*

Risposta. I Concilii di Firenze, e di Laterano, senza alcuna distinzione e differenza delle sessioni, condannarono semplicemente, ed assolutamente il conciliabolo di Basilea. Papa Nicolò V non rivocò mai nè la costituzione del suo predessore Eugenio, nè la dottrina in essa contenuta; ma solamente per motivo di carità, e acciocchè fosse restituita più facilmente la pace alla Chiesa, ha assoluto i basileesi che ritornavano all'obbedienza, dalle censure, che aveano incorse in virtù di quella constituzione, nella quale e-

[1] Quod Eugenius approbando progressum Concilii, non approbaverit decreta illius, exinde manifeste colligitur, quod licet basileenses cum magno studio, repetitis vicibus, supplicaverunt, oravernnt, et requisierunt per oratores suos, ut Dominus Eugenius eorum decreta approbaret, et confirmaret, numquam tamen talem approbationem, aut confirmationem habere ab eo potuerunt. Io. a Turrecremata, lib. II, *Summæ de Ecclesia*, cap. 100.

rano dichiarati eretici, scismatici, scomunicati, privati di ogni dignità, onore, e benefizio [1].

IL ROMANO PONTEFICE IN VIRTU' DEL SUO PRIMATO, HA UNA SUPREMA AUTORITA' SOPRA TUTTI I VESCOVI ANCHE ADUNATI A GENERALE CONCILIO, OSSIA É SUPERIORE AI CONCILII ANCHE ECUMENICI.

> **Solum romanum Pontificem, *super omnia Concilia auctoritatem habentem*, Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum ius, et potestatem habere, propria Conciliorum confessione, manifeste constat. *Concilium Lateranense V.***
>
> **Summus Pontifex simpliciter, et absolute est supra Concilium generale. Bellarminus.**

La sentenza avversaria è di origine assai *recente*. Il primo vestigio della sentenza *gallicana* trovasi nel Concilio di Pisa, adunato per togliere lo scisma occidentale: e la proposizione della superiorità del Concilio sopra il Papa, fu accolta con *orrore*. Cotal nuova sentenza fu di nuovo sostenuta nel Concilio di Costanza, e nuovamente difesa nel Concilio di Basilea. Da quel tempo, tutti i faziosi, i giansenisti, il Febbronio, l'Eybel ecc. adottarono tenacemente cotal nuova dottrina. Il romano Pontefice in virtù del suo primato, ha una suprema autorità sopra tutti i vescovi anche adunati in Concilio generale.

[1] Sardagna, *Theol. dagm. polem.*, T. III, § 483. — Vid. Bernard. Desirant, *in consilio pietatis*, T. III. — Sfondrati, *Regal. Sacerd.* lib. II, cap. XIII.

La presente controversia si aggira intorno alla *superiorità* del romano Pontefice *certo*, *legittimo*, e *vivente*, sopra il Concilio *generale;* e non già di un Pontefice illegittimo, dubbio, o defunto. Qui non si tratta di nn Concilio ecumenico, cui abbia presieduto il romano Pontefice o per sè, o per mezzo de' suoi Legati, e che sia stato da lui confermato: perocchè in tal caso la quistione sarebbe insulsa; e sarebbe lo stesso che disputare, se il Papa, da cui ricevono tutta la fermezza i decreti de' Concili, sia maggiore e superiore di sè medesimo; ma si cerca, se in un Concilio legittimamente adunato, in cui fingasi da un lato il Papa, e dall'altro i Padri del Concilio, sia maggiore l'autorità del Sommo Pontefice considerato separatamente dai Padri, o quella de' Padri considerati distintamente dal Papa. Supposta l'esistenza di un Concilio generale, i vescovi adunati hanno forse l'autorità di obbligare il Papa ad obbedire ai loro decreti, ed anche di giudicarlo e di deporlo? Pongasi mente, che *non può mai avvenire,* secondo le promesse di Gesù Cristo, che *la Chiesa sia separata dal suo Capo visibile*, e *in opposizione a lui*; poichè un corpo senza capo è *acefalo*, e senza vita [1].

Tutta la disputa della superiorità del Concilio al Papa legittimo, si è inventata, per concitare l'invidia contro la Sede apostolica; ma fu, e sarà sempre vero, che *la Chiesa*, *od un Concilio non può starsi contro il Sommo Pontefice*. Quale sarà mai questo Concilio, ossia unione di tutta la Chiesa, allorchè non

[1] Litta, *Lettres sur les quatre articles du clergé de France.* — Zaccaria, *Anti-Febbronio*, dissert. II, cap. 4.

interviene il romano Pontefice, cioè il *Capo*, e la parte precipua, e nobilissima della Chiesa? [1]. Pertanto in un Concilio, se la maggior parte de' Padri consentono col Sommo Pontefice, questa concordia, ed unione di sentenze più non lascierà luogo alcuno a controversia; se poi la maggior parte dissente, l'autorità dei dissenzienti *non varrà nulla:* poichè *divelti, o disgiunti dal Capo non possono rappresentare la Chiesa.*

L'ecclesiastica monarchia non può ricevere alcun temperamento di aristocrazia dal Concilio ecumenico. Io nego, che il Concilio sia superiore al Sommo Pontefice; e si contraddicono coloro, che mentre per la dottrina della cattolica fede, riconoscono l'ecclesiastica monarchia, pure sieguono l'opinione nata d'improvviso dal furente incendio dello scisma straziante la Chiesa nel secolo decimoquarto, e riducentesi finalmente all'aristocrazia [2].

[1] Comment, leur dirai-je, pouvez-vous appeler Concile général l'union des évêques que vous considérez à part, faisant abstraction du Pape, et les opposant même au Pape? et comment pouvez-vous appeler décrets d'un Concile général ceux qui ne sont pas sanctionnés ou confirmés par le Pape? Les évêques assemblés ne forment ce Concile général que par leur union avec le Pape, et ici vous le supposez en opposition. Les décrets des évêques n'ont pas l'autorité des décrets de Concile général sans la confirmation du Pape, et ici vous supposez qu'elle n'y est pas. LITTA, *Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France*, Lett. XV.

[2] DEVOTI, *Instit. Canon. proleg.* c. 2.

Sequitur perperam Febronium, et Gallicanos, inferiorem Concilio generali romanum Pontificem, idest Petrum fecisse. TARQUINI, *Iuris ecclesiastici publici institution.*, pag. 113.

La Chiesa non può già stabilire il suo governo ad arbitrio; e non può cambiare la forma del suo governo; ma è tenuta a conservar sempre quel genere di governo, che le fu prescritto. La natura del governo ecclesiastico non è tale, che sia nella comunità, e passi da questa ad uno, o più soggetti, che l'amministrino. Il governo della Chiesa è *monarchico*; ed è ottimo il governo lasciato da Gesù Cristo nella sua Chiesa, dice s. Tommaso [1], perchè ordinato da quello, per cui regnano i re, e i legislatori decretano il giusto. L'ottimo governo della moltitudine è quello di un solo: la pace e la concordia de' sudditi si ottiene assai meglio da un solo, che non da molti; quindi un solo dee presiedere a tutta la Chiesa. Il governo della Chiesa non è nè aristocratico, nè monarchico temperato d'aristocrazia, ma puramente *monarchico* stabilito da Gesù Cristo. E il *Papa* è per vera, e legittima successione il *monarca* della Chiesa. La suprema autorità di governo non fu data principalmente alla Chiesa: la piena e suprema podestà di governo, non fu data che a s. Pietro, e a' suoi successori [2].

La podestà data da Gesù Cristo a s. Pietro non

[1] S. Thomas, *IV contra gentes*, cap. 70.

[2] B. Petrus præferri omnibus apostolis meruit; et claves regni cœlorum communicandas cæteris solus accepit. S Optatus Milevitanus, lib. VII cont. Parmenianum. " Sicut Christus accepit a Patre plenissimam potestatem; sic et Petro, et eius successoribus plenissime commisit, et etiam nulli alii quam Petro Christus quod suum est plenum, sed uni soli dedit ". S. Cyrillus Alexandr., *Thesaur.*

è soggetta ad alcuno. Non v'ha nella Chiesa un'autorità, che debba regolar l'esercizio dell'autorità del romano Pontefice. Se il solo romano Pontefice presiede al governo di tutta la Chiesa: se il suo prinpato è monarchico; se egli solo è il capo del Corpo mistico di Gesù Cristo: se Gesù Cristo raccomandò a lui la sollecitudine di tutti i suoi agnelli, e di tutte le sue pecore: se pose in lui solo tutta l'autorità, perchè da lui si diramasse negli altri, giusta le espressioni di Ottato di Milevi, e di s. Leone; siccome non può spogliarsi di tutte queste qualità senza cessare di esser Papa, quindi non può riconoscere nel concilio un'autorità superiore alla sua [1].

La forma essenziale del governo della Chiesa, per divina istituzione, è veramente *monarchica*, ed ecco il mio raziocinio. Il governo ecclesiastico per sua natura non è variabile nella sua costituzione essenziale, e non può cangiarsi giammai, riconoscendo il suo fondamento nell'istituzione di Gesù Cristo, che promise alla Chiesa la sua perpetua assistenza. Questa

[1] *Motivi per cui il P. F. A. D. ha creduto di non poter aderire alle quattro proposizioni gallicane*, Tom. I, lib. IV.

Summus Pontifex non potest committere, neque Conc.lio, neque ulli homini supra se iudicium coactivum, sed tantum discretivum. Prima pars probatur. 1.° quia potestas Papæ super omnes, est de iure divino; at non potest Papa dispensare in iure divino. 2.° quia non potest inferior committere alicui iudicium reservatum superiori. Secunda pars patet ex Leone III, Symmacho, et aliis, qui cum accusarentur, causas suas in Concilio episcoporum discuti voluerunt. Bellarminus, *De Concil. et Eccles.*, lib. II. cap. XXIII.

verità è ammessa, ed energicamente difesa dallo stesso Tamburini, corifeo de' giansenisti in Italia: perocchè ei dice, « se si cangiasse la forma essenziale, tutto si rovescierebbe l' ordine su cui Gesù Cristo fondò la sua Chiesa: su questo punto non le lasciò alcuna potestà: la forma da lui stabilita debb' essere permanente, e perpetua [1] ». Se adunque nel secolo 18°, e 19° è veramente *monarchica* la forma del governo ecclesiastico, cioè la Chiesa lasciasi governare dal Papa, come suo *monarca*, debbesi conchiudere, che il governo della Chiesa fin dalla sua fondazione fu sempre *monarchico*. Ma lo stesso Pietro Tamburini afferma, la forma del presente governo della Chiesa, essere *sostanzialmente monarchica*, tanto per parte de' romani Pontefici, che da monarchi comandano, quanto per parte della Chiesa, la quale venera in essi l'autorità come di *veri monarchi* [2]; dunque il governo della Chiesa fino dalla sua fondazione fu sempre *monarchico;* dunque la forma essenziale del governo istituito da Gesù Cristo nella sua Chiesa, è *veramente monarchica* [3].

Il Concilio non ha la sua podestà immediatamente da Gesù Cristo; ma l'ha da Gesù Cristo *mediante il Papa*, il quale a lui la comunica o per sè medesimo, se egli vi assiste, o per mezzo de' suoi legati, se egli non vi è presente. Il solo Pietro ha ricevuto da Gesù Cristo immediatamente la giurisdizione; gli altri l' han ricevuta da Gesù Cristo mediante Pietro. Al solo

[1] Tamburini, *Vera idea sopra la Santa Sede*, part. II, cap. I.

[2] Tamburini, *Prælect.* 12.

[3] Mauro Cappellari, *Trionfo della Santa Sede*, *Disc. prelimin.*

Pietro furon date le chiavi. *Ricordati*, dice Tertulliano, *che le chiavi del cielo furono dal Signore lasciate a Pietro, e per lui alla Chiesa* [1]. *La Chiesa una*, soggiunge l'illustre vescovo di Cartagine s. Cipriano, *è fondata colla voce del Signore sopra* UNO, *che ricevette le chiavi* [2]. Il Papa ha ricevuto in s. Pietro l'autorità di pascere, di reggere, e di governare tutta la Chiesa: il Papa ha suprema antorità nella Chiesa, e sopra tutta la Chiesa; egli è il prossimo, e immediato vicario di Gesù Cristo: a lui fu confidata la cura di tutta la greggia: egli è il capo visibile della Chiesa; dunque Gesù Cristo pose nel suo vicario prossimo, ed immediato tutta la pubblica autorità di governo, perchè passi da lui alle membra [3]. L'autorità del Papa legittimo, certo, ed indubitato non è soggetta a quella del Concilio, e non è tenuto il Papa ad obbedirgli: perocchè egli non ha sulla terra altro superiore, che Dio. Iddio riservò le cause del suo vicario a sè stesso [4].

Gesù Cristo diede in *primo* luogo a *S. Pietro solo*,

[1] Memento claves eius Dominum Petro, et per eum Ecclesiæ reliquisse. TERTULLIANUS, Scorpiac. Cap. X.

[2] Ecclesia est una, et super unum, qui claves accepit, Domini voce fundata. S. CYPRIANUS, *Epist.* 73.

[3] Ita Dominus muneris sui Sacramentum ad omnium apostolorum officium pertinere voluit, ut in beatissimo Petro apostolorum principe principaliter collocaret, ut ab ipso quasi quodam capite dona sua velut in corpus omne diffunderet. S. LEO.

[4] S. ENNODIUS TICINENSIS, *Libell. apologetic. pro Symmacho Papa et romana Synodo.*

ed *in tutta la sua pienezza* la potestà delle *chiavi*, prima che di queste facesse partecipi gli altri apostoli. La concessione, che si fa in appresso, nulla toglie a quella che ha preceduto. Quella prima parola, *quodcumque ligaveris*, detta al solo s. Pietro, ha diggià subordinati al suo potere ciascun di quelli, ai quali sarà detto in appresso: *quorum remiseritis* ecc. che sono gli altri apostoli. Le promesse di Gesù Cristo sono, come i suoi doni, *sine pœnitentia;* e ciò chè fu dato una volta indefinitamente, ed universalmente, è irrevocabile. Oltrechè la podestà, che si spartisce a più e più, porta la sua restrizione nel suo spartimento; laddove la podestà data ad un solo sopra tutti, e senza eccezione, porta seco la *pienezzà;* e non avendo da dividersi con altri, non conosce altri limiti fuorchè i prescritti della regola. Dunque se la podestà delle chiavi riposta da principio nel solo s. Pietro, fu podestà *indefinita, universale, senza eccezione, e sopra tutti;* se la parola di Gesù Cristo nel conferirgli tal podestà, gli assoggettò da quel momento quelli stessi, ai quali voleva farne parte in appresso; egli è di tutta evidenza, che in virtù di siffatta podestà, qual da principio fu data al solo s. Pietro, ebbe il solo s. Pietro, ed *ebbe in tutta la sua pienezza, l'ordinaria, ed immediata podestà di reggere tutto il gregge.*

Che se la partecipazione della podestà delle chiavi, che fu fatta in seguito da Gesù Cristo agli altri apostoli, nulla tolse a quella pienezza, ed universalità, con cui fu da prima riposta in s. Pietro; egli è di uguale evidenza, che anche dopo la sopravvenuta partecipazione, ritenne s. Pietro in *tutta la sua pienezza*

la stessa ordinaria, immediata podestà *su tutto il gregge*, che gli fu data irrevocabilmente da principio. E siccome tutta quella podestà, che fu data a s. Pietro in ordine al reggime universale della Chiesa, dovea trasmettersi ai suoi successori, ne viene in conseguenza, che ha sempre dovuto perseverare nei romani Pontefici successori di Pietro, l'ordinaria immediata podestà conferitagli da principio, di pascere tutto il gregge [1].

La Chiesa universale è un corpo mistico [2], e il Papa n'è il *Capo;* è una sacra famiglia [3], e il romano Pontefice n'è il *Padre:* è una greggia, ossia un ovile [4], e il Papa n'è il *Pastore:* è un esercito militante in sulla terra [5], e il romano Pontefice n'è il *Duce*, e il *condottiero;* è una casa spirituale [6], e il Papa n'è il *fondamento.* Or se il romano Pontefice ha questi titoli riguardo alla Chiesa *universale*, e perchè non li dovrà avere similmente riguardo al *generale* Concilio? Consulto le lettere sinodali del primo Costantinopolitano Concilio a Papa Damaso, del Concilio di Calcedonia al Pontefice s. Leone, del terzo Costantinopolitano a Papa Agatone, e d'altri Concilii; e veggo che dagli stessi Concilii vengono predicati, e

[1] Bossuet, *Serm. sur l'unité* — Gerdil, *Apologia compendiosa del Breve* Super soliditate, edit. Rom. Tom. XIII, pag. 139, e 140.

[2] Ad *Rom.* XII, 5.

[3] Luc. XII, 42.

[4] Ioan. X, 16.

[5] Cant. VI, 9.

[6] I. Petr. II, 5.

riconosciuti nel romano Pontefice i titoli di *Capo*, di *padre*, di *reggitore*, di *maestro*, di *principe*. Or il capo sorpassa nella dignità, e nella maggioranza tutte le altre membra del Corpo, non solo separate, ma anche *unite*: il Pastore è superiore alle pecorelle tanto divise, che *raccolte*: il Padre comanda non solamente a quello, o quell' altro figliuolo, ma a *tutta* insieme la famiglia: il generale d' armata comanda non solo a ciascun soldato, ma anche a *tutto l' esercito:* il maestro è maggiore, e superiore non solo di ciascun discepolo, ma eziandio di *tutta la scuola*; il re comanda non solo a ciascun suddito, ma anche a *tutto il regno*. Chi non vede adunque il romano Pontefice essere superiore non solo de' vescovi separati, ma anche della *Chiesa adunata a Concilio?*

Il primato del romano Pontefice, di sua natura è *autorità episcopale sopra la Chiesa universale;* dunque il primato del romano Pontefice ha suprema autorità sopra tutti i vescovi della Chiesa cattolica, anche *adunati in generale Concilio*, ossia il romano Pontefice ha suprema autorità per divina istituzione anche *sopra il Concilio generale* considerato separatamente dal romano Pontefice.

Il romano Pontefice è non solamente Capo dei singoli fedeli, e delle singole chiese, ma è ancora *capo di tutta la Chiesa collettivamente presa*. Il Papa è assolutamente *superiore al Concilio ecumenico*, di guisa che, non riconosce egli in terra alcun giudice sopra di sè. Quando una qualità si enuncia assolutamente di una cosa, è stoltezza eccettuare quello, che con più proprietà costituisce cotesta Chiesa. Ma la Chiesa congregata con più proprietà, che la Chiesa dispersa,

costituisce la Chiesa di Gesù Cristo. Dunque è stoltezza eccettuare la Chiesa congregata, allorquando qualche qualità si enuncia assolutamente della Chiesa di Gesù Cristo. Ma della Chiesa di G. Cristo sta detto assolutamente nel vangelo, ch'è fondata sopra di Pietro, ed in conseguenza sopra de' suoi successori: *Tu sei Pietro, e sopra di questa pietra edificherò la mia Chiesa.* Dunque la Chiesa, *collettivamente presa, è fondata sopra di Pietro, e del suo successore il romano Pontefice;* e perciò il romano Pontefice *è capo di tutta la Chiesa, presa insieme.* Gesù Cristo ha costituito Pietro, e i suoi successori a fondamento della Chiesa universale; dunque anche nel Concilio generale, Pietro, e i suoi successori sono fondamento, e capo del Concilio; dunque il romano Pontefice ha podestà suprema anche sopra i vescovi adunati insieme a generale Concilio. Gesù Cristo costituì s. Pietro, ed in persona di s. Pietro il suo successore il romano Pontefice, pastore supremo di tutte le sue pecorelle: *Pasci i miei agnelli: Pasci le mie pecorelle.* Ma i *vescovi uniti insieme son pecorelle di Gesù Cristo.* Dunque il romano Pontefice è il pastore supremo di tutti i vescovi uniti insieme, cioè di tutta la Chiesa collettivamente presa.

Se il Papa è capo visibile della Chiesa, lo debb'essere non solo fuori del Concilio, ma anche nel Concilio. Il Papa non riceve il suo potere dalla Chiesa, o dal Concilio; ma lo riceve da Gesù Cristo medesimo; dunque il Papa non dipende dal Concilio. « Come mai, scrive il De-Maistre, come mai uomini subordinati ad una possanza, posciachè da essa furono convocati, potranno essere separati da essa, su-

periori a quest' istesa possanza? In un Concilio ecumenico il Papa non ha che a dir *veto*, sortir dalla sala, per disciogliere l'assemblea »[1]. Giusta la divina Scrittura, Pietro è il fondamento della Chiesa, e perciò Capo, e Pastore. Imperocchè ciò che è il fondamento in una casa, è il Capo nel corpo, e il pastore nel gregge. Ora il fondamento non dipende dalla casa, ma la casa dipende dal fondamento: il capo non dipende dal corpo, ma il corpo dipende dal capo: il pastore non dipende dal gregge; ma il gregge dipende dal pastore. Il Papa è un capo, e capo di un sol corpo. Ma le Chiese particolari, separatamente prese non sono un sol corpo. Dunque il Papa è capo di tutta la Chiesa collettivamente presa. La Chiesa universale, insieme presa, è corpo visibile, e perciò deve avere un capo visibile. Ma non può escogitarsi altro capo, che il Papa. Dunque il Papa è il capo della Chiesa universale, insieme presa.

Il Papa è l'immediato vicario di Gesù Cristo, come consta dai Concilii di Lione, di Firenze ecc. Dunque il Papa visibilmente impera su tutti coloro, su cui Gesù Cristo impera invisibilmente. Ma Gesù Cristo impera non solo su tutte le chiese particolari, ma ancora su tutta la Chiesa, presa insieme. Dunque il Papa visibilmente impera su tutta la Chiesa, presa insieme. Il Papa non è d' inferior condizione su tutta la Chiesa, di quel che è il vescovo nella propria diocesi. Ma il vescovo nella sua diocesi, perchè vescovo di essa, ha giurisdizione su tutti i suoi diocesani collettivamente presi. Dunque il Papa, perchè vescovo

[1] *Du Pape*, chap. III.

de' vescovi, e vescovo universale debbe avere piena giurisdizione su tutti i fedeli collettivamente presi, ed è superiore allo stesso Concilio generale [1].

Io vedo un collegio di dodici apostoli, un capo scelto per la pietra fondamentale, sopra della quale è edificata la Chiesa. Vedo che a questo fondamento, e a tutto l'edifizio è promessa una stabilità, contro della quale non prevarranno mai le porte dell' in-l' inferno; e a questo Capo sono date le chiavi del regno de' cieli, con una intiera podestà di legare, e di sciogliere; e che questa podestà essendo data ad un solo, e nulla essendo eccettuato, i medesimi apostoli sono a lui subordinati. Io vedo che Gesù Cristo pregò per questo Capo, acciocchè la sua fede non manchi giammai; che lo incaricò di confermare i suoi fratelli; e che gli ordinò di essere il Pastore degli agnelli, e delle pecore, cioè di tutto il suo gregge, nel quale sono compresi anche gli apostoli. Ecco gli oracoli, e le promesse che riguardano il *fondamento*, il *Capo visibile* della Chiesa, il *Pastore di tutto il gregge.*

Siccome questo gregge doveva stendersi in tutto l'universo, quindi Gesù Cristo scelse degli altri Pastori, cioè gli apostoli; e vedo ch' ei fece loro eziandio delle promesse. Pongasi però mente 1° ch' egli non parlò punto agli apostoli separati da Pietro, cioè da colui il quale era già stato costituito loro Pastore, lor capo, e fondamento di tutto l'edifizio della Chiesa. 2° Che queste promesse fatte a tutti gli apostoli, *compresovi Pietro*, non dovevano punto distruggere quelle

[1] Bolgeni, *l'Episcopato*, Tom. I, cap. IV, art. I — Zaccaria, *Antifebbron. Vindicat.* Tom. II, Dissert. IV, cap. 4.

promesse, che furono fatte a Pietro *solo* [1]. Io vedo impertanto, che parlando a tutto il collegio degli apostoli, ove era anche Pietro, Gesù Cristo loro dice, che gl'inviava, come egli era stato inviato dal suo Padre, che gli dava il Santo Spirito, e il potere di legare, e di sciogliere; che loro ordinava di andare in tutto l'universo, di predicare e di battezzare, assicurandoli dell'assistenza dello Spirito Santo, e della sua presenza fino alla fine de' secoli. Ecco gli oracoli, e le promesse fatte agli apostoli. Or tutte queste promesse sono *comuni a Pietro*, e fatte al collegio degli apostoli *uniti a Pietro*. Queste promesse *non distruggono punto* le altre promesse fatte a Pietro solo; per conseguenza Pietro non è punto meno il Capo, la pietra fondamentale dell'edifizio, il Pastore degli agnelli, e delle pecore, dei medesimi apostoli, infine di tutto il gregge: Pietro non ha punto meno le chiavi del cielo, con la piena podestà di legare, e di sciogliere, a cui sono sottoposti anche gli apostoli, e l'autorità di confermare i suoi fratelli. La Chiesa non è punto l'opera dell'uomo, ma l'opera di Dio. Gesù Cristo fece delle promesse che assicurano la stabilità, la perpetuità, e l'unità della Chiesa.

[1] Les promesses que Jesus-Christ a faits au collége des apôtres, ont été faites au collége dès apôtres unis à Pierre. En second lieu, il ne faut pas oublier que les promesses faites au collége des apôtres ne détruisent pas les autres faites à Pierre seul, de sorte qu'il est resté toujours le chef, la pierre fondamentale de l'édifice, le pasteur de tout le troupeau. Or il n'est ni selon la raison, ni dans le plan de Jesus-Christ, que les membres commandent au chef, que l'édifice soutienne le fondement, et que le troupeau conduise le pasteur. Litta, cit loc., Lett. XV.

Io non ho che a mettere al luogo di Pietro il suo successore, che è il romano Pontefice: al posto del collegio apostolico unito a Pietro, il corpo de' vescovi adunati a Concilio, ma *sempre uniti al Papa;* ed io trovo in questo quadro il medesimo piano, il medesimo disegno del governo, del ministero, e dell' insegnamento della Chiesa.

Taluni che esaminando il piano della Chiesa più co' lumi della ragione, che con quelli della fede, sovente l' esaminano senza comprendere. e cogliere tutto l' insieme; essi osservando una parte, senza riguardare il tutto, si appoggiano sopra di una parte delle promesse, e dimenticano le altre. Ed oh i falli, e gli errori in cui essi cadono in cotesto esame! ed oh le ipotesi assurde, ed impossibili che ne derivano! Taluni suppongono che i giudizi, e gl' insegnamenti del successore di Pietro abbiano bisogno di essere riformati: essi dimenticano le promesse fatte a Pietro, e quelle che riguardano la stabilità della Chiesa. Taluni suppongono, che l' insegnamento del corpo de' vescovi, sia dispersi, sia in Concilio, uniti a Pietro, sarà differente da quello di Pietro. Questi tali dimenticano la maggior parte delle promesse fatte a Pietro, e agli apostoli, e quelle che riguardano l' unità, e la perpetuità della Chiesa. Taluni, riguardando le promesse di Gesù Cristo fatte al collegio degli apostoli, ne traggono delle conseguenze per la superiorità del Concilio sopra il Papa. Questi dimenticano, che Pietro era pur anco nel collegio, e che non è punto meno il Capo, e il Pastore: essi osservano una parte delle promesse, e dimenticano l' altra. Taluni infine sognano una contestazione, una divisione, una spe-

cie di battaglia tra il Papa da una parte, e il Concilio dall'altra: che l'uno sosterrà una cosa, e l'altro la contraria. Questi tali dimenticano tutte le promesse insieme. Fa d'uopo non perder giammai di vista tutte le parti, e tutto l'insieme di questo grande edifizio [1].

Che è egli un Concilio, e la sua autorità? Nè più nè meno, risponde il card. Litta, che il collegio degli apostoli, e la sua autorità. Ma in questo collegio Pietro è sempre il *Capo*, e il pastore di tutto il gregge, compresivi gli apostoli insieme congregati. Dunque il successore di s. Pietro, che è il romano Pontefice, è pur anco nel Concilio, *Capo*, e pastore di tutta la Chiesa, *compresivi i vescovi in uno raccolti*. Le promesse fatte agli apostoli sono comuni a Pietro, e non distruggono punto le promesse fatte prima a Pietro solo. Tra le promesse fatte al solo Pietro, havvene di due maniere. Le une rinnovate quasi negli stessi termini agli apostoli: Gesù Cristo disse a Pietro: *Qualunque cosa avrai legato sopra la terra, sarà legata anche ne' cieli; e qualunque cosa avrai sciolta sopra la terra, sarà sciolta anche ne' cieli. Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum, et in cœlis etc.* E disse pure agli apostoli: *Quæcumque alligaveritis super terram, erunt ligata, et in cœlo; quæcumque solveritis etc.* Gli interpreti m'insegnano, che la podestà conferita a Pietro, pel motivo ch'essa è conferita ad un solo, e prima di tutti gli altri, e al capo, *è superiore di gran lunga a quella degli apostoli;*

[1] Card. Litta, *Lettres sur les quatre articles dits du Clergé de France*, Lett. XI.

non ha confine di sorta, e *si estende agli apostoli tutti quanti.* Le altre promesse sono indiritte unicamente a Pietro: *Tibi dabo claves regni cœlorum.* Tal promessa è fatta al solo Pietro: *Tu es Petrus.... et tibi dabo claves etc. Pasci i miei aguelli, pasci le mie pecorelle. Pasce agnos meos, pasce oves meas.* Che son essi questi agnelli, e queste pecore? Risponde s. Bernardo: *Gli agnelli tutti, e le pecorelle tutte quante sono affidate a Pietro. Chi non fa distinzione, non fa neppure eccezione.* Per detto di tutti gliS positori, in virtù di queste parole, Pietro è divenuto pastor de' pastori; e gli apostoli stessi fan parte del suo gregge. Se la podestà di Pietro è *maggiore* di quella degli apostoli, ed ei *la conserva eziandio nel collegio degli apostoli;* dunque debbe trarsi la medesima conseguenza riguardo all'autorità del romano Pontefice successore di Pietro sui vescovi adunati in Concilio [1].

Tolto il Papa, non v'ha nella Chiesa, o nel Concilio la somma podestà ecclesiastica nè formalmente, nè suppletivamente. La Chiesa non ha cotesta somma podestà nè da sè stessa, nè da altri; dunque non l'ha in verun modo. Non l'ha da altri, cioè da Gesù Cristo. Imperocchè Gesù Cristo diede a Pietro le chiavi del regno de' cieli, e lo prepose al suo ovile. Ei diede anche agli altri apostoli la podestà di predicare, di battezzare, di rimettere i peccati, e di fare altre cose,

1 Si l'autorité de Pierre est supérieure à celle des apôtres, et s'il la conserve dans le collége des apôtres, on doit tirer la même consequence pour l'autorité du Pape sur les évêques assemblés en Concile. LITTA, *Lettres sur les IV articles dits du clergé de France,* Lett. XVI.

che appartengono all'officio episcopale; ma Gesù Cristo diede questa podestà ai singoli, sicchè ciascuno di loro poteva esercitare tutte queste cose, senza la congregazione degli altri. Ma non si legge, che Gesù Cristo abbia dato qualche podestà alla Chiesa, cioè alla università de' fedeli in sè, cioè per ragione della sua totalità; anzi leggiamo che fu comandato ai popoli di obbedire, e di stare sommessi ai loro pastori. Or se non fu data autorità alcuna alla università della Chiesa; dunque neppure al Concilio generale, in quanto rappresenta la Chiesa universale. Dunque nel Concilio non v'ha autorità somma, ossia papale; ma soltanto episcopale: infatti gli avversarii non pongono l'autorità somma, ossia papale nel Concilio, se non in quanto il Concilio generale fa le veci della Chiesa universa. Se dunque l'universa Chiesa, tolto ed escluso il Papa, non ha l'autorità papale; dunque molto meno l'ha il Concilio.

Se il Concilio generale, senza la persona del Papa, avesse la papale autorità formalmente, o suppletivamente, non avrebbe bisogno della conferma del romano Pontefice. Ma noi sappiamo essere necessaria una tale conferma, e la storia della Chiesa ci mostra, che tutti i Concili generali cattolici hanno domandato la conferma dai Papi.

Il Concilio senza il romano Pontefice, può errare anche nei decreti della fede, come consta ne' Concilii di Sirmio, di Rimini, e nel Concilio II efesino. Per opposito, il Concilio col Papa non può errare. Dunque senza il Sommo Pontefice, il Concilio non può tutte quelle cose, che può col Papa. Se nella Chiesa vi fosse la somma podestà principalmente, e

nel romano Pontefice instrumentalmente, come nel ministro della Chiesa, allora il Papa non sarebbe Vicario immediato di Gesù Cristo, ma soltanto mediato: la Chiesa sarebbe vicaria immediata di Gesù Cristo; e il Papa sarebbe immediato Vicario della Chiesa. Ma ciò ripugna, e si oppone espressamente al Concilio di Costanza, in cui fu condannata l'eresia di Wicleffo, che diceva non essere il romano Pontefice immediato Vicario di Gesù Cristo [1].

Che intende il Bossuet quando nel sermone sull' *unità della Chiesa*, ci dice: « Il potere che vuolsi riconoscere nella santa Sede, è così alto ed eminente, che al di sopra non havvi altro, che tutta la Chiesa cattolica insieme? ». Vorrebbe egli dir mai, che tutta la Chiesa possa trovarsi dove non si trovi il Sommo Pontefice? In questo caso, dice il De Maistre, avrebbe posta innanzi una teoria, che il suo gran nome non varrebbe a scusare. Questo vocabolo *chiesa*, quando lo si separi dal suo Capo visibile, non ha più senso [2]. Chi dice *Chiesa al di sopra del Papa*, viene a dire di necessità, *Chiesa senza Papa*. La Chiesa è fondata sopra di Pietro, non trovasi che dov' è Pietro: chi si divide da Pietro, si pone fuori della Chiesa: chi non raccoglie con Pietro, disperde: chi non è nella barca di Pietro, perisce. Lo stesso Bossuet c' insegna, che gli apostoli, prima di ricevere alcun potere, *erano stati posti sotto la potestà di Pietro;* sicchè non possono esercitarlo, che sotto la dipendenza di Pietro.

[1] BELLARMINUS, *De Conciliis, et Ecclesia*, lib. II, cap. XVI.

[2] " Il aurait avancé dans ce cas une théorie que son grand nom ne pourrait excuser „. DE MAISTRE, *Du Pape*. Liv. I, c. 11.

SUPERIORITA' DEL PAPA AL CONCILIO CONFERMATA DAGLI STESSI CONCILII.

Egli è per certo superiore a' Concilii ecumenici, colui il quale presiede ai Concili convocati da lui, o almeno col suo consenso: che li conferma, o rigetta: che comanda a' medesimi Concilii; e che gli stessi Concilii ecumenici affermano, ch' egli ha suprema podestà nella Chiesa di Dio, e che non può essere giudicato da veruno. Or il romano Pontefice presiede a' Concilii ecumenici, li conferma, o rigetta: comanda ai medesimi Concilii; e gli stessi Concilii ecumenici dichiarano avere il Papa podestà suprema in tutta la Chiesa, e non poter essere giudicato da nessuno. Sappiamo, i Padri del Concilio Niceno aver trasmesso gli atti del Concilio al Pontefice Silvestro, per essere da lui confermati. L'ecumenico Concilio di Efeso, generale III, a cui presiedè s. Cirillo di Alessandria, *a nome, e come luogotenente del Pontefice s. Celestino*, esaminati gli scritti di Nestorio, e ritrovato, che insegnavano l'empietà, dichiarò che credevasi *obbligato* a pronunziare la sentenza della deposizione di lui, *astretto* a questa risoluzione dai sacri cànoni, e *dalle lettere del Pontefice Celestino:* donde si scorge, che il Concilio credevasi obbligato di ubbidire agli ordini del romano Pontefice [1]. I Padri del Concilio di Calcedonia chiamano s. Leone, *Pontéfice della Chiesa u-*

[1] Coacti per sacros canones, et epistolam Cælestini romanæ Ecclesiæ episcopi. Concil. Ephesinum, Actione I.

universale, capo di tutta la Chiesa, custode di tutta la vigna.

Avendo Teodorico, ad istanza di Papa Simmaco, intimato ai vescovi di recarsi a Roma per un Sinodo; i vescovi dell'Emilia, della Liguria, e della Venezia, i quali per andar a Roma dovettero passar a Ravenna, domandarono al re: *Qual è il motivo di quest' assemblea?* Avendo inteso, che il motivo era quello di giudicare in un Sinodo delle accuse, di cui il Pontefice Simmaco era stato aggravato da' suoi nemici, risposero: *Tocca a Papa Simmaco il convocar il Concilio; e non v' ha esempio, che alcuno dei successori di san Pietro sia mai stato sottoposto al giudizio de' prelati minori* [1].

I vescovi del *romano Concilio convennero tra loro di tutto riserbar al giudizio di Dio;* e la sentenza del Concilio fu questa: esser Papa Simmaco, secondo tutte le umane apparenze, immune dalle colpe imputategli da' suoi nemici; onde rimesso quanto al rimanente *al divino giudizio*, dover egli esser reintegrato in tutti i suoi diritti. S. Ennodio ancor diacono, poi vescovo di Pavia, nell'*apologia* in risposta ad uno scritto dato fuori dagli scismatici sotto il titolo: *Contro il Sinodo dell' assoluzione irregolare*, diceva: « Volle Iddio per avventura terminare pel ministero d'uomini le cause degli altri uomini; ma *il Vescovo della romana Sede ha riserbato al suo giudizio.* Piacquegli, che i successori del beato Pietro *avessero a provar la loro innocenza in faccia al cielo soltanto*, in faccia a colui che può conoscerla appie-

[1] ROHRBACHER, *hist. univ. de l'Egl. cathol.*, liv. 43, T. IV.

no » [1]. Letto che fu nel quinto romano Concilio sotto Papa Simmaco, questo scritto di Ennodio, i vescovi, ad una voce approvandolo, gridarono *fosse da tutti ricevuto, e trasmesso alla posterità negli atti del loro Concilio.*

Allorchè si seppe nelle Gallie, che un Concilio d'Italia s'era attentato di giudicare il romano Pontefice, tutti i vescovi furono sgomentati, e diedero incarico a s. Avito vescovo di Vienna di scriverne a nome di tutti. Egli indirizzò la sua lettera a' due capi del Senato, Fausto, e Simmaco, stati già consoli, in cui così scrive: « Eravamo tutti trepidanti, ed ansiosi per la causa della Chiesa romana, parendoci che le scosse date al capo facessero altresì vacillare il nostro episcopato. Giunse a noi la forma del decreto, promulgato sull'affare di Papa Simmaco dai vescovi dell' Italia. Noi siam di parere, che Simmaco accusato ne' tribunali del secolo, dall'unione de' suoi colleghi dovesse piuttosto attendere la sua difesa, che il giudizio della sua causa... *Non è facile ad intendere, in qual modo, e in virtù di qual legge, il superiore sia giudicato dagli inferiori. Con qual diritto si potè ricevere accusa contro il Capo della Chiesa universale?* A ciò sembra aver finalmente avuto riguardo lo stesso venerabil Concilio, quando rimise la causa al divino

[1] Aliorum forte hominum causas Deus voluit homines terminare; sed Sedis istius præsulis, suo sine quæstione servavit arbitrio. Voluit b. Petri successores cœlo tantum debere innocentiam, et subtilissimi discussoris indagini inviolatam exhibere conscientiam. Ennodius diaconus, *in apologia pro Symmacho.*

giudizio, dichiarando pure non aver trovato prova alcuna delle colpe, di cui era il Papa accusato. Negli altri vescovi, se qualche cosa vacilla, è facile porvi riparo; ma *se si revoca in dubbio l'autorità del Papa*, non un vescovo particolare, ma *l'episcopato stesso vacilla.* Fa duopo, che voi pure con noi v'uniate per la difesa del supremo Nocchiero. Chi presiede alla cura del gregge, renderà conto al Signore della maniera del suo governo. *Non appartiene al gregge, ma sì al giudizio divino il chiedergliene questo conto* » [1].

Vediamo, come il clero d'Italia, e il clero di Francia pensavano, parlavano, ed operavano al cader dell'ottavo, e al principiar del nono secolo. L'anno 800, il Pontefice Leone III era stato accusato da una fazione. Fu convocata nella basilica di s. Pietro un'assemblea degli arcivescovi, de' vescovi, e de' signori laici franchi, e romani. Essendosi assisi il Papa, ed il re, fecero sedere gli arcivescovi, i vescovi, e gli a-

[1] Non facile datur intelligi, qua ratione, vel lege ab inferioribus eminentior iudicetur.... quod Synodus ipsa laudabili constitutione prospiciens, causam divino potius servavit examini... obtestor ut in conspectu vestro non sit Ecclesiæ minor, quam reipublicæ status... Non minus diligatis in Ecclesia vestra Sedem Petri, quam in civitate apicem mundi. Non ea tantummodo, quæ Romæ geritur, causa cogitanda est. In sacerdotibus cæteris potest, si quid forte nutaverit, reformari; at si Papa vobis vocatur in dubium, episcopatus iam videbitur, non episcopus vacillare... Expedit, ut gubernatorem vestrum participato labore tueamini... Non est gregis pastorem proprium terrere, sed iudicis. Avitus viennensis, *in Galliis episcopus.* — Labbè, Concil., T. IV, col. 1362.

bati: i preti, e i signori laici rimasero in piedi. Avendo Carlo Magno aperta l'assemblea, con un discorso sull'argomento del suo viaggio, fu proposto di esaminare le accuse fatte al Sommo Pontefice. Ed ecco, che tutti gli arcivescovi, i vescovi, e gli abati gridarono ad una voce: *Noi non osiamo giudicare la Sede apostolica, che è il capo di tutte le chiese di Dio; perocchè noi tutti siamo giudicati da questa Sede, e dal suo Vicario; ma questa Sede non è giudicata da alcuno* [1].

Nei decreti dell' VIII Concilio ecumenico, di Costantinopoli IV, celebrato dopo la metà del secolo IX, leggesi: « Se in un Concilio universale levasi un dubbio, od una quistione riguardante la santa Chiesa romana, si potrà dimandarne gli schiarimenti con molto rispetto; ma non debbesi mai aver l' audacia di pronunziare una sentenza contro il Sommo Pontefice dell' antica Roma [2].

S. Ignazio patriarca costantinopolitano instò supplichevolmente a nome dell'*ottavo Concilio generale, costantinopolitano quarto*, il Sommo Pontefice Adriano II, acciocchè rimettesse nella sua Sede, Teodoro da lui già consacrato metropolitano di Caira, e che

[1] Nos *Sedem apostolicam, quæ est caput omnium Dei Ecclesiarum, iudicare non audemus;* nam ab ipsa nos omnes et vicario suo iudicamur; *ipsa* autem *a nemine judicatur*, quemadmodum antiquitus mos fuit.

[2] Si qua œcumenica Synodo collecta de romana etiam Ecclesia controversia extiterit, licebit eam decenti reverentia de proposita quæstione percunctari,... responsumque admittere: non tamen audacter contra senioris Romæ Pontifices sententiam dicere. *Concil. Constantinopolitanum IV, Con. XIII.*

avea declinato alla parte foziana, tratto sol da tormenti, ma che però avea tersa una tal macchia colla penitenza. Or io così ragiono: Se al Papa non competesse la monarchica podestà, ma l'autorità che possiede il Pontefice, la possedesse come derivatagli dalla Chiesa, perchè mai essa implora l'esercizio di un tale diritto con formola di preghiera, onde dimostrasi subordinata? O ella si privò di questa suprema autorità, o la ritenne. Se ella se ne privò, sarebbe dunque mancata, non potendosi privare di un diritto divino senza prevaricazione, e non potendo sussistere, se non tale quale fu fondata da Gesù Cristo; e perciò col deposito di tutti i suoi originarii essenziali diritti. Se poi ella ritenne la suprema autorità, e perchè non esercitarla? perchè esprimersi, ed operare come se non l'avesse? sarebbe questa una illusione indegna della Chiesa, anzi impossibile; dunque questo supplice ricorso fatto prima, che si sciogliesse il Concilio, a nome del Concilio, e quindi dal Concilio medesimo al Sommo Pontefice Adriano, è una pratica ricognizione della *monarchica* podestà del romano Pontefice [1].

Il terzo Concilio ecumenico Lateranense dell'anno 1179 afferma, che *allorquando si tratta della Chiesa romana, fa d'uopo di alcunchè di singolare: perocchè non v'ha superiore alcuno, al quale possa poi farsi ricorso* [2]. Ma si potrebbe far ricorso al superiore, se il Concilio ecumenico fosse superiore al Papa.

[1] Cappellari, *Trionfo della S. Sede*, disc. prelim.

[2] In romana Ecclesia aliquid speciale constituitur, quia *non potest recursus ad superiorem haberi.* Concil. Lateranense III, Can. X. — Labbé, Concil. Tom. X, col. 1507.

Nel Concilio ecumenico di Lione II del 1274, cui presiedette il Pontefice Gregorio X, e vi si trovarono presenti cinquecento vescovi, fu letta la lettera dell'imperatore Michele Paleologo a Gregorio X, nella quale si danno al vescovo di Roma i titoli di *primo, e di Sommo Pontefice, di Papa ecumenico, e di Padre comune di tutti i cristiani*. Dai Legati di Michele Paleologo imperatore di Costantinopoli, tra gli altri capi della fede, che professarono pubblicamente, furono letti, ed approvati dal Concilio i seguenti: « La santa Chiesa romana ha il primato *sommo, ed il principato sulla Chiesa universale* : questa Chiesa ha ricevuto il suo *principato colla pienezza della podestà* da Gesù Cristo stesso nella persona del beato Pietro, principe, e capo degli Apostoli, al quale il romano Pontefice è succeduto. Coll'autorità del giudicio di questo Pontefice debbono essere definite le quistioni, che si levano riguardanti la fede. Chiunque abbiasi a richiamare di qualche ingiustizia in materia ecclesiastica, *può appellarsene al suo tribunale, e ricorrere al suo giudizio*. Tutte le chiese gli sono soggette, e i vescovi gli debbono venerazione, ed obbedienza. La prerogativa della Chiesa romana non può essere violata tanto ne' Concilii generali, che negli altri. Noi confessiamo col cuore, e col labbro la vera dottrina, la quale tiene, insegna, e predica la santa Chiesa romana » [1].

[1] Ipsa Sancta Romana Ecclesia summum, et plenum primatum, et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinet.... et quæ de fide subortæ fuerint quæstiones, suo debent iudicio definiri. Ad quam potest gravatus quilibet su-

Anche nel Concilio di Costanza vi fu riconosciuto, che la Chiesa romana è la *Madre, e la maestra di tutte le Chiese:* che essa ne è anche il *Capo* del pari, che de' *Concilii generali*, e della Chiesa *universale;* e che essa tiene queste prerogative di potestà, e di autorità da Dio medesimo. I Padri del Concilio non fecero alcuna difficoltà di ammettere queste proposizioni poste innanzi dai cardinali, *eccettuando soltanto i casi di scisma* avvenuto nella Chiesa romana, per l'abuso di una elezione, o d'altra cosa simile [1]. Lo stesso Concilio di Costanza, come attesta il cardinale di Torrecremata, dopochè fu creato Papa Martino V, domandò umilmente da lui la conferma di tutte le cose, che avea fatto. Ora appartiene al Superiore il confermare [2]. Nel Concilio di Costanza il Pontefice Martino V, nella Costituzione *Inter cunctos*, dopo di aver condannato i 45 articoli di Wicleffo, e i 30 di Giovanni Hus, prescrisse gli interrogatorii, che i vescovi dovessero esigere dai sospetti intorno alla fede: *Se creda, che il Papa canonicamente eletto, espresso il suo proprio nome, sia successore di s. Pietro, avente la suprema autorità nella Chiesa di Dio?*

per negotiis ad Ecclesiasticum forum pertinentibus appellare: et in omnibus causis ad examen Ecclesiasticum pertinentibus, ad ipsius potest iudicium recurri, et eidem omnes Ecclesiæ sunt subiectæ. Labbé, *Concil.* Tom. XI, col. 966.

[1] Sommier, loc. cit.

[2] Postquam Papa Martinus fuit creatus, morem observando antiquorum Conciliorum, humiliter petivit ab eo confirmationem, et roborationem omnium, quæ fecerat. Card. Ioannes Turrecremata, Lib. II, *Summæ de Ecclesia*, cap. 199.

Dall'ecumenico Concilio di Firenze fu definito, che « il romano Pontefice tiene il primato in tutto l'orbe, che egli è successore del beato Pietro principe degli apostoli, vicario di Gesù Cristo, *capo di tutta la Chiesa, padre e dottore di tutti i cristiani*, a cui da Gesù Cristo medesimo è stata conferita nella persona di Pietro, la *piena podestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale* ». Or se il Papa è il capo di tutta la Chiesa, il padre di tutti i cristiani; e se ha da Gesù Cristo la *piena* podestà d'essere il pastore della Chiesa *intera*, di reggerla, e di guidarla; dunque il Papa ha la medesima podestà *sui vescovi adunati in Concilio*: perocchè altrimenti tale podestà non sarebbe piena, e non si stenderebbe su tutta la Chiesa.

Se il romano Pontefice, giusta l'ecumenico Concilio fiorentino, è capo della Chiesa universale, ed ha piena podestà di pascere, reggere, e governare tutta la Chiesa; dunque il Papa è capo di tutti i vescovi presi anche *collettivamente*: altrimenti non sarebbe capo di tutta la Chiesa universale, ma soltanto delle chiese particolari. Dunque il Papa è superiore per diritto divino, a tutti i vescovi anche presi collettivamente. No, non si può comprendere, come il romano Pontefice sia capo della Chiesa universale, se egli sia governato dai membri presi collettivamente. No, non si può comprendere, come il Papa abbia la podestà di pascere, e di governare la Chiesa di Dio, se egli è soggetto alla Chiesa, ed è da essa pasciuto. No, non si può comprendere, come il Sommo Pontefice sia immediato Vicario di Gesù Cristo, se egli può essere giudicato dalla Chiesa. Imperocchè in tal

guisa il Papa non sarebbe vicario di Gesù Cristo, ma sarebbe vicario della Chiesa; e allora non già il romano Pontefice, ma il Concilio ecumenico avrebbe la piena podestà di reggere, e governare la Chiesa di Dio; e il Concilio ecumenico sarebbe il capo della Chiesa.

Nel Concilio ecumenico Lateranense V fu approvata la Bolla di Leone X, nella quale leggesi: « che *il romano Pontefice abbia autorità su tutti i Concili:* abbia pieno diritto e podestà, tanto d' intimarli, trasferirli, e disciorli, si prova chiaramente non solo colla testimonianza della santa Scrittura, colle parole dei santi Padri, e dei Sommi Pontefici, ma anche coi decreti dei sacri cànoni, ed anco per la confessione manifesta dei Concilii [1]. L' ecumenico Concilio di Trento, dopo i molti decreti, che fece pel bene della Chiesa, dichiarò, che tutte, e ciascheduna delle cose, sotto qualsivoglia clausola, stabilite nel detto Concilio, intorno la riforma de' costumi, e la disciplina ecclesiastica, furono decretate in maniera, che *in tutto sempre sia, e s' intenda essere salva l'autorità della Sede Apostolica* [2]. Con queste parole il

[1] Cum solum romanum Pontificem *tanquam auctoritatem super omnia Concilia habentem*, Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum ius, et potestatem habere, nedum ex sacræ Scripturæ testimonio, dictis sanctorum Patrum, ac aliorum romanorum Pontificium, sacrorumque canonum decretis, sed propria eorundem etiam Conciliorum confessione manifeste constet. *Concil. Lateranense V*, Sess. XI. — Labbé, *Concil.* Tom. XIV, col. 309.

[2] Sancta Synodus, omnia, et singula sub quibuscumque clausulis, et verbis, quæ de morum reformatione, atque ec-

Concilio di Trento non dimostra forse chiaramente di riconoscere il Papa superiore al Concilio?

ARGOMENTO DELLA SUPERIORITA' DEL PAPA AL CONCILIO, DESUNTO DALLE TESTIMONIANZE, E GESTA DE' SOMMI PONTEFICI.

Pongasi mente ora alle espressioni de' romani Pontefici, e al potere da essi esercitato per riguardo ai Concilii ecumenici. Nel quarto secolo, s. Damaso Papa, nel Concilio Costantinopolitano I, aveva prescritto agli orientali di agitare unicamente la causa degli Eunomiani, e Macedoniani. Il Concilio oltrepassa tai limiti col decidere ancor quella degli Eudossiani. Il Sommo Pontefice annulla gli atti contro questi secondi [1]. Or chi nella nazione prescrive ai suoi magistrati, ed annulla quanto viene da essi decretato fuori delle sue prescrizioni, esercita per certo un potere monarchico [2]. Consta dall' ecumenico Concilio di Efeso, che il sacerdote Filippo, e i vescovi Arcadio, e Proietto, legati del Pontefice s. Celestino, giunti al Concilio, dopo la condannazione di Nestorio, domandarono, che loro venissero letti gli atti, *acciocchè*, disse Filippo, *noi possiamo confermare il*

clesiastica disciplina statuta sunt, declarat ita decreta fuisse, ut in his salva semper auctoritas Sedis Apostolicæ et sit, et esse intelligatur. *Concilium Tridentinum*, Sess. XXV, *De reformat.*, cap. 21.

[1] S. Gregorius M. Lib. VI, epist. 31.

[2] Cappellari, *Trionfo della Santa Sede*, disc. prelim.

vostro giudizio, in conformità di quanto fu a noi prescritto dal Pontefice Celestino. Dopo la lettura degli atti, i legati di Papa Celestino confermarono la sentenza pronunziata contro Nestorio; ed alle istanze del Concilio, in contrassegno della loro conferma, sottoscrissero gli atti. Papa Celestino, nell' istruzione, che avea dato a' suoi legati, avea espressamente loro ordinato di non tollerare alcuna opposizione in ciò, ch'egli avea definito, e di condannare chiunque volesse farne [1].

Nel quinto secolo il Concilio Calcedonese avea formato il canone vigesimottavo, con cui conferivasi alla Sede costantinopolitana la prima dignità dopo quella di Roma. Il Pontefice s. Leone trovavasi in pressantissime circostanze di confermarlo: però con apostolica costanza vi contradice, come contrario al cànone *sesto* del Concilio Niceno, e con la pienezza della sua autorità lo annulla. Ecco il *vero Monarca* [2].

Il Pontefice s. Leone intima ai Padri del Concilio di Calcedonia, di non trattare la causa della fede, come se fosse dubbia, affermando che la fede era stata da lui definita nella lettera, che egli avea inviata al vescovo Flaviano. Pascasino, uno de' legati del Pontefice s. Leone, dichiara tener comandamento dal santo Pontefice, Capo di tutte le Chiese, di operare sì, che Dioscoro, il quale avea osato di tener un Concilio senza l'autorità, o permissione della Sede Apostolica, non abbia luogo nel Concilio, altrimenti accadendo,

[1] Ad disceptationem si fuerit deventum, vos de eorum sententiis diiudicare debetis, non subire certamen. S. Caelestinus I, in *Commonitorio.*

[2] Cappellari, *Trionfo della S. Sede*, disc. prelim.

che i legati del Papa si ritirassero dal Concilio. *Aut ille egrediatur, aut nos eximus.* Il Pontefice s. Leone approva l'ecumenico Concilio di Calcedonia, e ne eccettua l'esaltazione di Anatolio di Costantinopoli. Egli è questo per certo *un esercitare l'assoluto potere sopra i Concilii ecumenici,*

Il Pontefice Gelasio, scrivendo ad alcuni vescovi dell'Oriente, loro dice: « La Sede di s. Pietro ha facoltà di annullare le sentenze di qualsivoglia vescovo, e di giudicare ogni Chiesa; e non è permesso di appellarsi dal suo giudizio. I cànoni permettono l'appellarsi a questa Santa Sede da ogni parte del mondo; ma non permettono di appellarsi dai giudizii della Sede Apostolica »[1]. Il Pontefice s. Agatone, nella lettera scritta all'imperatore Costantino Pogonato, riferita nel sesto Concilio ecumenico di Costantinopoli III, e colmata di lodi dai vescovi del Concilio nella relazione, ch' essi fecero all'imperatore, dichiara, che egli avea dato ordine a' suoi legati di dimostrare con semplicità nel Concilio, qual era la fede della Sede Apostolica, *con espresso divieto di non aggiungere, nè di togliere cosa alcuna*[2]. Papa Adria-

[1] Quorumlibet sententiis pontificum ligata, beati Petri Sedes ius habet resolvendi, utpotequod de omni Ecclesia ius habeat iudicandi, neque cuiquam de eius liceat appellare iudicio: siquidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluernnt; ab illa autem nemo sit appellare permissus. S. Gelasius I, *Epist. ad Episcopos Dardaniæ.*

[2] Eis iniunctum est, ut nihil profecto præsumant augere, minuere, vel mutare, sed traditionem huius Apostolicæ Sedis, ut a prædecessoribus Apostolicis Pontificibus instituta est, sinceriter enarrare. S. Agatho, *Epist. ad imperat.*

no I fu quegli, che al VII Concilio ecumenico, di Nicea II, diede la legge, e descrisse la definizione, alla quale aderì senza replica tutta la Chiesa greca in numero di trecentocinquanta vescovi. Papa Adriano, nella lettera scritta all'imperatore Costantino, ed alla imperatrice Irene, afferma, che la *Santa Sede* fu stabilita *sopra tutte le Chiese dell' universo*, e che s. Pietro continua sempre ad esercitare il suo primato; e che alla *Chiesa Romana appartiene il diritto di confermare tutti i Concili colla sua autorità.*

Il santo Pontefice Nicolò I così scrivea all' imperadore Michele: « La romana Chiesa è quella, che *conferma colla sua autorità tutte le decisioni fatte dai Concilii;* di maniera che, alcuni di essi per non aver avuto il consenso del romano Pontefice, non ebbero mai alcun vigore. Il che egli dimostra coll'esempio del secondo Concilio efesino, e con quello eziandio degli Iconoclasti; poi soggiunge: « Secondo i sacri cànoni, *dove ritrovasi la maggiore autorità, debbono a lei riportarsi le disposizioni degli inferiori*, per esser dalla medesima riformate, o confermate. Egli è evidente, che *non v' ha in terra più grande autorità di quella della Chiesa romana. Le sue definizioni non sono soggette alla disamina di chicchessia, e molto meno sono sottoposte all' altrui giudizio*, ordinando i cànoni, che da qualsivoglia parte del mondo possa appellarsi alla Sede apostolica; e che dalla sentenza di lei non sia lecito ad alcuno appellarsi altrove [1].

[1] Non ergo dicatis, non eguisse vos in causa pietatis romanæ Ecclesiæ, quæ collecta Concilia suâ actoritate firmat, sua moderatione custodit. Unde quædam eorum, quia consen-

Il Sommo Pontefice Pio VII di sua piena, e sola autorità, cangiò i limiti di tutte le diocesi della Francia: volle che tutti gli antichi vescovi legittimi lasciassero le loro Sedi; e ne li destituì senza alcun loro demerito. Questo grande, e santo Pontefice giudicò questa misura necessaria, acciò non fosse portato l'ultimo colpo all'esercizio della cattolica religione in Francia; e convenevole al bene della Chiesa universale. Così egli esercitò un'autorità fin allora senza esempio, *e si alzò al di sopra dei cànoni, e dei Concilii ecumenici*, come dichiara egli stesso nelle bolle, *non obstantibus Conciliis generalibus.*

Che fecero i vescovi? Molti vescovi di Francia rinunziarono alle loro Sedi; e quelli dispersi nell'universo, che erano in numero senza paragone maggiore, tutti se ne tacquero. Quando Pietro ebbe parlato, *tacuit omnis multitudo.* Ma la Chiesa poteva ella forse tacere sopra questo uso inudito dell'autorità pontificale, se essa lo avesse trovato biasimevole, e fosse stata persuasa di poterlo impedire? se essa avesse pensato, come pretendono i gallicani, di aver l'inca-

sum romani Pontificis non habuerunt, valetudinem perdiderunt.... Quoniam cum secundum canones, *ubi est maior auctoritas, iudicium inferiorum sit deferendum*, ad dissolvendum scilicet, vel ad roborandum; patet profecto *Sedis apostolicæ*, *cuius auctoritas maior non est*, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam licere de eius iudicare iudicio. Siquidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluerunt; ab illa autem nemo sit appellare permissus. S. Nicolaus I, *Epist. VIII ad Michaelem imperatorem.*

rico di rivedere, approvare, o riformare i decreti de' Papi? se essa non avesse creduto col Concilio di Nicea, *omnia fuisse successori Petri sermone Domini concessa*? Questo silenzio della Chiesa sempre guidata dallo Spirito Santo, questo silenzio, che tutti i cattolici chiamano una vera approvazione, sforza dunque i gallicani ad ammettere, e rispettare questo atto.

Papa Pio VII ha posti degli altri vescovi nelle Sedi dei destituiti; e questi nuovi vescovi dichiararono colle loro parole, e colle loro azioni, che il Sommo Pontefice avea esercitata un' autorità *legittima*.

Il Papa dichiara nel *Concordato*, e lo si vede dalle sue azioni, che egli decide indipendentemente da tutto quanto portano in contrario i decreti de' Concilii ecumenici. I nuovi vescovi di Francia riconoscendo la validità del *concordato, riconoscono* dunque evidentemente *la superiorità del Papa ai cànoni, ed ai Concilii*: perocchè unicamente in conseguenza di questa *superiorità* hanno essi ricevuta la loro autorità, e la loro giurisdizione. Questi nuovi vescovi colla loro accettazione *rinunziarono manifestamente al secondo de' quattro articoli del 1682*. Essi hanno dovuto pensare come tutti i cattolici, che i Papi osservano ordinariamente, e difendono i cànoni di disciplina; ma che possono derogarvi, come fecero più volte, allorchè lo credevano utile alla Chiesa, senza che la Chiesa reclamasse giammai contro questi cangiamenti.

Non si dica, che il Papa ha questa *superiorità* soltanto nei casi *straordinarii*. Imperocchè quali sono questi casi *straordinarii*? Chi gli ha determinati? In

qual chirografo essi si trovano? Chi potrà giudicare se i casi sieno *abbastanza straordinari?* Quanto tempo bisognerà aspettare affinchè la Chiesa unita, o dispersa lo dichiari? D'altra parte il Papa ha trattato pel Concordato, e per le altre circostanze, senza domandare alla Chiesa, se il caso era abbastanza *straordinario*, e se il suo diritto era legittimo. Appena comparve il *Concordato*, tutti i vescovi nominati (e tutto il clero francese vi acconsentì) senza rimostranza; e senza aspettare il consenso della Chiesa unita, o dispersa, accettarono la giurisdizione ecc. La pronta adesione dei nuovi vescovi di Francia al *concordato*, non può spiegarsi, che col dire aver essi avuto la persuasione del diritto supremo, ed universale del Papa, ed aver *riconosciuta la superiorità del romano Pontefice ai cànoni, ed ai Concilii.*

TESTIMONIANZE DE' PADRI, E DEGLI SCRITTORI ECCLESIASTICI A FAVORE DELLA SUPERIORITA' DEL ROMANO PONTEFICE AL CONCILIO.

Vediamo ora ciò, che dicono i Padri, e gli scrittori ecclesiastici intorno all'autorità, e superiorità del Papa. Nel secolo quinto s. Eucherio vescovo di Lione, così scrivea: « Gesù Cristo affidò a Pietro prima gli agnelli, e poi le pecorelle; perchè lo costituì non solamente pastore, ma eziandio pastore de' pastori. Dunque Pietro pasce gli agnelli, e pasce anche le pecore: pasce i figli, e pasce le madri: egli regge, e governa i sudditi, e i prelati. Egli è adunque il pa-

store di tutti » [1]. Nel sesto secolo, s. Avito vescovo di Vienna nelle Gallie, scriveva ai senatori di Roma, che tutti i pastori erano nell'ansietà, nello spavento, che l'oltraggio fatto alla romana Chiesa non ricadesse sopra tutte le altre; e che non vi fosse più niente di sicuro per li membri, se veniva attaccato il capo. Soggiungeva, che non si poteva comprendere, come il superiore potesse esser giudicato dagli inferiori [2]. Nel secolo settimo voi vedete s. Isidoro vescovo di Siviglia, che afferma trasmettersi nei romani Pontefici il privilegio di Pietro, come quello di un capo, che dee sempre rimaner superiore ai membri [3]. Nel secolo ottavo vedo il venerabile Beda, che dice, che a Pietro furono date le chiavi, e la supremazia della podestà giudiziaria [4]. Odo san Giovanni Damasceno che esclama: O beato oracolo! Se' tu che Iddio stabilì il capo, e il moderatore della Chiesa universale [5]. Nel secolo nono Teodoro Studita affermava, che « la chiesa di Roma è *suprema*, sollevata sopra tutte le altre [6]. Nel medesimo secolo Incmaro arcivescovo di

[1] Prius agnos, deinde oves commisit ei (Petro), quia non solum pastorem, sed et pastorum pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves: pascit filios, pascit et matres: regit et subditos, et prælatos. Omnium igitur pastor est, quia præter agnos, et oves, in Ecclesia nihil est. S. Eucherius Lugdunensis episcop. *Serm. de Natal. SS. Petri, et Pauli.*

[2] Avitus vienn., *epist. communi episcop. Galliæ nomine ad Senator. urbis.*

[3] *Epist. ad Eugen. Tolet.*

[4] Beda, *Homil. de fest. SS. Petri, et Pauli.*

[5] *Orat. de transfig.*

[6] *Epist. ad imper.*

Reims scriveva, che Pietro ha ricevuto il primato della podestà giudiziaria: che la Chiesa romana è il capo, la maestra, la madre di tutte: che le chiese sono soggette alla chiesa di Roma; e che i vescovi sono subordinati al romano Pontefice in virtù del primato di Pietro [1]. Osservo nel secolo undecimo Ivone vescovo di Chartres, che dichiara appartenere alla Sede apostolica il confermare, o invalidare la consecrazione de' metropolitani, e degli altri vescovi: di annullare i loro giudizii: di non soffrire che i suoi proprii decreti sieno corretti, o annullati dal giudizio de' suoi inferiori [2].

Nel secolo duodecimo il mellifluo abate di Chiaravalle s. Bernardo così scrivea al Pontefice Eugenio III: « Cerchiamo di grazia chi voi siete, e qual persona rappresentate nella casa di Dio. Chi siete voi dunque? Voi siete il gran Sacerdote, il Sommo Pontefice, il principe de' vescovi. Voi possedete il primato d'Abele, il dominio di Noè, la dignità di Aronne, l'autorità di Mosè, la giurisdizione di Samuele, la potestà di Pietro ecc. Voi siete quegli cui furono commesse le chiavi, cui furono affidate le pecorelle dell'ovile di Gesù Cristo. Vi sono altri pastori di armenti: ciascuno di essi ha una sola porzione di gregge; ma voi siete il custode, il pastore di tutte queste porzioni in un sol gregge raccolte. Voi siete Pastore non solo delle pecore, ma pur anco de' pastori. La loro autorità è circoscritta; ma la vostra si estende

[1] Hincmarus, *Epist. ad Laudun. et epist. ad cler.* 5.
[2] Ivo Carnotensis, *ep st. VIII ad Richer. Senon.*

anche sopra coloro, che hanno ricevuto una podestà sopra gli altri » [1].

Il secolo duodecimo ci presenta Giovanni di Salisbury, dotto, e savio vescovo di Chartres, il quale così scriveva: « La Chiesa romana stabilita da Dio, madre e nutrice della fede, e della morale, non può essere giudicata dall' uomo. Chi oserebbe giudicare il romano Pontefice, la cui causa Iddio la riserbò al suo tribunale? Chi oserà di tentarlo, vi faticherà invano » [2].

Ascoltiamo ora l' aquila de' teologi, l'angelo della scuola, s. Tommaso d' Aquino: « Il Papa, ei dice, ha la plenitudine della podestà pontificale, essendo egli nella Chiesa come un re nel suo regno [3]. Odo s. Bonaventura, che così parla: « Il Sommo Pontefice, presso il quale risiede in terra la *prima autorità*, non è giudicato dall' uomo, ma è riservato al giudizio del solo Dio » [4]. L' università di Parigi nell' anno 1396, nella causa di Benedetto XIII, ossia di Pietro di Luna, avendo appellato al futuro, vero, e

[1] S. Bernardus, *de consideratione*, lib. II, cap. VIII.

[2] Quis præsumat summum iudicare Pontificem, cuius causa Dei solius reservatur examini? Utique qui hoc attentaverit, laborare, sed nequaquam proficere potest. Ioannes Sarisberiensis. *Policratic.* Lib. VIII.

[3] Papa habet plenitudinem pontificalis potestatis, quasi rex in regno. S. Thomas, *Suppl.* quæst. 26, art. 3.

[4] Summus Pontifex, penes quem prima in terris residet auctoritas, non a rege, non a principe sæculari, sed solius Dei iudicio reservatur. S. Bonaventura, *in opusculo de Ecclesiastica Hierarchia.* Part. II, cap. 1.

legittimo Papa, soggiunse: « Egli è certo, il Vescovo romano, come Vicario di Gesù Cristo, non aver superiore, avendo Gesù Cristo consegnato a Pietro, come Capo, la Chiesa cattolica da governare » [1].

Che dirò di sant' Antonino, arcivescovo di Firenze, il quale fioriva nel secolo decimoquinto, ed assistè qual teologo al fiorentino Concilio? S. Antonino dichiara, che i generali Concili non possono adunarsi senza la convocazione del Sommo Pontefice, nè tenere le adunanze senza la sua direzione, nè dar valore ai loro atti senza la confermazione del Papa [2]. Giusta s. Antonino, *tutta l' autorità che hanno i Concili, l' hanno dal Papa.* Egli è noto, che l'inferiore è legato dalle leggi del suo superiore; e che niuno può dissolvere le leggi, nè cambiarle, o modificarle, se non lo stesso legislatore, o chi ha una potestà maggior della sua. Or s. Antonino insegna, che anche celebrato legittimamente, e confermato il *Concilio, pur le sue leggi non hanno virtù, nè imperativa, nè coattiva per rispetto al romano Pontefice;* e che per

[1] Certum est, Episcopum romanum, tamquam Vicarium Christi, non habere superiorem, cum Christus non habuerit, et Ecclesiam catholicam a se, et per se fundatam, Petro tamquam capiti tradiderit gubernandam. *Universitas Parisiensis*, an. 1396.

[2] Romanus Pontifex dat auctoritatem, et robur omnibus Conciliis. Si est unicum caput, et princeps totius Ecclesiæ, habens super omnes plenitudinem potestatis etc. sequitur quod solus potest roborare statuta Conciliorum et firmare. S. Antoninus, *Summ.* Part. III, tit. XXIII, cap. 3, et tit. XXII, cap. 6.

contrario il Papa ha piena facoltà *di mutarle*, secondo che crede meglio convenire alle condizioni de' tempi, e delle cose. Dunque, giusta sant' Antonino, *il Papa è superiore al Concilio.*

La chiesa, diceva il cardinale di Lorena, arcivescovo di Reims, nel discorso recitato al Concilio di Trento, « la Chiesa non ha la podestà d' impedire, che sia governata dal Pontefice romano, e dai vescovi; e non può costituirsi da sè stessa, nè in aristocrazia, nè in democrazia; ma è necessario, che sia governata monarchicamente dal Pontefice universale, e dai vescovi particolari; perocchè quest' ordine di governo fu stabilito immediatamente da Gesù Cristo [1].

LA DISTINZIONE ESCOGITATA DAGLI AVVERSARI, CHE IL PAPA È CAPO DELLA CHIESA DISTRIBUTIVAMENTE, E NON GIA' COLLETTIVAMENTE, FU ONNINAMENTE SCONOSCIUTA DAI PADRI, E DAI CONCILI.

Se noi esaminiamo la sacra antichità, vediamo essere stata affatto *ignota* agli *antichi Padri*, ed a' *Concili* anche *ecumenici*, quella *distinzione* inventata dagli avversari, tra' vescovi considerati *distributivamente*, e vescovi presi *collettivamente*, che è l' unico fondamento della dottrina gallicana. Noi sappiamo dall' antichità sacra, essere stati attribuiti al Papa i titoli di *Vescovo universale*, e di *Pastore dei pastori:* i quali nomi certamente dinotano *collezione*, e non già distribuzione. I vescovi della provincia arelatense,

[1] *Collect. monument. ad historiam Concilii Tridentini.*

nella lettera a san Leone, asseriscono aver la Chiesa romana il principato su tutte le Chiese di tutto il mondo. *La sacrosanta Chiesa romana per mezzo del beato Pietro, principe degli apostoli, tiene il principato sopra tutte le Chiese di tutto il mondo.* S. Bernardo, stella fulgidissima della Chiesa di Francia, scrivea in questi termini a Papa Eugenio III: *mentre ciascuno degli altri vescovi ha la sua navicella, a te solo è affidata la nave grandissima, che comprendendo tutte le altre, forma la Chiesa universale, diffusa per tutto l' orbe.* Ecco come il Papa è *capo* della Chiesa presa *collettivamente.* Il Concilio di Calcedonia dichiara a chiari termini essere stato il Pontefice s. Leone il suo *Capo.* Il Concilio Efesino afferma di aver deposto Nestorio, perchè *astretto* da s. Celestino Papa. Il Concilio Lionese chiama il Papa *rettore della Chiesa universale.* Il Concilio Fiorentino definisce il Pontefice essere il *Capo di tutta la Chiesa*, ed avere egli ricevuto da Gesù Cristo la pienissima potestà di reggere la Chiesa universale. Lo stesso si rileva da altri Concilii ecumenici. Pertanto se la mentovata distinzione fu dagli antichi Padri, e dagli ecumenici Concili onninamente sconosciuta, debbesi da noi rigettare come falsa ed assurda. Dunque il Papa è capo di tutta la Chiesa presa collettivamente; dunque il Papa è assolutamente superiore al Concilio ecumenico [1].

Lo stesso protestante Mosheim così scrive: « L'asserire che il Pontefice sia superiore a tutte, e singole le Chiese, e non alla Chiesa universale, a me

[1] P. Bonaventura da s. Bernardino, *Tratt. teol. sulla Chiesa.*

pare indubitatamente lo stesso che l' affermare, che le membra sono governate dal capo, e non già dalle membra si componga il corpo; ovvero, che tutte le città, le ville, ed i poderi sieno soggetti al Re; e non già la stessa Provincia che in esse si contiene » [1]. Non dissomiglianti sono le espressioni di Samuele Puffendorff.

SI RISPONDE AD ALCUNE OBBIEZIONI
CONTRO LA SUPERIORITA' DEL PAPA AL CONCILIO.

Obbiezione 1. Dicono i gallicani: *Nestorio, Eutiche, e i Monoteliti, i quali erano già stati condannati dai romani Pontefici, si dovettero di nuovo condannare da Concili ecumenici, come da supremo tribunale; dunque il Concilio generale è superiore al Papa.*

Risposta. Furono condannati dai Concili ecumenici per l' *estrinseca* autorità, che deriva dalla congiunzione del capo, e de' membri nella medesima sentenza; ma non già per l' autorità intrinseca che sopravvenga ai decreti de' Sommi Pontefici. Ma poi cotale obbiezione è fuori della presente controversia. Tutti quei

[1] " Quod universis, sive singulis Ecclesiis præesse Pontificem dicunt, non universæ Ecclesiæ, id tam mihi scitum videtur, ac si quis affirmaret, membra quidem a capite regi, non vero quod ex membris constat corpus; aut urbes quidem omnes, villas, et prædia subesse regi, non vero, quæ his continetur, ipsam provinciam ". MOSHEMIUS, *Dissertat. de Gallorum appellationibus ad Concilium universæ Ecclesiæ, unitatem Ecclesiæ visibilem tollentibus*

Concili furono convocati, celebrati, od almeno confermati dai romani Pontefici. Invece nel nostro caso, la quistione è di un Concilio celebrato senza il romano Pontefice, e per costringere il Papa. Trattavasi in quei Concili di stabilire la *fede cattolica*, e di *condannare* le *eresie*. Ora egli è certo, essere i romani Pontefici soggetti negli articoli di *fede* ai decreti de' Concili, che furono da essi medesimi approvati, e confermati. Ma qui trattasi di forza *coattiva* de' Concili generali sopra de' romani Pontefici intorno a cosa *disciplinare*. Tutti i cattolici, ed anche i Concilii acchetaronsi subito alla condanna, che fecero i romani Pontefici degli errori; gli eretici poi, che aveano resistito ai decreti de' Pontefici, resistettero eziandio all' autorità de' Concili ecumenici.

Obbiezione 2. Gridano i gallicani: *V' hanno esempii di appelli dal Pontefice al Concilio generale. Or le appellazioni dalle decisioni del Papa ai Concili generali, dimostrano che si appella dall' inferiore al superiore.*

Risposta. L' errore, e la menzogna non si danno mai per vinti, e sempre appellano a nuovi giudizii. I diritti della Monarchia ecclesiastica non debbonsi misurare, e giudicare da' fatti riprovati, e condannati. La storia della Chiesa c' insegna, ch' essa rigettò tutte le appellazioni fatte contro le Bolle dommatiche, e ch' ella riguardò come eretici, e scismatici coloro, che interposero cotali appelli [1]. In tutta l' antichità voi

[1] " L' histoire de l'Église nous apprend qu'elle a rejeté tous les appels faits contre des bulles dogmatiques; et qu'elle a regardé comme hérétiques et schismatiques ceux qui les ont formés. " CARD. DE BISSY, *Instruction pastorale*, 1728.

non trovate alcun esempio di appello da una Bolla dommatica emanata dalla Santa Sede, al futuro Concilio generale, tranne quello degli eretici antichi, e moderni [1].

L' appello al futuro Concilio, è la via tracciata solamente dagli eretici [2]: tali furono il pelagiano Giuliano d' Eclana, Giovanni Hus, Martin Lutero, e Michele di Cesena [3]. Giovanni Hus condannato dal Concilio di Costanza, appellava al Concilio della Santissima Trinità. Il frate apostata di Vittemberga, padre della pretesa riforma, condannato dal Pontefice Leone X, appellava al Concilio ecumenico, e dall'ecumenico Concilio che lo condannò, appellava alla *Bibbia interpretata secondo il suo senso privato.*

Le appellazioni dalle decisioni papali, specialmente dommatiche, non sono giuste, e legittime; esse non si possono conciliare colle qualità del Papa di *Capo*, di *Centro*, di Maestro, e colla subordinazione di tutti i fedeli a lui dovuta. Coteste appellazioni dal Papa al Concilio futuro, sono generalmente vietate da Martino V, e da Pio II [4]. Dopo Pio II non vi furono altri

[1] Dans toute l' antiquité, on ne trouve aucun exemple d'une Bulle dogmatique émanée du Saint-Siége au futur Concile général, que celui des hérétiques anciens et modernes. M. De Saint-Albin, archevêque de Cambrai, *Instruction contre la consultation des avocats.*

[2] " L' appel au futur Concile est une route que les seuls hérétiques ont tracée. „ M. Poncet, évêque d' Angers.

[3] M. Languet, *première lettre à l' évêque de Boulogne.*

[4] Nemo audeat a sententiis nostris, ac successorum nostrorum appellationem interponere. Si quis autem contra fece-

Concili veramente generali, e tenuti per tali da tutta la Chiesa, che il V di Laterano, e il Concilio di Trento. Or nè l'uno, nè l' altro Concilio derogò ai suddetti divieti; nè l' uno nè l' altro autorizzò cotali appellazioni. Non v' ha Concilio ecumenico che abbia decisa la sua superiorità sul Papa certo, non dubbio, nè controverso. L' appellazione dal Papa al Concilio futuro, è molto comoda per coloro i quali bramano pigliarsi giuoco della più veneranda autorità. Il Concilio futuro, Dio sa, quando sia futuro. L' ultimo Concilio ecumenico di Trento, già sono più di trecento anni, ch' esso fu tenuto. Allorchè nasce una controversia di dogma, si dovranno aspettare due, o tre secoli per la decisione? L' appellazione al futuro Concilio, è un sotterfugio per dare agio all' errore, e al disordine.

No, non è lecito di appellare contro alle decisioni del Papa, a quelle di un' altra qualsiasi potestà. Odasi Sant' Antonino arcivescovo di Firenze: « Chiunque asserisce che il romano Pontefice non ha la pienezza della potestà sopra tutti, costui toglie alla Chiesa di Roma così fatto privilegio concedutole da Gesù Cristo. Ma chi sente che può farsi *appello* ad altri contro i decreti del Papa, sente che questi non ha la pienezza della potestà sopra tutti: perocchè colui, al quale si fa appello, debbe avere potestà sopra l'altro, contro cui si ricorre; giacchè deve poter mutare, o riformare la sentenza di questo. *Neppure al Concilio generale si*

rit.... ipso facto sententiam execrationis incurrat, a qua nisi per romanum Pontificem absolvi possit etc. Pius II, *Constit. Execrabilis.*

può appellare contro il Papa. Imperocchè il PAPA È SUPERIORE A QUALSIVOGLIA CONCILIO; e non hanno fermezza gli atti de' Concili, se non sono avvalorati, e confermati dall' autorità del romano Pontefice. *Sentire adunque, che è lecito appellare al Concilio contro il Papa, è un' eresia contro all' articolo, con cui si professa di credere nella santa Chiesa cattolica* [1].

Quale vergogna per persone che fanno professione di esser cattoliche, il regolarsi su di cotanto orribili modelli, e d' impiegare per loro difesa i sotterfugi di cui servironsi gli eretici più ostinati e caparbii! [2] Che pretendono mai i settari coll' appellazione al Concilio ecumenico? Che i Vescovi a general Concilio a-

[1] Quicumque asserit quod romanus Pontifex non habeat plenitudinem potestatis super omnes, auferre conatur privilegium Ecclesiæ romanæ a Christo traditum; sed sentiens appellandum esse a Papa, sentit ipsum non habere plenitudinem potestatis super omnes; quia ille ad quem appellatur, habet potestatem super illum, a quo appellatur; quia potest eius iudicium mutare, et sententiam retractare. Sed nec ad Concilium generale a Papa appellari potest; quia *Papa omni Concilio superior est;* nec robur habet quidquid agitur, nisi auctoritate romani Pontificis roboretur, et confirmetur. Sentire ergo quod ad Concilium a Papa appellari possit, est hæreticum, et contra illum articulum, *sanctam Ecclesiam catholicam.* S. ANTONINUS, *Summ.* Part. III, tit. XXIII, cap. 3.

[2] Quelle onte pour des personnes qui font profession d'être catholiques, de se régler sur de si affreux modèles, et d'employer pour leur defense les subterfuges dont les hérétiques les plus opiniâtres, se sont servis! „ M. DE MAILLY, archevêque de Reims, *Instruction sur la Bulle* UNIGENITUS, 1718.

dunati dicano il sì, dappoichè nelle chiese dispersi dissero il no? Questo vorrebbero appunto i settari. Ma se poi il Concilio generale si aduna, e di nuovo li condanna, i settari chiedono un altro Concilio. Apro la storia della Chiesa. Gli Ariani vengono condannati dal Concilio ecumenico di Nicea; ed ecco che domandano un altro Concilio, il quale riformi il primo. Gli Ussisti vengono condannati dal Concilio di Costanza, e gli odo gridare: che « l'esame non era fatto bene, e ch' essi non erano ancora convinti. » I settarii restii agli oracoli del Vaticano, e al consenso de' Vescovi dispersi, non si arrendono neppure al consenso de' Vescovi adunati a generale Concilio [1].

Obbiezione 3. Ripigliano i gallicani: *Il tutto è maggiore della sua parte: or il Concilio è il tutto, ed il Pontefice è soltanto una parte della Chiesa; dunque il Concilio è maggiore del Papa.*

Risposta. Il tutto è maggiore della sua parte, ove si tratta di un tutto *fisico;* e non già di un tutto morale. Se si considera la mole, è minore il duce, dell'esercito, il padre, della famiglia; eppure chi oserà mai asserire essere maggiore l'autorità dell'esercito, che quella del duce, maggiore quella dei figli, che quella del padre di famiglia? Il Sommo Pontefice riguardo alla Chiesa universale, è parte, ma *reggitrice*, e *dominatrice* di tutte le altre. Il capo è una parte riguardo al corpo umano; ma poichè è parte *movitrice*, e *reggitrice* delle altre, non presiede forse a tutto il corpo? L'autorità nella Chiesa fu comunicata estrinsecamente da Gesù Cristo, e colà trovasi maggiore, dove fu col-

[1] Noghera, *Rifless. sull' infallib. della Chiesa*, Tom. VI, pag. 290.

locata maggiore da Gesù Cristo. Or Gesù Cristo non prepose la Chiesa a Pietro, ma prepose Pietro alla Chiesa, come *Capo*, *pastore*, *principe*. La Chiesa poi senza capo, ossia acefala, non è punto un tutto, anzi non si può neppur chiamar chiesa [1].

Obbiezione 4. Il Papa, soggiungono i gallicani, *è ministro della Chiesa; dunque è inferiore al Concilio.*

Risposta. Il romano Pontefice non è ministro della Chiesa, ma è ministro di Gesù Cristo. Il Papa *è padre, pastore, e dottore della Chiesa.*

Obbiezione 5. Il Papa, dicono gli avversarii, *riceve la sua podestà dalla Chiesa; dunque la Chiesa per cause giuste può togliergli cotesta podestà.*

Risposta. La Chiesa non conferisce all'eletto la podestà papale; ma designa solamente la persona, alla quale vien conferita la podestà immediatamente da Dio.

Obbiezione 6. Il diritto di natura, soggiungono gli avversari, *suggerisce, che si possono troncare que' membri, che guastano tutto il corpo; dunque la Chiesa potrebbe deporre il Pontefice, il quale col suo cattivo esempio scandalezzasse tutta la Chiesa.*

Risposta. Egli è vero, che per ischivare un male maggiore, si possono troncare i membri meno prin-

[1] Si accipiatur Ecclesia sine Papa, falsum est illam esse totum: non enim est totum, sed pars, et quidem maior, quam caput, magnitudine molis; minor autem magnitudine auctoritatis. Si autem accipiatur *Ecclesia cum Papa*, tunc maior est auctoritas Ecclesiæ *extensive*, quam Papæ solius; *intensive* autem æqualis. Bellarminus, *de Conciliis, et Ecclesia*, libro II, cap. XVIII.

cipali, senza de' quali si può prolungare la vita dell'uomo; ma non si può troncare il membro principale, qual'è il *capo*.

Obbiezione 7. Il Papa, replicano gli avversari, *può essere deposto dal Concilio per motivo di eresia; dunque può egli essere deposto anche per altri gravi delitti.*

Risposta. Per *eresia* il Papa cesserebbe di essere membro della Chiesa, e molto più cesserebbe di esserne capo. Ma per gli altri delitti, quantunque fossero più gravi dell'eresia, non cesserebbe di essere membro, e capo della Chiesa. S. Antonino arcivescovo di Firenze insegna, che il Papa *non può mai esser deposto dal suo grado per cagione di alcun grave, e notorio delitto*, eccettuato il solo caso di *eresia*. Egli cita fra gli altri, Pietro della Palude, facendo sua la sentenza di questo teologo: « Il Papa, finchè è Papa, non può in verun caso, nè per qualsivoglia delitto, esser deposto nè dal Concilio, nè da tutta la Chiesa, nè da tutto il mondo, non solo perchè *è superiore, e non ha alcun uomo sopra di sè, che lo possa giudicare;* ma perchè la sua autorità è da Dio, il quale *ha riservato a sè il giudizio del Pontefice di Roma*, infino che è tale ». S. Antonino eccettua il caso, che il Papa fosse caduto nel delitto dell'*eresia*; perocchè in questa ipotesi si concede, che può esser deposto. Però egli osserva, che in questo fatto *non avrebbe luogo il giudizio sopra il Papa in quanto tale;* giacchè per ciò stesso, che caduto nell'eresia, cesserebbe di esser Papa. Ecco le parole di s. Antonino: « Quando il Papa fosse diventato eretico, solo per questo fatto, senz'altra sentenza rimarrebbe separato dalla Chiesa.

Ma non può un capo reciso dal corpo, finchè è reciso, esser capo di quel medesimo corpo, da cui è stato divelto. Adunque un Papa, che si fosse diviso dalla Chiesa per l'eresia, per ciò stesso finirebbe di esser capo del corpo della Chiesa. E così un eretico non può essere, nè rimanere Papa, perchè non può fuori della Chiesa aver le chiavi della Chiesa. Il che non accade per gli altri peccati: per essi è capo languido sì veramente, ma pur non cessa di esser capo; e per conseguenza *non può esser giudicato dalle membra* [1].

Ove il Papa come *privato* si trovasse essere caduto nell'eresia, quando questo accadesse, quel Papa cesserebbe per ciò solo di esser Papa, e potrebbe esser deposto anche di fatto. Ma non essendosi giam-

[1] Item dicit Petrus de Palude, quod Papa nullo casu, quamdiu est Papa, per quodcumque crimen non potest a Concilio, nec a tota Ecclesia, nec a toto mundo deponi; et hoc non solum quia est superior, et nullum hominem habet supra se, qui eum valeat iudicare; sed quia est a Deo, qui sibi romani præsulis, quamdiu præsul est, iudicium reservavit. S. Antoninus, part III, tit. XXII, cap. V.

Eo ipso quod hereticus est (Papa), ab Ecclesia est præcisus. Non potest autem caput a corpore præcisum, quamdiu est præcisum, caput esse illius corporis a quo est præcisum; unde Papa per hoc desinit esse caput corporis Ecclesiæ. Et sic hæreticus non potest esse, nec manere Papa; quia extra Ecclesiam non potest habere claves Ecclesiæ. Per alia autem peccata, Papa est caput languidum, quod non propter hoc desinit esse caput, nec potest a membris per consequens iudicari. S. Antoninus, Summ. Part. III, tit. XXII, cap. VI.

mai avverato un tal fatto, o almeno non potendosi provare, che siasi mai avverato; « è da credere pia» mente, dice il Bellarmino, che il Sommo Pontefice » non solo non possa errare nella fede come Ponte» fice, ma anche *come persona particolare* non possa » diventar eretico, credendo pertinacemente qualche » errore contro la fede » [1].

TERZO ARTICOLO DELLA DICHIARAZIONE.

Perperam affirmatum a Gallicanis, ac deinceps a Jansenianis, romani Pontificis potestatem auctoritate veterum canonum, quos antiquitas consecrarit, imo et particularium Ecclesiarum consuetudinibus restringi, et coarctari. Manifeste enim id repugnant naturæ primatus. Tarquini. 2.

Il terzo articolo della *Dichiarazione* dice, che « l' uso della potestà apostolica debb' essere regolato secondo i cànoni fatti collo spirito di Dio, e consecrati dal rispetto generale; che le regole, gli usi, e le costituzioni ricevute nel regno, debbono essere mantenute, e i confini posti dai nostri padri rimanere inconcussi; e che è anzi della grandezza della santa Sede apostolica, che le leggi, e gli usi stabiliti col consenso dell' apostolica Sede, e delle Chiese, sussistano invariabilmente ». Non avendo il Papa

[1] Bellarminus, *de rom. Pontif*, lib. IV, cap. 3, et 4, et lib II, cap. 30.

[2] *Iuris Ecclesiastici publ. institution.* Pag. 114. Romæ 1868.

sulla terra un superiore contemporaneo, al quale sia in dovere di star sottomesso, in qual senso debbono i cànoni intendersi superiori al Papa?

Se s' intende di dire, che i romani Pontefici debbono essere i custodi, i difensori, i primi esecutori de' cànoni, come i principi lo debbono essere delle leggi dei loro paesi, nissuno ne dubita; ed era inutile, che l' assemblea del 1682 se ne occupasse. Ma questo non dà un diritto al Concilio, al vescovo, al privato di domandar conto al Papa dell' osservanza dei cànoni, nè di disobbedirlo sotto il pretesto, che i cànoni sieno stati da lui trasgrediti. Può essere un dovere in certi casi, quello di dar buoni pareri ai superiori; ma *è un altro dovere quello di non indebolirne, e metterne a rischio l' autorità in faccia ai subàlterni*. Che si direbbe di una provincia, la quale sola in tutto un impero si alzasse a dichiarar *pubblicamente*, che si debbe moderare l' uso del sovrano potere, secondo le leggi della giustizia, e della carità pel bene de' sudditi? La massima è buona; ma cotesta *dichiarazione* indicherebbe cattive disposizioni in quelli, che l' avessero fatta. Tale fu riguardata la *Dichiarazione* dell' assemblea del 1682, come apparisce dalla solenne rescissione fatta, e confermata dai romani Pontefici. Monsignor di Brias, arcivescovo di Cambrai, che fu presente all' assemblea, protestò alla presenza della medesima, che egli era stato allevato in principii diversi; e che non si sarebbe mai determinato ad acconsentire alla concertata *dichiarazione* [1].

[1] Presso Zaccaria, *Antifebbronio*.

Fa d' uopo badare alla connessione di questo terzo articolo, coll' articolo precedente, la quale è indicata da queste parole: *Quindi l' uso della potestà apostolica debb' essere regolato secondo i cànoni.* Questa connessione col *secondo articolo*, da cui si fa derivare il *terzo*, come una conseguenza, rende il senso di cotale proposizione onninamente differente da quello, in cui i teologi, e gli stessi Papi possono aver parlato. Imperocchè si può ben dire, che i Papi debbono regolare l' uso della loro potestà, secondo i cànoni, di cui essi sono gli esecutori, i custodi, e i difensori: come i re, e gli altri sovrani debbono conformarsi alle leggi dello Stato, e a quelle, che furono fatte da essi medesimi; ma per riguardo alla forma *direttiva;* e non già per riguardo alla forza *coattiva*, come se essi potessero essere obbligati da una podestà superiore; il che sarebbe contrario all' idea della podestà sovrana. Ora la connessione di questo terzo articolo coll' articolo precedente, il quale stabilisce la superiorità del Concilio, o piuttosto, de' vescovi adunati a concilio, sopra del Papa, porge un senso assai differente a questa proposizione, vale a dire, che il Papa possa essere obbligato per mezzo di questi vescovi all' osservanza de' cànoni; il che distrugge il primato del Capo visibile della Chiesa, e sconvolge, rovescia, e distrugge il piano della gerarchia, e del governo stabilito da Gesù Cristo [1].

[1] Observo hius effati, quo tertius gallicanæ declarationis articulus continetur: apostolicæ potestatis exercitium, et usum canonibus moderandum; auctorem laudari Ioannem Gersonem. Nec sane immerito, si ad eum sensum respiciamus, de

Al romano Pontefice fu data in Pietro, *piena podestà* di pascere, di reggere, e di governare la Chiesa *universale;* e non sono i *cànoni*, che abbiano conferita al Papa cotal piena podestà, ma fu *Gesù Cristo* medesimo, come definì l'ecumenico Concilio di Firenze. Or io domando, come si possano unire insieme queste due idee, *podestà piena*, *suprema*, e *universale* su *tutta* la Chiesa, conferita da *Gesù Cristo* al

quo inter nos, et gallicanos theologos disceptatio est. Quamquam enim id semper romanis Pontificibus persuasum fuerit, nempe ad canonum normam dirigendam esse Ecclesiæ gubernationem, primus tamen Gerson, aut inter primos, hanc generalem propositionem ex superiore generalium Conciliorum auctoritate derivavit. Nemo enim theologorum unquam dubitavit canonum directioni subiectos esse romanos Pontifices, quemadmodum et principes summi, suis, et reipublicæ legibus obnoxii sunt, quoad vim pertinet *directivam*, licet ad eorum observantiam, cum summi sint, cogi a superiori potestate non possint. Vid. S Thom. 1, 2, quæst 93, art. 5 ad 3. Atque idem de romanis Pontificibus constanter affirmamus. Cum enim summum in christiana republica fastigium teneant, compelli ad canonum observantiam superiore auctoritate non possunt; ad eorum tamen custodiam, et tuitionem, naturali, ac divino iure tenentur. Gersonianum itaque illius propositionis sensum improbamus; atque illa in primis nobis, improbandi suppetit ratio, quod eius auctor Gerson perhibetur, cuius adeo opinionis nonnisi sub initium sæculi XV inter catholicos semina iacta sunt. Novimus autem ex Tertulliano, lib. *de præscript.* cap. 13, id esse dominicum, et verum, quod sit prius traditum; id autem extraneum et falsum, quod sit posterius immissum. Card. Orsi, *De rom. Pontif. auct.*, lib. VII. cap. II.

romano Pontefice, e *subordinazione di suddito ai cànoni?* Il diritto del romano Pontefice è *amplissimo, universale, indipendente, monarchico, supremo*, e perciò *non soggetto di sua natura ai cànoni* [1].

Il Papa come Papa, non opera arbitrariamente: il Papa come Papa non dispensa senza motivo: il Papa come Papa, non cang:a cosa alcuna senza necessità. Ma appartiene al Sommo Pontefice nella sua qualità di *capo visibile* della Chiesa, *il giudicare* di ciò, che debbe fare per utilità del popolo cristiano, avuto riguardo ai *tempi*, ai *luoghi*, e agli *avvenimenti* [2]. Il Sommo Pontefice in materia di *disciplina* può tutto allorchè la *necessità*, o l'*evidente utilità* il richieggano, come afferma lo stesso autore della *Difesa della dichiarazione* del clero di Francia. *Omnia potest ubi necessitas, atque evidens utilitas postulavit* [3].

Il Pontefice s. Damaso scrivendo ad Aurelio di Cartagine, così si esprime: « La norma de' sacri cànoni fatti collo spirito di Dio, e consacrati dalla ri-

[1] Muzzarelli, *il buon uso della logica in materia di religione*. Opusc. XI.

[2] In quæstione de mera *honestate*, eiusdem rei *iudicium romano Pontifici est relinquendum;* tum quia absurdum est, supremam potestatem inferiorum iudicio subiici: tum quia rectum ea de re iudicium ab uno romano Pontifice ferri potest, qui *ultiore* scilicet utitur consilio, non modo ob particulare Spiritus S auxilium, qui eidem speciali modo adest, verum etiam, quia nemo præter ipsum est, cui omnes perspectæ sint Ecclesiæ circumstantiæ, ad cuius bonum universale res componenda est. Tarquini, *Iur. Eccl. publ. instit.*

[3] *Defens. declarat.* part. III, lib. X, cap. XXI. Gousset.

verenza di tutto il mondo, debbesi da noi trattare diligentemente, acciocchè gli statuti de' santi Padri non sieno trasgrediti *senza inevitabile necessità* » [1]. Il senso del terzo articolo è assai differente da quello di s. Damaso, il quale aggiunge anche la clausola,

[1] Distinguendum inter canonum qualitatem, utrum scilicet *humanæ tantum auctoritati innitantur*, an *etiam divinæ*; ita ut vel directe a Deo constituti sint, vel saltem cum iis, quæ a Deo sunt constituta, sint *essentialiter* coniuncti; ex. gr. canones, quibus *ius appellationum* ad romanum Pontificem constituitur, qui profecto essentialiter coniuncti sunt cum natura ipsa primatus, eiusque officio divinitus romano Pontifici imposito.

Quoad canones, qui auctoritati *divinæ* innituntur, manifestum est, eosdem, *quatenus tales sunt*, immutari per romanum Pontificem *derogatione proprie dicta* non posse. Dixi 1.° *quatenus tales sunt* Complures enim sunt canones, in quibus *substantia* ab auctoritate *divina* dimanat, *forma* ab humana; ex. gr. canones, qui decimas solvi imperant; in quibus *substantia*, idest ut altaris ministri ali a fidelibus debeant, divini iuris est. I. Cor. IX, 4, 14; forma autem, ut nimirum eiusmodi alimenta præstentur per decimarum solutionem, humani est iuris. Dixi 2. *derogatione proprie dicta.* Si enim agatur de præceptis divinis positivis, nemo mbigit, remanum Pontificem, potestatem, imo et officium habere eadem interpretandi, utrum scilicet, certis supervenientibus circumstantiis, locum habere debeant necne.

Quoad canones, qui innituntur *auctoritati humanæ*, in genere manifestum est, eosdem a romano Pontifice valide immutari, et abrogari posse; imo aliquando debere, cum scilicet, rerum circumstantiis immutatis, eiusmodi canones immutari Ecclesiæ necessitas, vel utilitas iubet. TARQUINI, *Iuris ecclesiastici publ. institut.*, Ro 1868, pag. 115, et seq.

senza inevitabile necessità; mentre le espressioni del terzo articolo sono *generali, senza veruna eccezione, e limitazione;* il che farebbe pensare, che si rifiuta al Papa ogni potere di dispensare dai cànoni, e di cambiarli: il che non fu a lui contestato nemmeno da' Padri di Basilea.

Papa Gelasio nel suo *Commonitorio*, che diede a Fausto, spedito a Costantinopoli in qualità di *Legato*, così rispondeva a que' che opponevangli i cànoni: « Ci oppongono i *cànoni*, mentre non sanno quel che si dicano. Danno anzi a conoscere ch' eglino stessi vi sono contrari, poichè ricusano di ubbidire alla Prima Sede. Vogliano, o no; i giudizii della Sede apostolica confermansi dalla antica costituzione de' *cànoni*. Cotesti uomini si sforzano di togliere al-l' apostolica Sede la podestà, che, secondo i *cànoni*, le è conceduta; e pretendono contro i *cànoni* di appropriarla a sè stessi. Oh i gran maestri, e custodi de' *cànoni* che sono costoro! » [1]. Gli stessi cànoni vollero, che la *Sede apostolica fosse giudice delle altre*

[1] Nobis opponunt *Canones*, dum nesciunt quid loquantur: contra quos hoc ipso venire se produnt, quod primæ Sedi sana rectaque suadenti parere refugiunt. Sed velint, nolint, ipsius (apostolicæ Sedis) iudicia antiqua *Canonum* constitutione firmantur..... Secundum *Canones* concessam Sedi apostolicæ potestatem conantur eripere, et sibimet eam contra *Canones* usurpare contendunt. Oh *Canonum* magistros atque custodes! *Commonitorium* Gelasii *ad Faustum* apud Baronium, ad an. 493, et apud Labbé, Tom. V, Concil. — Hanc Epistolam, seu Commonitorium Felici III tribuendam esse censet, Scipio Maffejus *in Supplemento acaciano.* apud Labbé, Tom. cit. col. 184.

Chiesa, ma non fosse essa soggetta all' altrui giudizio. Gli stessi Basileensi riconobbero nel Papa una singolare prerogativa di *dispensare sopra gli stessi cànoni de' Concili generali* [1]; e le Epistole decretali de' romani Pontefici costituiscono uno de' fonti della ragion canonica, ed hanno forza di leggi nella Chiesa [2].

Non è, dice il Tomassino, « non è se non una contraddizione apparente il dire, che il Papa è superiore ai cànoni, o ch' egli vi è soggetto: ch' egli è, o non è padrone dei cànoni. Quelli che lo fanno superiore ai cànoni, e ne lo fanno padrone, pretendono solamente *ch' egli possa dispensarne;* quelli poi che negano esser egli superiore ai cànoni, o padrone dei medesimi, vogliono solamente dire, che egli *non può dispensarne se non per l' utilità, e nei bisogni della Chiesa* » [3]. Ed altrove aggiugne: « Nulla è più conforme ai cànoni, che l' infrazion de' cànoni, quando si fa per un bene maggiore, che non farebbesi coll' osservanza de' medesimi ».

Vedo i Vescovi dell' Africa, che fanno ricorso al Pontefice Sant' Anastasio, acciocchè accordi dispensa ai chierici, che erano stati nella parte dei Donatisti, ed accordi loro la facoltà di ministrare negli Ordini esercitati per lo innanzi nella loro sètta (al che ostava un Concilio trasmarino); perchè ne abbisognava la Chiesa

[1] Gerdil, *Confutaz. di due Libelli contro il Breve* Super Soliditate. — Vid. Zaccaria, *Anti-Febronio*, Dissert. II, cap. 8.

[2] Bianchi, *dell' esterior polizia della Chiesa*, Lib. II, cap. 3, Tom. IV, pag. 429.

[3] Thomassin, *Discip'. de l' Eglise*, part. II, L. III, c. 28.

africana [1]. Io vedo il Pontefice s. Melchiade accordar dispensa per facilitare ai Donatisti il ritorno all' unità. Osservo il Pontefice s. Simmaco dichiarare nel Sinodo romano VI, che compete al Papa il diritto di concedere dispense riguardo alla Chiesa universale [2]. Vedo Papa Simplicio, che pel bene della Chiesa accorda dispensa a richiesta dell' imperadore Zenone, per convalidare l'ordinazione di Stefano il *giuniore*, ordinato in vescovo di Antiochia, contro il tenore de' cànoni Niceni. Vedo il Concilio ecumenico VIII, di Costantinopoli IV, che per mezzo del Patriarca Ignazio implora dispense dal Pontefice Adriano II [3].

Gli stessi *Basileensi* riconobbero, non potersi per verun Statuto di Concilio, derogare a quel diritto di Epicheia, ossia di moderazione, e dispensa inerente all' autorità del *Sommo Principe*, e perciò inseparabile da quella Sede, nella quale, come afferma sant' A-

[1] Coustant, p. 734. — Thomassinus, *De veteri, et nova Ecclesiæ disciplina*, Part. II, Lib. III, cap. 24.

[2] Labbé, *Concil.* Tom. V, col. 509. — Gerdil, *Animadversion. in Commentarium a Febronio edit. in suam retractationem, animadv. in posit.* 25 Tom. XIII; — e *Confutazione di due Libelli contro il Breve*, Super Soliditate. — *Esame de' motivi dell' opposizione, ecc. alla Bolla* Auctorem fidei, Sez. III, Artic. III, Tom XIV.

[3] *Magnificum* sane pro romani Pontificis Primatu *testimonium*, quod *Synodus œcumenica dispensationes a Summo Pontifice roget*, eique, non aliis Patriarchis, potestatem a Christo concreditam agnoscat, *temperandi severitatem Canonum*, qui ab Ecclesia recepti sunt universa. Natalis Alexander, *Dissertat. de Photiano Schismate.*

gostino, fu sempre in vigore il principato della Cattedra apostolica [1].

SI RISPONDE AD UNA OBBIEZIONE.

Obbiezione 1. I gallicani gridano: *Papa Zosimo dice: « Non può l' autorità di questa Sede stabilire nulla, nè nulla mutare contro i decreti dei Padri. »*

Risposta. Sant' Antonino arcivescovo di Firenze, così risponde coll' autorità di s. Tommaso: « Cotesto è vero, dove si tratti di decreti di *diritto divino*, come sono gli *articoli di fede*, determinati ne' Concili. Ma le cose di *diritto positivo, stabilite da' santi Padri, soggiacciono all' autorità del Papa; ed egli può o mutarle, o dispensare in esse,* secondo che vuole la opportunità de' tempi, e de negozii. Imperocchè tutto quello che i Padri accolti ne' Concili hanno statuito, l' hanno potuto *per la intervenzione dell'autorità del Pontefice*, senza la quale neppure si può adunare il

[1] Gerdil, *Esame de' motivi dell' opposizione di Mons. di Noli a'la Bolla* Auctorem Fidei, ediz. Roma, 1809, Tom. XIV, pag. 281.

Lo stesso autore della *Difesa della Dichiarazione del clero gallicano*, Lib. XI, cap. 16, così scrive: " Dispensationes nemo catholicus, nemo veri regiminis sciens, aut rerum Ecclesiasticarum gnarus abstulerit. Has toto animo amplectitur ea, quam Pontificiæ potestati maxime adversari putant, *Basileensis Synodus.* Sic enim loquitur: *Per Concilium autem statuta in nullo derogant suæ (Pontificis) potestati, quin pro tempore, loco, causisque, et personis, utilitate, vel necessitate suadente, moderari, dispensareque possit, atque uti Summi Principis Epichæja, quæ ab eo auferri nequit* "

Concilio [1]. Sant' Antonino dichiara che il *Papa non è soggetto alle leggi di diritto positivo stabilito dal Concilio* in altra forma, che come il Principe è soggetto alle leggi che fa egli stesso, cioè secondo la *virtù direttiva*, e non già secondo la potestà imperativa, o la forza coattiva [2]. Sant' Antonino afferma, che il Sommo Pontefice *ha facoltà non solo di dispensare ne' casi particolari dai decreti de' Concili generali, ma pur anco di cangiarli.*

Anche i Concili generali dimostrarono venerazione pei sacri cànoni precedenti. I Concili di Efeso, e di Calcedonia riferirono le formole della fede de' Concili Niceno, e Costantinopolitano, e dichiararono di non poter mutarle. I Concili susseguenti fecero lo stesso, e vietarono di nulla aggiungervi, o diminuirvi. Ditemi, si potrebbe forse da ciò conchiudere, che tutti i Concili generali tenuti dopo il quarto secolo, si riconobbero inferiori nell' autorità ai due primi Concili? I romani Pontefici in molti luoghi dichiararono di non poter allontanarsi dai decreti dei loro predecessori; dunque si potrà forse conchiudere, che ogni Papa è inferiore, e di minore autorità dei suoi predecessori? I Papi sono obbligati, come gli altri, a ciò, che i cànoni possono contenere di ragione divina; ma ciò non dimostra punto, ch' essi non possano dispensare dai cànoni della Chiesa, quando la necessità lo esiga, o l' utilità della Chiesa lo richieda. I Papi affermano, che non possono allontanarsi da'

[1] S. Antoninus, *Summ.*, Part. III, Tit. XXII, cap. VI, § 22. — S. Thomas, *in tract. contra impugnatores relig.*

[2] S. Antoninus, *Summ.*, Parte III, Tit. XXII, cap. VI, § 21.

sacri cànoni, allorquando il loro dovere esige, che si facciano osservare, e non v'ha necessità di dispensa.

Quale obbiezione contro la supremazia assoluta dei Papi avrebbe potuto suggerire al Bossuet il suo genio, la quale non si fosse potuta ritorcere tosto, e con vantaggio contro Luigi XIV? « Non vi ha pretesto, dice il Bossuet, non vi ha ragione, che possa autorizzar le ribellioni. In ogni principe, qual che egli sia, convien rispettare l'ordine del Cielo, e il carattere dell'Onnipotente, dappoichè i più bei tempi della Chiesa ce lo fan vedere sacro, e inviolabile perfin nei principi persecutori dell'Evangelio » [1]. Ma perchè mai ricuserebbe il Bossuet di trasportare alla Monarchia divina quelle stesse massime, che dichiarava sacre, e inviolabili per la monarchia temporale? Se alcuno avesse voluto mettere limiti al potere del re di Francia, citar contro lui certe antiche leggi, dichiarar, che se gli voleva bensì ubbidire, ma che sol domandavasi, *ch' ei governasse in conformità delle leggi*, quali grida avrebbe alzato l'autore della *Politica sacra?* « Il principe, ei dice, non ha obbligo di dar conto a chicchessia dei suoi ordini. Se quest' autorità assoluta gli manchi, ei non può operare il bene, nè reprimere il male: il suo potere debbe essere tale, che niuno possa sperar di sfuggirgli.... Quando il principe ha giudicato, non rimane più altro giudizio: dopo lui, niuno ha più diritto di giudicare, nè di rivedere. Vuolsi dunque ubbidire ai principi come alla giustizia medesima, senza del che non vi ha più in questi affari nè ordine, nè ter-

[1] BOSSUET, *Serm. sur l'unité.*

mine. Il principe può correggersi da sè stesso, se conosce di aver fallito; ma contro la sua autorità non vi ha rimedio che nella sua autorità » [1]. Io domando al Bossuet di giudicare, secondo le leggi, che ha stabilito egli stesso: e non è un mancargli di rispetto il rinviargli i suo propri pensieri. L'obbligo imposto al Sommo Pontefice di non giudicar che a norma dei cànoni, se è messo come condizione dell' ubbidienza, è una puerilità per ricreare orecchi puerili, o calmare orecchi ribelli. Non potendosi dar giudizio senza giudice, se il Papa può essere giudicato, da chi lo sarà? *Chi ci dirà, ch' ei giudicò contro i cànoni? Chi lo sforzerà ad osservarli?* Forse la Chiesa, o i suoi tribunali civili, o finalmente il suo sovrano temporale? Ed eccoci a un tratto precipitati nell' anarchia, nella confusione dei poteri, in ogni genere di assurdità! [2].

L'assemblea del 1682, fu una sciagura, poichè diventò poscia il germe funesto della *costituzione* detta *civile* del clero di Francia! Un abisso chiama un altro abisso! La dichiarazione sollevò l' indegnazione di tutta l' Europa cattolica. Il clero di Francia, oppresso dalla potestà, che dettava leggi nell' ordine spirituale, compresse il suo amaro, e profondo dolore, ma ebbe un degno rappresentante delle sue dottrine nel dottore Charlas, la cui penna dotta, e la stretta dialettica costrinsero all' ammirazione lo stesso vescovo di Meaux. Roma parlò col mezzo dei suoi Pontefici; la Spagna co' suoi D' Aguirre, i suoi

[1] Bossuet, *Politique tirée de l'Ecriture sainte.*

[2] De Maistre. *Du Pape.* Liv. I, chap. 16.

Gonzalez, i suoi Roccaberti; l' Austria co' suoi Sfondrati; i Paesi Bassi col suo Scheelestrate. Lo scoppio di questo tuono, che intronava ad un tempo tutte le parti della cattolicità, dovette essere pel Bossuet assai terribile! una logica più potente di tutti i sillogismi, appariva armata e minacciosa; ed era l' indegnazione dell' universo cattolico, era l' autorità di tutte le Chiese del mondo moralmente unite per respingere la *Dichiarazione*, che non si era avuto vergogna di attribuire al clero di Francia. Se il Bossuet avesse seriamente, e senza preoccupazione riflettuto su questa unanimità di sentimenti, non avrebbe mai avuto il coraggio di prendere a far la *Difesa della Dichiarazione.* Egli avrebbe detto: Roma la disapprova: la grandissima maggioranza dei vescovi l' ha in orrore; noi abbiamo dunque avuto torto di formularla; essa è dunque riprensibile. Ma per mala ventura, (e io tremo nel dirlo), il Bossuet *non aveva pari l' umiltà alla scienza;* e appunto perchè mancò di umiltà, egli non vide che andava a pigliar sopra di sè la difesa di una causa, che tutta la scienza degli uomini non era capace di sostenere! [1].

Il Sommo Pontefice Pio VII, di sua piena, e sola autorità cangiò i limiti di tutte le diocesi di Francia: pretese, che tutti gli antichi vescovi legittimi lasciassero le loro sedi; e ne li destituì senza alcun loro demerito. Questo grande, e santo Pontefice, giudicò questa misura necessaria, acciò non fosse portato l' ultimo colpo all' esercizio della cattolica reli-

[1] VILLECOURT, *La France, et le Pape.*

gione in Francia; e la giudicò convenevole al bene della Chiesa universale. Egli esercitò con questo, una autorità fin allora senza esempio, e *si alzò al di sopra dei cànoni, e dei Concili ecumenici*, come dichiara egli stesso nelle Bolle, *Non obstantibus Conciliis generalibus*. Molti vescovi di Francia rinunziarono alle loro sedi; e quelli dispersi nell' universo, che erano in numero senza paragone maggiore, tutti se ne tacquero. Ma la Chiesa poteva ella tacere sopra questo uso inudito dell' autorità pontificale, se essa lo avesse trovato biasimevole, e fosse stata persuasa di poterlo impedire? se essa avesse pensato, come pretendono i *gallicani*, d' aver l' incarico di rivedere, approvare, o riformare i decreti dei Papi? se essa non avesse creduto col Concilio di Nicea, *omnia fuisse successori Petri sermone Domini concessa?* Questo silenzio della Chiesa, sempre guidata dallo Spirito Santo, questo silenzio, che tutti i cattolici chiamano *una vera approvazione*, sforza dunque i *gallicani* ad ammettere, e rispettare questo atto.

Pio VII pose degli altri vescovi nelle sedi dei destituiti; e questi nuovi vescovi dichiararono colle loro parole, e colle loro azioni, che il Papa avea esercitata un' autorità *legittima*. Se essi negassero ciò, si accuserebbero impostori, ed intrusi, e confesserebbero pubblicamente, che dopo il *Concordato*, per la loro colpa, e per la loro cooperazione non v' è in Francia nè un vescovo, nè un parroco investito di legittima giurisdizione. Quindi tutte le volte, che essi si chiamano vescovi per la grazia della santa Sede, tutte le volte che esercitano le funzioni episcopali, esaltano cogli altri vescovi, e al pari di essi, il *su-*

premo potere del Sommo Pontefice. Se dunque la Chiesa universale non avesse approvato il *Concordato*, che il Papa solo, *alzandosi sopra dei cànoni*, avea disposto e terminato; se essa avesse creduto d' aver diritto di reclamare, era strettamente obbligata a farlo; e lo Spirito Santo, che la guida, avrebbe fatto sì, che realmente reclamasse. Ora essa non ha punto riclamato; dunque lo ha approvato, se era d'uopo, o assolutamente, o almeno non credendosi autorità competente per opporsi al Papa, che l' avea conchiuso in virtù della pienezza del suo potere, e del suo diritto di governare la Chiesa universale, di cui è Padre, e dottore, e come munito del potere di decidervi anche solo. L' una, o l' altra approvazione basta per quello, che io voglio provare. Qualunque legittimo senso diasi alla condotta della Chiesa, il *Concordato* colle sue formole, e clausole, ha in suo favore la Chiesa universale; e i vescovi di Francia sono del numero degli approvatori, anzi i più interessati per la validità dell' atto. Facciamo ora sul Concordato tre osservazioni.

1.° Il Papa dichiara nel *Concordato*, e lo si vede dalle sue azioni, che egli decide *indipendentemente da tutto quanto portano in contrario i decreti dei Concilii ecumenici: non obstantibus Conciliis generalibus*. I nuovi vescovi di Francia riconoscendo la validità del *concordato*, riconoscono dunque evidentemente la *superiorità del Papa ai cànoni, ed ai Concilii;* poichè unicamente per una conseguenza di questa *superiorità*, essi ricevettero la loro autorità, e la loro giurisdizione. Questi nuovi vescovi colla loro accettazione, manifestamente rinunciarono al *secondo de' quattro*

articoli del 1682. Essi dovettero pensare come tutti i cattolici, che i Papi osservano ordinariamente i cànoni di disciplina, ma che *possono derogarvi*, come fecero più volte, allorchè lo credevano del vantaggio della Chiesa [1], senzachè la Chiesa reclamasse giammai contro questi cangiamenti. Essi lo possono; perchè se queste derogazioni fossero state usurpazioni, e se la Chiesa non le condannò, in tal caso le promesse di Gesù Cristo sarebbero senza effetto, e la Chiesa sarebbe nell'errore: gli uni usurperebbero ciò che loro non appartiene; e gli altri lo soffrirebbero, quando dovrebbero impedirlo. Dunque il Papa opera allora, giusta le espressioni del Concilio di Firenze, nella sua qualità di *Padre, e Dottore di tutti i cristiani*, che ricevette da Gesù Cristo il *pieno potere di governare la Chiesa universale*. La sua *superiorità* consiste in questo, che *può cangiare, o annullare i decreti disciplinari*; e un decreto conciliare sulla disciplina, e anche sulla fede, non può mai essere obbligatorio senza la sanzione papale.

Non mi si dica, che il Papa ha questa snperiorità soltanto nei casi *straordinarii*. Imperocchè quali sono questi casi straordinari? Chi gli ha determinati? In qual chirografo si trovano essi? Chi potrà giudicare, se i casi sieno abbastanza straordinari? Quanto tempo bisognerà aspettare affinchè la Chiesa unita, o dispersa lo dichiari? D'altra parte, il Papa trattò pel Concordato, e per le altre circostanze, senza dimandare alla Chiesa, se il caso fosse abbastanza straor-

[1] V. Bossuet. *defens. declarat.*, p. II, lib. 12, cap. 16. *Concil. Basil. ep. synod*, n 5

dinario, e se il suo diritto fosse legittimo. Se si fosse creduto, che egli potesse ingannarsi, i nuovi vescovi avrebbero dovuto, prima di accettare, conoscere il consentimento della Chiesa universale. Dunque ogni persona di senno, è in dovere di ammettere in ogni tempo, la *superiorità del Papa* nel senso da noi spiegato; e i gallicani coerenti a sè stessi, non possono negare di averla ammessa nel *concordato* contro l'*articolo secondo* del 1682.

2.° Papa Pio VII replica più volte nelle sue bolle del *Concordato*, che egli annulla tutti i privilegi della Chiesa di Francia; e lo prova coi fatti. I nuovi vescovi aderendo al *concordato* rinunziano a tutto quanto viene sotto il nome di *libertà gallicane*, di cui si parla nel *terzo articolo* del 1682: *libertà* che, secondo i gallicani, facevano parte de' privilegi della lor chiesa, quantunque essi non abbiano mai potuto dimostrare chiaramente, in che consistessero queste pretese *libertà;* e meno ancora, come avessero il privilegio di goderne. Ma supponendo, che questi privilegi avessero altra volta esistito, non esistono dunque più, per dichiarazione de' gallicani accettanti il *Concordato*, che li distrugge tutti.

3.° Appena comparve il *Concordato*, tutti i vescovi nominati, (e tutto il clero francese) vi acconsentì senza rimostranza, e senza aspettare il consentimento della Chiesa unita, o dispersa: accettarono la giurisdizione, le piazze, gli onorari ecc. Su di che era fondata questa prontezza? Essa non potea appoggiarsi, che sulla persuasione del *diritto supremo*, *ed universale* del Papa, ed anche della sua infallibilità. La pronta adesione de' nuovi vescovi di Francia al *Concordato*,

non può spiegarsi che dicendo, aver essi *rinunziato alle pretese libertà gallicane*, agli articoli del 1682, e riconosciuta la *superiorità*, e infallibilità del Papa.

CHE COSA SONO LE LIBERTA' DELLA CHIESA GALLICANA.

Al tempo di s. Luigi chiamavansi *libertà della chiesa gallicana*, le immunità, le franchigie, i privilegi conceduti dal re al Clero contro la prepotenza dei baroni, e degli stessi ufficiali regii. Ma poscia, durante il grande scisma d'occidente, il clero francese, tra le pretendenze degli anti-papi rivali, essendo ricorso talvolta alla potestà regia, per mantenere le antiche sue leggi, e costumanze, si estese a queste il nome di *libertà gallicane;* le quali cominciarono per tal modo a vestire un senso *di dipendenza dal re, e d'indipendenza dal Papa.* Il qual senso fu afferrato avidamente, ed esagerato avidamente dai *legulei;* di modo che infine si giunse a chiamare *libertà gallicane* tutte le *usurpazioni*, che *in nome del re commetteva il potere laico, contro i diritti del clero francese, e contro i diritti del romano Pontefice* [1].

[1] *Civ. Catt.*, ser. VII, vol. VII, p. 689.

„ L'Église gallicane s'est toujours conservée libre dans l'usage de ses lois. Mais quelles sont ces lois ? Nous n'en avons point de particulières, touchant la foi et les moeurs. L'Orient et l'Occident, l'univers entier, doivent être uniformes en ces deux chefs, parce que la foi est essentiellement une, et que ces principes des bonnes mœurs sont partout les mêmes. Il n'y a point des vraie liberté pour les églises qui ne sont pas

Queste famose *libertà* della Chiesa *gallicana*, dice il conte De Maistre, non sono che un accordo fatale firmato dalla Chiesa di Francia, in virtù del quale ella si sottometteva a ricevere gli oltraggi del Parlamento, col carico di essere dichiarata *libera* di ren-

unies avec le chef de l'Église catholique: c'est une verité universellement reconnue en France. Le premier fondement de nos libertés consiste dans l'autorité du Saint Siége, et dans sa communion. Si on connait les *libertés de l'église gallicane*, on aura garde d'imiter ceux qui sous pretexte de les defendre, affaiblissent la primauté donnée par Jésus-Christ à Saint-Pierre, et aux souverains Pontifes ses successeurs. On regardera la soumission que nous avons accoutumé de rendre au Saint Père, comme l'héritage des évêques de France. C'est le point solide de notre gloire „. M. DE BELZUNCE, évêque de Marseille, *Instruction pastorale sur les libertés de l'église gallicane.*

Il C. DE MAISTRE parlando delle *libertà della chiesa gallicana*, così scrive: " Tout ce qu'on cache sous ce beau nom, *n'est que une conjuration de l'autorité temporelle pour depouiller le Saint-Siège de ses droits legitimes*, et le separer par le fait de l'Église de France, tout en celebrant son autorité „. *De l'église gallicane*, liv II, chap. XIV.

Il CHARLAS, *De libertatibus ecclesiæ gallicanæ*, edit. rom. 1720, lib. I, cap. XIII, n. 6, p. 36, così definisce le libertà gallicane: " Oppressionem iurisdictionis ecclesiasticæ a laica, et depressionem auctoritatis romani Pontificis a clero gallicano „. Odasi il PHILLIPS: " Sous le nom pompeux *de liberté de l'église gallicane*, se cachait l'*oppression la plus tyrannique* de cette même église par le pouvoir civil, est éclose en France, dans le seizième siècle. Le véritable noyau de ces prétendues libertés, c'etaient ces mêmes tendances schismatiques, que nous avons déjà si-

derli al Sommo Pontefice [1]. Il Fénélon così si esprime nei suoi piani di governo combinati col Duca di Chevreuse, per esser proposti al Duca di Borgogna nel 1711. « *Libertà gallicane.* — Il Re, nella pratica, è più capo della Chiesa in Francia, che il Papa! *libertà a riguardo del Papa: schiavitù verso il Re!* — *Autorità del Re sulla Chiesa devoluta ai giudici laici*: i laici dominano i Vescovi! — Abusi enormi dell'*appello come di abuso*, e de' casi regii da riformare. — Abusi di non soffrire i Concili provinciali, nazionali pericolosi. — Abusi di non permettere che i Vescovi concertino ogni cosa col loro Capo! — Abusi di volere, che i *laici* dimandino, ed esaminino le *Bolle sulla fede!* — Massime scismatiche del Parlamento ecc. — In passato la Chiesa, sotto pretesto del giuramento de' contraenti, giudicava di tutto. Oggidì i *laici*, sotto pretesto del *possessorio*, giudicano di *tutto!* — Abusi delle assemblee del clero, che sarebbero inutili, se il clero non dovesse fornir nulla allo Stato. Esse sono nuove. Pericolo prossimo di scisma per gli arcivescovi di Parigi! » [2].

Lo stesso Bossuet nell'orazion funebre del cancelliere Le Tellier, diceva: « Non potremo noi alla fine sperare, che gli invidiosi della Francia non avranno eternamente a rimproverarle le *libertà* della Chiesa

gnalées, formulées en maximes legislatives, auxquelles on avait ajouté quelques particularités réelles ou immaginaires de la discipline ecclesiastique de France. Phillips, *Du droit ecclesiastique*, Tom. III, pag. 194.

[1] De Maistre, *De l'Eglise gallicane*.

[2] Fénélon, T. 22.

usate sempre contro lei medesima? Il vescovo Bossuet ne fu egli stesso una prova. Fu egli veduto nella sua vecchiezza ridotto dal Magistrato *secolare* a sottopporre la *Istruzione pastorale* alla censura di un semplice prete!

Monsignor Frayssinous vescovo di Ermopoli, afferma, che in nome delle *libertà gallicane* venne proclamata la *deplorabile Costituzione civile del clero! come in nome loro*, la Chiesa di Francia *fu rovinata da capo a fondo, il Pontefice romano perseguitato, spogliato, messo in catene!* Egli dalla tribuna parlamentare, qual ministro del Re, disse, che *il solo mezzo, che abbia avuto Pio VII di sanar i mali, e di risuscitar la Chiesa di Francia, fu quello di opporsi compiutamente agli usi, e alle massime gallicane.* Sì, egli stesso c' insegna, che se questo santo Pontefice *con un capolavoro di sapienza* non avesse calpestati gli *usi*, e le *libertà gallicane*, la Religione era perduta in Francia. Coteste *massime gallicane*, trasportate nell' ordine politico, hanno condotto sul patibolo Luigi XVI! cotali *massime accecano sì fattamente i loro partigiani, che la veduta delle più spaventevoli sciagure della religione, e della patria, non lascia alcuna impressione nel loro animo!* [1].

Lo stesso Fleury così scrive delle *libertà gallicane*: « Bisogna dire la verità: i francesi, le genti del Re, que' medesimi che hanno fatto sonar tant' alto questo nome di *libertà*, hanno fatto a' danni di coteste *libertà*, di grandi *usurpazioni*, spingendo fino all' *eccesso* i diritti del Re; nel che l' *ingiustizia* di

[1] Rohrbacher, *Histoire univers. de l'Église catholique*, Liv. 88.

Dumoulin è *intollerabile.* Quando si tratta di censurare il Papa, egli non parla che degli antichi cànoni; quando poi si tratta dei *diritti del Re*, nessuna consuetudine è nuova, nè abusiva. Egli, e i giureconsulti, che hanno seguito queste massime, inclinavano a quelle degli *eretici moderni, e avrebbero volentieri sottomessa anche la potestà spirituale della Chiesa alla temporale del Principe!* Questi diritti *esorbitanti* del Re, e de' giudici *laici*, suoi ufficiali, furono uno de' motivi, che hanno impedito il ricevimento del Concilio di Trento. Ma la gran *servitù* della Chiesa gallicana, è l' *estensione eccessiva* della *giurisdizione secolare!...* Così si toglie ai Vescovi la conoscenza di ciò, che loro importa maggiormente, la scelta degli ufficiali degni di servir la Chiesa sotto di essi, e la fedele amministrazione della sua entrata! ed hanno spesso il dolore di vedere, senza poterlo impedire, un prete incapace, e indegno di entrare in possesso di una ragguardevole parrocchia, perchè è più valente parlatore di un altro, cosa che ne lo dovrebbe escludere! Finalmente le *appellazioni come di abuso*, hanno rovinata del tutto la giurisdizione ecclesiastica! [1].

Subito che qualunque membro rallenta i vincoli col suo Capo, disgiunto da questo, è sul prossimo pericolo di cadere, di perdere la vita, che esso godeva. Codeste *libertà* appellate della *Chiesa gallicana*, diminuiscono la necessaria comunione alla Madre, e Maestra di tutte le Chiese, la *Romana*, ed impongono il grave pericolo di scisma, e di ribellione! La libertà

[1] Fleury, *Noveaux opuscules.*

cristiana è l' ubbidienza al Capo visibile della Chiesa; la propria particolare libertà disgiunta da questa ubbidienza, è un vincolo, che strascina a poco a poco al precipizio [1].

Di queste *libertà*, o meglio, *servitù* della *Chiesa gallicana*, si sa come ne parlano i recenti *protestanti*. Nulla diremo dei *giansenisti* di tutti i tempi, e dei compilatori della *Costituzione civile del clero di Francia* [2]. Lo stesso Fleury, parlando delle *libertà della Chiesa gallicana*, così scrive: « Se qualche zelante pei diritti della Chiesa, volesse fare un *Trattato delle servitù della Chiesa gallicana, non mancherebbe punto di materia.* La maggior parte degli autori che hanno trattato delle nostre *libertà (gallicane), hanno esagerato le cose, e portatele all' eccesso, comprendendovi certi diritti, che non hanno alcun fondamento nell'antichità* [3]. I *Parlamenti* non si oppongono alla novità, che quando è favorevole al Papa, ed agli ecclesiastici; e fanno poco caso dell'antichità, quando avversa gl' interessi del re, o dei particolari laici.... Essi porgono motivo di sospettare, che il loro rispetto pel re non proceda, che da *adulazione interessata*, o da timor servile.... Se si esaminano su queste massime gli autori di palazzo, e principalmente il Dumoulin, vi si vedrà *molta passione, e ingiustizia: poca sincerità ed equità;* e meno poi di carità, e di umiltà. La maggior parte di questi autori hanno scritto prima del

[1] P. Clemente Biagi camaldolese, commentatore del Bergier.

[2] Baraldi, Ved. *Memorie di relig.*

[3] *Nouveaux opuscules de l'abbé* Fleury, *publiés par* M. Emery.

Concilio di Trento, il quale ha tolto gran parte degli abusi, contro i quali essi hanno scritto. Ma ne ha tolti più assai che non si voleva in Francia [1].

ARTICOLO QUARTO DELLA DICHIARAZIONE DEL CLERO GALLICANO.

Il quarto articolo della *Dichiarazione*, stabilisce, che « quantunque il Sommo Pontefice abbia la parte principale nelle quistioni di *fede*, e i suoi decreti risguardino tutte le Chiese, ed ogni Chiesa in particolare; però il suo giudizio non è tale da non poter essere riformato, salvo che intervenga il consenso della Chiesa. » Io imprendo a confutare quest' articolo, e a sostenere l' infallibilità de' romani Pontefici.

A prima vista si scorge l' *incoerenza* di questo IV articolo della *Dichiarazione*. Imperocchè in esso si dice: 1. che nelle questioni di fede il Papa vi ha la parte principale; 2. che i suoi Decreti si stendono a tutte le Chiese; 3. che il suo giudizio non è irreformabile, se non è seguito dal consenso della Chiesa. Ma se il giudizio, che fa il Papa delle quistioni di fede, non diventa irreformabile che pel consenso posteriore della Chiesa, allora, io dico ai gallicani, sarebbe la Chiesa, e non già il Papa, che avrebbe la parte principale nelle quistioni di fede.

Se i Decreti de' Sommi Pontefici contenenti decisione di fede, appartengono a tutte, e singole le Chiese; ditemi, o vi appartengono per essere sotto-

[1] *Nouveaux opuscules de l'abbé* Fleury, *publiés par* M. Emery.

posti alla loro discussione ed esame, ovvero per essere eseguiti. Se appartengono ad esse per essere esaminati e discussi; allora tutte, e singole le Chiese avrebbero nelle questioni di fede la parte principale; perocchè tutte, e singole le Chiese si farebbero giudici del giudicio pronunciato dal romano Pontefice. Se poi mi rispondete, che vi appartengono per essere eseguiti, allora io vi rispondo non essere possibile, che i suoi giudizii sieno riformati. Imperocchè ciò che è reformabile, vuol dire essere soggetto ad errore; vuol dire che non è Pietro che parla nel suo successore; e che quel Decreto non è venuto dalla divina rivelazione. Ma ciò che non fu rivelato da Dio, non può essere di fede; dunque i Papi non potrebbero proporre a tutte, e singole le Chiese, le loro decisioni nelle quistioni di fede. Or egli è noto, che i Papi proposero, e propongono a tutte, e singole le Chiese, i loro giudizii in materia di fede; dunque i decreti de' romani Pontefici in materia di fede appartengono a tutte, e singole le Chiese, non per essere discussi, ed esaminati, ma per essere eseguiti; e quindi sono irreformabili anche prima del loro consenso. Chi non vede adunque la grande incoerenza del suddetto articolo?

Nelle questioni di fede, il Papa non ha soltanto la parte principale; ma *a lui solo appartiene il giudizio definitivo di esse.* I romani Pontefici non aspettarono mai il consenso della Chiesa, perchè i loro decreti fossero validi. Il consenso della Chiesa debb'essere l'effetto, e non già la causa dell'irreformabilità de' giudizii del romano Pontefice. Il giudizio della Chiesa debb'essere un giudizio di *adesione* al

giudizio del Papa. Questo quarto articolo della *Dichiarazione* dell' assemblea del clero gallicano del 1682, fu accolto con molta gioia dai Novatori.

Egli è noto il giudizio che fecero gli eretici delle quattro proposizioni gallicane. L'autore *calvinista* dell' *Opuscolo* intitolato: *Reponse apologetique aux messieurs du clergé de France sur les actes de leur assemblée du 1682 touchant la Religion*, così parlava agli autori della *Dichiarazione*: « Egli è costante, e le stesse vostre espressioni il lasciano travedere, che dichiarando, che il Papa può ingannarsi, o che il suo giudizio può essere riformato, *se la Chiesa non vi consente*, il vostro sentimento si è, che frattanto il Papa ha sempre quello che si chiama la *Provvisione*, cioè, ch' egli può sempre ordinar quello, che riguarda la fede; e che il suo giudizio debb'esser seguìto, ed osservato, finchè il Concilio, o la Chiesa giudichi a proposito di confermarlo, o di riformarlo. Così da una parte, lasciate ancora al Papa ciò, che pare gli togliate; e dall' altra non solo convenite, che il Papa può errare nelle cose di fede, ma che la Chiesa intera può errare con lui sulle cose medesime, almeno *provvisionalmente* per qualche secolo; e che non solamente può essere nell' errore, ma che è obbligata a starvi per dovere, e per sommessione. Si è a tenore di questi principii, che avendo giudicato Alessandro VII, che le cinque proposizioni, (le quali fecero tanto rumore fra voi), erano in Giansenio; e avendole condannate come eretiche; molte persone dotte della vostra comunione, e anche del vostro ordine, ebbero un bel sostenere ciò, che ora voi dichiarate, che il Papa poteva ingannarsi almeno nel

fatto. Voi voleste, e volete ancora, che tutti professino di credere le stesse cose, tanto pel fatto, quanto pel *diritto;* come se il Papa fosse stato infallibile, e nell' uno, e nell' altro.

» Dunque la fede, la coscienza, e la salute dei fedeli dipende da un giudizio soggetto ad errore, finchè cotesto giudizio sia riformato. Dunque, quando i Papi fossero stati Ariani, o Monoteliti, non solo la Chiesa poteva, ma doveva essere eretica con esso loro. Dunque, o signori, il Papa non ha, che ad essere continuamente, (come è notorio che lo è), di sentimento contrario al vostro, perchè sieno inutili tutte le vostre dichiarazioni. Esse non faranno che risvegliare de' nuovi scrupoli nelle coscienze. Finalmente, qualunque cosa egli ordini ai popoli, voi o signori, sarete tenuti ad obbedirgli, e a sottomettervi almeno *provvisionalmente,* aspettando che gli piaccia di adunare la Chiesa in pieno Concilio, e che piaccia al Concilio di riformarlo. Se non è questo il pensier vostro, o signori, come sembra, che non lo dovrebbe essere, perchè le conseguenze ne sono terribili, permettetemi che ve lo dica, voi non siete d' accordo fra voi medesimi; ed eccovi parimente per questo riguardo in una specie di scisma, e di separazione fra voi, e il vostro Capo ».

DISSERTAZIONE IV.

DELL' INFALLIBILITA' DEL ROMANO PONTEFICE.

S'il est une vérité, s'il est un principe qu' il faille surtout défendre et développer aujourd'hui c' est l'infaillibilité et l' autorité du Pape,

ROBIANO DE BORSBEEK. I.

Se v' ha una verità, se v' ha un principio, che faccia d' uopo oggidì principalmente difendere, e rischiarare, si è per certo l' infallibilità, e l' autorità del Papa. Non v' ha cosa più necessaria, scrive, il signor Robiano di Borsbeek, quanto il provare l' infallibilità della Sede apostolica, acciocchè la legittimità, e la legalità della sua autorità benefica vengano facilmente ammesse [2].

Io non comprendo con quale scopo certi fedeli vogliano piuttosto favorire le opinioni degli eretici, che quelle de' cattolici. Io vedo a che tendano gli eretici: essi vogliono la sfrenata licenza nel vivere, e nell' insegnare; e in tutto questo pretendono l' impunità. Vogliono il corpo senza capo, acciocchè non facciano più il loro uffizio, nè il piede, nè la mente;

[1] *Discours preliminaire aux Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France*, par le Card. LITTA.

[2] Rien n'est plus nécessaire que de prouver l'infaillibilité de ce Siége sublime, afin que la légitimité et la legalité de son autorité bienfaisante soient admises facilement.

vogliono le pecorelle senza il pastore, acciocchè essendo essi lupi, sembrino nondimeno esserne i pastori; vogliono le liti senza giudice; acciocchè combattendo essi contro i dotti, sieno riputati dal popolo come i vincitori; vogliono intorbidare ogni cosa, perchè credono di poter pescare in un torbido fiume con loro maggior lucro.

Se il Papa è creduto infallibile, egli è per questo appunto investito di un gran credito, e di una grande autorità sopra degli spiriti. Qual mezzo per introdurre un' empietà, un errore, se v' ha una bocca, che si desidera di consultare, nella quale è riconosciuto il privilegio di decidere le più difficili questioni, senza mai ingannarsi allorchè pronuncia in materia di fede, e di morale? Qual mezzo di tirare alla ribellione una nazione, la quale non osasse arrischiarsi fuori della pratica di ciò, che ella riguardò sempre come obbligo, fuori della regola tracciata dalla sommessione, senza aver consultato colui, che ella sapesse non poter autorizzare un'azione illecita, nè confondere il giusto coll' ingiusto; senza avergli domandato, se i nuovi consigli che le vengon dati, saranno ratificati, o condannati dal supremo Rettore degli imperi?

La rivolta, e la sedizione non avrebbero trovato molte braccia che avessero voluto armarsi di un ferro criminale, se le nazioni cattoliche ascoltassero ancora con assoluta confidenza Colui, che dall' eterna verità fu stabilito sulla terra come suo Vicario, e come la sua voce. Ed oh gli artifici adoperati per affievolire l' influenza del Capo visibile della Chiesa, e per togliere la confidenza, e l'autorità alla voce del primo Pastore, il quale poteva sconcertare i piani di seduzione!

Si cercò d'impugnare l'infallibilità del Papa; si disse: il Papa si può ingannare anche in materia di fede, e di morale. Si adoperò l'artifizio, che il colpo partisse da una mano non sospetta, da una mano amica: si cercò d'inspirare a de' prelati di un grande regno, una certa gelosia delle prerogative della Santa Sede. Io non voglio qui imprendere a spiegare, come i Prelati dell'Assemblea del 1682 si sieno lasciati trarre ad un'impresa cotanto audace. Io non amo di giudicare il loro scopo.

Il comune nemico cercò introdurre nella stessa Chiesa un principio di divisione: procurò di lanciare, e spargere tra' figli il sospetto, e la diffidenza del loro Padre: di persuadere alle pecorelle di non seguitare più il loro Pastore, se non dopo di aver esaminato e deliberato, se i pascoli a cui egli le conduce, sieno buoni e salubri: di stabilire per massima, che nelle più fiere, ed orrende procelle, si dovesse seguire il parere dell'equipaggio, a preferenza di quello del piloto. Qual cosa più perniciosa per la Chiesa, quanto il togliere la pietra, sopra della quale quale si appoggia tutto l'edificio, e la sua solidità? Prima del 1682 si erano vedute intraprese contro la Sede apostolica. Non vi fu alcun eretico, od alcun scismatico, che non abbia terminato col rivoltarsi contro del romano Pontefice. Principi, e corpi possenti, ed ambiziosi avevano elevate pretese non fondate. Ma dopo il 1682, furono stabilite delle pretese, e delle usanze le più pericolose alla conservazione della religione, all'ombra del cattolicismo, ed in famiglia, facendo altamente professione di zelo. Egli è dunque evidente, che non v'ha cosa più necessaria, quanto il dimo-

strare l'infallibilità del romano Pontefice, acciocchè più facilmente venga ammessa la legittimità della sua autorità benefica [1].

CAPO I.

SI STABILISCE IL PUNTO DELLA QUISTIONE.

> Ce qui a fait penser à quelques-uns que l'infaillibilité du Papa n'était pas certaine, ce sont les ténèbres qu'on a répandues sur cette question; et certes, tant qu'on l'embrouillera, on pourra disputer. C. Litta. 2.

La dottrina dell'infallibilità del Papa fu oscurata dalla maniera con cui taluni la trattarono, disputando sovente ambedue le parti senza intendersi nè tra loro, nè intorno al punto della quistione, sicchè sovr'essa sparsero delle nubi, e la imbrogliarono [3]. *Tutti gli equivoci nascono perchè si perde di vista l'oggetto, e la natura dell'infallibilità* [4].

[1] Robiano de Borsbeek, *Discours preliminaire aux Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France*, par le Car. Litta.

[2] Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France. *Lettr. XX.*

[3] Cette doctrine de l'infaillibilité du Pape, obscurcie par la manière dont elle a été traité par les deux parties qui ont disputé le plus souvent sans s'entendre ni entre elles, ni sur le fond de la question. Litta, cit. loc. Lettr. XXI.

[4] *Lettera di monsignor* Dechamps, *arcivescovo di Malines, a Monsignor* Dupanloup, *vescovo d'Orleans.*

Molti di coloro i quali sostennero l' infallibilità del Papa, trattarono la quistione, come se supponessero il caso, in cui il giudizio del Papa rimanesse solo, ed isolato, il che è contrario alle promesse di Gesù Cristo; e quelli che impugnarono l' infallibilità pontificia esaltarono l' infallibilità della Chiesa, supponendo che il suo giudizio potesse essere in opposizione con quello del Papa, non iscorgendo, che allora un tal giudizio non si potrebbe più chiamare giudizio della Chiesa, da cui, quello del Papa non si può punto separare. Pertanto coloro i quali partono dalla supposizione, che il giudizio del Papa sia in opposizione con quello della Chiesa, si fondano sopra di un' *ipotesi*, che si distrugge da sè medesima, e che d' altronde *è contraria alle promesse di Gesù Cristo.* Se voi separate la voce del Capo della Chiesa, dalla voce della Chiesa, allora la voce che resterà, sarà la voce dei membri della Chiesa, ma non mai la voce della Chiesa. Gesù Cristo volle dare un Capo alla Chiesa; e le promesse furono fatte ad una Chiesa che ha un Capo. Se voi le togliete questo Capo, io non riconosco più la Chiesa di Gesù Cristo. Voi potete separare dal corpo una parte de' suoi membri; ma voi non potete separarne il Capo. Voi potete togliere da un edifizio le altre pietre; ma non potete togliere la pietra fondamentale, sulla quale è fondato: *Dov' è Pietro ivi è la Chiesa*; dov' è il Successore di S. Pietro, ivi è la Chiesa. Voi non potete quindi separare il giudizio del Papa da quello della Chiesa; non si possono mai avere due giudizii, l' uno del Papa, e l' altro della Chiesa. Il giudizio del Papa, e il giudizio della

Chiesa non sono che un solo, e medesimo giudizio [1].

Un'altra nube, sono i termini di infallibilità *personale*, e *separata* del Sommo Pontefice. Quando il Capo della Chiesa constata, o definisce la fede, egli constata la verità divinamente rivelata, e la constata colla Scrittura, e colla tradizione. Or come constata egli la tradizione? Qualche volta consultando i vescovi, come fece prima di definire l'Immacolata Concezione; qualche volta adunando i Concilii, come ha fatto spesso; qualche volta non facendo nè questo, nè quello, quando la tradizione è indubitata, e lam-

[1] Si vous séparez la voix du chef de l'Église, de la voix de l'Église, la voix qui restera, sera la voix des membres de l'Église, mais jamais la voix de l'Église. Ces evêques ne sont pas l'Église, lorsqu'il ne se trouvent pas unis au chef de l'Église; et leur jugement n'est pas celui de l'Église lorsqu'il n'est pas uni avec le jugement du Pape: ces evêques n'ont plus aucun droit ni à l'infaillibilité, ni à l'assistance du Saint-Esprit, puisque ces promesses de Jésus-Christ ont été faites au collège des apôtres unis à Pierre, et ces promesses, ne détruisent pas les autres faites à Pierre seul. Jésus-Christ a voulu donner un chef à son Église; les promesses ont été faites à une Église qui a un chef. Si vous lui otez ce chef, je ne reconnais plus l'Église de Jésus-Christ. Où est le successeur de Pierre, là est l'Église. On ne peut pas séparer le jugement du Pape de celui de l'Église: il ne peut jamais y avoir deux jugemens, l'un du Pape, l'autre de l'Église. Le jugement du Pape, et celui de l'Église ne sont qu'un seul et même jugement. Card. Litta, *Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France*, Lettr. XX.

peggia ad ogni sguardo, come i sovrani Pontefici hanno fatto negli atti relativi al giansenismo, e al febronianismo, nelle costituzioni *Cum occasione*, ed *Unigenitus*, e nella bolla *Auctorem fidei*. A che dunque si parla di infallibilità *separata*, come se la fede del successore di Pietro potesse essere esclusivamente personale, e separarsi (malgrado la promessa formale di Gesù Cristo), dalla fede di tutti i secoli? Come capo della Chiesa, il successore di Pietro è divinamente costituito organo supremo della tradizione. Se col termine di infallibilità *separata*, si vuole dire, che per constatare la tradizione, il Papa non ha sempre bisogno di radunare i Concilii, e neanche di consultare i vescovi, si vuol dire ciò, che è vero; ma si dice assai malamente. La Chiesa difatti è un corpo vivente, e perchè l'infallibilità del Capo potesse essere separata, converrebbe che il capo stesso potesse essere separato dal corpo; e che queste parole di Gesù Cristo fossero vane: *Tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa* ecc. Tutti gli equivochi nascono, perchè si perde di vista l'oggetto, e la natura dell'infallibilità. Essa non ha altro oggetto, che di conservare il deposito della fede, e constatarne all'uopo il contenuto; e non è nè per nuove rivelazioni, nè per ispirazioni propriamente dette, che la suprema autorità dottrinale conserva la fede, e la constata; ma per la fedeltà, divinamente promessa, nell'uso de' mezzi necessari a conservarla, ed a constatarla [1].

[1] *Lettera di monsignor* Dechamps, *arcivescovo di Malines, a monsignor* Dupanloup, *vescovo d'Orléans.*

Il romano Pontefice *allorchè definisce ex cathedra questioni di fede, o di costumi, è infallibile; e i suoi dommatici decreti sono affatto irreformabili, anche prima del consenso della Chiesa.* Questa verità non è inutile: non è indifferente; ma grande è la sua importanza per l'attenenza coll'autorità che definisce il domma. Questa infallibilità aggiunge, egli è vero, maggior dignità al Sommo Pontefice; ma cotal dignità oh quanto è per noi preziosa! L'amor della verità, e il rispetto alla Sede di Pietro, sono i motivi, che mi fanno professare la dottrina dell'infallibilità pontificia.

Il Pontefice, dice lo Sfondrato, « il Pontefice alcune cose fa come uomo, altre come principe, altre come dottore, altre come Papa, cioè come Capo, e fondamento della Chiesa; ed a queste (ultime) azioni solo noi attribuiamo il privilegio dell'infallibilità; le altre le abbandoniamo alla condizione umana. Siccome dunque non ogni azione del Papa è papale; così non ogni azione del Papa gode del privilegio papale. Questo è pertanto far da Pontefice, e parlare *ex cathedra*, che non compete a niun altro vescovo, o dottore » [1].

Il Papa può fallire allorchè parla, e scrive qual *uomo, e dottore privato*: può fallire in *cose fisiche*, o *politiche;* quanto a sè, e alla sua persona, può anche operar male, come qualunque altro dei fedeli. Aduninsi pure falli di Papi, ritrattazioni, contraddizioni, quanti ne conta la storia, o ne finge la satira: tutto *è fuori di quistione*, finchè si sta dentro i limiti di persona *privata*. È forse decisione di fede

[1] SFONDRATUS, *Regale sacerdotium*, lib. II, sect. I.

tutto ciò, che il Papa dice, qual pubblico personaggio, le risposte ch'egli dà alle consulte altrui, le sentenze teologiche, ch'egli sostiene, e promuove con discorsi pubblici ecc.? chi mai sognò tale stravaganza? Dal discorso alla decisione v'ha molta distanza. Un magistrato, un re, un imperadore, benchè in forma pubblica, e con tutte le insegne della sua dignità, discorra su qualche causa, e dichiarisi per l'una parte contro dell'altra, adducendo autorità e ragioni; non istimasi perciò egli aver decisa la causa. La decisione non s'intende fatta, finchè egli non procede ad essa espressamente con tutte le formalità, che dinotano la forza dell'autorità obbligante. Non si tratta impertanto, nè dell'infallibilità nella condotta, o dell'impeccabilità; nè dell'infallibilità nel governo della Chiesa, nè dell'infallibilità nelle cose, che non toccano la fede, nè dell'infallibilità negli atti, che non sono definizioni di fede, o che non impongono l'obbligo di credere alla Chiesa universale. Quanti uomini di Stato, di toga, e di spada, quanti oratori, e scrittori celebri sono oggi pieni di ignoranza a questo riguardo! Io ne ho uditi, che mi dicevano: Clemente XIV ha soppresso la Compagnia di Gesù, e Pio VII l'ha ristabilita; dunque i Papi non sono infallibili! — Pio IX ha dato una Costituzione agli Stati della Chiesa nel 1848, e non badò a ristabilirla dopo che la rivoluzione la ebbe annientata; dunque il Papa non è infallibile. Voi ne avete trovate di siffatte prove d'ignoranza nel mondo [1]. Lo stesso autore della *Di-*

[1] *Lettera di monsignor* DECHAMPS, *Arciv. di Malines*, *a monsig.* DUPANLOUP.

fesa della dichiarazione, di concerto col Rainaldi, ed altri teologi, avea richiesto a propria *decisione dogmatica*, due cose: « la 1.ª, che la cosa appartenga prossimamente, e per sè alla sostanza della fede, e del costume: la 2.ª, che sia espresso nella decisione, doversi tal cosa creder di fede [1]. Di più soggiunge, « che non hanno forza neppure i papali decreti spettanti alla dottrina; e che da' Papi anco legittimamente interrogati, eransi date più risposte pubblicate nel diritto, e decorate col titolo di decretali, le quali risposte si appoggiano a sola opinione probabile dei Papi [2].

Ma allorchè dalla *cattedra* [3] definisce questioni di *fede*, o di *costumi*, egli *è infallibile*. Egli è infallibile soltanto, quando decide come *Capo, e Maestro di tutta la Chiesa*. Ogni qual volta, scrive il Gonzalez, « ogni qual volta il romano Pontefice parla dalla cattedra di Pietro a tutta la Chiesa, e le espone, in qualità di supremo Dottore, ciò che essa dee credere come dottrina cattolica, e ciò che debba évitare come falsità eretica, quale insegnamento debba abbracciare

[1] *Defens. declarat.*, lib. III alias VII, cap. 1.

[2] Ibid. lib. III, cap. 1.

[3] *Quid sit Pontificem ex cathedra docere.* Pontifex aliqua facit ut homo, aliqua ut princeps, aliqua ut doctor, aliqua ut Papa, hoc est, ut caput, et fundamentum Ecclesiæ; et his solis actionibus privilegium *infallibilitatis* adscribimus: alias humanæ conditioni relinquimus. Sicut ergo non omnis actio Papæ papali privilegio gaudet; Hoc ergo est, Pontificem agere, et a cathedra loqui, quod nulli doctorum, aut episcoporum convenit. Sfondratus, *Regale sacerdotium*, lib. III, sect. I.

come salubre, e da quale guardarsi come nocivo; ed ogni qualvolta nel suo ufficio di pastore universale, egli mostra alle pecorelle a lui commesse da Gesù Cristo, i salubri pascoli di virtù dall' una mano, affinchè elle se ne nutrano a vita eterna, e i velenosi germogli de' vizi dall'altra, affinchè non apportino a sè medesime, col gustarne, eterna morte. In questo senso noi dobbiamo stabilire, e provare, come cosa certissima, che il romano Pontefice, quando parla alla Chiesa universale dalla cattedra di Pietro, come Maestro comune, e giudice supremo delle questioni di fede, e di morale, non può mai errare »[1]. Il Papa è infallibile *per grazia, ed assistenza divina*: egli è infallibile *per la Chiesa* medesima, affinchè essa in materia di fede non trovisi tra fluttuanti dubbiezze.

[1] Idem de romano Pontifice dicendum est, quoties e Cathedra Petri totam Ecclesiam alloquitur, eique ceu supremus doctor exponit, quid tamquam catholicum dogma credere debeat, quid tamquam hæreticum figmentum vitare; quam doctrinam amplecti ceu sanam, quam cavere ceu noxiam; et quoties pro universalis pastoris officio, commissis a Christo ovibus salubria hinc demonstrat pascua virtutum, ut ad immortalem iis vitam alantur; venenifera inde vitiorum, ne iis degustandis sempiternam sibi mortem consciscant. Iuxta hunc itaque sensum, probandum, statuendumque nobis omni argumentorum genere est, tamquam omnino certum, romanum Pontificem, dum e cathedra Petri universam Ecclesiam, ceu communis magister, et supremus quæstionum ad mores, atque fidem spectantium Iudex alloquitur, *errare neutiquam posse*. Gonzalez, *De infallibilit. rom. Pontif.*, disp. I, sect. I.

Non basta che il romano Pontefice in qualunque modo decida; no, ciò non basta, perchè la decisione può essere *opinativa* senza più, secondo l'opinione, che pare a lui più probabile. Voi sapete, che all'opinione, finchè sta nel grado di *opinione*, va congiunta qualche dubbiezza: laddove ogni decisione di fede, è di natura sua così accertata, come la stessa fede: ella indubitatamente stabilisce il dogma, o condanna l'errore contrario al dogma; e ciò in forma obbligatoria di tutti i fedeli; sicchè chiunque non creda, abbiasi per infedele. Di fatto a tal decisione suole aggiugnersi l'anatema [1].

Allorchè il romano Pontefice emette le sue definizioni di fede, non dà fuori cose proprie, ma profferisce, e pubblica quelle, che si conservano nel deposito della rivelazione, e derivarono a noi per mezzo della *Scrittura*, e della *Tradizione*.

Il Sommo Pontefice parla *ex cathedra*, quando come Pastore, e Capo della Chiesa, parla a tutti i fedeli intorno a quistioni di *fede*, e di *costumi;* e gli obbliga a credere il proposto domma. Quindi per definizione *dommatica*, ossia fatta *ex cathedra*, io intendo il decreto del romano Pontefice, con cui egli propone a tutta la Chiesa qualche cosa da tenersi di fede, o da rigettarsi come contraria alla fede medesima, sotto pena di *censura*, o di *anatema* [2].

[1] Noghera, Tom. VII, rifless. I.

[2] Dogmaticæ definitionis nomine, seu definitionis editæ *ex cathedra*, significatur romani Pontificis decretum, quo proponit aliquid universæ Ecclesiæ de fidem tenendum, aut respuendum,

L'infallibilità concessa da Gesù Cristo al Papa successore di s. Pietro, è una grazia data in pro della Chiesa, e non è una grazia data in pro del medesimo Papa. Dunque il Papa non gode di questo privilegio, se non quando le sue dogmatiche decisioni interessano la Chiesa universale. Allorquando i suoi sentimenti sono *privati*, e risguardano la sua *particolar* credenza, egli è fallibile al par degli altri, perocchè il privilegio non è annesso alla persona; ma *alla dignità* [1]. L' infallibiiità, dice l' illustre arcivescovo di Malines, monsignor Dechamps, non è promessa alla persona privata, ma alla persona *pubblica, ed unicamente per l' esercio del suo supremo uffizio, che è la conservazione, la definizione della fede.*

veluti fidei contrarium, sub censuræ, aut anathematis pœna. Perrone, *Prælect. Theol. de rom. Pontif. primat. dotibus,*

I *fatti personali*, i *rescritti*, le *opinioni*, che qualche volta emettono i romani Pontefici: i decreti di *disciplina*, le *omissioni della definizione, ecc.*, quantunque debbano tenersi in sommo pregio, e debbansi ricevere con grande ossequio, e venerazione, non formano però definizione *ex cathedra*. Melchior Canus, Bellarminus, Perrone, Petrus Ballerinius, *de vi, ac ratione primatus*, cap. XV.

[1] Muzzarelli, *Il buon uso della logica in materia di religione*, opusc. III.

CAPO II.

L'INFALLIBILITA' DE' SOMMI PONTEFICI È FONDATA SULLA DIVINA SCRITTURA.

Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.
Luc. XXII.

Apro il vangelo, e vedo che Gesù Cristo cosi parla a Pietro: « Simone, Simone, ecco che satana va in cerca di voi per vagliarvi come si fa del grano. Ma io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno: e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli »[1]. Chi non vede, che s. Pietro ricevette per questa preghiera, una fede costante, invincibile, irremovibile, e sì abbondante, che fosse capace di raffermare non solo il comune de' fedeli, ma ancora i suoi fratelli gli apostoli, ed i pastori del gregge, con impedire a satanasso di vagliarli?[2] Gesù Cristo pregò per Pietro,

[1] Ait Dominus: Simon, Simon, ecce satanas expetivit vos, ut cribraret triticum: Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Luc. XXII, 31, 32.

[2] S. Leo M., *Serm. IV de anniv. die assumptionis suæ.* edit. *Ballerin.* " Qui peut douter que Saint-Pierre n'ait reçu par cette prière une foi constante, invincible, inébranlable, et si abondante d'ailleurs, qu'elle fût capable d'affermir non seulement le commun des fidèles, mais encore ses frères les apôtres, et les pasteurs du troupeau, en empêchant satan de les cribler? „ Bossuet, *meditations sur l'évangile.*

e come insegnano i santi Padri, ed i Concilii, anche pei suoi successori i romani Pontefici, affinchè non mancasse la loro fede. La preghiera di Gesù Cristo per Pietro, era diretta al bene della Chiesa: Pietro dovea terminare la sua vita mortale col martirio. Il bene della Chiesa non esige forse, che i successori di Pietro abbiano un'autorità infallibile nelle materie di fede, e de' costumi? Se Pietro, e il romano Pontefice suo successore non fosse infallibile, ma potesse mancar la sua fede mentre esercita il pubblico magistero nei decreti dommatici, la preghiera di Gesù Cristo per Pietro sarebbe stata inefficace; ma Gesù Cristo fu sempre esaudito per la sua riverenza. Gesù Cristo ordinò a Pietro di confermare i suoi fratelli; ma se Pietro, e i suoi successori i romani Pontefici potessero errare nei decreti dommatici, allora Pietro non confermerebbe già nella fede i suoi fratelli, ma piuttosto i fratelli confermerebbero Pietro nella fede. Chi non vede adunque Pietro, e i suoi successori essere infallibili?

Io trovo nel vangelo di s. Matteo, che Gesù Cristo stabilisce Pietro come pietra, e fondamento di tutta la Chiesa. *Tu sei Pietro*, dice Gesù, *e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa; e le porte dell'inferno non avran forza contro di lei* [1]. Questo testo risguarda non solamente Pietro, ma anche i suoi successori nella romana cattedra [2]. Or queste parole

[1] Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. MATTH. XVI.

[2] Numerate sacerdotes vel ab ipsa Sede Petri, et in ordine

del Salvatore non istabiliscono forse evidentemente l'infallibilità di Pietro, e de' suoi successori i romani Pontefici? [1]. Con queste parole il Signore mostra la perpetuità, e l'immobilità di questo fondamento. La pietra da cui dipende l'edificio è la prima; le altre sopra di essa si rassodano. Ben si può smuovere qualunque altra senza ruinar l'edificio; ma chi ne leva la fondamentale, rovescia la casa. Se dunque le porte infernali nulla possono contro la Chiesa, non possono pur nulla contro il fondamento, cui esse non potrebbero rovesciare senza mettere sossopra tutto l'edificio [2]. La pietra, ossia il fondamento acquista forse la sua solidità, e fermezza dall'edificio? non è egli invece l'edificio, che acquista la sua solidità dal fondamento? Se Pietro nei decreti di fede potesse essere riformato dalla Chiesa, quale assurdo mai non ne seguirebbe? in tal caso la Chiesa, ossia l'edifizio non riceverebbe solidità dal fondamento, ossia da Pietro; ma Pietro, ossia il fondamento acquisterebbe fermezza, e solidità dal sopra costrutto edificio; or chi non vede ciò opporsi manifestamente alle parole di Gesù Cristo? Quantunque la fermezza di fede, e di religione de-

Patrum, quis cui successit, videte. Ipsa est petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ. S. Augustinus, *in psalm. cont. partem Donati.*

[1] Vid. Ballerinium, *De vi et rat. primat.* cap. XV. — Petit-Didier, *Traité théologique sur l'autorité et l'infaillibilité des Papes.*

[2] S. Francesco di Sales, *Sull'autorità, e sul primato di s. Pietro, e dei Sommi Pontefici di lui successori,* libro composto in lingua francese, che serbasi manoscritto in Roma nella biblioteca Chigi.

rivi alla Chiesa da Gesù Cristo, capo e fondamento *primario;* però Pietro fu costituito da Gesù Cristo, fondamento *secondario*, e *visibile*, per farne le sue veci; e Gesù Cristo colla sua virtù onnipotente rende fermo, ed immobile questo fondamento, affinchè col presidio di un tal fondamento, rimanga ferma, ed immobile la Chiesa.

Prendo in mano il vangelo di s. Giovanni, e vedo che Gesù Cristo stabilisce Pietro *pastore* di tutto il suo gregge, degli agnelli, e delle pecorelle: *Pasci*, gli dice, *pasci i miei agnelli... pasci le mie pecorelle. Pasce agnos meos, pasce oves meas* [1]. Ma se Pietro potesse errare nelle cose di fede, non indurrebbe egli forse in errore tutto il gregge? Se i decreti del romano Pontefice intorno alla fede potessoro essere riformati dalla Chiesa, non sarebbe più il pastore che pascerebbe le pecorelle, e le guiderebbe per la via sicura; ma sarebbero invece le stesse pecorelle, che pascerebbero il pastore, e sviato il ricondurrebbero nella retta strada.

[1] IOAN. XXI. — S MAXIMUS Taurinens., Serm. 64, ac *de nat. SS. apost Petri, et Pauli*, IV, edit. rom. 1784, col. 578 — Vid. ORSI, *de irreformabili rom. Pontif. in definiendis fidei controversiis iudicio.*

Sequitur perperam Febronium, et gallicanos denegasse romano Pontifici in rebus fidei, atque morum infallibilitatem. *Fundamenti* qualitas, quæ Petro in prædictis locis asseritur, postulat, ut doctrinam immobiliter certam fidelibus præbeat, et *plena illa ac perfecta potestas*, quæ eidem confertur ad Christi gregem omnimodo, adeoque etiam *quoad intellectum* per rectam fidem pascendum, omnino exigit, ut cum infallibilitate sit coniuncta; quia sine illa plane evanesceret, omnique vi, ac iure destitueretur fidelium intellectus sibi subiiciendi. TARQUINI, *Iuris ecclesiast. publici institut.* pag. 113.

Art. I. *Si risponde a due obbiezioni.*

Obbiezione 1. I nemici dell'infallibità pontificia dicono: *In quelle parole io ho pregato per te, trattasi di un favore personale di Pietro. Dunque non si può trarne argomento in favore dell'infallibilità dei Successori di Pietro, i romani Pontefici.*

Risposta. L'ufficio, che Gesù Cristo diede a Pietro di confermare i fratelli nella fede, non è forse un ufficio *pubblico* da esercitarsi da lui come primate della Chiesa, e in vantaggio della Chiesa stessa? Non è dunque un favore, o privilegio personale, ma un *privilegio annesso al primato.* Or siccome il *primato* dovea essere *perpetuo*, doveva quindi parimente esser *perpetuo* il privilegio, che Gesù Cristo gli ha annesso [1]. Doveva dunque sempre esservi un Pietro nella Chiesa, per confermare i suoi fratelli nella fede [2]. Pietro, dice il Bossuet, « Pietro doveva sempre esser presente nella Chiesa a confermar nella fede i suoi fratelli. Quest'autorità era tanto più necessaria ai successori degli apostoli, quanto era per essere meno salda la loro fede, che quella degli apostoli ». [3]. « Sì, perpetua, dice s. Leone, è la solidità di quella fede, che

[1] S. Bernardus, *Epit.* 19?, *seu Tract. contra quædam capitula errorum Abælardi ad* Innocent. II. *præfat.* edit. Mabillon. Tom. I, col. 649.

[2] „ Il devait toujours avoir un Pierre dans l'Église, pour confirmer ses frères dans la foi „. Bossuet, *Meditations sur l'evangile,* 72 jour.

[3] Bossuet, *Meditat.*

fu lodato nel principe degli apostoli, solidità, che si è pure trasfusa negli eredi di Pietro » [1].

L'opinione che limita la prerogativa dell'infallibilità a s. Pietro, e la nega ai suoi successori, è affine, come nota l'Orsi, a quella che ammette il primato di s. Pietro, ma lo nega a' suoi successori [2]. Questa seconda opinione ha per conseguenza d'introdurre l'anarchia in luogo dell'ordine; quella prima ha per conseguenza d'introdurre il dubbio in luogo della certezza. L'ordinamento divino ha congiunto nella medesima persona la supremazia di verità, e di giurisdizione; e dalla tradizione dei Padri, e de' Concilii è evidente, che tutta la Chiesa ha creduto, il successore, e il trono di Pietro essere non solo sovrano per podestà, ma infallibile nella fede [3]. « La tradizione de' Padri non solo fa derivare da Pietro al suo successore, il primato generale; ma altresì la fermezza infallibile nel proporre dalla cattedra di Pietro i dommi di fede; anzi rappresenta Pietro stesso, cioè la pietra immobile della fede, la colonna, e il fondamento, come tuttora vivente, e insegnante nella sua cattedra, e Sede; essa riguarda i Pontefici romani, *come una persona sola con Pietro;* e li descrive coi medesimi onori, e li investe dei medesimi titoli di Pietro stesso » [4].

Se l'esser confermato internamente nella grazia della fede, fu privilegio particolare, e personale di

[1] S. Leo, Serm. III, et V.

[2] Orsi, *de rom. Pontif. auctoritate*, lib. II, p. 337.

[3] Manning, *Il centenario di s. Pietro, e il Concilio ecumenico.*

[4] Orsi, *de rom. Pontif. auctorit.*, T. II, pag. 338.

Pietro, che non era mestieri, che passasse nei successori di lui; il privilegio però di non venir meno in lui il pubblico, e solenne insegnamento della fede, era privilegio, che dovea trasmettersi in virtù dell'orazione di Gesù Cristo, nel successore di Pietro, nel suo vicario in terra, nel Capo visibile della Chiesa, perchè era necessario a vantaggio della medesima [1]. « La Chiesa, dice il gran vescovo di Ginevra s. Francesco di Sales, abbisogna sempre di un confermatore infallibile, a cui ella possa rivolgersi: di un fondamento, cui le porte dell' inferno, e l'errore non possano atterrare; e che il suo pastore non possa condurre all' errore i suoi figliuoli. Dunque i successori di s. Pietro hanno tutti questi medesimi privilegi, che non sieguon la persona, ma la *dignità*, e la *carica pubblica* [2].

Obbiezione 2. Gli avversari dell' infallibilità dei Sommi Pontefici dicono: *La promessa dell' infallibilità fu fatta alla sola Chiesa.*

Risposta. Gesù Cristo diede l'infallibilità alla Chiesa *con Pietro*, e *mediante Pietro*, e il *suo legittimo successore* il romano Pontefice; ma non già senza Pietro, e immediatamente. Le porte dell' inferno appunto non avrranno forza contro la Chiesa, perchè essa è fondata sopra la pietra ferma, che è Pietro, per cui Gesù Cristo pregò specialmente, affinchè confermasse sempre nella fede la Chiesa, che affidò alla cura di lui. Gesù Cristo non conferì mai l' infallibilità, o le

[1] MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in materia di religione*, opusc. XIV.

[2] S. FRANCESCO di Sales, cit. loc.

altre prerogative alla Chiesa, *se non con Pietro*, e *dipendentemente da Pietro* [1].

CAPO III.

TESTIMONIANZE DEI SOMMI PONTEFICI.

Non veremur, ne apostolica sententia resolvatur, quam et vox Christi, et maiorum traditio, et canonum fulcit auctoritas. S. Gelasius I:

Fides apostolicæ Sedis integra semper, et illibata permansit, ut Petri privilegium persisteret inconcussum. Innocentius III. 2.

Vengo ora a recar le testimonianze de' romani Pontefici intorno all'infallibilità pontificia. Nel *quinto* secolo due Concilii dell'Africa, cioè l'uno di Cartagine, e l'altro di Milevi aveano scritto al Sommo Pontefice Innocenzo I contro le eresie di Pelagio, e di Celestio, pregandolo di confermare colla sua autorità la condanna di cotesti eresiarchi. Il romano Pontefice s. Innocenzo I così rispose al Concilio di

[1] Il Bossuet esponendo le parole di Gesù Cristo: *Ego rogavi pro te*, così scrive: " *Pierre, j'ai prié pour toi, pour toi en particulier, pour toi avec distinction*: non qu'il ait négligé les autres; mais comme l'expliquent les saints Pères, parce qu'en affermissant le Chef, il voulait empêcher par-là que les membres ne vacillassent. C'est pourquoi il dit: J'ai prié *pour toi*; et non pas, j'ai prié pour vous „. Bossuet, *Meditations sur l'evangile*.

[2] *De consecratione Pontificis*, homil. II.

Cartagine: « Voi avete osservato gli esempi dell'ecclesiastica disciplina, e dell'antica tradizione, coll'aver approvato, che si riferisca questa causa al nostro giudizio, ben sapendo qual sia il dovere verso la Sede apostolica: mentre tutti noi, che occupiamo questo luogo, desideriamo di seguitare quell'apostolo, dal quale scaturì lo stesso vescovado, e tutta l'autorità di questo nome. Dietro la cui scorta sappiamo condannare ciò che è male, e approvare ciò che è lodevole. Quello poi, che sembrami degno di somma commendazione si è, che custodendo voi con sacerdotale sollecitudine le istituzioni dei Padri, non avete creduto di poter conculcar quello, ch'essi decretarono non per umana, ma per divina sentenza, cioè, che qualunque affare si trattasse anche nelle disgiunte, e rimote provincie, non si tenesse per finito, se prima non giungesse alla notizia di questa Sede, acciocchè tutto ciò, che in esse provincie si fosse pronunciato, se giusto fosse, si confermasse per autorità di questa Sede medesima; e da essa apprendessero le altre chiese, a che dovessero attenersi o per ordinare, o per assolvere, o per condannare » [1]. Voi dunque vedete, che giusta il Pontefice s. Innocenzo I,

[1] Antiquæ traditionis exempla servantes, et ecclesiasticæ memores disciplinæ, vestræ religionis vigorem non minus nunc in consulendo quam antea cum pronunciaretis vera ratione firmastis, qui ad nostrum refeerendum approbastis esse iudicium, scientes quid apostolicæ Sedi, cum omnes hoc loco positi ipsum sequi desideremus apostolum, debeatur, a quo ipse episcopatus, et auctoritas nominis huius emersit. Quem sequentes, tam mala damnare novimus, quam probare laudanda...

le quistioni riguardanti la fede, in tutti i tempi furono portate al giudizio della Sede apostolica; 2. che questa tradizione era fondata sulla divina Scrittura, cioè sulle prerogative, che Gesù Cristo accordò a san Pietro; 3. che le decisioni emanate da' romani Pontefici non sono soggette ad alcuno errore; 4. che tutte le chiese sono tenute a conformarsi alle decisioni de' Papi.

Il Pontefice Innocenzo I rispondendo ai vescovi del Concilio di Milevi, li loda per aver seguita la forma dell'antica regola, da tutto il mondo osservata; sapendo, che per tutte le provincie diramansi dall'apostolico fonte le risposte a pro' di coloro, che le dimandano. « Specialmente, ei dice, ogni qualvolta si ventila una causa di fede, giudico, che tutti i fratelli, e convescovi nostri non la debbano riferire, se non a Pietro, cioè all'autore del loro nome, e della lor dignità, siccome ora fece la carità vostra in cosa, che può arrecare un comune vantaggio alle chiese del mondo tutto [1]. Ecco dunque, che giusta il santo

Patrum instituta sacerdotali officio custodientes, non censetis esse calcanda. quod illi non humana, sed divina decrevere sententia, ut quidquid quamvis de disiunctis, remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad huius Sedis notitiam perveniret, ut tota huius auctoritate, iusta quæ fuerit pronunciatio, firmaretur; indeque sumerent cæteræ Ecclesiæ, velut de natali suo fonte aquæ cunctæ procederent, et per diversas totius mundi ragione, puri latices capitis incorrupti manarent, quid præcipere, quos abluere, quos vitare. Innocentius I, epist. XXIV. — Mansi, Concil. 1, 3, col 1071.

[1] Diligenter et congrue apostolici consulitis honoris arcam,

Pontefice Innocenzo I, tutto ciò, che apparteneva alla fede, non era stimato deciso, nè definito, se prima non era stato riportato alla cattedra di s. Pietro, e che il romano Pontefice non avesse promulgata la sentenza. 2. che prima di tutto ciò le determinazioni de' Concilii particolari rimanevano come sospese; e che esse non erano allora considerate, che semplici consulte, e meri rapporti della difficoltà al Papa; 3. che la sentenza del romano Pontefice in conferma di questi Concilii, era l'ultimo, e finale giudizio, che discacciava dalla comunione della Ghiesa quelli, che erano condannati; 4. che i vescovi, e i fedeli si sottomettevano alle decisioni del Papa, e le eseguivano senza altra disamina. Ditemi, non è forse questo stabilir l'infallibilità de' romani Pontefici?

honoris inquam illius, quem præter illa, quæ sunt extrinsecus, sollicitudo manet omnium Ecclesiarum, super anxiis rebus, quæ sit tenenda sententia, antiquæ scilicet regulæ formam secuti, quam toto semper orbe mecum nostis esse servatam.... Scientes quod per omnes provincias de apostolico fonte petententibus responsa semper emanent. Præsertim quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres, et coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, idest, sui nominis, et honoris auctorem referre debere, velut nunc retulit vestra dilectio, quod per totum mundum possit omnibus Ecclesiis in commune prodesse. Fiant enim necesse est cautiores cum inventores malorum ad duplicis relationem Synodi, sententiæ nostræ statutis viderint ab ecclesiastica communione seiunctos.... Quis enim catholicorum virorum cum adversariis Christi velit ulterius miscere sermones? Innocentius I, epist. XXV. — Mansi, Concil. ibid., col. 1075, inter augustinianas 182.

Il Pontefice s. Zosimo così scrivea ai vescovi del Concilio di Cartagine: « L'antica tradizione de' Padri riconobbe nell'apostolica Sede un'autorità così grande, *che niuno ardisse di mettere in disputa i suoi giudizii.* Il Pontefice s. Bonifacio I successore di Papa Zosimo, scrivendo ai vescovi dell'Oriente, affermava non essere permesso a persona del mondo il rimettere in disputa ciò, che una volta fu stabilito, e determinato dalla Sede apostolica; e che l'operare in altra guisa, sarebbe manifesta ingiuria a s. Pietro, ed un chiudersi le porte del cielo [1].

Nestorio vescovo di Costantinopoli cade in errori, e diviene eresiarca. S. Cirillo patriarca di Alessandria ricorre al Pontefice s. Celestino, e gli domanda, che prescriva ai vescovi dell'Oriente il suo sentimento sugli errori di Nestorio. Papa Celestino veste il carattere di un'*autorità decisiva*, condanna gli errori di Nestorio, ed incarica s. Cirillo di Alessandria della podestà della Sede romana, per deporre dal vescovado Nestorio, se entro dieci giorni non detesta i suoi errori, e non abbraccia la dottrina della Chiesa romana [2]. Chi non vede il Pontefice Celestino operar da *giudice supremo*, il cui giudizio non è sottoposto a riforma veruna? Vedo il santo Pontefice Sisto III, che così scrive a Giovanni di Antiochia: « Tu imparasti per esperienza, che cosa sia l'essere del nostro sentimento: perchè s. Pietro insegna ne' suoi successori ciò, ch'egli apprese. Or chi vorrà separarsi dalla dottrina di colui, che stabilito principe

[1] Epist. XV.

[2] Mansi, Concil. T. IV, col. 1022.

degli apostoli, fu ammaestrato dal medesimo Gesù Cristo? » [1].

Odo il Pontefice s. Leone il grande: « La solidità di quella fede, che fu encomiata nel Principe degli Apostoli, è perpetua; e siccome dura eterno quel che Pietro credette in Gesù Cristo, così anche eterno dura quel che Gesù Cristo istituì in Pietro... L'ordine della verità è dunque permanente; e il beato Pietro, perseverando nella fermezza che egli ha ricevuto come pietra, non ha abbandonato il timone della Chiesa » [2]. Il Pontefice s. Leone il grande scrive ai Padri del Concilio di Calcedonia: loro dà legge, e prescrive ciò che debbono fare: vieta di mettere in dubbio quelle cose, ch' erano state da lui dichiarate; ed afferma la fede essere stata da lui definita nella lettera a Flaviano: « Sono di presente con voi nella persona de' miei vicarii, affinchè non potendo ignorare qual sia la fede, che tengo dalla antica tradizione, non possiate dubitare di ciò, che da voi desidero, cioè che si ponga in silenzio l'infedeltà di quelli che sono in errore, e non si tolleri ch'ella

[1] Expertus es negotii præsentis eventu, quid sit sentire nobiscum. B. Petrus apostolus in successoribus suis, quod accepit, hoc tradidit. Quis ab eius se velit separare doctrina, quem ipse inter apostolus primum magister edocuit? Non hunc, auditus per alterum, non sermo lectus instruxit, doctus est ore doctoris. Absolutam, et simplicem fidem, et quæ controversiam non haberet, accepit. S. Xistus III, *epist. VI ad Ioannem Antiochenum* apud Coustant.

[2] S. Leo M., *Serm. II in die Assumptionis suæ* Opp. Tom. I, p. 51, 52, edit. Lugd. 1700.

abbia l'ardire di disputar contro la fede ch' è stata da Dio inspirata: non sia permesso di sostenere ciò, che non debbesi credere: poichè nella lettera, che ho inviata al vescovo Flaviano, ho dichiarato chiaramente qual debba essere la confessione santa, e sincera intorno al mistero dell' incarnazione di Gesù Cristo [1]. La sede di Pietro, soggiunge Papa Gelasio I, ha facoltà di annullar le sentenze di qualsivoglia vescovo, e non è permesso di appellarsi dal giudizio di lei. Il Salvatore non assicurò invano s. Pietro allorchè gli disse: che le porte dell'inferno non avrebbero giammai prevaluto contro la confessione di lui. Noi non temiamo, che il giudizio della Sede apostolica possa mancare, essendo appoggiato sulla parola di Gesù Cristo medesimo » [2].

Nel secolo VI, il santo Pontefice Ormisda, detta una formola di fede ai vescovi dell' Oriente in occasione di scisma, affinchè sieno ricevuti alla comunione apostolica. In questo formolario dichiarasi, che

[1] S Leo M, *Epist.* 93.

[2] Quorumlibet sententiis Pontificum ligata, Beati Petri Sedes jus habet resolvendi, utpote quod de omni Ecclesia jus habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat appellare judicio..... Ineptias suas sibi servent, nisi resipiscant potius cogitantes, Christi vocem non esse superfluam, quæ confessioni Beati Petri Apostoli inferni portas nunquam prævalituras asseruit. Quapropter non veremur ne apostolica sententia resolvatur, quam et vox Christi, et majorum traditio, et canonum fulcit auctoritas, ut totam potius Ecclesiam semper ipsa dijudicet. S. Gelasius I. *Epist. ad episcopos Dardaniæ, — et Commonitor ad Faustum.*

nella Sede apostolica la religione cattolica *si conservò sempre inviolabile, e senza macchia.* I vescovi che soscrivevano questa formola, promettevano di seguire in tutto la Sede apostolica, predicando tutte le cose da lei decretate, perchè nella *Sede apostolica risiede l' intera, e perfetta solidità della religione* [1]. Questa formola prescrive non doversi recitare (com' era costume), tra sacri misteri i nomi di quei vescovi, che ricusano di consentire in tutte le accennate cose, all' apostolica Sede, come se fossero scomunicati, e divisi dalla cattolica unità. Questa professione soscritta di propria mano, dovevasi inviare al Pontefice Ormisda. Or questa formola, che Papa Ormisda propose da sottoscriversi, in cui è stabilita la infallibilità de' romani Pontefici, la vedo approvata generalmente dai vescovi orientali, ed occidentali, e confermata dall' ottavo Concilio ecumenico tenuto in Costantinopoli.

Sul declinar del secolo *sesto*, e ne' primordi del *settimo*, era assiso sulla cattedra di Pietro s. Gregorio Magno. Ecco le parole di questo illustre Pontefice: « È noto a tutti que', che sanno il vangelo, che il Salvatore diede la cura di tutta la Chiesa a s. Pietro principe degli apostoli. A lui disse: *pasci le mie pecorelle: tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell' inferno non prevarranno contro di essa: ho pregato per te, affinchè la tua fede non manchi.* Chi non sa, che la Chiesa è assodata

[1] In Sede apostolica, *extra maculam*, semper est chatolica servata religio... in qua est *integra*, et *vera* christianæ religionis et *perfecta soliditas*. S. Hormisda, *Libell. formulæ ab orientalibus subscribendæ*, apud Labbé.

sulla stabilità del principe degli aposloli? e che il suo nome di Pietro, che vien dalla pietra, esprime la fermezza del suo spirito? [1]. Il magno Gregorio nella lettera a Vigilio vescovo di Arles, instituendolo suo vicario nelle Gallie, gli scrivea in questi termini: « Se presentasi qualche quistione di fede, o quistione difficile a porsi in chiaro, che non fosse agevole il venire alla decisione, la manderai a noi per deciderla ». La Chiesa romana, scrivea il Pontefice s. Agatone: « la Chiesa romana fu giammai impegaata in errori; e rimane costantemente in quella fede, ch'ella ricevette dagli apostoli, secondo la promessa, che il Salvatore nel vangelo fece a s. Pietro » [2].

Nel secolo IX, Papa Giovanni VIII, scrivendo al re de' bulgari, così favellava della *fede della Chiesa romana*: « Come non ritrovasi acqua più pura di quella, che è nella sorgente, così non si ritroverà *fede più pura, e limpida* di quella, che è nel vivaio della nostra Chiesa, ove s. Pietro, che l'attinse dalla sorgente del cielo, la unì in abbondanza, per esser ivi conservata nella sua *purità* ».

Nel secolo XI, il Pontefice Leone IX in una lettera a Michele Cerulario, dopo aver allegate quelle parole: *io ho pregato per te, acciocchè la tua fede non vacilli*, soggiugneva: « Sarebbevi alcuno cotanto insensato, che potesse persuadersi, che la preghiera di Gesù Cristo rimanesse senza conseguire l'effetto? » [3].

[1] S. Gregorius M., lib. IV, ep. 20, pag 748. — *Epist. ad Eulogium patr. Alexandr.*

[2] Hæc apostolica Ecclesia nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est. S. Agatho Pp., *epist. ad imperat.*

[3] S. Leo IX, epist. I, ap. Labbè.

Or chi non vede coteste testimonianze confermar evidentemente l' infallibilità pontificia?

Iddio stesso, dice il Sommo Pontefice Pio IX: « Iddio stesso ha costituito la viva autorità, che il vero senso della celeste sua rivelazione ne aprisse, e stabilisse; e le controversie in cose di fede, e di disciplina, con *giudizio infallibile* terminasse. La quale viva, ed *infallibile* autorità vige, senza dubbio in quella Chiesa soltanto, che edificata da Gesù Cristo Signore sopra Pietro, di tutta la Chiesa Capo, Principe, e Pastore, la cui fede promise, che non mai verrà meno, ha sempre i suoi Pontefici, traenti origine senza interruzione dallo stesso Pietro, collocati sulla cattedra di lui, e della stessa dottrina ancora, dignità, onore, e potestà eredi, e difensori [1].

[1] Cum Deus ipse vivam constituerit auctoritatem, quæ verum legitimumque cœlestis suæ revelationis sensum doceret, constabiliret, omnesque controversias in rebus fidei, et morum, *infallibili iudicio* dirimeret, ne fideles circumferantur omni vento doctrinæ in nequitia hominum ad circumventionem erroris. Quæ quidem viva, et *infallibilis* auctoritas in ea tantum viget Ecclesia, quæ a Christo domino supra Petrum, totius Ecclesiæ caput, principem, et pastorem, cuius fidem nunquam defuturam promisit, ædificata, suos legitimos semper habet Pontifices, sine intermissione ab ipso Petro ducentes originem, in eius cathedra collocatos, et eiusdem etiam doctrinæ, dignitatis, honoris, ac potestatis hæredes, et vindices. Pius Pp. IX, *epist. Encyclica 9 novembris* 1846.

CAPO IV.

L'INFALLIBILITA' PONTIFICIA CONFERMATA DA' CONCILI.

Anche gli ecumenici Concili confermano evidenmente la infallibilità de' romani Pontefici. I Padri del primo Concilio ecumenico di Nicea, in cui trovaronsi ragunati trecento diciotto vescovi, domandarono al Poutefice s. Silvestro la confermazione di quanto era stato definito sopra la fede. Nel secolo quarto, adunossi per intimazione del Pontefice Damaso, il Concilio di Costantinopoli I, ecumenico secondo. Vedo i Padri di questo Concilio costantinopolitano, che spediscono tre del loro ceto al Sommo Pontefice, per informarlo della fede professata da loro, e per chiederne l'approvazione.

Nel 431 fu convocato in Efeso il terzo ecumenico Concilio: vi si trovarono presenti circa dugento vescovi; e vi fu anatematizzato Nestorio, e la sua dottrina. Papa Celestino avea inviati al Concilio di Efeso i suoi legati, Arcadio, e Proietto vescovi, e Filippo sacerdote della Chiesa romana, acciocchè *vi facessero eseguire quello, ch'egli avea già deciso* [1]: *ordinando loro di non tollerare alcuna opposizione intorno a ciò, che da lui era stato definito.* Fra le altre istruzioni, che il Pontefice Celestino avea date a suoi legati, vi

[1] Qui in iis, quæ aguntur, intersint, et ea, quæ a nobis antea statuta sunt, exequantur. Concil. ephes., *Act.* II.

avea questa eziandio, che nel caso in cui si fosse eccitata qualche controversia, *eglino doveano essere i giudici delle sentenze degli altri vescovi*, senza entrare in disputa con esso loro [1]. Nel Concilio vien letta la lettera di Papa Celestino, in cui dicevasi, che egli dà il suo consenso ai tre legati, i quali assisteranno a quello che si farà, ed *eseguiranno* quello, che il Sommo Pontefice *avea comandato*. Terminata la lettura dell'epistola del Pontefice s. Celestino, tutti gli orientali gridarono: *È la voce della sapienza, è la stessa equità quella, che ha pronunziato: ne sieno rendute grazie a Celestino, conservatore della fede: un Celestino, un Concilio unanime, una sola fede per tutta la terra!* Nell'ecumenico Concilio di Efeso così parlò il sacerdote Filippo, uno dei legati della Sede apostolica: « Egli è noto a tutti i secoli, che s. Pietro, principe, e capo degli apostoli, *colonna della fede*, e fondamento della Chiesa cattolica, ricevette da Gesù Cristo le chiavi del regno de' cieli: il quale sempre vive, ed esercita il giudizio ne' suoi Successori ». Cotali parole furono da tutti udite con plauso. Or se s. Pietro continua sempre a vivere, e giudicare ne' suoi successori, e continua ad esser la *colonna della fede*, chi non vede essere infallibili i giudizii, ch' ei pronuncia per bocca dei suoi successori?

Nella metà del secolo quinto, fu celebrato l'ecumenico Concilio di Calcedonia: vi erano presenti circa seicento vescovi. Il Pontefice s. Leone intima ai

[1] Ad disceptationem si fuerit deventum, vos de eorum (episcoporum) sententiis diiudicare debetis, non subire certamen. Collect. Conc. apud CHRISTIAN. LUPUM, pag. 236. — Collect. HARDUIN, Tom. I, pag. 1347.

Padri del Concilio di Calcedonia, *di non trattare la causa della fede, come dubbia*, affermando che la *fede era stata da lui definita nella lettera*, ch' egli avea *inviata al vescovo Flaviano:* loro prescrive la regola di fede, cioè la sua lettera a Flaviano patriarca di Costantinopoli, da doversi seguire nel condannare l'eresia di Eutiche. Ecco le parole del Pontefice s. Leone: « Essendo lungo tempo, che non tralascio di dichiarare quale sia la fede della Chiesa, sono di presente con voi nella persona de' miei vicarii, acciocchè non potendo ignorare qual sia la fede, che tengo dall'antica tradizione, non possiate dubitare di ciò, che da voi desidero, cioè che l' infedeltà di quelli che sono in errore, si ponga in silenzio, e non si tolleri, che ella abbia l'ardire di disputare contro la fede, ch' è stata da Dio inspirata. *Non sia permesso di sostenere ciò, che non debbesi credere;* poichè nella *lettera, che ho inviata al vescovo Flaviano* di felice memoria, *ho chiaramente dichiarato, qual debba essere la confessione santa, e sincera, che debbesi fare del mistero dell' incarnazione di nostro Signor Gesù Cristo.*

Nell' *azione seconda* vien letta la *lettera del Pontefice s. Leone all'arcivescovo Flaviano,* la quale espone con solidità la dottrina cattolica sull' Incarnazione; e tosto vien riguardata come una regola *infallibile* di fede. I Padri gridano ad una voce: *Questa è la fede dei Padri: questa la fede degli apostoli. Noi crediamo così: debbono credere così gli ortodossi. Anatema a chi non crede così. É Pietro medesimo che parlò per bocca di Leone.* PETRUS PER LEONEM LOCUTUS EST [1].

[1] Hæc fides Patrum: hæc fides est apostolorum: ita nos

Nell'*azione seconda* avendo i magistrati fatta istanza, che il Sinodo trattasse della fede, senza allontanarsi dalle decisioni de' Concili di Nicea, e di Costantino--poli; ed avendo risposto i Padri del Concilio, che in nulla volevano dipartirsi da que' Concilii; Cecropio vescovo di Sebastopoli nell' Armenia, disse, che la formola della fede, che dovevasi tenere intorno all' Incarnazione, era stata formata dal Pontefice s. Leone: che il Concilio la seguiva, e che tutti i vescovi avevano sottoscritto la lettera del Papa a s. Flaviano. Subito gli altri vescovi gridarono: *Noi siamo del medesimo sentimento; basta questa esposizione; non è lecito formarne un'altra.* Ed il Concilio di Calcedonia si ferma alla sola decisione del Sommo Pontefice san Leone [1].

Nell' *azione quarta*, pochi vescovi dell' Egitto cercano sotterfugi, per non venire ad una aperta condanna d'Eutiche; e tosto odonsi tutti i Padri gridare: *sottoscrivano alla lettera di Papa Leone: apertamente scomunicato Eutiche; chi non sottoscrive alla lettera, alla quale tutto il Sinodo ha acconsentito, egli è un eretico.* Pascasino, e Lucenzio legati di Papa Leone,

credimus; qui ita non credit, anathema. Petrus per Leonem ita locutus est. LABBÉ, Concil. Tom. IV. — LUPUS, *Dissert. de Synodo Chalcedon.*

[1] Cecropius episcopus Sebastenopolitanus dixit: Emerserunt quæ ad Eutichem pertinebant, et super iis forma data est a Sanctissimo Archiepiscopo Romanæ urbis, et sequimur eam, et epistolæ omnes subscripsimus. Reverendissimi episcopi clamaverunt: Ista omnes dicimus: sufficiunt quæ exposita sunt; alteram expositionem non licet fieri. CONCIL. CHALCEDONENSE.

avvedutisi, che nella definizione di fede mancavano alcune espressioni del Sommo Pontefice, protestano, che, ove non vengano subito aggiunte, sen partirebbero dal Concilio; e vedo ch' essi non si arrendono fino a tanto che, quelle parole non sieno nella definizione inserite. I seicento, vescovi del Concilio di Calcedonia, spiegano donde nasca la necessità di riferire al Papa, affinchè, cioè, il romano Pontefice *dia ferma, e stabile autorità* alle determinazioni del Concilio [1].

Che dirò del *sesto* Concilio ecumenico, cioè terzo di Costantinopoli, celebrato sotto il Pontefice Agatone? Papa Agatone nella lettera scritta all' imperatore Costantino Pogonato, aveva insegnato formalmente l'*infallibilità* della Sede apostolica. I vescovi di questo sesto Concilio ecumenico, nella loro relazione fatta all'imperatore, colmano questa lettera di lodi, e di applausi: niuno si oppone, o dubita di ciò, che il Pontefice Agatone afferma de' successori di Pietro. Ecco come parla tutto il Concilio: « il principe degli Apostoli combatteva insieme con noi: abbiamo avuto per nostro protettore, il Successore della sua Sede, il quale colle sue lettere ci espose questo mistero. La chiara luce ci venne dall' Occidente: si vedeva la carta, e l' inchiostro; ma Pietro era quegli che parlava per Agatone: *Per Agathonem Petrus loquebatur* » [2].

[1] Lupus, *Dissertat. de Synodo Chalcedon.* — Labbé, Concil, Tom. IV. — Fabric., *bibliothec. græc.*

[2] Summus nobiscum certabat apostolorum Princeps; illius enim imitatorem, et Sedis successorem habuimus fautorem: charta et atramentum videbatur, et Petrus per Agathonem lo-

In sul declinar del secolo *ottavo*, fu convocato sotto il Pontefice Adriano I, il *settimo* Concilio ecumenico, di Nicea II; e vi si trovaron presenti 350 vescovi orientali. Nella *seconda* sessione leggonsi le lettere di Papa Adriano all' imperatore Costantino, e all'imperatrice Irene, e a Tarasio patriarca di Costantinopoli. Papa Adriano scrivendo all' imperatore Costantino, e all' imperatrice Irene, chiedeva che, prima di ogni altra cosa, alla presenza de' suoi Legati si anatematizzasse il falso Concilio, che aveva condannate le sante immagini; e dichiarava, che la Sede apostolica fu stabilita sopra tutte le Chiese dell' universo, e che ad essa si appartiene il diritto di confermare colla sua autorità tutti i Concili. Il Pontefice Adriano nella lettera scritta al patriarca Tarasio esigeva da lui, che riconoscesse il primato della Sede apostolica sopra tutte le Chiese, e che ricevesse sinceramente la fede di essa; e voleva che domandasse agli imperatori di ristabilire le sante immagini, significandogli, che altrimenti non acconsentirebbe alla sua ordinazione. I Legati della Sede apostolica interpellano il patriarca Tarasio, s' egli aderisca, o no, alle lettere del Sommo

quebatur. Velut ipsum principem apostolici chori, primæque Cathedræ antistitem Petrum contuiti sumus. Quas litteras, libentibus animis, sincereque accepimus, et velut ipsum Petrum suscepimus... Orthodoxæ fidei splendidam lucem vobiscum clare prædicavimus, quam iterum, ut per honorabilia vestra rescripta confirmetis, vestram oramus paternam sanctitatem. Ibi ut primæ Sedis antistiti universalis Ecclesiæ, quid gerendum sit, relinquimus stanti supra firmam fidei petram. *Concil. Constantinopolitanum III, Oecumenicum VI.*

Pontefice Adriano [1]. Tarasio risponde: *È di necessità il professare la fede romana, che è annunciata per tutto il mondo; ed è un offendere la ragione, il pretendere di resistere alla romana Chiesa.* La medesima domanda vien fatta a tutto il Concilio; e il santo Sinodo risponde: *noi seguiamo queste lettere, le riceviamo, e le ammettiamo*: *sancta Synodus dixit: sequimur, et suscipimus, et admittimus.* Tutti i vescovi dicono, che credono, e confessano quanto il santo Papa Adriano disse, ed insegnò nelle sue lettere.

Nel secol nono fu convocato per ordine espresso del Sommo Pontefice Adriano II, il *quarto* Concilio di Costantinopoli, ecumenico *ottavo.* I Legati della Sede Apostolica presentarono un formulario di Papa Adriano II, in cui si dichiarava, che la Religione cattolica si conservò *sempre pura, e senza macchia nella Sede apostolica*; e che in essa *fu sempre insegnata la sana dottrina.* Il formulario portava: « siccome il detto di nostro Signore: *Tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia Chiesa,* non potrebbe fallire di adempiersi, così l'effetto ne prova la verità; poichè *la Sede apostolica conservò sempre senza macchia la religione cattolica, e insegnò la sana dottrina*; volendo quindi noi seguire in tutte cose le costituzioni de' Padri, e in particolare di quelli, che furono assisi sulla Sede di Pietro, noi anatematizziamo tutte le eresie, e specialmente quella degli Iconomachi. Noi diciamo anatema a Fozio, e difendiamo con tutto il cuor nostro tutto ciò, che la Santa Sede

[1] **Dicat nobis patriarcha Tarasius, si consentiat litteris sanctissimi Papæ senioris Romæ Hadriani, an non?**

ordinò intorno al nostro patriarca Ignazio. *Seguendo in ogni cosa la Sede apostolica*, e osservando tutto ciò, ch' essa ha regolato, noi speriamo di meritare di essere nella sua comunione, *in cui trovasi l'intera, e vera solidità della cristiana religione;* e promettiamo di non recitar punto nei santi misteri i nomi di coloro, che nei loro sentimenti non si accordano punto colla Sede apostolica [1]. Io N. N. ho scritto di mia propria mano questa professione, che è la mia, e l'ho presentata a Voi, Adriano Sommo Pontefice, e Papa universale, per mezzo de' vostri Legati. » Tutti i vescovi di questo Concilio generale risposero con acclamazioni: tutti gridarono ad una voce, che un tal decreto era sapientissimo, e tutti accorsero a sottoscrivere un tal formulario, che stabilisce chiaramente la *infallibilità* de' romani Pontefici.

Uno dei prelati scismatici volendo quistionare, i Legati apostolici esposero, che non era conveniente l'ascoltare così a lungo degli uomini ostinati, e con-

[1] Quia non potest Domini nostri Jesu Christi prætermitti sententia, dicentis: *Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.* Hæc quæ dicta sunt, rerum probantur eventibus, quia *in Sede apostolica immaculata est semper conservata religio, et sancta celebrata doctrina....* Sequentes in omnibus apostolicam Sedem, et observantes ejus omnia constituta, speramus, ut in una communione, quam Sedes apostolica prædicat, esse mereamur, in qua est integra, et vera christianæ Religionis soliditas; promittentes etiam sequestratos a communione Ecclesiæ Catholicæ, idest non consentientes Sedi apostolicæ, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria. *Concil. Constantinopolitanum IV, Oecumenicum VIII.*

dannati dal Papa in un Concilio; che la Santa Sede non aveva mandati i suoi Legati per sottoporre il suo giudizio all' esame de' colpevoli, ma sì per notificarlo ad essi.

Nella terza *azione* fu letta, ed approvata la lettera d' Ignazio, patriarca di Costantinopoli, al Sommo Pontefice Niccolò, nella quale leggevasi, che il Salvatore non limitò le sue promesse alla sola persona del principe degli Apostoli, ma *le estese pur anco a tutti i Successori di lui nella romana Sede;* e che i successori di Pietro ripieni della sua fede *distrussero, e sbarbicarono le eresie* di tempo in tempo insorte nella Chiesa. Nella medesima azione è riferita una lettera di Papa Niccolò all'imperatore, in cui si legge, che *la prima Sede è fondata sopra la fermezza della fede del Principe degli Apostoli*, e che Pietro non cessa di sostenere colle sue preghiere, l'edificio tutto della Chiesa per mezzo della fede, affinchè le porte dell'inferno non rompano la unità della Chiesa. Tutti i vescovi del Concilio fecero ad essa gran plauso. Nei cànoni di questo Concilio venne definito tutto ciò, che è stato esposto, e pubblicato dai Papi Niccolò, e Adriano; e nel secondo cànone è determinato, doversi riguardare i Pontefici Niccolò, e Adriano, *come organi dello Spirito Santo* [1], cui debbasi prestare ogni

[1] Papam Nicolaum tanquam organum Sancti Spiritus habentes, necnon Hadrianum Papam successorem ejus, definimus, atque sancimus etiam omnia, quæ ab eis synodice exposita sunt, et promulgata. Hoc testimonium sequi necessarium est, et inconsulte agit, qui huic conatur resistere. *Concilium Constantinopolitanum IV.*

ubbidienza. Il Concilio scrisse una lettera sinodica a Papa Adriano, domandandogli di confermarlo, di pubblicarlo, e di farlo ricevere in tutte le Chiese. Tributavansi i più grandi elogi a' suoi Legati, e a Papa Niccolò, recandosi a gloria di averne seguito il giudizio. Cosa si può bramare di più chiaro per l'infallibilità de' romani Pontefici successori di Pietro?

Nel 1274 venne adunato il Concilio generale di Lione II. V'intervennero i patriarchi *latini* di Costantinopoli, e di Antiochia, cinquecento vescovi, settanta abbati, più di mille altri prelati inferiori, e gran numero di dottori, tra' quali rifulse in particolar modo s. Bonaventura. In questo ecumenico Concilio fu letta, ed approvata da' Padri la professione di fede de' Greci; in cui era stabilita l'*infallibilità della Chiesa romana.*

Nel 1439 adunossi l'ecumenico Concilio di Firenze, e vi presiedette il Sommo Pontefice Eugenio IV. In questo Concilio fu definito, che *il romano Pontefice è il successore del beato Pietro Principe degli Apostoli: che egli è il vero Vicario di Gesù Cristo, e il Capo di tutta la Chiesa, il Padre, e il Dottore di tutti i cristiani; e che da Gesù Cristo fu conferita a lui nel beato Pietro, la piena podestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale.* Se il Papa è il dottore di tutti i cristiani; dunque tutti i cristiani sono suoi discepoli; dunque il romano Pontefice può insegnare a tutti i cristiani, come un maestro a tutti i suoi discepoli. Or se il Papa non è infallibile nelle sue definizioni, ciascuno, dopo un maturo esame, crederà ciò che gli sembrerà più ragionevole. Ma allora a che giova, che il Papa sia dottore di tutti i

cristiani, se ciascuno può rigettare la dottrina del suo Maestro? Se il romano Pontefice non è infallibile nelle sue definizioni; ciascuno può esaminarle per assicurarsi della verità; e ove ei trovi, che tali definizioni gli sembrino contrarie alle divine Scritture, ai Concilii, ai Padri, alla ragione, potrà, anzi dovrà rigettarle, e credere il contrario. Pertanto se il romano Pontefice potesse errare nelle definizioni, che fa *ex cathedra*, la sua dignità di dottore di tutti i cristiani non gioverebbe a nulla.

Supponete, che venga innalzata alla Sede di Pietro una persona di somma probità, ma privo di ogni dottrina, e senza alcuna cognizione delle divine Scritture, e de' Padri; se cotesta persona innalzata alla cattedra di Pietro non ha annessa alla sua dignità il dono dell' infallibilità nelle dogmatiche decisioni, che interessano la Chiesa universale, chi potrebbe condannare un uomo dotto, il quale dopo molti anni di studio, pensasse di non dover credere ad un uomo, il quale non salutò mai le scienze, e che non ha la singolare assistenza dello Spirito Santo? E come mai l' ecumenico Concilio Fiorentino avrebbe definito, che un Papa sì ignorante è il Dottore di tutti i cristiani? Egli non sarebbe dottore per la scienza acquistata con lo studio, come si suppone; egli non sarebbe neppur Dottore per una singolare assistenza dello Spirito Santo, che questo appunto il negano gli avversari dell'infallibilità pontificia.

L' ecumenico Concilio di Firenze definisce, che *al romano Pontefice fu conferita da Gesù Cristo nel beato Pietro, la piena pódestà di pascere la Chiesa universale*. La voce *pascere* non significa già un pascolo

materiale, ma significa un *pascolo spirituale*. Per *pascolo spirituale* s'intendono la *Dottrina santa*, e i sacramenti; dunque, giusta il Fiorentino Concilio, il Papa ha piena podestà conferita da Gesù Cristo di insegnare la vera dottrina, e di amministrare i sacramenti a tutti i fedeli. Ma se il romano Pontefice ha piena podestà conferitagli da Gesù Cristo di ammaestrare tutti i fedeli; dunque tutti i fedeli debbono ascoltare con sommessione la dottrina del Papa. Ma se il Sommo Pontefice non fosse infallibile, e potesse errare, egli per la piena podestà ricevuta da Gesù Cristo di ammaestrare tutti i fedeli, potrebbe proporre il suo errore da credersi a tutta la Chiesa, e la Chiesa potrebbe errare col romano Pontefice; il che è un assurdo. Pertanto, se il romano Pontefice, giusta il Fiorentino Concilio, ha piena podestà di ammaestrare tutti i fedeli; dunque, secondo il Concilio di Firenze, il Papa è infallibile quando, come Pastore, e Capo della Chiesa propone a tutta la Chiesa qualche cosa da tenersi di fede.

Allorchè fu proposta ai Padri del Concilio Fiorentino la schedula, in cui contenevasi la suddetta definizione, prima ch'essi l'approvassero, e la sottoscrivessero, Giovanni di Monte Negro, dotto Domenicano, Provinciale della Lombardia, e uno dei Deputati per parte de' Latini, a ventilare le proposte quistioni, recitò alla presenza de' Padri una lunga orazione, in cui dichiarò ogni particola di cotesta definizione. Spiegando poi quella particola: *E a lui beato Pietro fu data da Nostro Signor Gesù Cristo, una piena potestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale,* la dicharò espressamente a favore

dell' inerranza, ed infallibilità del romano Pontefice [1]. Dopo ciò i Padri sottoscrissero la definizione. Dunque l' approvarono nel senso favorevole alla pontificia *infallibilità*. Se non l' avessero approvata in questo senso, o avrebbero dovuto mutare i termini della definizione, o avrebbero dovuto protestare, che non intendevano qui di decidere favorevolmente alla inerranza del Papa. Non fecero nè l' uno, nè l' altro. Dunque approvarono non solo la definizione, ma anche il senso, in cui era stata loro dichiarata dal Provinciale domenicano Giovanni di Monte Negro. La spiegazione di lui decideva apertamente, ed espressamente per la Papale infallibilità. Dunque i Padri dell' ecumenico Concilio fiorentino veramente intesero di sottoscriversi alla infallibilità del romano Pontefice [2].

Vengo ora ad accennare alcuni Concilii *provinciali* riguardo all' *infallibilità* del romano Pontefice. Egli è noto ciò, che fu stabilito dal Concilio provinciale di

[1] Sedes Apostolica *numquam in aliqua erroris parte depressa est, sed semper mansit immaculata in fide.* Tanta est eius auctoritas, quod universalis Ecclesia, et universæ Synodi semper fideliter secutæ sunt, et patres catholici semper susceperunt eius apostolicam doctrinam, et quod illa verba (*ut non deficiat fides tua*) intelliguntur de Sede Apostolica, et quod sit immunis ab hæresi; atque confirmationem omnium fratrum titubantium in fide, ad ipsam Sedem, et romanum Pontificem pertinere. LABBÉ, *Concil.* Tom. XVIII, col. 1156.

[2] MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in materia di Relig.*, Tom. I, opusc. III.

Colonia del 1860 [1]; dai vescovi riuniti nel 1865 in Concilio provinciale a Utrecht [2]; dal provinciale Concilio di Colocza del 1860 [3]; dal Concilio plenario di Baltimore del 1866 [4]; e dal primo Concilio provin-

[1] Il Concilio provinciale di Colonia, celebrato nel 1860, e che venne sottoscritto da cinque vescovi, oltre l' eminentissimo cardinale arcivescovo di Colonia, Giovanni De Geissel, apertamente insegna: " Ipse (Romanus Pontifex) est omnium christianorum pater, et doctor, *cuius in fidei quæstionibus per se irreformabile est judicium.* „

[2] I vescovi riuniti nel 1865 in Concilio provinciale a Utrecht, chiarissimamente protestano: " (Romanis Ptntifici) iudicium in iis quæ ad fidem, moresque spectant, *infallibile* esse, indubitanter retinemus. „

[3] Il Concilio provinciale di Colocza celebrato nel 1860 stabilisce quanto segue: " Quemadmodum Petrus erat.... doctrinæ fidei magister irrefragabilis, pro quo ipse Dominus rogavit, ut non deficeret fides eius...; pari modo legitimi eius in cathedræ romanæ culmine successores... depositum fidei summo, et irrefragabili oraculo custodiunt... Unde propositiones cleri gallicani anno 1682 editas, quæ iam piæ memoriæ Georgius Archiepiscopus Strigoniensis una cum ceteris Hungariæ Præsulibus eodum adhuc anno publice proscripsit, itidem reiicimus, proscribimus, atque cunctis Provinciæ huius fidelibus interdicimus, ne eas legere, vel tenere, multo minus docere auderent. „

[4] Il Concilio plenario di Baltimore, congregato nel 1866, nei decreti sottoscritti da 44 arcivescovi, e 3 vescovi, tra le altre cose insegna: " Viva et infallibilis auctoritas in ea tantum viget Ecclesia, quæ a Christo Domino supra Petrum, totius Ecclesiæ caput, principem, et pastorem, cuius fidem nunquam defecturam promisit, ædificata, suos legitimos semper habet

ciale di Westminster del 1852 [1]. Odansi le parole dell' indirizzo de' Vescovi presenti a Roma nella canonizzazione de' martiri giapponesi, presentato al Sommo Pontefice Pio IX nel Concistoro tenutosi il 9 giugno 1862. *Vivete lungamente, o Santo Padre. Voi siete a*

Pontifices, sine intermissione ab ipso Petro ducentes originem in eius cathedra collocatos, et eiusdem etiam doctrinæ, dignitatis, honoris, et potestatis hæredes, et vindices. Et quoniam ubi Petrus ibi Ecclesia, ac Petrus per Romanum Pontificem loquitur, et semper in suis successoribus vivit, et iudicium exercet, ac præstat quærentibus fidei veritatem; *idcirco divina eloquia eo plane sensu sunt accipienda, quæ tenuit, ac tenet hæc romana beatissimi Petri cathedra*, quæ omnium Ecclesiarum mater et magistra, fidem a Christo Domino traditam, integram, inviolatamque semper servavit, *eamque fideles edocuit, omnibus ostendens salutis semitam et incorruptæ* veritatis doctrinam „.

[1] Il primo Concilio provinciale di Westminster, celebrato nel 1852 confessa: " Cum Dominus noster adhortetur dicens: Attendite ad petram, unde excisi estis; attendite ad Abraham, patrem vestrum: æquum est, nos, qui immediate ab Apostolica Sede fidem, sacerdotium, veramque religionem accepimus, eidem plus ceteris amoris, et observantiæ vinculis adstringi. *Fundamentum igitur veræ, et ortodoxæ fidei ponimus, quod Dominus noster Jesus Christus ponere voluit inconcussum, scilicet Petri Cathedram, totius orbis magistram et matrem, S. Romanam Ecclesiam. Quidquid ab ipsa semel definitum est, eo ipso ratum, et certum tenemus;* ipsius traditiones, ritus, pios usus, et omnes apostolicas constitutiones, disciplinam respicientes, toto corde amplectimur, et veneramur. Summo denique Pontifici obedientiam, et reverentiam, ut Christi Vicario, ex animo profitemur, eique arctissime in catholica communione adhæremus. „

noi Maestro della santa dottrina. Voi siete il centro dell' unità; voi siete lume indeficiente ai popoli, preparato dalla divina Sapienza: Voi siete la pietra, e il fondamento della Chiesa, contro il quale le porte dell' inferno non prevaranno giammai. Se voi parlate, udiamo Pietro; se voi decretate, obbediamo a Cristo [1].

Nel 1867, cinquecento vescovi incirca radunati da ogni parte del mondo in Roma, per celebrarvi il solenne centenario del martirio dei santi Pietro, e Paolo, indirizzarono le seguenti parole al Sommo Pontefice Pio IX; colle quali ricordano tutto ciò, che ha definito, e decretato il sovrano Pontefice, e lo tengono come uscito dalle labbra medesime di s. Pietro, principe degli Apostoli. Ecco come parlavano quei Vescovi a Pio IX: « Quello che un giorno disse Pietro: *Non possiamo non manifestare le cose, che vedemmo, ed ascoltammo,* » voi parimente lo avete tenuto, e chiaramente mostrate di volerlo tenere per l' avvenire, come santa, e solenne massima. E in vero non è mai rimasta silenziosa la vostra bocca: annunziare le verità eterne; sconfiggere colla spada dell' apostolica parola gli errori del secolo, minaccianti di sovvertire ogni ordine naturale, e soprannaturale, e gli stessi fondamenti dell' ecclesiastica, e civile potestà; diradare la caligine addensata nelle menti dalla pravità

[1] Vive diu, sancte Pater... Tu sanæ doctrinæ nobis Magister, Tu unitatis centrum, Tu populis lumen indeficiens, a divina Sapientia præparatum. Tu petra es, et ipsius Ecclesiæ fundamentum, contra quod inferorum portæ numquam prævalebunt. Te loquente, Petrum audimus; Te decernente, Christo obtemperamus.

delle nuove dottrine; dichiarare con intrepidezza, persuadere, raccomandare le cose necessarie, e salutari così alle persone individue, come alla famiglia cristiana, non che alla civile società; tutto questo Voi lo avete reputato un dovere del vostro supremo ministero, acciocchè tutti finalmente conoscano che debba tenere, che praticare, e professare un uomo cattolico. Per la quale esimia cura noi rendiamo somme grazie; e avremo eterna riconoscenza alla vostra Santità; e *credendo che Pietro ha parlato per la bocca di Pio, tutte le cose, le quali affine di custodire il deposito, sono state da voi dette, confermate, annunziate, noi parimente le diciamo, le confermiamo, le annunziamo, e d' una bocca e d' un animo rigettiamo ogni cosa, che come contraria alla fede divina, alla salute delle anime, ed allo stesso bene dell' umana società, voi medesimo giudicaste doversi riprovare.* Perciocchè sta fermo, e altamente scolpito negli animi nostri quello, che i Padri fiorentini unanimemente definirono nel decreto dell' Unione, cioè che il romano Pontefice « è il Vicario di Cristo, il Capo, il Padre, e il Dottore di tutta la Chiesa, e di tutti i csistiani; e a lui, nella persona del Beato Pietro fu commessa da Gesù Cristo Signor nostro, la piena potestà di pascere, di reggere, e di governare la Chiesa universale » [1].

[1] " **Petrum per os Pii locutum fuisse credentes, quæ ad custodiendum depositum a Te dicta, confirmata, prolata sunt, nos quoque dicimus, confirmamus, annunciamus, unoque ore, atque animo reiicimus omnia, quæ divinæ fidei, saluti animarum, ipsi societatis humanæ bono adversa, Tu ipse reprobanda,**

CAPO V.

TESTIMONIANZE DEI PADRI, E DEGLI SCRITTORI ECCLESIASTICI A FAVORE DELL' INFALLIBILITA' PONTIFICIA.

Petrus in propria Sede vivit, et praesidet; et praestat quaerentibus fidei veritatem. S. PETRUS CHRYSOLOGUS.

Vediamo ora i sentimenti de' Padri, e degli scrittori ecclesiastici a favore dell'infallibilità de' romani Pontefici. Sant' Ireneo, vescovo di Lione, ch'era stato discepolo di s. Policarpo, e dall' Asia era venuto nelle Gallie, così scrivea nel secondo secolo: « Poichè sarebbe cosa troppo lunga il riferire tutte le successioni delle diverse Chiese, prendiamo quella grande, antica, rinomata Chiesa, fondata a Roma dai gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo. Mostrando la tradizione, che essa tiene dagli Apostoli, e la fede annunziata a tutti gli uomini, e giunta fino a noi colla successione de' vescovi, confondiamo tutti quelli, che abbracciano l'errore per amor proprio, per vanagloria, per accecamento, per falso raziocinio, o per qualunque altro motivo. Dobbiamo ricorrere alla Chiesa *massima, antichissima, conosciuta da tutti*, alla Chiesa di Roma: egli è necessario, che ogni Chiesa, e tutti i fedeli che

ac reiicienda iudicasti. Firmum enim menti nostrae est, alteque defixum, quod Patres Florentini in decreto unionis definierunt: Romanum Pontificem Christi Vicarium, totius Ecclesiae caput, et omnium Christianorum Patrem, et Doctorem existere „.

la compongono, convengano colla Chiesa di Roma, e per la sua preminenza, e perchè in essa si conservò la tradizione degli Apostoli » [1]. Giusta Sant'Ireneo, i cattolici del suo tempo confondevano gli eretici, e li convincevano di novatori colla tradizione della Chiesa romana, continuata da vescovo in vescovo dopo gli apostoli. Ei dice, che in questa Chiesa tutti i fedeli conservarono in ogni tempo la tradizione degli Apostoli: che tutti i fedeli del mondo sono obbligati ad abbracciare la fede della Chiesa romana, come superiore a tutte. Or se i romani Pontefici successori di s. Pietro potessero errare nelle loro decisioni, non si potrebbero più convincere gli eretici colla tradizione della Chiesa romana; e non si potrebbe più costantemente affermare, che tutti i fedeli dell' universo conservano in questa tradizione la vera fede. Inoltre non si potrebbe più asserire, che le prerogative della Chiesa romana obblighino tutto il cristianesimo ad esser unito con essa nella fede. Dunque fa d' uopo conchiudere, che giusta la dottrina di sant' Ireneo, i

[1] Quoniam longum est omnium Ecclesiarum numerare successiones, maximæ et antiquissimæ, et omnibus cognitæ, a duobus Apostolis Petro, et Paulo fundatæ, et constitutæ Ecclesiæ, eam quam habet ab Apostolis traditionem, et annuntiatam omnibus fidem per successionem episcoporum venientem usque ad nos, indicantes, confundimus omnes eos qui... præterquam oportet, colligunt ad hanc Ecclesiam (romanam) propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, idest, eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique, conservata est ea quæ est ab Apostolis traditio. S. Irenæus, *Advers. Hæreses*, Lib. III, cap. 3.

romani Pontefici successori di s. Pietro non possono errare nelle decisioni della fede. Se quel preconio di fede, che si annunzia per bocca de' Sommi Pontefici, potesse in qualunque punto della serie soggiacere ad errore, come sarebbe più quel mezzo certo, qual' è proposto da sant' Ireneo, ordinato da Dio per discernere il vero dal falso? Come più sussisterebbe la necessità di concordare con una Chiesa, la cui predicazione potesse ad ogni momento cangiarsi da preconio di verità in preconio d' errore?

Tertulliano non altra norma proponeva alle Chiese adiacenti all' Italia, fuor quella, ch' era sempre in pronto alle Chiese africane, per definire le questioni concernenti la salute, cioè l' autorità di quella felice Chiesa stabilita in Roma, nella quale gli Apostoli profusero col sangue la pienezza della dottrina. « In Italia, presso di voi, è Roma, e tutta l' autorità di lei. Felice quella Chiesa irrigata dal sangue degli Apostoli, ed arricchita della loro dottrina!... *Venite* adunque, e *vedete, ciò che apprese questa Roma, e ciò che v' insegna: Si Italiæ adjaces, habes Romam, unde nobis quoque auctoritas præsto est* [1]. Dunque Tertulliano riconoscea nella Sede romana, una perpetua, costante prerogativa d'*infallibilità*, senza la quale non può darsi un fermo, indubitato, definitivo giudizio

[1] Tertullianus, *De prescription.* — Egli è chiaro, che ogni dottrina, la quale ricevuta dalla Chiesa romana, dovea professarsi come dottrina di fede nell' Africa, e nelle parti adiacenti all' Italia, dovea per la consanguinità della dottrina, richiesta dall' unità di fede, professarsi del paro in tutto l' orbe cattolico.

in materia di fede. Ha da considerarsi la Chiesa romana non sotto la semplice qualità di Chiesa *originaria*, ed apostolica, pregio comune a tutte le altre Chiese fondate dagli Apostoli; ma qual *primaria* Chiesa, costituita per ispeciale consiglio della divina Provvidenza, *madre*, e *maestra* di tutte le Chiese comprese nell'unità cattolica, da dover sussistere a perpetuità: perchè mediante la inalterabile successione de' suoi Pontefici, si potesse in quella, in ogni tempo, additare la *Sede del sacro primitivo deposito* consegnatole dagli Apostoli, e dire ne' dubbii concernenti la fede: *Habes Romam unde nobis auctoritas præsto est* [1].

Nel secolo terzo il santo vescovo di Cartagine Cipriano, affermava, che Roma è la cattedra di Pietro, quella Chiesa principale, di cui l'apostolo esaltò la fede, e presso la quale non può aver accesso la perfidia. Felicissimo, diacono di Cartagine, nel terzo secolo avendo formato uno scisma contro il santo vescovo Cipriano, e turbata la pace della Chiesa d'Africa, erasi recato a Roma co' suoi aderenti. Odo il santo vescovo di Cartagine, che di loro così parla: « Ardiscono passare il mare, e incamminarsi verso la Cattedra di Pietro; e non riflettono, che *a questa Chiesa l' infedeltà non può aver accesso.* » L'eloquente arcivescovo di Costantinopoli s. Giovanni Grisostomo celebra questo Pietro, il *principe della fede ortodossa.* Il grande arcivescovo di Milano, sant' Ambrogio dice,

[1] Tertullianus, Lib. de Præscription., cap. 21. — Card. Gerdil, *Esame dei motivi dell' opposizione, ecc alla Bolla* Auctorem fidei; pag. 169, 170, ediz. Roma, 1809, Tom. XIV.

che « dove è Pietro, ivi è la Chiesa. Felice Pietro! *contro il quale non hanno mai prevaluto le porte dell' inferno!*

Il dottore s. Girolamo, il quale conosceva assai bene il sentimento della Chiesa orientale, ed occidentale, riguardava il romano Pontefice *infallibile*, e così scriveva a Papa Damaso: « Posciachè l'Oriente agitato dall' antico furore, lacera l'inconsutile tunica del Signore, e la vigna di Gesù Cristo è fatta preda delle volpi, e fra tante cisterne rotte, che non ritengono l'acqua, non si può capire quale sia la fontana suggellata, e l'orto chiuso della Chiesa; ho creduto di dover consultare la Cattedra di s. Pietro, e la fede già lodata dall' Apostolo, e cercare il nutrimento dell' anima mia colà, ove fui rivestito di Gesù Cristo. La vasta estensione dei mari, che mi separano dal luogo, in cui giace la perla preziosa del Vangelo, non mi ha disconfortato punto dall' interrogarvi. *Ovunque sarà il corpo, quivi ancora si raccoglieranno le aquile* [1].

» Presso di voi solo si conserva nella sua integrità il paterno retaggio. La vostra terra sempre rende il centuplo della pura semente, che il Signore vi ha sparso, mentre qui fra noi il frumento degenera in loglio, ed in avena. Voi siete la luce del mondo, voi il sale della terra. Quantunque dall'un de' lati mi sgomenti la vostra dignità, però m'invita dall' altro la vostra bontà. Come vittima vengo ad offrirmi al Sacerdote: come agnella domando aiuto al Pastore. Che m'importa di quel che possa dire l'invidia? La quale forse mi accuserà di alzare fino all' eminente

[1] Luc. XVII, 37.

romana Cattedra gli umili miei sguardi; ma io parlo al Successore di un pescatore, ad un discepolo della Croce. Io mi unisco di comunione con Vostra Beatitudine, cioè colla Cattedra di s. Pietro: sapendo che su quella *pietra* è fabbricata la Chiesa: chiunque fuori di questa casa mangia l'agnello, è un profano; chi è fuori di quest'arca, perisce; e chi con Voi non raccoglie, ci disperge. Non conosco Vitale, rifiuto Melezio, non ho che far con Paolino. Per una parte il furor degli Ariani freme intorno a me; per l'altra, ciascuna delle tre parti, che dividono la Chiesa di Antiochia, cercano di trarmi dalla loro. Frattanto mi difendo con dire: chiunque è unito colla Cattedra di s. Pietro, questi è mio. *Si quis Cathedræ Petri jungitur, meus est.* Scongiuro la Vostra Beatitudine di volermi significare colle Vostre lettere, con chi io debba comunicar nella Siria. » Or s. Girolamo nell'assoluta preventiva adesione alla dichiarazione, che implorava dal Pontefice, non dimostra forse la certa sua credenza, e persuasione, che la sentenza che ne aspettava, non potesse soggiacere ad errore? Voi vedete, che s. Girolamo era onninamente disposto a seguire la decisione del romano Pontefice, come regola *infallibile*, persuaso che niuno può da essa allontanarsi senza perire, come quelli che erano nell'arca, non potevano sortirne, senza essere ingoiati dalle acque del diluvio.

Ascolto s. Girolamo, che nella lettera a Pammacchio, così scrive: « Chiunque tu sia, che difendi questa dottrina novella, non la spacciare, te ne prego, in Roma; ed abbi riguardo a quella fede che fu lodata dall'Apostolo. E perchè ti sforzi tu, dopo quat-

trocento anni, d'insegnarci cose da noi finora ignorate? Perchè cercar d'introdurre dogmi, che un san Pietro, un s. Paolo non manifestarono? Finora fummo cristiani senza questa dottrina; ed io già vecchio conserverò quella fede in cui fanciullo venni allevato »[1]. Riconosce quindi s. Girolamo la fede de' ss. Pietro, e Paolo, continuamente conservata intatta nella Chiesa romana.

Sant' Agostino confutando le eresie del suo tempo, fa ricorso alla successione de' Sommi Pontefici nella Sede di s. Pietro, noverandoli dopo questo Principe degli Apostoli, fino al Pontefice Anastasio, che allora viveva. E scrivendo contro i Manichei, pone questa successione nel novero de' *motivi*, che lo tenevano unito alla Chiesa cattolica. Ma, se sant' Agostino non avesse supposto la fede di Pietro durare inseparabilmente in tutti i romani Pontefici, egli avrebbe avuto un motivo assai debole. Egli poi contro i Donatisti espressamente afferma, che le porte dell' inferno non avranno mai forza contro questa Pietra: il che non sarebbe vero, se i romani Pontefici potessero errare in materia di fede [2].

[1] Quisquis es assertor novorum dogmatum, quæso te, ut parcas romanis auribus, et parcas fidei, quæ apostoli voce laudata est. Cur post quadringentos annos docere nos niteris, quod ante nescivimus? Cur profers in medium, quod Petrus et Paulus edere noluerunt? S. HIERONYMUS, *Epist.* 84, *ad Pammachium, et Oceanum*, edit. Vallarsii, Venet. 1765, Tom. I, col. 530.

[2] Numerate Sacerdotes, vel ab ipsa Sede Petri, et in ordine illo Patrum, quis cui successit videte, ipsa est Petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ. S. AUGUSTINUS, *in Psalm contra partem Donati*, edit. Maurin. Tom. IX.

Papa Innocenzo I condanna l'eresia pelagiana: i rescritti del Pontefice arrivano in Africa. Odo sant'Agostino, che dopo il giudizio di Roma, così favella: « Si son già tenuti due Concilii per questa causa, e furono inviati alla Sede apostolica. Sono venuti due rescritti dalla Santa Sede, che confermano i due Concili. Ecco la controversia terminata. *Inde rescripta venerunt:* CAUSA FINITA EST. Ditemi, come sant'Agostino avrebbe potuto affermare, che la causa dopo il giudizio di Roma, *era finita*, se egli non avesse creduto questo giudizio essere un giudizio supremo? Voi sapete una controversia non essere terminata, allorchè dal Giudice, che pronunciò la sentenza, può appellarsi ad un Tribunale superiore. Ma, se giusta sant' Agostino, la causa era terminata coi due rescritti di Roma; dunque, giusta sant' Agostino, non eravi Tribunale superiore, a cui si potesse far nuovo ricorso.

Quando sant' Agostino diceva, che dopo i rescritti di Roma, *la causa era finita*, non avea aspettato il consenso di tutto il Corpo episcopale dell' Orbe cattolico: anzi non avea aspettato neppur quello dei vescovi di tutta l' Africa. I vescovi del Concilio di Cartagine, e que' ragunati a Milevi, non facevan fra tutti neppur un terzo di quelli dell' Africa solamente. Dunque il santo vescovo d'Ippona riconosceva, come dogmatico, il rescritto del Sommo Pontefice Innocenzo, prima ancora che v'intervenisse il consenso de' vescovi sparsi pel mondo. « Perchè richiedi, dicea sant' Agostino a Giuliano, perchè richiedi, che ancor si disanimi la causa? Dopo che la Sede apostolica l' ha già esaminata, non havvi più bisogno d'esame. »

Quid adhuc quæris examen, quod jam factum est apud apostolicam Sedem » [1]. Dunque, secondo sant'Agostino, non rimane più altro esame da farsi da' vescovi, dopo quello della Sede apostolica; e allorquando un affare è deciso dal romano Pontefice, la causa è finita; non v' ha più che discutersi dai vescovi: la controversia è giudicata inappellabilmente.

Eutiche era ricorso a s. Pier Grisologo, affinchè lo ascoltasse nella pessima causa da lui sostenuta. Il santo arcivescovo di Ravenna gli risponde: « Ti esortiamo, onorabil fratello, ad ubbidire attentamente a queste cose, che dal beatissimo Papa della città di Roma furono scritte: imperocchè Pietro vive, e presiede nella propria Sede, e porge a coloro che la cercano, la verità della fede » [2]. Nel principio del secolo sesto così scrivea Possessore vescovo africano: « Qualunque volta trattisi della salute delle membra, bisogna indirizzarsi al capo per rintracciarne il rimedio. A chi mai debbesi far ricorso ne' dubbi della fede, per ritrovarne la *certezza*, se non a quello, che sta nella Sede, il cui primo pastore udì dalla bocca del Salvatore: *Tu sei Pietro, e sopra questa pietra fabbricherò la mia Chiesa?* » « Se bramate imparare la verità, soggiunge Ferrando, diacono della chiesa di Cartagine, interrogate principalmente il vescovo della Sede apostolica, la cui sana dottrina è fondata sulla verità, e sostenuta dall'autorità ». Odansi le parole di Stefano vescovo di Larissa: « I privilegi della Sede

[1] S. Augustinus, Lib. II, Op. imperf., c. 103.

[2] Petrus in propria Sede vivit, et præsidet; et præstat quærentibus fidei veritatem. S. Petrus Chrysologus, *epist. ad Eutych.*

apostolica, che a lei in persona di s. Pietro furono conceduti dal Salvatore, sono maggiori di quelli di tutte le altre chiese; e nella confessione di lei tutte le chiese del mondo ritrovano la loro quiete. « Ascoltiamo eziandio Sergio vescovo di Cipro, in una lettera a Papa Teodoro: « Gesù Cristo stabilì la Sede apostolica, come firmamento fisso, ed immobile della fede, e come lucidissima colonna della medesima. Voi siete Pietro, come attesta il divin Verbo ch'è la verità; e le colonne della Chiesa hanno la fermezza loro sopra di voi. Voi siete quegli, cui come principe, e dottore dell' ortodossa, ed illibata fede, fu conferita l'autorità di distruggere le eresie » [1].

Vedo nel secolo VII il santo patriarca di Gerusalemme Sofronio, che conduce Stefano di Dora sul Calvario; e pel sangue di Gesù Cristo ivi sparso, lo astringe con inviolabile vincolo a portarsi a Roma con ogni sollecitudine, per implorare dalla Sede apostolica, ove trovasi il *fondamento dei dommi ortodossi*, il desiderato appoggio alla fede periclitante in Oriente, per le novità di Teodoro di Pharan, primo autore dell'eresia de' monoteliti [2]. Odo il medesimo Stefano vescovo di Dora, suffraganeo di Gerusalemme, che dice: « Colle ali, di cui parla il salmista, dobbiamo volare, e significare queste cose alla vostra

[1] Interroga si quid veritatis cupis audire, principaliter apostolicæ Sedis antistitem, cuius sana doctrina constat iudicio veritatis, et fulcitur munimine auctoritatis. FERRANDUS diacon. cartag., *epist. ad Severum Scholasticum constantinop.*, Tom. IX, biblioth. Patrum, p. 509.

[2] Libello letto nel Concilio romano sotto s. Martino I.

Sede, che è la suprema, affinchè venga medicata la piaga in noi aperta. Pietro è quegli, che avendo ricevuta una ferma, ed immutabile fede, meritò di confermare la vacillante fede de' suoi spirituali fratelli ». Pel secolo ottavo, allegar potrei il venerabile Beda [1], e il celebre Alcuino. Nel secolo nono, Teodoro Studita così parlava al Sommo Pontefice: « Udite capo apostolico! pastore delle pecorelle di Gesù Cristo: voi che tenete le chiavi del regno dei cieli, che siete la pietra della fede: voi siete Pietro; voi siete un puro, e limpido fonte; voi siete la porta sicura della Chiesa; voi siete stato eletto da Dio qual città di rifugio per la salute » [2]. Odasi Raterio vescovo di Verona, che fioriva nel principio del secolo decimo: « Dove potrei esser meglio istruito, che a Roma? vi è forse qualche ecclesiastico domma, che sappiasi altrove, ed a Roma sia ignoto? Ivi sono i supremi maestri di tutto il mondo: ciò che quivi è definito, non può altrove annullarsi. Dove potrei io dunque volgermi per illuminarmi, che là, dove si trova la sorgente della vera sapienza? » [3]. Ometto Pier Damiano [4], che fioriva nel secolo XI; ma non debbo omettere s. Anselmo arcivescovo di Cantorbery, il quale fioriva in sul declinar dell'XI secolo, e sul cominciar del secolo XII. Ecco com'egli parlava al Sommo Pontefice: « La divina Provvidenza ha eletto la Santità vostra, per confidarle la custodia della fede. Allorchè nasce nella Chiesa qualche errore, non v'ha

[1] Beda, *Homil. in die apost. Petri, et Pauli.*

[2] Theodorus Studita, *epist. ad Paschalem Papam.*

[3] *Spicileg.*, T. II, pag. 267.

[4] *De s. Petro apost.*, Serm. I. Bibliotech. Combef. Tom. VII.

a chi possa meglio indirizzarsi, che a voi, affinchè colla vostra autorità si corregga » [1]. Chi dubita, scrivea s. Tommaso di Cantorbery ai vescovi d'Inghilterra, « chi dubita essere la Chiesa romana la sorgente della cattolica dottrina? Tutto l'edificio della Chiesa non fu esso forse innalzato sulla fede, e sulla dottrina di Pietro? A chiunque pianta, od inaffia, Dio non dà l'incremento, se non a colui, che pianta nella fede di Pietro ».

Vengo ora al mellifluo abate di Chiaravalle s. Bernardo, il quale così favella nella lettera al Pontefice Innocenzo II: « Si debbono riferire al vostro apostolato gli affari, che concernono la fede: i danni della fede debbono ripararsi colà, *ove ella non può mancare,* essendo questa la prerogativa della vostra Sede » [2]. Se nei pericoli della fede, debbesi ricor-

[1] Quoniam Domini providentia vestram elegit Sanctitatem, cui fidem christianam custodiendam, et Ecclesiam suam regendam committeret; ad nullum rectius alium refertur, si quid contra catholicam fidem oritur in Ecclesia, ut eius auctoritate corrigatur; nec ulli alii tutius, si quid contra errorem respondetur, ostenditur, ut eius prudentia examinetur. S. Anselmus Cantuariensis archiepiscopus, lib. *De Incarnatione verbi*, cap. I.

[2] Oportet ad vestrum referri apostolatum, pericula quæque, et scandala emergentia in regno Dei, ea præsertim quæ de fide contingunt. Dignum namque arbitror, ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Hæc quippe hujus prærogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est: " Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua etc. „? S. Bernardus, epist. 190, *seu tractatus contra quædam capitula errorum Abælardi ad Innocentium II Pontificem.* Præfat. edit. Mabillon, Parisiis 1690, opp. vol. I, col. 643.

rere a quella Sede, di cui è propria prerogativa, che la fede non possa in lei patire difetto; se per tale motivo s. Bernardo fa ricorso all'apostolato d'Innocenzo II, contro gli errori di Abelardo; non è egli forse evidente, riconoscersi dal santo abate di Chiaravalle, inerente all'apostolato del Pontefice sedente, quella prerogativa, per cui la fede non può patir difetto nella Sede romana? Pietro di Celles scrivendo ad monaco della badia di s. Albano in Inghilterra, così esprimevasi: « Questa Sede di Pietro, cioè la pietra sulla quale Mosè risiede, ossia la legge immacolata di Dio, che converte le anime, è quella, che fa rompere i conciliaboli degli eretici, ed abbatte le profane novità di parole, e rischiara ciò, che è oscuro » [1]. « Dalla chiesa di Costantinopoli, soggiugne l'abate Ruperto, scaturirono non solo eretici, ma diversi eresiarchi. Invece la Chiesa romana, essendo fondata sulla pietra della fede apostolica, è stata ferma nella fede; e dalla eminenza del tribunale della sua fede, confutò gli eretici della Grecia, e di tutto il mondo, e colla sua sentenza gli ha condannati [2]. Ma e dove lascio l'angelo della scuola, l'aquila dei teologi, s. Tommaso d'Aquino? « È necessario, ei dice, formare de' nuovi simboli della fede, affinchè si sfuggano gli errori, che insorgono nella Chiesa; e debbonsi fare da quello, cui si appartiene il determinare inappellabilmente ciò, che è di fede, acciocchè con fermezza di fede sieno da tutti creduti. Or questo appartiene all'autorità del Sommo Pontefice. Il Si-

[1] *Bibliotech. Patrum*, T. XXIII, lib. VI, ep. 23

[2] RUPERTUS ab., *de divin. offic.*, lib. II, cap. 22.

gnore disse a Pietro: *io ho pregato per te, affinchè la tua fede non vacilli;* e tu una volta convertito, *conferma i tuoi fratelli.* In tutta la Chiesa non debb'esservi, che una sola fede, il che non potrebbe essere, se non vi fosse chi presiedesse a tutta la Chiesa, e determinasse le controversie di fede, acciocchè la sua definizione sia fermamente da tutta la Chiesa creduta; quindi i nuovi simboli della fede debbonsi formare coll'autorità del Papa » [1]. Dunque l'infallibilità del Papa, giusta s. Tommaso, è necessaria a conservare l'unità della fede. Chi non vede adunque l'infallibilità pontificia essere confermata da' Padri, e dagli scrittori ecclesiastici ?

Nel secolo decimoquinto, s. Antonino arcivescovo di Firenze, colla testimonianza di s. Tommaso, e di altri dottori, così scriveva: « Quante volte si cerca di stabilire qualche punto, che riguarda la fede, io credo, che tutti i nostri fratelli, e colleghi nell'episcopato non debbono far ricorso ad altro, che a

[1] Ad illius auctoritatem pertinet editio symboli. ad cuius auctoritatem pertinet finaliter determinare ea, quæ sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Hoc autem pertinet ad auctoritatem Summi Pontificis. Dominus Petro dixit: *Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos.* Una fides debet esse totius Ecclesiæ; quod servari non posset, nisi quæstio fidei exorta determinetur per eum, qui toti Ecclesiæ præest, ut sic eius sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur; et ideo ad solam auctoritatem Summi Pontificis pertinet nova editio symboli, sicut et omnia alia quæ pertinent ad totam Ecclesiam. S. Thomas, 2, 2. quæst. I, art. 10.

Pietro; cioè a colui, che possiede l'autorità del nome e dell' onore di Pietro, contro alla cui autorità nè Agostino, nè Girolamo, nè alcun altro santo può difendere la sua sentenza, secondo che attesta Girolamo stesso, il quale dice: Questa, o beatissimo Padre, è la fede, che noi abbiamo appresa nella cattolica Chiesa; intorno alla quale, se mai ci è sfuggita qualche sentenza, o poco esatta, o poco sicura, noi bramiamo di essere emendati da te, che tieni la fede, ed il seggio di Pietro ». Dunque s. Antonino riconosce nel Papa l'autorità di definire per sè solo, le cose da credere; e quindi riconosce il privilegio dell'*infallibilità*, senza il concorso, e prima del suffragio degli altri vescovi. Sant' Antonino insegna con s. Tommaso, che il sommo Pontefice non è obbligato di convocare il Concilio universale, ogni qualvolta debbe definire qualche punto di fede: « Siccome il Concilio posteriore ha la potestà d' interpretare un simbolo, composto dal Concilio precedente, o di porre alcune aggiunte, che lo dichiarino; lo stesso può fare di sua autorità il romano Pontefice, a cui solo appartiene convocare il Concilio, e confermarne i decreti colla sua autorità; potendosi anche contro il Concilio appellare a lui. Di tutte queste cose si ha esempio negli atti del Sinodo Calcedonese. Però non è punto necessario, per fare una dichiarazione di questo genere, che il Papa aduni il Concilio: il che alcune volte tornerebbe impossibile per cagione de' dissidii guerreschi » [1]. Or chi rico-

[1] S. Antoninus, *Summ.*, Part. III, Tit. XXII, cap. 6, § 19. — S. Thomas, *in quæst. de potentia Dei*. Quæst. X, art. 4.

nosce una tale autorità nei romani Pontefici, dee riconoscere per conseguenza la infallibilità del loro magistero. Quantunque, dice s. Antonino, « quantunque il Papa in particolare possa errare, come accade nelle cose giudiziali, in cui si procede per informazione; tuttavia *nelle materie, che appartengono alla fede, non può errare*, quando cioè *sentenzia in qualità di Papa*. Pertanto nelle materie risguardanti *la fede, più è da stare alla sentenza proferita autoritativamente dal Papa, che alla opinione di quali che sieno uomini sapienti* [1]. « Alla sola autorità del sommo Pontefice si spetta la formazione di un nuovo simbolo, e parimente la dichiarazione delle cose da credere, dove occorressero dubbi [2].

Ogni qualvolta, dice Gregorio di Valenza, « ogni qualvolta il romano Pontefice, nel definire questioni di fede, usa l'autorità di cui è investito, la sentenza, che egli decreta essere sentenza di fede, debb'essere da tutti i fedeli ricevuta per precetto divino, come dottrina di fede. E debbe credersi, che egli usi quell'autorità, ogni qualvolta, in controversie di fede, egli determina l'una delle opinioni in tal modo, che voglia obbligare a riceverla tutta la Chiesa » [3]. Il

[1] S. Antoninus, *Summ.*, Parte IV, Tit. XIII, cap. 3.

[2] S. Antoninus, cit. loc., cap. 4, § 4.

[3] Quotiescumque romanus Pontifex in fidei quæstionibus definiendis, illa, qua est præditus, auctoritate utitur, ab omnibus fidelibus tamquam doctrina fidei recipi divino præcepto debet ea sententia, quam ille decernit esse sententiam fidei. Toties autem cum ipsa auctoritate uti credendum est, quoties in controversia fidei si alterutram sententiam determinat, ut

romano Pontefice, dice Toledo, nel giudicare di fede, e di morale, cioè nel determinare giudicialmente quel che dee credersi, o quel che in morale dee farsi, non può errare. Questa conclusione non è solo da tenersi opinativamente, ma l' opposta è errore manifesto in fede; e il Cano saviamente dice, che se fosse proposta ad un Concilio, verrebbe condannata come eresia [1]. È assolutamente certo, scrive il Duval della Sorbona, « è assolutamente certo, che il sommo Pontefice non può errare nel definire *ex cathedra* cose di fede, e di morale » [2].

Odasi il Silvio: « La risposta è certa *de fide*, che

ad eam recipiendam obligare velit universalem Ecclesiam. Gregorius de Valentia, Disp. V, q. 1, *De obiectis fidei*, p. VII, quæst. 6.

[1] Romanus Pontifex in iudicio fidei, et morum, idest, dum determinat iudicialiter credenda, aut per mores facienda, non potest errare. Non est ista conclusio opinative tenenda, sed opposita est error manifestus in fide; et dicit Canus bene, se non dubitare, si Concilio proponeretur, quod damnaretur ut hæresis. Toletus, *in sec. Secund. s. Thomæ*, quæst. I, art. 10, contr. 8 concl. 15.

Constat romanos Episcopos, Petro in fidei magisterio successisse, ab Apostolis esse traditum. Nos communem catholicorum sententiam sequamur..... quam sacrarum litterarum testimonia confirmant, Conciliorum patres affirmant, Apostolorum traditio probat. Melchior Canus, *De locis theolog.* L. VI, cap. 7.

[2] Absolute certum est, summum Pontificem neque in fide, neque in moribus ex cathedra decernendis, errare posse. Duvallius, *De infallibilitate rom. Pontif* Part. II, quæst. 1.

il giudizio del romano Pontefice è infallibile nel determinare materie di fede; sicchè, quand'egli definisce *ex cathedra*, o come Pontefice propone alla Chiesa, alcuna cosa da credersi di fede, non può mai errare, sia che definisca col Concilio generale, o senza »[1]. Odasi il Suarez: « È verità cattolica, che il Pontefice definiente *ex cathedra* è regola di fede, che non può errare, quando propone autorevolmente a tutta la Chiesa, alcuna cosa da credersi come di fede divina: così insegnano oggidì tutti i dottori cattolici; ed io credo esser cosa certa di fede. Il predetto Rogero osò rispondere, non essere certo *de fide*, che il Pontefice definiente senza Concilio generale, non possa errare. Ma questa risposta è non solo sommamente temeraria, ma anche *erronea*: imperocchè quantunque alcuni dottori cattolici anticamente abbiano dubitato, o errato in ciò senza pertinacia, nondimeno è oggimai così costante il consenso della Chiesa, e così concorde la sentenza degli scrittori cattolici in questa verità, che non è per niuna guisa lecito il rivocarla in dubbio »[2].

[1] Responsio fide certa est, infallibile romani Pontificis iudicium in rebus fidei determinandis esse. Ita ut, quando ex Cathedra definit, sive quando ut Pontifex proponit Ecclesiæ quidpiam fide credendum, nullo casu possit errare, sive cum generali Concilio definiat, sive sine illo. SYLVIUS, *De fidei controv.* Lib. IV, quæst. 2, art. 3.

[2] Veritas catholica est, Pontificem definientem ex cathedra, esse regulam fidei, quæ errare non potest, quando aliquid authentice proponit universæ Ecclesiæ, tamquam de fide divina credendum: ita docent hoc tempore omnes catholici do-

Ascoltiamo il Gonzalez: « L'infallibalità del romano Pontefice, benchè non sia espressamente definita dalla Chiesa, nondimeno *è espressamente definibile;* perchè è una verità teologica al tutto certa, contenuta nelle Scritture, e confermata dalla tradizione perpetua della Chiesa, e dal comune consenso dei Padri, e dottori; e come diceva il Bellarmino, la dottrina contraria sembra del tutto erronea, e prossima all'eresia; sicchè potrebbe per giudizio della Chiesa dichiararsi eretica. E quantunque ella non sia *de fide*, quanto all'obbligo di crederla, imposto a tutti dalla Chiesa, è nondimeno *de fide,* quanto al suo *oggetto;* ed è tale anche quanto all'obbligo, per coloro che sono certi, in virtù di ragioni per loro convincenti, questa essere verità rivelata; e tal certezza l'hanno quasi tutti i dottori cattolici, eccetto alcuni pochi in Francia. Ma in una cosa di tanto momento, tutti sono obbligati di esaminare le ragioni, su cui si fonda la prova, che il romano Pontefice definiente *ex cathedra*, non può errare. Imperocchè, chiun-

ctores, et censeo esse rem de fide certam. Suarez, *De fide*. Disp. V, sect. VIII, n. 4.

Ausus est dictus Rogerus respondere, non esse de fide certum, Pontificem definientem sine Concilio generali, non posse errare. Sed est responsio non solum nimis temeraria, sed etiam erronea: nam licet olim fortasse aliqui Doctores catholici sine pertinacia in hoc dubitaverint, vel erraverint, iam vero tam est constans Ecclesiæ consensus, et catholicorum scriptorum concors de hac veritate sententia, ut eam in dubium revocare nullo modo liceat. Suarez, *De fide*. Disp. XX, sect. III, n. 22.

que nega al romano Pontefice il privilegio dell'infallibilità conferitogli da Gesù Cristo, sia per non avere diligentemente esaminata la questione, sia perchè trascinato da qualche motivo umano, erra nel formare il suo giudizio, non sarebbe scusabile dinanzi a Dio, in quanto che il suo errore sarebbe colpevole, e la sua ignoranza vincibile »[1].

Ruardo Tapper, decano della Facoltà di Lovanio, e celebre teologo nel Concilio di Trento, afferma, « che gli antichi scrittori concordemente insegnano esser

[1] Infallibilitas romani Pontificis, licet non sit expresse definita ab Ecclesia, est tamen proxime definibilis, quia est veritas theologica omnino certa, contenta in Scripturis, et perpetua Ecclesiæ traditione, et communi consensu Patrum, ac doctorum firmata; et, ut aiebat Bellarminus, opposita doctrina *videtur omnino erronea, et hæresi proxima, ut merito possit iudicio Ecclesiæ hæretica declarari.* Et licet non sit de fide, quoad obligationem credendi intimatam omnibus ab Ecclesia, est tamen de fide quoad obiectum, et quoad obligationem respectu eorum, qui certi sunt hanc veritatem esse revelatam, ob argumenta quibus convincuntur: hanc autem certitudinem habent omnes fere doctores catholici, exceptis paucis nonnullis ex Gallia. Omnes autem in re tanti momenti tenentur fundamenta expendere, quibus probatur romanum Pontificem definientem e cathedra non posse errare: nam si quis negaret romano Pontifici privilegium infallibilitatis ipsi a Christo concessum, vel quia controversiam hanc diligenter non examinavit, vel quia aliqua passione humana abreptus erravit in iudicio ferendo, is apud Deum excusationem non haberet; quia eius error esset culpabilis, et eius ignorantia vincibilis. GONZALEZ, *De infallibilitate romani Pontificis,* disp. XVII, sect. II.

proprio di Pietro, e del romano Pontefice Vicario di Gesù Cristo in terra, questo privilegio della sentenza *infallibile* » [1]. Il Bannes celebre teologo dell'ordine dei Predicatori, così si esprime: « Il Sommo Pontefice nel pubblico giudizio della fede non può errare » [2]. Potrei allegare il cardinal Bellarmino [3], Giacinto Serry [4], il cardinale Sfondrati [5], Bernardo Pozzolo [6], il Petitdidier [7], san Francesco di Sales [8], s. Alfonso

[1] Veteres scriptores, Petro, et romano Pontifici supremo in terris post Petrum vicario, eiusque cathedræ proprium esse hoc privilegium infallibilis sententiæ, concorditer ex Scripturis tradunt. RUARDUS TAPPERUS, *Orat. theol. III*, apud ZACCARIA, *Antifebronio vindicat.* Dissert. V, cap. II.

[2] In publico fidei iudicio non potest Summus Pontifex errare. DOMINIC. BANNES, in 2. 2. S. THOMÆ, quæst. I, art. 10, Conclus. 4.

[3] Summus Pontifex, cum totam Ecclesiam docet, in his quæ ad fidem pertinent, nullo casu errare potest. Non solum in decretis fidei errare non potest summus Pontifex, sed neque in præceptis morum, quæ toti Ecclesiæ præscribuntur, et quæ in rebus necessariis ad salutem, vel in iis quæ per se bona, vel mala sunt, versantur. BELLARMINUS, *de rom. Pontif.* Lib. IV, cap. III, et V.

[4] SERRY, *Dissert. de Roman. Pontifice, falli, et fallere nescio*, cap. I, et seq.

[5] SFONDRATI, *regale sacerdotium etc.* Lib. III.

[6] POZZOLUS, *De Papa et Symbolo*, Lib. I, Part. II.

[7] PETITDIDIER, *Traité théologique sur l'autorité, et l'infaillibilité des Papes.*

[8] " L'Église a toujours besoin d'un confirmateur infaillible " auquel on puisse s'adresser: d'un fondement que les portes

de' Liguori [1], Costantino Roncaglia [2], il Soardi [3], Pietro Carminati [4], il Zaccaria [5], Pietro Ballerini [6], il Noghera [7], il cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil [8], e il cardinale Litta [9]. Passo sotto silenzio e il car-

„ de l'enfer, et principalement l'errour ne puissent renverser; „ et que son pasteur ne puisse conduire à l'erreur ses enfants. „ Les successeurs dono de saint Pierre ont tous ces mêmes pri- „ vilèges, qui ne suivent pas la personne, mais la dignité, et „ la charge publique. „ S. François de Sales.

[1] Mea tantummodo refert, supremam Papæ ab eius (Febronii) oppositionibus vindicare auctoritatem, *quæ necessorio debet esse munita privilegio infallibilitatis:* minime enim suprema esse posset, *nisi etiam infallibilis esset.* S. Alphonsus de Ligorio, *Vindiciæ pro suprema Pontificis potestate adversus Justinum Febronium.*

[2] Roncaglia, *Animadversion. ad Dissertat. XIV, secul. V, Histor. Eccles. Natalis Alexandri.*

[3] Soardi, *De suprema roman. Pontific. auctorit. hodierna Ecclesiæ gallicanæ doctrina.*

[4] Carminati, *Riflessioni apologetiche sopra la podestà del Sommo Pontefice, contro l'autore delle Istruzioni intorno la Santa Sede.*

[5] Zaccaria, *Anti-Febbronio. — Antifebronius vindicat.*

[6] Petr. Ballerinius, *De vi, ac ratione Primat. roman. Pontific.* cap. XV.

[7] Noghera, Tom. VII. *Riflessioni sulla infallibilità del Papa nel magistero dogmatico.*

[8] *Esame de' motivi dell' opposiz. alla Bolla* Auctorem fidei. Part. II, Sez. II, artic. 1, 2, 3, 4, 5.

[9] *Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France.* Lettr. XXIV, et seq.

dinal Gotti [1], e il Pichler [2], e il Cerboni [3], e il Sardagna [4], e il Perrone [5]. Ometto Mauro Cappellari [6], il Bolgeni [7], il P. M. Filippo Anfossi [8], ed il Marchetti [9]. Tralascio Vincenzo Lupoli [10], Carlo Gagliardi [11], il Devoti [12], il Bouix [13], e il cardinale Soglia [14].

[1] Card. Gotti, *La vera Chiesa di Cristo*, Tom. I, cap. XI.

[2] Pichler, *Theol. Polem.* Part. I, Controv. III, cap. IV, art. 3.

[3] Cerboni, *Instit. theol.* Tom I, *de locis theolog.* Lib. IV, cap. VI.

[4] Sardagna, *Theol. Dogm. Polem.* Tom. III, Artic. III, Controv. VII.

[5] *Prælect. theol. de Rom. Pontif. primat. dotibus.*

[6] Cappellari, *Il trionfo della S. Sede, e della Chiesa contro gli assalti de' novatori, combattuti e respinti colle stesse loro armi.* Roma, 1799

[7] Bolgeni, *L'Episcopato. — Fatti dommatici.*

[8] Anfossi, *Motivi per cui ha creduto di non poter aderire alle quattro proposizioni gallicane.* 1813. — *Difesa della Bolla* Auctorem fidei. Roma 1816.

[9] Marchetti, *Il romano Pontefice.* Roma, 1803. — *Critica della Storia ecclesiastica del sig. Fleury.*

[10] Lupoli, *Juris Eccles. Prælect.* Tom. II, cap. 2, § 39 in not.

[11] Gagliardi, *Instit. Jur. canon.* Tom. I, Lib. I, tit. XII.

[12] Devoti, *Instit. canonic.*, Lib. I, Tit. III, sect. I.

[13] Bouix, *Tract. de Papa.*

[14] Catholici omnes confitentur, Primatum, quem Petro, et successoribus Christus contulit, ad unitatem maxime fidei in Ecclesia confirmandam, institutum esse, eiusdemque Primatus auctoritatem, veræ, et propriæ iurisdictionis auctoritate conti-

Io esaminai, scrive il cardinal Orsi, la quistione dell'infallibilità del Papa in silenzio. Ma finalmente, dopo avere diligentemente ponderato ciò, ch'erasi detto da ambe le parti, trovai tanta forza ne' numerosi argomenti, che stabiliscono la inalterabile autorità delle dommatiche decisioni emanate dal Sommo Pontefice; e per l'opposto tanta debolezza nelle autorità, che ci oppongono i nostri avversari, che gli altri dommi certissimi della nostra fede, non sono fondati su più decisivi argomenti, nè soggetti a più leggiere e lievi obbiezioni [1].

Quegli vuole, osserva il Muzzarelli, « quegli vuole, e deve essere tenuto infallibile, che pronuncia decisioni dogmatiche assolute, le pubblica, e le indirizza a tutti i fedeli, e a tutto l'episcopato cattolico, senza cer-

neri; et eam denique iurisdictionem tantam esse, quantam ad christianos in fide, et religione continendos necessaria est. Non enim dici, ac ne putari quidem potest, Christum dedisse Pontifici munus conservandæ unitatis, et non dedisse potestatem, ac vim, sine quibus eadem unitas conservari nequeat. Sed Pontifex unitatem fidei custodire non potest, nisi eiusdem definitiones, certam, et irreformabilem credendi regulam constituant, cui omnes subesse teneantur. Si enim subortam de fide, et religione controversiam Pontifex *ex cathedra* definiat, et nihilominus integrum fidelibus sit assentiri, vel dissentire, quia Pontifex falli potuit, unitas fidei nulla erit, sed perpetuæ dissentiones, totque, et tam dissonantes in fide, et religione sententiæ, quot in Ecclesia, et quam diversa sunt capita. Card. Soglia, *Institution. Juris publici ecclesiastici*, Lib. II, § XX.

[1] Orsi, *De irreformabili rom. Pontif. in definiendis fidei controversiis iudicio.* Romæ 1774, in 4, T. I, pref. p. V, et VI.

care il consenso diretto, o indiretto, espresso, o tacito dei vescovi; ma comandando loro di pubblicare, e di eseguire le sue decisioni, e vietando loro di violarle, o di opporvisi temerariamente, sotto pena di scomunica, incorsa pel fatto stesso, reprimendo i vescovi che pretendessero discutere, e giudicarne le decisioni, e protestando che non attende i loro suffragi; ma che loro impone l'obbedienza, come hanno fatto i suoi predecessori sulla Santa Sede, durante un lungo seguito di secoli, non solo senza che la Chiesa se ne sia richiamata, ma coll' assenso della Chiesa universale, sempre sottomessa all'autorità suprema della Santa Sede. Ora questo è ciò, che il Sommo Pontefice ha fatto, dal canto suo, nelle sue costituzioni dogmatiche per tanti secoli; e questo è pure ciò, che per tanti secoli ha fatto la Chiesa. Dunque il sovrano Pontefice vuole, e deve essere tenuto infallibile. Se così non fosse, le sue costituzioni dogmatiche conterrebbero una usurpazione tirannica dei diritti dell' episcopato, una temeraria presunzione contro lo Spirito Santo, un errore intollerabile, e sovversivo della fede della Chiesa universale: il che Iddio non potrebbe permettere senza fallire all'assistenza, che ha promessa alla sua Chiesa; nè la Chiesa potrebbe dare colle parole, e colla obbedienza, come ha fatto, la sua approvazione; poichè la Chiesa non approva mai, nè co' suoi atti, neppure col suo silenzio, ciò che è contrario alla fede, e ai costumi [1]. Di fronte alla catena dei fatti, che il Muzzarelli cita in appoggio

[1] *De auctoritate romani Pontificis in Conciliis generalibus. — Il buon uso della logica in materia di religione.*

di questo gran fatto, che domina la quistione, tutte le ombre si dissipano, tutte le nubi svaniscono [1].

CAPO VI.

ARGOMENTO IN FAVORE DELLA PONTIFICIA INFALLIBILITA' DESUNTO DALLA PERPETUA PRASSI DELLA CHIESA.

L' infallibile autorità de' giudizi dommatici de' romani Pontefici vedesi confermata eziandio dalla perpetua prassi della Chiesa. Consultiamo gli ecclesiastici annali. La storia ci addita, che appena insorgevano controversie, i Vescovi dappertutto volgevano gli occhi al romano Pontefice, e lo pregavano a palesare il suo giudizio. — Ne' primi tre secoli non si adunarono Concili ecumenici a cagione delle persecuzioni: eppure molte quistioni intorno alla fede, non furono forse sopite in quel tempo per mezzo delle definizioni de' sommi Pontefici? Eresie nuove, e dianzi non condannate dalla Chiesa, non furono proscritte, nè scacciati dalla comunione eretici di tali dottrine disseminatori, senza ricorrere alla Sede di Pietro, o perchè ella fosse la prima a sentenziare, o almeno perchè confermasse la sentenza, che per le circostanze credettero i sinodi particolari di dover pronunciare [2]. Le Chiese della Frigia, e dell' Asia trova-

[1] *Lettera di monsignor* DECHAMPS, *arcivescovo di Malines, a monsignor* DUPANLOUP, *vescovo d' Orleans*

[2] ZACCARIA, *Antifebbronio.* Part. II, lib. I, cap. 3.

vansi sconvolte nel secondo secolo, per le grandi turbolenze, che vi eccitavan, colle loro profane novità, Montano, e i suoi seguaci: i fedeli delle Gallie, e dell' Asia ricorrono al giudizio di Papa Eleuterio per la pace di quelle Chiese [1]. Nel secolo terzo sorge in Tolemaide l' eresia de' Sabbelliani: tosto s. Dionigi d' Alessandria ne informa il Pontefice Sisto II [2]. Nel quarto secolo facevan incredibil guasto in Oriente, gli Ariani, protetti dall' imperator Valente: s. Basilio magno invia a Papa Damaso il diacono Doroteo con una lettera, in cui descrive i mali, onde gravato era l' Oriente dall' Illirico fino all' Egitto; e domanda pronto soccorso [3].

Sorge in Oriente l' eresia di Appollinare; ed ecco gli orientali inviar lettere alla romana Sede, in cui chiedono soccorso contro gli errori di lui. Sul cominciar del secolo quinto, Giovanni, vescovo di Gerusalemme, e Venerio di Milano, e poscia Teofilo di Alessandria, scrivono a Papa Anastasio, implorando il suo giudizio, per la condanna di Origene, e di Ruffino [4]. Vedo san Cirillo, vescovo di Alessandria, che informa Papa Celestino dell' empia dottrina di Nestorio, e gli scrive: « L' antica, e continuata consuetudine delle Chiese persuade, che tali cose vengano a tua Santità comunicate: scrivo costretto da mera necessità » [5]. Giustiniano non era ancora imperatore,

[1] Tillemont, Tom. II, pag. 424. — Travasa, *Ist. critic. degli eresiarchi del secondo secolo.* Part. III, pag. 238.

[2] Eusebius, *Hist. eccles.* Lib. VII, cap. 5.

[3] S. Basilius, Epist. 220.

[4] S. Hieronimus, *Epist.* 78 *ad Pammachium et Marcellam.*

[5] Ap. Coustant, Tom. I, *Epist. rom. Pont.*, col. 1086.

quando si eccitò la famosa questione dei monaci della Scizia. Egli nel 520 scrisse al sommo Pontefice Ormisda, pregandolo a significare con suo rescritto agli orientali, che cosa in questa controversia seguir dovessero. « Nei dubbi che suscitano de' nuovi dottori, noi aspettiamo per regolare la nostra fede, che voi abbiate parlato; poichè la vostra risposta sarà per noi quella della fede cattolica: *Hoc credimus esse catholicum, quod vestro religioso responso nobis fuerit intimatum* [1]. Cominciavano in quel tempo a far dello strepito in Costantinopoli, i libri di Fausto sulla grazia, e sul libero arbitrio: Possessore, vescovo d'Africa, che trovavasi in Costantinopoli, esule dalla sua sede, ne invia la relazione a Papa Ormisda. I libri di Fausto avendo eccitate delle turbolenze anche nelle Gallie, san Cesario di Arles ricorre a Roma: era allora assiso sulla cattedra di Pietro, Felice IV.

La storia ci mostra essere stato creduto, che i Sinodi particolari non potessero di tali errori, se non inviare le relazioni alla Sede apostolica: il dichiarano apertamente i vescovi di Cartagine, e della Numidia. Nel secolo nono, Michele Balbo, imperatore d'Oriente, richiama dall' esilio i vescovi proscritti da Leone Armeno, ed ordina ai vescovi cattolici di recarsi a Costantinopoli, per trattar di concordia cogli iconoclasti sulla questione delle sante immagini. I vescovi rispondono all' imperatore, che senza ripugnare all' apostolico precetto, non possono venir in dispute cogli eretici; e che se alcun dubbio a lui rimane,

[1] Epist. Iustiniani ad Hormisd., Tom. VIII, *Concil.* Edit. Mansi, col. 48.

procuri che ne venga la dichiarazione da Roma, come anticamente è stato tramandato il costume per tradizione, essendo ella la suprema tra le Chiese di Dio. Sappiamo, che sempre furono inviate al romano Pontefice le relazioni dei nuovi errori, per forma di regola antica, secondo la tradizione. Egli è noto, che questa tradizione era riguardata, come fondata nelle singolari prerogative da Gesù Cristo concedute a Pietro. Le decisioni dei romani Pontefici in tali materie furono ricevute con altissima riverenza, e riguardate come obbliganti l'orbe cattolico a conformarvisi, e come causa finita.

Che dirò poi delle eresie condannate dalla Sede apostolica? Apro la storia della Chiesa, e veggo nel secolo primo, san Pietro condannar Simon Mago; nel secondo secolo, il Pontefice sant'Igino condannar Valentino, Cerdone, e Marcione [1]; Papa Zefirino condannar Montano; il Pontefice s. Vittore condannar i Quartodecimani. Nel secolo terzo, san Cornelio Papa condanna i noviziani; nel quarto secolo, il Pontefice Damaso condanna Apollinare; Papa Siricio condanna Gioviniano: nel secolo quinto, i santi Pontefici Innocenzo I, e Zosimo condannano i pelagiani; Papa Celestino condanna Nestorio; il Pontefice s. Leone il grande, proscrive Eutiche; nel sesto secolo, Papa Agapito condanna Antimo; nel secolo settimo, i ss. Pontefici Teodoro, Martino, ed Agatone condannano i monoteliti; nell'ottavo secolo, s. Gregorio II, e s. Adriano I, condannano gli iconoclasti; nel secolo nono, s. Nicolò I, e Adriano II condannano Fozio. Nel se-

[1] S. Irenæus, Lib. III, *Advers. hæres.*, cap. 4.

colo undecimo, s. Leone IX condanna Michele Cerulario; s. Gregorio VII, proscrive Berengario; nel duodecimo secolo, Innocenzo II, condanna Abelardo; Eugenio III condanna Gilberto porretano. Nel secolo decimoquinto, Sisto IV condanna Pietro di Osma; nel secolo decimosesto, Leone X condanna Lutero; s. Pio V, e Gregorio XIII proscrivono la dottrina di Michele Baio. Nel secolo decimosettimo, Urbano VIII, Innocenzo X, Alessandro VII condannano gli errori di Giansenio d' Ipri; Innocenzo XI condanna Michele Molinos; nel secolo decimottavo, Papa Clemente XI condanna il Quesnello; Clemente XIII, e Clemente XIV condannano il Febronio; Pio VI condanna l' Eybel; nel secolo decimonono, Gregorio XVI condanna le opere di Giorgio Hermes; Pio IX condanna il corso di diritto ecclesiastico di Giovanni Nepomuceno Nuyts ecc.

Quantunque varie eresie sieno state condannate da vari vescovi, questa sentenza però dei vescovi, non era dommatica, ed irreformabile, ma solamente dottrinale. Invece il giudizio del romano Pontefice vien chiamato da' Padri, e da' cànoni, giudizio ultimato [1]. Io consulto la sacra antichità, e veggo, che i novatori condannati dai soli romani Pontefici, furono tosto riguardati come eretici, prima che si adunassero gli ecumenici Concili; e veggo che molti errori furono considerati come eresie, per la sola condanna de' romani Pontefici, senza celebrazione di Concili. Vedo i decreti de' Concili ecumenici non essere

[1] S. Innocentius I, *Epist. ad Patres Concil. Carthag.* — S. Augustinus, *Serm.* 131.

considerati irreformabili, prima della conferma de' romani Pontefici, e qualche volta essere stati rigettati pel difetto di tale conferma [1].

L'antichità ecclesiastica ci chiarisce, essere stata così radicata negli animi di tutti la persuasione, che i decreti de' romani Pontefici nelle cause di fede, fossero irrefragabili: che gli stessi eretici studiavansi a tutto potere, di tirare i Papi alla lor parte, di procacciarsi il loro sentimento, o almeno di serbare la apparenza dell' unione con esso loro. Quanti sforzi non fecero gli ariani verso Papa Liberio? [2] Pelagio, e i pelagiani verso il Pontefice s. Celestino? Eutiche, e gli eutichiani verso i Pontefici Leone, Simplicio, e Vigilio? Sergio, e i monoteliti verso il Pontefice Onorio? Leone Isaurico, e gl' iconoclasti verso i Papi Gregorio II, e III? L'eresiarca Pelagio inviò al Pontefice Innocenzo I una confessione di fede, prima che la Sede apostolica il condannasse, in cui diceva: « Ecco, beatissimo Padre, la fede che ho appresa » nella Chiesa cattolica. Se essa contiene alcuna cosa, » che non sia spiegata con bastevole profondità, od

[1] Sozomenus, lib. 3, cap. 10. — Muzzarelli, *de auctorit. rom. Pontif. etc.*, Tom. 1, proem. — Gerdil, *de sacri regiminis, ac pontificii primatus iure*, edit. Rom., T. XI, pag. 288, et seq.

[2] " Ex hæreticis, solos Arianos considerare satis esto, qui Liberium pluribus tentarunt, ista *secum impii cogitantes*, teste Athanasio, *si Liberium in nostram sententiam traxerimus, omnes brevi superabimus;* quia nimirum catholici omnes romano Ponfici, eiusque fidei legitime propositæ adærendum nossent ". Petrus Ballerinius, *de vi, ac ratione primatus rom. Pontif.*. cap. 13, num. 22.

» esattezza, bramo che la correggiate voi, che tenete
» la fede, e la Sede di Pietro. Se questa mia con-
» fessione di fede è autenticata dal vostro giudizio,
» chiunque poscia vorrà censurarmi, in luogo di pro-
» vare ch' io sia eretico, farà vedere, che egli è igno-
» rante, o malevolo, o anche non cattolico ». Nel secolo decimosesto, il padre della pretesa riforma così scrivea a Papa Leone X: « Eccomi, santo Padre,
» prostrato ai vostri piedi, approvate, riprovate come
» vi gradirà. Io riconoscerò nella vostra voce, quella
» di Gesù Cristo, che ci governa, ci parla per bocca
» vostra ». I capi delle sètte usavano artifici, ossequi, adulazioni, promesse, minacce, violenze per tirare il Papa dalla lor parte: e non movevano guerra al papato, prima, che avessero perduto ogni speranza di ottenere da lui favore, o almeno connivenza. Or tutto ciò non dimostra forse ad evidenza, che vigeva la persuasione, non poter errare i romani Pontefici ne' giudizi dommatici?

Domandate ciò che pensino dell'autorità del romano Pontefice, i vescovi d'Italia, della Spagna, del Portogallo, di Alemagna, del Belgio, di Polonia, di Ungheria, e di tutto l'universo; e il card. di Bissy vi risponde, che tutti i vescovi degli altri Stati fanno professione di credere, come in Ispagna, la infallibilità del romano Pontefice nelle materie di fede [1].

[1] " Dans tous les états étrangers, l'*infaillibilité du Pape* est
„ constamment reconnue: tous les évêques des autres états ont
„ fait profession de croire, comme en Espagne, l'infaillibilité
„ du souverain Pontife dans les matières de foi: il n'y a qu'à
„ jeter les yeux sur les lettres imprimées des évêques des

CAPO VII.

SENTIMENTI DEL CLERO DI FRANCIA INTORNO ALL' INFALLIBILITA' DEL PAPA.

> " Liquido constat veteres Ecclesiæ gallicanæ proceres in summis Pontificibus Petri successoribus infallibilitatem semper agnovisse. „ Duval, *de suprema rom. Pontificis in Ecclesiam potestate.*

Scorrendo di secolo in secolo, illustri monumenti ci additano i vescovi della Francia, i loro sinodi, l'accademia di Parigi, e gli altri teologi di quella preclara nazione, che segnalarono il loro zelo per la pontificia infallibilità [1]. Troppo lungo sarebbe l'alle-

„ pays étrangers pour voir qu'ils sont persuadés que les de„ cisions des souverains Pontifes, adressées à tous les fidèles „ pour régler leur croyance, sont infaillibles par elles-mêmes, „ et independamment, non seulement de l'examen, mais de „ l'acceptation des évêques „. — Il nous serait aisé de montrer, „ par des extraits tirés des lettres imprimées des évêques étran„ gers, qu'ils embrassent le sentiment de l'*infaillibilité* du Pape, „ non comme une opinion plus probable, mais comme un arti„ cle révélé „. M. de Bissy, *instruction pastorale* 1722. — " Le plus grand nombre des évêques joint au Pape, regardent l'infaillibilité du Pape comme une verité révelée „. *Instruction de l'évêque de Rodez.* — Villecourt, *la France, et le Pape*, Paris 1849.

[1] Card. d'Aguirre, *auctoritas etc.*, tract. 1, disp. 3, 4, 6. — Charlas, *de libertate eccles. gallic.*, lib. 7, cap. 10 et 11. — Serry, *append. ad dissert. de romano Pontif.* p. 235, et seq. — Zaccaria, *Antifebbronio*, dissert. 2, cap. 10.

gare le testimonianze del clero gallicano in favore dell' infallibilità de' romani Pontefici. Tacio l' illustre vescovo di Lione s. Ireneo [1], e il sinodo di quaranta, e più vescovi delle Gallie del 440, intorno alla lettera del Pontefice s. Leone a Flaviano [2], e s. Avito vescovo di Vienna in Francia [3], e Advenzio vescovo di Metz nella sua professione a Papa Nicolò [4]. Incmaro arcivescovo di Reims, non dice egli forse, che in tutti i dubbi, e quistioni oscure concernenti la fede, o i costumi, debbesi consultare la Chiesa romana, come *madre*, e *maestra* della *dottrina?* [5]. Ecco le parole di Enea vescovo di Parigi: « Nella romana Sede non vi presiedette giammai alcun eresiarca: il Figliuolo di Dio disse al principe degli apostoli: tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa, e ti darò le chiavi del regno de' cieli. Non poteva forse chi gli dava il regno, confermar la sua fede? Dandogli il nome di pietra, il fece forte sostegno della sua Chiesa » [6]. Già vedemmo i sentimenti del santo abbate di Chiaravalle, Bernardo [7]. Stefano vescovo di

[1] S. Irenæus, *lib.* 3 *advers. hæres.*, cap. 3 — " De tout temps, à commencer par saint Irenée, l'église de France avait mis son honneur, et sa gloire à defendre les prérogatives du saint-Siége. „ Phillips, *du droit ecclesiasi.* traduit par Crouzet, Paris 1855, Tom. 3, pag. 198.

[2] Labbé, *concil.* Tom. IV, col. 578, edit. Venet. 1728.

[3] *Epist.* 87. *ad Hormisd.* edit. Sirmond., an. 1643.

[4] Labbé, Tom. IX, col 1503.

[5] Hincmarus, Archiep. Rhemens., *præfat. ad Nicolaum I, et de divers.*, pag. 561.

[6] Vid. Petitdidier, *cit. loc.* cap. 10.

[7] *Epist.* 190 *ad Innocentium II, de erroribus Abælardi, præfat.*

Parigi, nel secolo decimoquarto, col parere del decano, e del capitolo della sua cattedrale, e di ventitre dottori, e di ventinove baccellieri della facoltà parigina, così favellava: « La Chiesa romana è madre, e maestra di tutti i fedeli, fondata sulla fermissima confessione di Pietro, Vicario di Cristo, alla quale, come ad universal regola della cattolica verità, appartiene l'approvazione, e la riprovazione delle dottrine, la dichiarazione de' dubbi, la determinazione de' dogmi da tenersi, e degli errori da rigettarsi » [1]. Ascolto Giovanni di Celaia, dottore della facoltà di Parigi, che così si esprime: « Il giudizio della romana Sede nelle materie di fede non può errare » [2].

Sul declinar del quattordicesimo secolo, vedo tutta la Facoltà della teologia di Parigi, far professione di riconoscere l'infallibilità de' sommi Pontefici con queste parole: « Ecco, beatissimo Padre, la fede che abbiamo imparato nella cattolica Chiesa. Se ci fosse mai sfuggito nella esposizione qualche cosa, o per poca avvertenza, o per poca mancanza di cautela, preghiamo Voi, che tenete la fede, e la Sede di Pietro, a volerla emendare. Noi teniamo fermamente, la santa Sede apostolica esser quella cattedra di Pietro, sulla quale è fondata la Chiesa. Di questa cattedra fu detto nella persona di Pietro: Io ho pregato per te, affinchè non manchi giammai la tua fede. A questa cattedra si appartiene il determinare la fede, l'approvare

[1] Vid. *Hist. Univers*, *Paris*. Ad an. 1324.

[2] Romanæ Sedis iudicium in his, quæ Fidei sunt, et ad humanam salutem necessaria, ERRARE NEQUIT. In 3, dist. 23, q. 4.

la verità cattolica, e detestare la empietà dell'eresia »[1]. Odo l'Assemblea del Clero di Francia dell'anno 1626: « I vescovi rispetteranno il nostro santo Padre il » Papa, Capo visibile della Chiesa universale, Vicario » di Dio in terra, Vescovo de' vescovi, e de' patriar- » chi, successore di s. Pietro, nel quale l'apostolato, » e l'episcopato ebbero principio, e sul quale Gesù » Cristo ha stabilita la sua Chiesa, consegnandogli » le chiavi del Cielo, colla INFALLIBILITA' *della fede*, » quale la si è veduta conservarsi, ne' suoi succes- » sori *immutabile* fino a' nostri giorni. » Nel 1653 i vescovi della Francia scrivono al Pontefice Innocenzo X, e dichiarano che « la fede di Pietro non manca mai: che i giudizi emessi da' sommi Pontefici in materia di fede, sulle consultazioni de' vescovi, sono fondati in autorità divina, e somma per tutta la Chiesa ».

I vescovi delle Gallie nel 1656, scrivevano al Pontefice Alessandro VII, che aveano ricevuto la costituzione del suo predecessore Papa Innocenzo X, colla quale avea condannate le cinque proposizioni contenute nel libro di Giansenio d'Ipri, colla stessa alacrità, colla quale i padri del Concilio africano aveano ricevuto la lettera di Papa Zosimo, la quale con decreto *perentorio* avea abbattuti gli errori, che propagavansi da Pelagio, e da Celestio. « La causa, sog- » giungono i medesimi prelati di Francia, la causa » è decisa, e finita in virtù degli apostolici decreti: » *Finita est causa rescriptis apostolicis.* » Or io così ragiono: la lettera di Papa Zozimo prostrò a terra

[1] De Boulay, *Histoire de l'Université de Paris*, ad an. 1387.

con *perentorio decreto* gli errori di Pelagio, e di Celestio ; e il breve di Papa Innocenzo X con *decreto perentorio* prostrò a terra gli errori dal Giansenio; dunque dalla lettera di Papa Zosimo, e dal breve di Papa Innocenzo X, non v' ha luogo ad appellazione al Concilio generale, o al consenso delle Chiese disperse: il decreto essendo *perentorio*, non ammette aspettazione d' altrui consenso. Altrimenti non sarebbono stati *perentori* i decreti de' Pontefici Zosimo, ed Innocenzo X: perocchè non può dirsi perentorio ciò, ch' esige alla sua validità l' altrui consentimento. Pertanto, se i decreti di Zosimo, e d' Innocenzo X, giusta i prelati delle Gallie, furono *perentori;* dunque erano irreformabili, e non potevano essere riformati nè dai vescovi adunati in Concilio, nè dai vescovi delle Chiese disperse: poichè ciò ch' è soggetto a riforma per altrui giudizio, ed autorità, non può chiamarsi *perentorio*; dunque erano decisioni *infallibili.*

È finita la causa, ripetevano i vescovi della Francia, nella lettera a Papa Alessandro VII del 1661, « è finita la causa : voi solo riguardiamo come un monte » coagulato, come un monte fertile; e rivolti al nostro gregge, gridiamo: noi non conosciamo altro monte coagulato, fuorchè il monte apostolico, » in cui vien somministrata la celeste dottrina. In » questo monte noi stessi siamo pasciuti: da questo monte insegna il Signore: qui fissiamo il termine d' ogni ricerca, la stazione della credenza. » Ma se i decreti de' romani Pontefici nelle cause della fede non contenessero una dottrina infallibile, ed irreformabile, non si potrebbe su questo monte apostolico fissare il termine dell' esame, e la stazione della fede.

Passo sotto silenzio Stefano Baraut, arcivescovo d' Arles [1], e Giovanni Coeffetau vescovo di Marsiglia [2]: tralascio i dottori sorbonici Michele Mauclero [3], e Lodovico Bail [4]; ometto il Raynaud, il Tomassini [5], e monsignor de Marca [6]. Odasi il Bossuet vescovo di Meaux: « La Sede eterna fu piantata a Roma sta» bilmente: questa è quella Chiesa romana, che am» maestrata da s. Pietro, e da' suoi successori, non » fu mai infetta da eresia: la romana Chiesa fu sempre » incontaminata; la fede romana è ognora la fede » stessa della Chiesa: sempre vi si crede quanto vi » fu creduto per lo innanzi: la stessa voce risuona » per tutto. Pietro ne' suoi successori rimane fermo » fondamento de' fedeli! Gesù Cristo ha detto cotal » parola, e passerà prima il cielo, e la terra, che la » sua parola venga meno » [7]. Allegar potrei il be-

[1] Nel suo *scudo della cattolica fede* contro Molineo.

[2] Coeffetau, nella risposta *ad mysterium iniquitatis Plessai Mornei;* e nelle discussioni della *sacra Monarchia* contro Marc'Antonio de' Dominis,

[3] Mauclero, nell'opera della *Monarchia*.

[4] Bail, *Summa conciliorum*,

[5] Thomassin, Dissertat. in concil.

[6] De Marca, archiepisc. Paris. an. 1662, *observat. supra theses collegii Claremontani.* L'ultima opera di mons. De Marca, fu un trattato *de infallibilitate Papæ*: ne fa fede il Baluzio nella sua vita. — Vid. Charlas, *de libertat. eccles. gallic.*, lib. 7, cap. 10. — March. Maffei, osserv. lett. Tom. V, pag. 85.

[7] " Ainsi fut établie et fixée à Rome la chaire éternelle. C'est cette Église romaine qui, enseignée par saint Pierre, et ses successeurs, ne connaît point d'hérésie. Ainsi l'Église ro-

nedettino Petitdidier [1], e il dottor sorbonico Duval, il quale afferma, « che gli antichi prelati della Chiesa gallicana riconobbero sempre ne' sommi Pontefici quest' infallibilità » [2]. Lo stesso Fleury attesta, che non solo al tempo del Duval, ma ancora un mezzo secolo di poi, « appena si troverà in Francia un regolare, a cui non sia certa l' infallibilità de' romani Pontefici. Nè solamente i regolari, ma eziandio le congreghe de' preti secolari sono inclinati a questa sentenza, come più conforme alla pietà » [3].

La *maggior parte* de' vescovi, che erano in posto

maine est toujours vierge; la foi romaine est toujours la foi de l'Église. On croit toujours ce qu'on a cru. La même foi retentit partout; et Pierre demeure dans ces successeurs, le fondement des fideles: c' est Jésus-Christ qui l'a dit: le ciel et la terre passeront plus tôt que sa parole, „ BOSSUET, *serm. sur l'unité de l'Église.*

[1] PETITDIDIER, *traité théologique sur l' auctorité, et l' infaillibilité des Papes.*

[2] " Velint, nolint, liquido constat, veteres Ecclesiæ galli-" canæ proceres hanc in summis pontificibus Petri successo-" ribus infallibilitatem semper agnovisse. „ DUVAL, *de suprema rom. Pontificis in Ecclesiam potestate.* — SOARDI, *gallicanæ Eccl. doctrina de rom. Pontif. auctoritate.* — D' AVRIGNY, *memoires cronologiques*, an. 1682.

[3] FLEURY, *hist. eccl.*, disc. 9. — " En France, on ne trou-" vera guère des reguliers qui ne soient persuadés de l' in-" faillibilité du Pape. Et non seulement les religieux, mais " les communautés de prêtres inclinent de ce côté, comme " plus conforme à la piété. „ *Nouveaux opuscules de l' abbé* FLEURY, *publiés par* M. EMERY.

nel 1651, 1653, 1656, e 1661, scrive il D'Avrigny, storico veridico, ed esattissimo, « si spiegarono in un modo, che li fece tenere, come altrettanti *partigiani* della *infallibilità*, da quelli, che la difendono. Ora asseriscono, che la fede di Pietro non manca mai; ora, che l'antica Chiesa sapeva chiaramente, che le decisioni del Sommo Pontefice, pubblicate per servir di norma alla fede, sono fondate sopra un'autorità divina, e suprema in tutta la Chiesa, di maniera che, tutti i cristiani sono obbligati, per loro dovere, di prestarvi una sommessione anche di spirito. Ecco dunque una nube di testimoni, i quali depongono a favore della *infallibilità* del Vicario di Gesù Cristo » [1].

Il vescovo di Meaux, Bossuet, (sono parole del Fénélon), spesso mi raccontò, alla presenza di testimonii di fede degni, le cose, che avvennero nell'Assemblea del clero gallicano nel 1682. Il suo racconto era come segue: « Il vescovo di Tournai, il Choiseul, era stato scelto a compilare la *Dichiarazione* del clero gallicano, riguardo all'autorità del Papa. Egli la scrisse, e fu letta. Il Bossuet si levò subito a combatterla fortemente, dichiarando, che nè la Sede apostolica, nè il Papa personalmente poteano cadere in eresia ». Il Choiseul rispose: « Se voi negate questo, vogliate, o no, necessariamente affermate l'*infallibilità* di Roma ». Il Bossuet replicò: « Ma voi non potete negare, che la fede di Pietro non verrà mai meno nella sua Sede. Ciò è provato chiaramente dalle promesse; ed è evidentissimo dalla *tradizione universale* ». Se così è, disse

[1] D'Avrigny, *Memorie cronologiche*, anno 1682.

il Choiseul, l' *infallibilità* assoluta è attribuita non già all'uomo sedente sulla Sede, ma alla Sede stessa; e quindi bisogna ammettere, che ogni decreto, il quale emani dalla Sede apostolica, è senz' altro irreformabile, e confermato da autorità infallibile.

Il Bossuet cercò di rispondere all'obbiezione, dicendo: La fede di questa Sede è certamente indefettibile, nondimeno i suoi giudizii non sono infallibili. Come provate voi, domandò il Choiseul, che la fede di questa Sede è indefettibile? Io lo provo, rispose il Bossuet, colle promesse di Gesù Cristo, in quanto che il Cristo espressamente dice: *Io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno.* Questa è la fede di Pietro, che non verrà mai a fallire nella sua Sede. Sforzandosi il Choiseul di ribattere questi argomenti, il Bossuet l'incalzò vivamente, e con tuono perentorio: « Rispondete, disse, può la Sede apostolica diventare eretica, o no? Qualunque cosa diciate, sarà contro di voi. Se voi dite, che la Sede apostolica può diventare eretica, e, nel difendere la sua eresia, scismatica; dunque, secondo la vostra dottrina, può avvenire, che il Capo della Chiesa sia strappato dal corpo, e che il corpo tronco diventi cadavere; e perciò, che il centro dell'unità di fede diventi centro di fede corrotta, e di eresia. Ma se dite, che questa Sede non può fallire nella fede, di cui essa è il centro, e il capo, dunque la fede di questa Sede è indefettibile ».

Dopo un lungo, e diretto combattere sullo stesso tenore, il Choiseul aggiunse: « Sotto questo nome più mite d' indefettibilità, voi venite insinuando quell'infallibilità medesima degli ultramontani, che negate,

ed illudete voi medesimo con perniciosissimo inganno. Mostrate dunque in modo chiaro e preciso, in che cosa questa vostra *indefettibilità* differisca da quella *infallibilità ultramontana* ». Il vescovo di Meaux rispose: alla Sede apostolica essere stato promesso, che ella sarebbe per sempre fondamento, centro, e capo della Chiesa cattolica, e che perciò non potrebbe mai diventare scismatica, o eretica, come era intervenuto a molte Chiese orientali, le quali, dopo aver goduto un tempo della comunione cattolica, erano cadute finalmente nello scisma, e nell'eresia. È provato in virtù delle promesse (sono parole del Bossuet) « che alla Sede apostolica ciò non può mai intervenire ». Quando quest' altercazione tra i due vescovi fu finita, il vescovo di Tournai si ritirò dall' incarico di compilare la Dichiarazione. Gli fu sostituito il vescovo di Meaux, il quale stese immediatamente le quattro proposizioni, quali giaciono oggidì. Questi sono i particolari, cui testimoni di fede degni, e tuttora viventi, hanno con me assai sovente udito raccontare dal vescovo di Meaux [1].

Il Fénélon, confutando l'opinione del Bossuet, così scrive: « Il maggior utile da ritrarsi dalla controversia tra i vescovi di Tournai, e di Meaux, è questo: che dalle loro proposizioni si può costruire un argomento invincibile in favore della Sede apostolica. La *maggiore* è posta dal vescovo di Tournai, la *minore* è sostenuta dal Vescovo di Meaux; la *conclusione* è mia, ed è inevitabile. L' *indefettibilità* in materia

[1] **Fénélon, *De summi Pontificis auctoritate*, cap. VII. Oeuvres complètes de Fénélon, Vol. II, Paris 1852.**

di fede della Sede apostolica, diceva il vescovo di Tournai, è *identica* colla dottrina, che la scuola moderata dei Transalpini si studia di provare, sotto il nome men dolce d'*infallibilità*. Ma l'*indefettibilità* di fede in questa Sede, rispondeva il vescovo di Meaux, non può negarsi da niun cattolico istruito. Dunque, conchiudo io, questa dote promessa da Dio, cui i Cisalpini chiamano *indefettibilità;* e i Transalpini *infallibilità*, non può negarsi da niun cattolico istruito »[1].

Per atterrare da cima a fondo tutto il sistema del Bossuet, « mi basta dimostrare, scrive mons. Fénêlon, che la fede, che non debbe mai venir meno nella santa Sede, è a lei assicurata da Gesù Cristo non solo per ben credere, ma anche per insegnare alle nazioni, e raffermare i fratelli, vale a dire, i vescovi di tutta la cattolicità. Se, come tutti ne convengono, fu promesso, che la fede di Pietro *non mancherà mai* nella sua Sede, centro, e capo dell'insegnamento; bisogna necessariamente conchiuderne, che Pietro non mancherà mai d'insegnarvi la vera fede, che gli è assicurata, come a tutta la Chiesa, principalmente per insegnarla agli altri; bisogna conchiuderne, che Gesù Cristo sarà egualmente tutti i giorni, fino alla fine del mondo, con Pietro, *fondamento*, *centro*, *e Capo* inseparabile da tutta la Chiesa; con Pietro insegnante nella sua Sede a tutte le nazioni, e raffermante i suoi fratelli, che sono tutti i vescovi. Ora non poter mancare d'insegnar la vera fede, ed essere *infallibile* a definirla, è assolutamente la medesima cosa. Dunque, senza fondamento il Bossuet volle distinguere l'in-

[1] **Fénélon, loc. cit., cap. VIII.**

defettibilità dall' infallibilità; dunque il vescovo di Tournay aveva ragione di sostenergli, che la sua *indefettibilità* ricadeva nell' *infallibilità* degli *oltramontani*. Quest' opinione del Bossuet, scrive monsignor Fénélon, è contraria alle promesse di Gesù Cristo, contraria alla tradizione. Si può dunque dire con ragione di *questa distinzione*, ciò, che s. Agostino rimproverava a Giuliano d' Eclana: *Ciò, che voi dite, è strano: ciò, che voi dite è nuovo: ciò, che voi dite è falso. Ciò, che voi dite di strano, noi l' udiamo con sorpresa; ciò, che voi dite di nuovo, noi l' evitiamo; ciò, che voi dite di falso, lo rifiutiamo.*

Se leggansi le istruzioni pastorali, che ci hanno lasciato gli antichi vescovi della Francia anche dopo il 1682, non apparisce forse chiaramente, che la dottrina dell' infallibilià del Papa parlante a tutta la Chiesa, come suo capo visibile, contava nelle scuole del regno, e specialmente alla Sorbona, quasi tanti partigiani quanti nella Spagna, e nell' Italia? [1]. Anche dopo il 1682, son queste le voci de' prelati di Francia: « Pietro parlerà sempre nella sua cattedra: il romano Pontefice è l'oracolo della verità: presso i romani Pontefici si conserva incorrotta l'eredità dei Padri: la Sede apostolica è il centro dell'unità, la cattedra della verità: ella è sempre vergine, la sua fede è sempre la fede della Chiesa ». Io potrei citare monsignor Languet arcivescovo di Sens, mons. Mailly arcivescovo di Reims, mons. di Tencin arcivescovo di Lione, mons. di Bissy vescovo di Meaux, mons. di Colongue vescovo di Apt, mons. de Megri-

[1] Card. de Bonald, *mandem.* 21 novemb. 1844.

gny vescovo di Grasse, il De la Fare vescovo di Laon, mons. di Belzunce vescovo di Marsiglia, mons. Abely, vescovo di Rodez ecc. [1].

Odasi monsignor Fénélon, arcivescovo di Cambrai, il quale parlando al suo popolo intorno alla formola di Papa Ormisda, così si esprime: « Trattasi qui della promessa del Figlio di Dio a s. Pietro, la quale provasi tuttodì dagli effetti. Nella Sede apostolica si custodisce sempre inviolabile la religione: questa Chiesa (romana) è sempre vergine, sempre Pietro parlerà nella sua cattedra, la fede romana è sempre la fede della Chiesa. Quando uno sta nella comunione romana, tiene l' intera, e perfetta solidità della reli-

[1] " Jesus-Christ promet que la foi de Pierre ne manquera „ jamais dans son siège, et que Pierre y confirmera ses frères „ jusqu'à la consommation des siècles „. Fénèlon *au p. Quesnel.* — et *instruction pastorale* 1706. — " Cette prerogative que l'É„ glise romaine a d'être le centre de l'unité, est une preuve „ authentique des deux précédentes que nous avons reconnues „ en elle, savoir d'être le juge de toutes les questions de do„ ctrine qui s'elévent dan le monde chrétien, et d'être *toujours* „ *pure dans sa foi* „. M. de Colongue, évêque d'Apt, 1717. — „ Nos pères ont reconnu le saint-Siège comme le centre de „ l'unité et l'oracle de la verité „. *L'évêque du Mans*, 1714. — " C'est sur vous, très saint-Père, que les colonnes de l'Église „ sont appuyées. Jesus-Christ a établi le saint-Siège pour ê„ tre le *soutien fixe* et *immobile de la foi* „. M. de Mailly archevêque de Reims, 1718. — " C'est dans le saint Siège que „ se trouve l'entière solidité de la religion chrétienne „. M. de Bissy, 1728.

„ Il a été donné à Pierre, et à ses successeurs de confir-

gione cristiana. Chiunque contraddice alla fede romana, ch'è il centro della tradizione comune, contraddice alla tradizione di tutta la Chiesa; e all'opposto chiunque sta unito alla dottrina di questa Chiesa sempre vergine, a niun pericolo espone la sua fede. Laonde guardatevi, fratelli carissimi, di dare orecchio a coloro, che oseranno dire, che questa formola di Papa Ormisda fatta a rimedio dello scisma acaciano, non sia stata altro che un tentativo transitorio della romana Sede. Questa sì espressa professione della fede per l'unità, è stata rinnovata trecento e più anni di poi sotto Adriano II, per mettere fine allo scisma di Fozio; e fu universalmente approvata nel generale Concilio VIII. Ogni vescovo in essa promette di non separarsi mai dalla fede, e dalla dottrina romana, ma

„ mer les frères dans les occasions importantes, où il s'agit „ de la foi et des moeurs. Pierre a été chargé de confirmer „ ses frères, et il les confirmera *sans cesse*, et Pierre parlera „ *toujours* dans sa chaise „. M. LANGUET, 1736. — " Ne craignez „ pas qu'une Église qui est le centre de l'unité de la verité „ catholique, puissé devenir le Siège de l'erreur, ou la source „ de la profane nouveauté. L'Eglise romaine est *toujours vierge:* „ la foi romaine est toujours la foi de l'Eglise „. M. DE BELZUNCE.

" De ces paroles de Jesus-Christ, *j'ai prié pour toi* etc., l'E„ glise a tiré cette conséquence, que c'était à Pierre, et à ses „ successeurs, auxquels il appartenait de déclarer *avec certitude* „ toutes les verités appartenantes à la foi catholique, de re„ prouver, et de condamner toutes les erreurs contraires à „ cette même foi „. ABELY, évêque de Rodez, *de l'obeissance* etc. 1786.

di seguitare in tutto, specialmente le decisioni della Sede pontificia. A tal condizione i vescovi fecero ritorno all'unità: a tal patto eglino furono noverati tra' cattolici: senza cotal soscrizione niuno sperare poteva di aver luogo nell'ottavo Sinodo ecumenico »[1]. Non solamente i vescovi di Francia attestano in generale, che il Papa non può errare nelle sue decisioni dommatiche, ma occorrendo vendicano eziandio contro i novatori il privilegio dell'infallibilità pontificia; e il procedere de' medesimi prelati nel ricevere, e nell'eseguire i decreti della Sede apostolica, è perfettamente conforme alla dottrina della pontificia infallibilità[2]; sicchè un uomo di spirito ebbe a dire: « I Papi godono in Francia dell'infallibilità di fatto »[3].

Volgasi lo sguardo a ciò, che fu operato dal romano Pontefice nelle Gallie sui primordi del secolo decimonono. Papa Pio VII di sua piena, e sola autorità, cangiò i limiti di tutte le diocesi di Francia: ordinò, che tutti gli antichi vescovi legittimi lasciassero le loro sedi; e destituinneli senza alcun loro demerito. Ei giudicò questa misura necessaria, acciò

[1] Fénélon, *Istruz. pastor.* 29 giugno 1714.

[2] " Non seulement les évêques de France attestent, en général, que le saint-Siège, ou le souverain Pontife, ne peut errer dans ses decisions, mais dans l'occasion, il vengent contre les novateurs le privilège de l'infaillibilité pontificale..... La conduite des évêques de France dans la reception, et l'execution des decrets apostoliques, est parfaitement conforme à l'opinion de l'infaillibilité pontificale ". M. Villecourt, *la France, et le Pape*, Paris 1849, prmière part., chap. 5, et 9.

[3] *Discours sur les preuves des verités de la foi.* Nancy 1714.

non fosse portato l'ultimo colpo all'esercizio della cattolica religione in Francia, e riputolla convenevole al bene della Chiesa universale. Egli esercitò un'autorità fin allora senza esempio, ed alzossi al di sopra de' cànoni, e de' concili ecumenici, come dichiara egli stesso: *non obstantibus conciliis generalibus*. Che fecero i vescovi? Molti vescovi di Francia rinunziarono alle lor sedi; e quelli dispersi nell'universo, ch'erano in numero senza paragone maggiore, tutti se ne tacquero. Quando Pietro ebbe parlato, *tacuit omnis multitudo*. Pio VII pose degli altri vescovi nelle sedi dei destituiti; e questi nuovi vescovi dichiararono colle loro parole, e colle loro azioni, che il Pontefice avea esercitata un'autorità legittima. Il Papa replica più volte nelle sue bolle del Concordato, ch'egli annulla tutti i privilegi della chiesa di Francia, e lo prova coi fatti. Le bolle relative al Concordato sono implicitamente dommatiche, specialmente in quanto suppongono, e dichiarano, che il Papa ha per diritto divino il potere di destituire i vescovi anche senza giudizio, e che chiunque nol crede sarebbe scismatico. Appena comparve il Concordato, tutti i vescovi nominati, e tutto il clero francese vi consentì senza rimostranza; e senza aspettare il consentimento della Chiesa unita, o dispersa, accettarono la giurisdizione. Or io domando: su di che era fondata questa prontezza? Questa prontezza non potea appoggiarsi, che sulla persuasione del diritto supremo, ed universale del Papa, e della sua *infallibilità:* perocchè se eglino avessero creduto il Papa fallibile in questa bolla, la coscienza avrebbe loro vietato d'aderirvi prima di conoscere il consen-

timento della Chiesa, altrimenti si sarebbero esposti al pericolo di divenir fautori dell'errore in un affare de' più gravi. Chi non vede adunque, che la pronta adesione dei nuovi vescovi di Francia al Concordato, dimostra aver essi rinunziato alle pretese libertà gallicane, agli articoli del 1682, e riconosciuta la superiorità, ed infallibilità del romano Pontefice? [1].

Pietro de Marca, arcivescovo di Parigi, parlando dell'*infallibilità* del romano Pontefice, così scrive: « *Questa è l'opinione, che unicamente s' insegna nella Spagna, in Italia, e in tutte le altre provincie della cristianità;* di modo, che l'altra, che chiamano l'opinione della scuola di Parigi, è da riferirsi a quella classe di opinioni, che son *tollerate*... L'autorità di pronunziare sentenza *infallibile* in materia di fede, è attribuita al Sommo Pontefice dal *consenso di tutte le Università*, eccettuata solo l'antica Sorbona, dal tempo cioè, che Gersone cominciò a spargere il germe dell'opinione contraria ». Il De Marca aggiunge: « La maggioranza de' dottori, non solo in teologia, ma anche in leggi, aderisce alla sentenza comune, siccome appoggiata sopra fondamenti difficilissimi a smuovere, e deride la sentenza della vecchia Sorbona » [2].

[1] Litta, *Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France.* — Villecourt, *la France et le Pape*, Paris 1849, pag. 204. — M. Emery, *corrections et additions pour les nouveaux opuscules de* Fleury.

[2] Theophilus ipse testatur, demptis iis paucis, nimirum Gersone, Petro Alliacensi, et Iacobo Almaino, ceteros pene omnes docere definitiones Pontificum in iis quæstionibus esse

» È una verità certa, e prossima alla fede, scrive il dottore Maupied, che il giudizio del Pontefice romano, parlante *ex cathedra*, nelle cose di *fede*, e di *costumi*, *è infallibile*, *indipendentemente dal consenso della Chiesa* » [1].

L'eloquente vescovo di Poitiers, monsignor Pie, nella sua *omelia*, che disse alla Messa pontificale pel ventesimo anniversario della sua promozione all'episcopato, il 28 settembre 1869, parlando dell'*infallibilità* pontificia, volto con grande affetto a s. Pietro, così esclamava: « O Pietro! o tu, che sempre ti assidi sulla Cattedra apostolica, e sempre vivi nei tuoi Successori; o Pietro, sopra cui è fondata, e stabilita la Chiesa con sicura promessa, che le porte d'inferno non vi prevarranno contro giammai; o Pietro, a cui furon date le chiavi del regno de' cieli; o Pie-

fide divina certas. Aguirre, *Defensio cath. S. Petri*, Tract. I, disp. VII, § 9. Nullus enim eousque, nisi forte heterodoxus, aut schismaticus, invenitur, qui auctoritatem infallibilem negaverit romano Pontifici, quoties ex cathedra Sedis apostolicæ, definit aliquid, tamquam credendum ab omnibus fidelibus circa fidem, aut mores, ut diserte ostendit Ruardus Tapper, orat. 3, theologica, ubi testatur opinionem contrariam fuisse noviter introductam a quibusdam Parisiensium, contra doctrinam veterum omnium scriptorum, qui romani Pontificis iudicium in quæstionibus fidei esse prorsus infallibile concorditer ex scripturis tradunt. Aguirre, cit. loc., § 13. — Vid. Gonzalez, *de infall. rom. Pontif.*, disp. XVII. — Soardi, *de suprema rom. Pontif. auctor.*

[1] *Le futur Concile selon la divine constitution de l'Eglise ecc.* par F. L. M. Maupied ecc. Paris 1869, p. 16.

tro, per cui Gesù Cristo, pregò affinchè la tua fede non venisse mai meno, e tu confermassi la fede de' tuoi fratelli; no *(jamais, non jamais)*, io non farò mai nè alla promessa di Gesù, nè all'assistenza dello Spirito Santo, nè alla mia ragione, e al mio buon senso, non farò mai quest'oltraggio di credere, che quando le tue labbra rendono un oracolo dottrinale, un tale oracolo riceva poi dal silenzio mio, e dal silenzio de' miei fratelli, quel valore d' infallibilità, che non avrebbe dalla promessa, e dall'assistenza divina.... O Pietro! la sentenza dottrinale, proferita dall'alto della tua Cattedra, sarà sempre da me accolta come regola della mia fede; e in ciò io sarò fedele ai veri sentimenti della Francia cristiana, come quelli della cristianità tutta quanta ».

CAPO VIII.

ARGOMENTI TEOLOGICI IN FAVORE DELL'INFALLIBILITA' PONTIFICIA.

Il Papa è il Capo visibile della Chiesa, il centro della cattolica unità, il Pastore universale, e il Pastore de' pastori, il maestro di tutti i fedeli; chi non vede adunque ch'egli debb'essere infallibile? Io domando, a mons. Maret, al P. Gratry, al Janus, al Döllinger, e a tutti gli altri che negano l' infallibilità del Papa, se il capo debba egli seguire i membri, o i membri il capo? Se il centro debba andar alle linee, o le linee al centro? Se il pastore debba egli esser condotto dal gregge a' sani pascoli, o il gregge dal pa-

store? Se il Maestro debba egli imparare da' discepoli la vera dottrina, o i discepoli dal maestro? Al Papa fu conferita da Gesù Cristo nel beato Pietro piena podestà di pascere la Chiesa universale [1]; il Papa ha quindi piena podestà conferitagli da Gesù Cristo d'insegnare a tutta la Chiesa; dunque tutti i fedeli debbono ascoltare sommessamente la dottrina del romano Pontefice; e la Chiesa può credere veramente alla parola di lui: perocchè se non crede a chi ha piena podestà conferitagli da Gesù Cristo medesimo di pascerla colla dottrina, a chi mai debbe credere con sicurezza? Ma se il Papa non fosse infallibile, potrebbe egli errare, e per la piena podestà di ammaestrare tutti i fedeli, potrebbe proporre il suo errore da credersi a tutta la Chiesa; e perciò tutta la Chiesa potrebbe errare col romano Pontefice. Or una Chiesa universale errante in materia di fede, non sarebbe più chiesa. Se adunque il Papa non fosse infallibile, potrebbe darsi il caso in cui non vi fosse più Chiesa. Questo caso è incompossibile colle infallibili promesse di Gesù Cristo; dunque egli è necessario, che il Papa sia infallibile nelle sue dogmatiche decisioni.

Se il Papa quando ammaestra tutta la Chiesa, potesse mancar nella fede, e i suoi decreti dommatici potessero essere riformati dalla Chiesa, in tal caso, la Chiesa sarebbe infallibile in quanto che, è distinta dal Capo. Ma l'infallibilità compete alla Chiesa solamente, in quanto che costituisce un solo corpo col suo Capo, e non altrimenti. Non può accadere, che la voce di Pietro rimanga sola, isolata, e diversa da

[1] *Oecumen. Concil. florentinum.*

quella di tutti gli apostoli, altrimenti Pietro cesserebbe d'essere la pietra fondamentale; perocchè una pietra isolata non può chiamarsi il fondamento; e cesserebbe anco d'essere pastore, poichè il pastore suppone un gregge: la Chiesa sarebbe separata dalla pietra fondamentale, le porte dell'inferno prevarrebbero: Gesù Cristo avrebbe abbandonato la sua Chiesa, le pecorelle non più terrebber dietro, nè darebbero retta al pastore; nè più si troverebbe quell'unità, per la quale Gesù Cristo avea pregato l'eterno suo Padre. Dunque il magistero di Pietro in materia di fede, non è soggetto mai ad errore; e non è diverso, nè separato mai da quello del Collegio apostolico. Se accada, che i vescovi si dividano tra loro, ed altri stieno col Papa, ed altri stieno contro il romano Pontefice, in tal caso, è nota al cattolico la regola, che « dove è Pietro, ivi è la Chiesa »[1]. Coloro che si alzano contro il Capo visibile della Chiesa, il Vicario di Gesù Cristo, sono necessariamente nell'errore: essi non costituiscono più la Chiesa, ma una fazione acefala. Date uno sguardo alle tante fazioni, che furono eccitate nelle chiese d'Oriente, e particolarmente per l'occasione dello scisma di Acacio. Erano in gran numero i vescovi, che insieme ai lor patriarchi resistevano al successore di s. Pietro: pure quei soli furon giudicati appartenere all'unità della Chiesa, che aderirono al romano Pontefice.

Se il Papa è il *centro* dell'unità cattolica, egli lo debb'essere principalmente per l'unità della fede: perocchè essa è la radice, il fondamento di tutta l'u-

[1] S. Ambrosius, *enarrat. in psalm.* 40.

nità, non potendo darsi unità di voleri, e di carità, senza l'unità della credenza: anzi non potendo esservi comunione cattolica tra le membra, e il Capo senza l'unità della fede [1]. Or se per conoscere, se il romano Pontefice insegni la verità, dovesse aspettarsi il consenso moralmente unanime delle chiese disperse, in tale ipotesi, una volta accettata la pontificia costituzione dall'unanime suffragio de' pastori, sarebbero allora i medesimi pastori, ed il loro unanime consenso, che costituirebbero in quel caso il Papa per centro dell' unità della fede cattolica. In tale ipotesi, senza questo consenso non lo sarebbe con sicurezza, e con irreformabilità: e un dissenso positivo de' pastori potrebbe rimuoverlo dall' essere quel centro dell'unità della fede. Dunque non sarebbe Gesù Cristo, quegli che stabilì il successore di s. Pietro per centro della cattolica unità: perchè ciò che fu istituito da Dio, è stabile, e permanente. Chi non vede, che tali conseguenze andrebbero a distruggere la comune credenza de' dottori, de' padri, dei concili, che riconobbero sempre nel romano Pontefice il centro immobile dell'unità cattolica, fondato, e stabilito da Gesù Cristo medesimo? [2].

Se il romano Pontefice non fosse infallibile nelle questioni di fede, e de' costumi, Iddio non avrebbe provveduto la Chiesa di un mezzo stabile, facile, e sicuro per garantirsi dall'errore. Ditemi: se insorge una quistione sopra un articolo di fede, a chi do-

[1] Petrus Ballerinius, *de vi ac ratione primatus roman. Pontif.*, cap. 11.

[2] Muzzarelli, *il buon uso della logica in materia di relig.* Tom. 8, opusc 11.

vranno ricorrere i fedeli per sapere la verità? Mi direte forse, che si faccia ricorso al Concilio generale? ma un concilio ecumenico si può forse adunar così presto? si può forse terminare con celerità? Non sono forse trecent'anni, e più, dacchè non si era tenuto concilio ecumenico? Quante difficoltà non si attraversano all'adunanza di un tal concilio? Quanti ostacoli non dovette superare da principio l'ecumenico Concilio di Trento per incamminarsi liberamente? E per condursi a fine non vi s'impiegò forse lo spazio di venti, e più anni? Ditemi, frattanto che il Concilio si aduna: prima che si conchiuda: e qualora non venga permessa, o venga differita la convocazione, in tutto questo tempo a chi dovranno far ricorso i fedeli per liberarsi dal dubbio, o dall'errore? [1].

Direte forse, doversi aspettare la decisione del concilio. Ma come? dovranno dunque i fedeli per dieci,

[1] " Le concile oecuménique n'est pas un centre d'autorité „ permanent; l'histoire ecclésiastique ne compte en tout que „ dix-huit conciles oecuméniques, tandis qu'elle nous montre „ le Pape, dans l'intervalle, rendant des décisions en matière „ de foi, et ces décisions jouissant de la même autorité que „ celles émanées des conciles. Les contestations qui s'élevaient „ journellement dans l'Église, tant en matière de foi, qu'en matière des moeurs, exigeaient, pour le temps où le concile „ n'était pas assemblé, l'existence d'un tribunal permanent, jugeant souverainement et en dernier ressort; et le Christ n'aurait pas rempli la promesse d'infaillibilité dont il a scellé „ la constitution de l'Église, s'il n'avait pas pourvu à l'erection „ de ce tribunal, en dehors du concile. Or, ne semble-t-il pas „ conséquent que le Pape soit necessairement, même sans le

venti, trenta, o cinquant'anni, vivere nel dubbio, o nell'errore sopra un articolo della fede? Forse direte, che non potendosi in questo caso avere una decisione della Chiesa adunata in concilio, si stia alla decisione della chiesa dispersa? Ma, e non è egli forse moralmente impossibile, il sapere il consenso, o il suffragio di quasi tutti i vescovi dispersi in tutto l'orbe cattolico? e ciò non abbisogna forse di un tempo assai lungo? E se alcuni vescovi riclamassero, chi sarebbe il giudice per noverare i consenzienti, e i dissidenti, affinchè fosse noto, se il numero de' consenzienti sia sufficiente per istabilire il cattolico domma? chi annuncierebbe a' fedeli questo sufficiente consenso? Se adunque il Papa non fosse infallibile, Gesù Cristo non avrebbe sufficientemente provveduto alla sua Chiesa: il che onninamente ripugna [1]. La Chiesa abbisogna sempre di un confermatore infallibile, a cui ella possa rivolgersi: di un fondamento, cui le porte

„ concours du concile, l'organe légitime de l'infaillibilité de „ l'Église? „ PHILLIPS, *du droit ecclésiastique dans ses principes gé-* „ *néraux,* traduit par CROUZET, Paris 1855, Tom. 2 p. 222, 223. — VEITH, *de primatu et infallib.*, pag. 120 — BALLERINIUS, *app. ad vindicias auct. Pontif.*, pag. 251 — SOARDI, *de suprema roman. Pontif auctorit. hodierna ecclesiae gallicanae doctrina.*

[1] BERNARD. DESIRANT, *in dedicatoria ad Clementem XI sui oper. consil. Pietat. ecc.* — BELLARMINUS, *de rom. Pontif.* — ITALUS *ad Febronium,* epist. 10, respons. 1 Tom. 1. pag. 154 — Card. GERDIL, *animadversion. in commentar. a Febronio in suam retractation. edit, animad. in positionem* 14, Tom. XIII, edit. Rom. pag. 253, et seq. — MUZZARELLI, *il buon uso della logica in mater. di relig.* opuscolo 3. — Card. SOGLIA, *instit. iur. pubblici ecclesiast.* Tom. 2, Mutinae 1850, § 20.

dell'inferno, e l'errore principalmente non possano atterrare; e che il suo pastore non possa condurre all'errore i suoi figliuoli. I Successori dunque di san Pietro hanno tutti questi medesimi privilegi, che non sieguono la persona, ma la dignità, e la carica pubblica [1]. Nel secolo XIV, Papa Clemente V, proponeva un concilio generale per una controversia di eresia: ascolto i nobili di Francia, che in corpo rispondono: « No, santissimo Padre, no, non fa d'uopo congregar » concilio generale, perchè voi siete il Vicario di Gesù » Cristo, rappresentante tutto il corpo della Chiesa, » avente le chiavi del regno celeste. Tutto un generale » concilio radunato non potrebbe conoscere di cotal » quistione, senza Voi, e senza la vostra autorità » [2].

Se per conoscere, se il Papa insegni la verità, si dovesse aspettare il consenso moralmente unanime delle chiese disperse, quale assurdo non ne seguirebbe?

[1] " L'Église a toujours besoin d'un confirmateur INFAILLIBLE, „ auquel on puisse s'adresser, d'un fondement, que les portes „ d'enfer, et principalement l'erreur ne puisse renverser, et „ que son pasteur ne puisse conduire à l'erreur ses enfans. „ Les successeurs donc de saint Pierre ont tous ses mêmes „ privilèges qui ne suivent pas la personne, mais la dignité, „ et la charge publique „. S. FRANCESCO di Sales, *sull'autorità, e „ sul primato di s. Pietro, e de' suoi successori*, MS. che conservasi in Roma nella biblioteca CHIGI.

[2] Non habet congregari concilium generale: estis enim vos Pater sanctissime, Iesu Christi vicarius, totum corpus Ecclesiae repraesentans, qui claves regni coelorum habetis: nec congregatum totum generale concilium sine vobis, et nisi per vos posset cognoscere. — V. PETITDIDIER, *traité théologique sur l'autorité, et infaillibilité des Papes*, Luxembourg 1724, chap. 8.

Allora, chi aderisse prontamente al giudizio del Papa con sommissione, si esporrebbe al pericolo di errare con esso lui; e sarebbe temerità lo esporsi ad un tal pericolo. Ma possibile, che debba condannarsi come temerario, chi ubbidisce, e si sottomette prontamente all'oracolo del Successor di s. Pietro, del Vicario di Gesù Cristo, del Dottore di tutti i fedeli, del Capo visibile della Chiesa universale? Nel dì otto settembre del 1713, Papa Clemente XI, pubblicò la bolla *Unigenitus*, e condannò gli errori del Quesnello. Quaranta vescovi della chiesa gallicana radunati in Parigi, senza aspettare l'unanime consenso di tutte le chiese disperse, accettarono la costituzione *Unigenitus* del Sommo Pontefice. Or chi dirà mai, aver que' vescovi operato imprudentemente? Tutto il mondo cattolico non applaudisce anzi forse alla pronta deferenza dell'episcopato francese agli oracoli del Vaticano?

Io domando a mons. Maret, al P. Gratry, al dottore Döllinger, e a tutti gli avversari dell'infallibilità del Papa, se credano che la Chiesa sia infallibile: eglino mi risponderanno immediatamente: chi può dubitarne? Parlato che abbia la Chiesa, non ci ha più dubbi, nè quistioni di sorta. Or io fo loro questa interrogazione: In questa voce della Chiesa, contate voi quella del Papa? se siete cattolici, è forza rispondiate sì. Ma questa voce del Pontefice, potete voi separarla da quella della Chiesa? se rispondete che sì, io vi dico allora, che la voce che resta, non è più quella della Chiesa. Siccome separando la voce di Pietro dalla voce del Collegio apostolico, la voce che rimane, è la voce de' membri di esso collegio, non mai quella del collegio; così se voi separate la voce del Capo della Chiesa, da

quella della chiesa, la voce che resterà, sarà voce de' membri della Chiesa, non mai della Chiesa stessa. Se poi rispondete la voce del Pontefice non potersi separare da quella della Chiesa, allora io vo innanzi, e dico: la voce del Papa o sarà diversa, oppur la medesima che quella della Chiesa. Nel primo caso egli è come se fosse separata; non una sola, ma due voci differenti sarebbono: la voce del Capo della Chiesa l'una, l'altra la voce de' membri della Chiesa, non mai la voce di questa. Imperocchè Gesù Cristo volle dare un Capo alla sua Chiesa, e le sue promesse le fece ad una Chiesa che ha un Capo: se voi le togliete questo Capo, io non riconosco più in essa la Chiesa di Gesù Cristo. Uopo è adunque, che la voce della Chiesa, perchè abbia a dirsi tale, sia la medesima che quella del Papa. No, non si può separare il giudizio del Papa da quello della Chiesa, non possono darsi mai due giudizi, l'un del Papa, l'altro della Chiesa: il giudizio del Papa costituisce con quel della Chiesa, un solo e medesimo giudicio[1]. Ciò posto ecco il mio argomento. Il giudizio del romano Pontefice, e quel della Chiesa sono un solo, e medesimo giudizio;

[1] " Sicut fieri nequit, ut Petri, ac successorum eius fides vel momento desinat esse illa *petra*, cui bono unitatis ex Christi institutione tota Ecclesia catholica, seu totius catholicæ fides superstructa, in unitate eiusdem fidei debet consistere; ita fieri nequit, ut eadem Ecclesia, et episcopi catholici, saltem plerique, desciscant ab ea petra, et ab unitate fidei Petri, ac successorum eius dissentiant sive in Concilio, sive extra Concilium: quum institutionem Christi nec Ecclesia, nec episcopi catholicæ Ecclesiæ infringere, vel mutare, aut deserere unquam possint ". Ballerinius, *de potest eccl.*, cap. II

ma il giudizio della Chiesa è infallibile; dunque infallibile è anche quello del sommo Pontefice [1]. Dunque voi non potete ammettere l'infallibilità della Chiesa, senza ammettere tutt' insieme l'infallibilità del Papa [2].

CAPO IX.

SI DIMOSTRA ESSERE FALSO, CHE ALCUNI ROMANI PONTEFICI ABBIANO ERRATO NE' DOMMATICI DECRETI.

Haec apostolica Ecclesia nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est. S. AGATHO, *Epist. ad imper. Costantin.*

Il Pontefice s. Agatone nel settimo secolo avea detto, che la Sede apostolica non deviò giammai dalla via della verità in qualsivoglia parte d'errore: *nunquam a via veritatis deflexit.* Ciò che non accadde mai fino all'età di s. Agatone, non avvenne neppure ne' susseguenti secoli. La quistione non si aggira intorno a qualsivoglia errore, ma intorno ad errori che sieno stati commessi in decreti *dommatici*, fatti *ex cathedra*, mentre cioè i Pontefici ammaestrano tutta la Chiesa. L' autore della *Lettera di un sacerdote cattolico ai vescovi della Chiesa di Dio, ecc.* [3], il Nuyts [4],

[1] LITTA, *lettres sur les quatre articles dits du clergé de Frnace.* VILLECOURT, *la France et le Pape*, Paris 1849.

[2] " L'infaillibilité de l'Église n'est pas mise en doute: la „ conséquence est palpable; donc le Pape, le chef de l'Église est „ lui-même infaillible en matière de foi „. GUILLEMIN, *memorandum des libertés et des servitudes de l'église gallicane*, Paris, 1846.

[3] *Lettera di un sacerdote cattolico, ai vescovi della Chiesa di Dio, ecc.* Torino, 1854, tipografia del Progresso, pag 56..

[4] Il professore Nuyts ai suoi concittadini, Torino, 1851.

il Gratry, il Dolinger, ed i gallicani che incolpano i Pontefici di cotali errori, dovrebbero dimostrare 1. l'obbiettato errore essere così certamente errore di fede, che non si possa purgar con alcuna acconcia interpretazione: 2. essere inoltre errore di *definizione dommatica*, ossia fatta *ex cathedra*. Se manca l'una, o l'altra di queste due condizioni, e molto più, se mancano ambedue, non può esser punto distrutta l'infallibilità de' sommi Pontefici.

Or fra tanti errori, che gli avversari attribuiscono ai romani Pontefici, non ve n' ha alcuno, in cui non manchi or l'una, or l'altra delle condizioni accennate, e talvolta anche ambedue; dunque non dimostrano, e non provano, che qualche Pontefice abbia errato ne' decreti dommatici [1]. Se alcuno de' romani Pontefici mancò nell' *esterna* confessione della fede: se colla sua *dissimulazione* fomentò l'errore: se come *dottor privato* lasciò cadere qualche proposizione meno retta; però *nessuno de' romani Pontefici mancò nell' insegnamento dottrinale pubblico*, *e solenne ex cathedra*, a cui soltanto da noi si applica il privilegio dell' infallibilità [2]. Quindi nel secolo decimoquarto la nazione gallicana, in una scrittura presentata al Pontefice Clemente V, dichiarava, che « niun Papa, come Papa, potè giammai esser eretico. » *nec*

[1] De Maistre, *Du Pape*, Liv. I, chap. 15. — Nannetti, *Brevi nozioni di diritto pubblico ecclesiastico*, Vol. I, pag. 216, et seq. — Villecourt, *La France et le Pape*. Paris, 1849, pag. 74.

[2] Muzzarelli, *Il buon uso della logica in materia di Religione*, opusc. XIV.

unquam aliquis Papa ut Papa potuit esse hæreticus [1].

ART. I. *Si risponde alle obbiezioni desunte dalla negazione di s. Pietro, e dalle pretese cadute di Papa Marcellino, e del Pontefice Liberio.*

Obbiezione 1. I nemici dell' infallibilità pontificia obbiettano la caduta di s. Pietro.

Risposta. Pietro mancò nella fede, cioè mancò al suo debito della confessione esterna della fede; la sua mancanza però fu privata. Ma la fede non venne mai meno in Pietro, nè formalmente, nè con pubblicità. Pietro non insegnò in nessuna occasione l' errore: non dommatizzò falsamente: non pronunciò decisione solenne contro la fede [2]. No, nella caduta di Pietro *non fu fatta alcuna definizione di fede.* Inoltre, allora la Chiesa non era stata ancora solennemente instituita; e il primato, in grazia del quale fu data l' infallibilità a Pietro, e a' suoi successori, non era stato ancora attualmente conferito a s. Pietro, ma soltanto *promesso.* L' esempio di s. Pietro non è punto a proposito. S. Pietro mancò nella fede prima di aver ricevuto il dono dell' infallibilità, e non dopo. Il dono

[1] PETITDIDIER, *Traité théologique sur l'autorité, et l'infaillibilité des Papes*, chap. VIII. — SERRY, *Append. ad duas dissertat. de Rom. Pontif.* pag 150. — SARDAGNA, *Theol. dogm. polem.* Tom. III, art. 3, controv. 7, Romæ, 1819. pag. 186. — MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in mater. di relig.* Tom. I, opusc. 3, pag. 193.

[2] CORNELIUS A LAPIDE, in Luc. cap. XXII. — SUAREZ, *De Fide*, Tract. I, Disp. IX, sect. III. MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in materia di Relig.* opuscolo XIV.

dell' infallibilità era *annesso al suo Primato*; e il Primato fu promesso da Gesù Cristo prima della sua passione; ma non gli fu conferito, che dopo la sua risurrezione; dunque la caduta di s. Pietro non prova nulla contro l' infallibilità pontificia.

Il Papa è forse successore di Pietro vacillante, e negante? Non è egli forse piuttosto, e solamente successore di Pietro confermante nella fede? Il romano Pontefice non succede a Pietro, in tutte le qualità, virtù, e difetti della sua persona; ma solamente in quanto all' *autorità del Primato di lui*. Dunque l' origine della successione non può fissarsi, che all' epoca della collazione del *Primato* dato da Gesù Cristo a s. Pietro, perchè passasse ne suoi successori. Da quell' epoca, Pietro non fu giammai negante, nè vacillante, ma sempre *confermante i fratelli nella fede*, o per se immediatamente, o mediatamente per bocca de' suoi Successori i romani Pontefici [1]. Il vacillamento di Pietro nella sua caduta, non fu di errore nella fede, ma di debolezza nella *esterna* confessione della fede, come insegnano s. Girolamo, s. Agostino, ed il Bossuet.

Se i romani Pontefici, secondo l' autore della *Difesa della Dichiarazione del clero gallicano*, debbono essere *considerati come la sola persona di Pietro continuata*, questa unità di persona si verifica, dice il cardinal Gerdil, della persona di Pietro, non nello stato di semplice uomo soggetto ad errare, qual fu prima della preghiera di Cristo, ma nello stato in cui dopo la suddetta preghiera, più non era possibile

[1] Muzzarelli, *Il buon uso della logica in materia di Relig.* Opuscolo III.

(*in sensu composito*) ch' egli effettivamente errasse nella fede, come dopo s. Agostino, ne conviene lo stesso Bossuet; molto meno poi nello stato, in cui fu da Gesù Cristo costituito Pastore de' Pastori, non che del gregge, destinato a reggere la Chiesa universale [1].

Obbiezione 2. Gli avversarii dell'infallibilità de' Papi, dicono: *Papa Marcellino sul principio del quarto secolo, nella persecuzione di Diocleziano, per timor dei supplizi ha offerto incenso agli idoli; ed avendo poi riconosciuto il suo fallo, si presentò al Concilio di Sinvessa colle lagrime, asperso di cenere, e vestito di cilicio.*

Risposta. Il Pontefice Marcellino non insegnò mai *ex cathedra*, doversi sacrificare agli idoli. Il Pagi, il Lambertini, il Tillemont, il Papebrochio, ed altri eruditi dimostrano, la caduta di Marcellino esser finta, e favolosa. Marcellino vien lodato da Eusebio, e da Teodoreto, come *uomo molto nobilitato nel tempo della persecuzione* [2]. Sant' Agostino novera questa caduta di Marcellino tra le favole de' Donatisti. Gli atti del preteso Concilio di Sinvessa, su cui unicamente appoggiasi questa favola, sono manifestamente *supposti*. È egli mai credibile, che sotto Diocleziano, nel tempo in cui infuriava una crudelissima persecuzione, siensi adunati 300 vescovi a Sinvessa, luogo nella campagna di Roma, oggi detto Rocca di Mondragone? Consultisi pur la storia della Chiesa, e non troverassi

[1] Gerdil, *Esame de' motivi dell'opposizione alla Bolla* Auctorem Fidei, Part. II, Sez. II, art. 8. Tom. XIV, pag. 155, et seq.

[2] Eusebius, *Hist. Eccles.* Lib VII. — Theodoretus, Lib. I, hist. cap. 8.

alcun vestigio di tutti quei vescovi, che contro il costume solito ad osservarsi ne' Concili, non espresso il nome de' vescovadi, si suppone ch' abbiano sottoscritto al Concilio di Sinvessa.

Obbiezione 3. L' autore anonimo della *Lettera ai vescovi della Chiesa di Dio* ecc., dice: *Papa Liberio piegò all' eresia.*

Risposta. Liberio non insegnò mai *ex cathedra* l'eresia ariana, od altro errore contrario alla fede. La sua pietà, e il suo zelo per la fede gli aveano meritato di salire la cattedra di Pietro. L' imperatore Costanzo fece venire Liberio a Milano, ov' erasi adunato un Concilio di ariani; e lo stimolava a sottoscrivere la condanna di s. Atanasio. Ma Liberio sostenne con coraggio, e dignità la causa del santo patriarca di Alessandria. *O sottoscrivi questa condanna,* gli dice l' Imperatore, *o parti per l' esilio. Ti do tre giorni di tempo per pensarvi.* Papa Liberio risponde all' Imperatore: *Lo spazio di tre giorni, o di tre mesi, non farà cambiare i miei sentimenti: mandami pure fin da questo momento, ove più ti aggrada. Ho già dato l' ultimo addio ai miei fratelli di Roma; le leggi della Chiesa mi stanno più a cuore, che il dimorar in quella città* [1].

Dopo tre giorni, l' imperatore Costanzo trovando il Pontefice Liberio sempre irremovibile, lo rilega a Berea nella Tracia, ed ordina, che gli sia pagata una somma ragguardevole di denaro pel suo viaggio; ma Liberio ricusa tutto, e sen parte tranquillo per l'e-

[1] Coustant, *Epist. Rom. Pontif.*, Tom. I, pag. 439. — Theodoretus, *Hist. Eccles.* Lib. II, cap. 16.

silio. Se fosse vero, che Liberio vinto dai patimenti dell'esilio, avesse soscritto alla formola di Sirmio, si tratterebbe di decisione strappata a Liberio, a forza di *minacce*, e di *tormenti;* ed il Bossuet afferma, *ogni atto strappato in tal guisa, per ogni diritto essere nullo* [1]. Egli avrebbe soscritto indotto dalla *forza*, e dalla *frode*, alla *formola di Sirmio*, che *in sè* presentava un senso *cattolico;* e soltanto dagli ariani, fu fatta eretica colle lor sinistre, e dolose interpretazioni [2]. Ancorchè il fatto fosse vero, Liberio non avrebbe fatta decisione dommatica, nè definizione di fede per tutta la Chiesa; quindi nulla potrebbesi conchiudere contro l'infallibilità pontificia.

La pretesa caduta di Liberio è probabilissimamente *finta*, ed *inventata*, come vien dimostrato dal bollandista Stilting, dall'abate Pietro Corgne, e dal Zacca-

[1] Bossuet, *Seconde instruction pastor. sur les promesses de J. C. à son Église*, n. 105.

[2] Baronius, ad an. 357, n. 43. — Natalis Alex., Tom. IX, dissert. 32. — Graveson, *hist. eccl.*, T. IV, col. 5. — Noghera, T. VI, rifles. 14. — Fleury, *hist.*, liv. 13, n. 46. — Orsi, *hist. eccl.*, lib. XIV, n. 71. — S. Alf. de' Liguori, *Stor. delle eresie*, cap. 4, art. 2. — Hermant, T. I, cap. 101. — Bernino, Tom. I, sez. IV, cap. 7. — Tournely, theol. T. II, q. IV, art. 2, sect. 2. — Gotti, *de vera eccles.*, T. II, cap. 44.

" Les formules souscriptes par Libére, considérées, en elles- „ mêmes, et dans leur sens propre, et naturel, ne contiennent „ aucune heresie: elles sont orthodoxes „ M. de Charancy, évêque de Montpellier, *lettre pastorale*, 1744. — M. de Bissy, *Instruction pastorale*, 1728. — Bossuet, *Instruction sur les promesses de l'Église*.

ria [1]; e scrittori eruditi fanno palese non aver Liberio soscritto ad alcuna formola di Sirmio, non aver comunicato cogli ariani, e non aver approvata la condanna di Atanasio [2]. Liberio vien colmato di grandi lodi da s. Ambrogio, da s. Epifanio, da san Basilio, da Siricio [3]. Teodoreto il chiama *ammirabile, e glorioso atleta della verità*. I Padri, e gli scrittori, che fiorirono nel *quarto*, e *quinto* secolo, non fanno menzione della caduta di Liberio. Non ne parlano nè Severo Sulpizio, nè Sozómeno, nè Teodoreto, nè Niceforo Callisto: non ne parla neppure lo stesso Fozio, il quale certamente non l'avrebbe perdonata al romano Pontefice col suo silenzio. I primi, che divulgarono questa pretesa caduta, furono gli ariani [4], che non meritano alcuna fede, i quali però non

[1] Stilting, *Acta sanctorum*, T. VI, mens. septemb. *de s. Liberio Papa, commentar. critic. historic* — La Corgne, *dissertation critique sur le Pape Libére*, Paris 1733. — Zaccaria, dissert. *de commentitio Liberii lapsu*. — Orsi, *Ist. eccles.*, T. VI. — Massari, *dissert. storico-critica sopra il Concilio di Sirmio, e sopra la favolosa caduta di S. Liberio Papa ecc.* Roma 1778. Lo stesso Bossuet così scrive: " J'ai rayé de mon traité *de la puissance ec-* „ *clesiastique*, tout ce qui regarde le Pape Libère, comme ne „ prouvant pas bien ce que je voulais établir „. — Vid. de Maistre, *du Pape*, liv. I, chap. 15. — Villecourt, *La France et le Pape*, Paris 1849.

[2] Stilting, cit. loc., — Sardagna, *Theol. dogm. polem.* T. III, art. 3, controv. 7.

[3] S. Ambrosius, lib. III, *de Virgin*. — S. Epiphanius, hæres. 75. — S. Basilius, epist. 26, al. 74. — Siricius, *Ep. ad Himerium*.

[4] Sozomenus, lib. IV, *hist. eccl.*, cap. 16.

ardirono mai di obbiettare ai cattolici pubblicamente in qualche concilio la caduta di Liberio: mentre se fosse stato reo, l'avrebbero per certo lor obbiettata, principalmente nel Concilio di Rimini.

Gli antichi *monumenti*, su cui gli avversari appoggiano la caduta di Liberio, sono *supposti*, o certamente *interpolati*, e *corrotti*. I frammenti attribuiti a s. Ilario, sono di autore *incerto*, e indegno del nome d'Ilario [1]. I testi di Atanasio nella lettera a' solitarii, e nell'apologia contro gli ariani, sconciamente *furono intrusi* ne' libri del santo da qualche imperito. I due passi, che soglionsi obbiettare dal libro di s. Girolamo degli *scrittori ecclesiastici*, e dalla sua *cronica*, le quali opere sono molto interpolate, non concordano colle altre asserzioni di s. Girolamo: pugnano fra loro, e porgono chiari indizi di *supposizione* [2]. Le *quattro lettere* di Liberio, *furono finte*, ed *inventate* dagli ariani, o da altri scismatici.

Liberio, dopo aver sofferte vessazioni per tre anni circa nell'esilio, dietro le istanze del popolo, viene rivocato dall'esilio; entra in Roma qual vincitore, come attesta s. Girolamo; e il popolo romano devotissimo a s. Atanasio, e alla fede nicena, esce fuori con festa ad accoglierlo. Ditemi, se Liberio avesse consentito agli errori degli ariani, possibile mai, che i romani l'avrebbero accolto con tanto plauso? [3]. Liberio tornato a Roma, entra quasi subito in corri-

[1] M. Languet, *Lettre a M. Lamoignon*. — M. Cavalcanti, libro III, dissert. IV.

[2] Stilting, cap. 9.

[3] Sardagna, Noghera, cit. loc.

spondenza con Atanasio: disapprova, e ricusa di soscrivere la formola del Concilio di Rimini; il vedo perciò costretto a nascondersi ne' cimiteri fino alla morte di Costanzo, ove lo vanno a ritrovare s. Damaso, e gli altri del clero [1].

Art. II. *Risposta alle obbiezioni dei pretesi falli dei Pontefici Zosimo, e Vigilio.*

Obbiezione 1. Papa Zosimo, dicono gli avversari, *approvò l'eretica professione di Pelagio, e di Celestio.*

Risposta. Questa è una mera calunnia; consultiamo la storia. Pelagio, e Celestio, avvegnachè condannati dai Concili di Cartagine, e di Milevi, e dal Pontefice Innocenzo I, non sottomettevansi punto. Il maestro, e capo della sètta scrive al Papa una gran lettera di apologia: il discepolo si reca egli stesso a Roma. Papa Innocenzo era morto di fresco. Celestio presenta la sua professione di fede al nuovo Papa, nominato Zosimo. La confessione di fede di Celestio è il capo lavoro dell'artifizio, e dell'inganno: sembra che non vi respiri, che la pietà, e l'avversione delle antiche eresie. Colla più grande apparenza di modestia, e di sommissione, ei dice al santo Padre: « Io ti presento, e sottopongo al tuo esame ciò, che io ho attinto alla sorgente de' profeti, e degli apostoli, affinchè tu rettifichi quello, che per avventura vi fosse incorso di meno conforme alle regole della vera scienza, e della sapienza ». Celestio viene in-

[1] Baronius, ad an. 359. — Orsi, *Ist. eccles.*, lib. XIV.

terrogato: vien letta la sua professione di fede; e molti membri del clero la giudicano sufficiente. Il Papa vedendo un uomo d'ingegno, e tutto fuoco, il quale poteva riuscire, o di gran vantaggio, o di gran danno alla Chiesa, teme di gettarlo nel precipizio, adoperando seco lui un soverchio rigore; non si contenta però della sua confessione per iscritto, ma gli fa molte domande per accertarsi della sua sincerità. Celestio risponde a tutto con le mostre di ingenuità, e di rettitudine, di cui sa troppo adornarsi la furberia, e l'impostura. Papa Zosimo gli domanda, se ei condanna tutti gli errori, ch'erano stati pubblicati sotto il suo nome; e Celestio risponde, che li condanna, secondo il giudizio del Pontefice Innocenzo; e promette di rigettar tutto ciò, che fosse disapprovato dalla Sede apostolica. Zosimo però non lo assolve dalla scomunica; ma si prende un due mesi di tempo, e per iscrivere ai vescovi dell'Africa conoscenti di quella causa, e per dar tempo all'accusato di far senno, e far veramente ritorno alla ragione.

Frattanto il Papa riceve una lettera da Prailio, successore di Giovanni di Gerusalemme, il quale gli raccomanda la causa di Pelagio. Questo settario, scrive egli stesso, e fa una professione di fede indirizzata al Pontefice Innocenzo, ch'ei pensava fosse ancor vivo. L'eresiarca affetta una somma docilità, e dice al Papa, che se la sua professione contiene qualche cosa, che non sia spiegata con sufficiente profondità, od esattezza, vuol essere diretto da lui erede della Sede, e della fede di Pietro. Queste cose si leggono pubblicamente a Roma: tutti gli astanti, e Papa Zo-

simo ne provano grande allegrezza, al sentir Pelagio tenere in Palestina lo stesso linguaggio di sommissione, che Celestio a Roma; e Zosimo già scrive agli africani intorno alla sincerità di Pelagio.

I vescovi dell'Africa si raccolgono a Cartagine, in numero di dugento quattordici: scrivono a Papa Zosimo: gli spiegano tutto ciò, che intorno a quell'affare era accaduto in Africa; e manifestano gli scaltrimenti degli eretici. Zosimo esamina tutto, i processi, e il giudizio degli africani: vuol esaminare di bel nuovo Celestio; ma questo novatore temendo un tal esame, di segreto sen fugge di Roma. Il Pontefice Zosimo dà la sentenza, e condanna Pelagio, e Celestio. Or dal fatto esposto, io non vedo cosa possa inferirsi contra l'infallibilità pontificia. No, Papa Zosimo non approvò mai l'eretica professione di Pelagio, e di Celestio: chiamò *cattolico* il libello di Celestio, non già avuto riguardo alle proposizioni, che conteneva; ma avuto riguardo alla mente, e alle *disposizioni*, che Celestio *dimostrava*, poichè aveva assoggettata la sua opinione al giudizio della Sede Apostolica.

Papa Zosimo approvò non già la falsità del domma, ma la *volontà dell'emendazione;* e fu chiamata *cattolica* quella professione, perchè è da cattolico il voler essere corretto de' propri errori [1]. Pelagio, e

[1] Voluntas emendationis, non falsitas dogmatis approbata est. Libellus eius catholicus dictus est, quia et hoc catholicae mentis est, si quia forte aliter sapit, quam veritas exigit, detecta, ac demonstrata respuere. S. Augustinus, *contra duas ep. pelagian. ad Bonifacium*, Lib. II, cap. V, edit. Maurin. Venet. 1733, Tom. X, col. 434.

Celestio non furono mai dal Pontefice Zosimo ricevuti nella comunione, nè assoluti dall' eresia. Zosimo da principio fu ingannato nella quistione *di puro fatto:* ei sospettava, che Pelagio, e Celestio fossero stati accusati precipitosamente, e falsamente da' vescovi africani di dottrina eretica, che quegli astuti con inganno, e frode occultavano, e fingevano di acconsentire in tutto a' decreti del Pontefice Innocenzo. Ma conosciute tosto le frodi, e gli artifici, Papa Zosimo emette fuori la decisione: condanna l' eresia pelagiana, conferma i cànoni del concilio di Cartagine, e il decreto d'Innocenzo contro i pelagiani: scomunica Pelagio, e Celestio, se non abiurano i loro errori; e spedisce lettera dommatica a tutte le parti dell' orbe cattolico [1].

Obbiezione 2. Papa Vigilio, dicono i gallicani, *or approvò, ed or condannò i tre capitoli*. Anche mons. Maret dice, che il II Costantinopolitano decretò in contrario dell' ultimo costituto di Vigilio, il quale poi lo rivocò, ed accettò la definizione del concilio. La quistione riguardava i tre celebri capitoli.

Risposta. I libri di Teodoreto vescovo di Mopsuestia, la lettera d' Iba vescovo di Edessa a Mari di Persia, e gli scritti di Teodoreto vescovo di Ciro contro i dodici anatematismi di s. Cirillo, chiamansi nelle scuole i *tre famosi capitoli*, che fecero gran rumore nel secolo sesto. Solamente l' ultimo *giudicato* di Vi-

[1] Card. Noris, *Histor. pelagiana*. — Natalis Alex. *Histor. Eccles.* saecul. V, Dissert. III. — Sardagna, *Theol. dogm. polem.* Tom. III, art. 3, Controv. VII. — Fleury, *Hist.* Liv. XXIII. — Nogheba, Tom. VI, Rifles. 14.

gilio, fu da lui proposto alla Chiesa come decreto pronunciato dalla cattedra. A principio fu renitente a condannare i *tre capitoli*, perchè temeva di porger motivo a' nestoriani di screditare il concilio di Calcedonia, che si diceva aver approvato i detti capitoli [1]. Ma quando si avvide, che dal non vedersi condannati i tre *capitoli*, da una parte gli eutichiani avean presa maggior audacia, per impugnare il Sinodo di Calcedonia, da cui asserivano, ma falsamente, essere stati quelli approvati; e dall'altra parte i nestoriani si abusavano del medesimo Calcedonese Concilio, come se fosse stato favorevole alla dottrina di Nestorio, allora Papa Vigilio giudicò necessario di condannare i detti capitoli [2].

Gli Eutichiani « per iscemare autorità al Concilio

[1] Egli è falso, che i *tre capitoli* sieno stati approvati dal Concilio di Calcedonia. Essi non furono nè approvati, nè riprovati; ma soltanto in quel Concilio si tralasciò di condannarli, per non accrescere maggiormente i rumori nella Chiesa, che era allora agitata da' nestoriani. Tournely, Selvaggi, S. Alf. M. de Liguori, *stor. dell'eresie*, cap. VI, art. 2.

[2] M. Villecourt parlando di Vigilio, così scrive: " On ne comprend pas comment une haine aveugle pour le Saint-Siége a pu trouver dans ce fait un motif plausible de l'attaquer „. *La France et le Pape* — Orsi, *Istor. Eccl.* Tom. VII, lib. 39, n. 84 — S. Alf. M. de Liguori, *Stor. dell'eresie*, cap. 6, art. 2. — *Verità della fede*, Part. III, cap. 9, n. 59, e cap. 9, n. 21. — Nogheera, Tom. VI — Petr. de Marca, *De concordia Sacerdotii, et Imperii*, lib. III, cap. 13, -- De Noris, *Diss. hist. de Synod.* V. — Sardagna, *Theol. dogm. polem.* Tom. II, Tract. III, n. 186, et 227.

di Calcedonia, che avea ammesso, e trattato come cattolici, Teodoreto, ed Iba, (esigendo per altro, che condannassero esplicitamente tutti gli errori di Nestorio), procurarono colle loro arti, un editto dell'imperatore Giustiniano, in condannazione delle dette scritture; e a questo decreto aderì gran parte de' vescovi orientali; nel mentre dall'altro lato i vescovi occidentali, credendolo sovversivo dell'autorità del concilio Calcedonese, altamente lo riprovavano. La causa intanto fu denunziata alla S. Sede: ed ecco il procedimento di Vigilio secondo che narra l'autore (M. Maret). Primo tempo: volle che la quistione rimanesse sospesa, e niente si pronunciasse per l'una, o per l'altra parte, finchè esaminata bene la causa, non l'avesse egli stesso decisa. Secondo tempo: recatosi a quest'uopo in Costantinopoli, e presa piena contezza della questione, diè fuori un *giudicato*, col quale condannava quegli scritti, e ne risparmiava gli autori, specialmente Teodoreto, ed Iba, giudicati ortodossi dai Padri di Calcedonia. Terzo tempo: questa sentenza dispiacque all'uno, e all'altro partito: ai fautori degli eutichiani, perchè non guadagnavano nulla, e perciò, intorbidando la quistione, riuscirono a trarre a sè, gran parte di sinceri cattolici; e dispiacque ai vescovi occidentali, perchè lor parea tornare in detrimento dell'autorità del Sinodo Calcedonese. In questo mezzo fu tenuto il Concilio, al quale non essendosi resi gli occidentali, neppur il Papa volle pigliar parte, contentandosi che i vescovi deliberassero fra loro: quanto a sè, avrebbe sentenziato a parte; e intanto ritirò il *giudicato*. Poco appresso, diresse all'imperatore Giustiniano un suo *costituto*, che essendo nel resto confor-

me al *giudicato*, sol aggiungeva questa sentenza: che per rispetto alla lettera del venerabile Iba, rimanesse intemerato, come su tutto il resto, il giudizio de' Padri Calcedonesi, che l' avevano dichiarata ortodossa, siccome per un errore di fatto credea. Quarto tempo: il Santo Padre aderì alla sentenza del Concilio, il quale condannò definitivamente i *tre capitoli*. I Papi seguenti vi aderirono anch'essi; e per tal modo questo Concilio ebbe autorità di ecumenico. Se vuolsi ammettere questa istoria, nella maniera com'è narrata fino al *quarto* tempo, la quistione che vi apparisce, *non è di dottrina*, *ma solo di opportunità di condanna di alcuni scritti*, *certamente ereticali*, *ma la cui solenne riprovazione potea porgere occasione allo scisma*. Non offre adunque nessun appiglio ad intaccare Vigilio di errore dommatico. Soltanto può fare difficoltà la sentenza poco fa recitata del *costituto*, in quanto conterrebbe un errore sopra un fatto dommatico, dandosi per ortodossa l' epistola attribuita ad Iba, che era da capo a fondo nestoriana. Di fatto, sopra questo si appoggia quasi unicamente l'autore, (M. Maret), aggiugnendo che Vigilio, coll' approvare quella lettera, si rese solidario di tutti gli errori, che v' erano contenuti. Ma egli stesso fa sapere, che Vigilio in un altro solenne documento, pubblicato appena tre mesi appresso la citata decretale, con cui aderiva al Concilio, parla di detta lettera attribuita ad Iba per frode de' nestoriani, e niega di averla mai approvata. Noi non sapremmo qual altro argomento più concludente di verità si potesse desiderare, di questa pubblica, e solenne testimonianza data da un Pontefice, e data a persone, che avrebbero potuto sì

facilmente smentirlo. Ma oltre a questa pruova estrinseca, vi sono le intrinseche al *costituto* stesso; le ragioni cioè, e i documenti, co' quali vi è difesa la ortodossia di una vera lettera di Iba; ragioni, e documenti, che dimostrano ad evidenza non poter essere quella stessa, che diceasi diretta a Mari persiano [1].

Il signor Luigi Vincenzi, professore nell' università romana, dimostrò, tutta la storia, che riguarda Vigilio, e gli atti del Concilio II di Costantinopoli, esser ripiena di favole, e di documenti o supposti, o viziati. Egli dimostra, che Vigilio non ritirò mai il *giudicato*; che il *costituto*, per quella parte almeno, che contraddice al *giudicato*, è supposto; e quindi supposta la sua ritrattazione al patriarca Eutichio, con cui disdicendo il detto *costituto*, avrebbe aderito alla sentenza del Concilio [2].

Art. III. *Si risponde alle obbiezioni desunte dal fatto di Papa Onorio.*

Obbiezione 1. I gallicani soggiungono: *Papa Onorio cadde nell' errore de' monoteliti.* Anche monsignor Maret, e il P. Gratry, prete dell'Oratorio, e il Döllinger ci obbiettano Onorio.

Risposta. Quest' obbiezione è assai vecchia. L' accamparono il Dupin, il Bossuet, Launoy, il Tomassin,

[1] *Civ. Catt.* Ser. VII, vol. VIII, p. 539, et seq.

[2] Vincenzi, *In sancti Gregorii Nysseni, et Origenis scripta, et doctrinam nova recensio etc,*

Natale Alessandro, e recentemente i cattolico-liberali Döllinger, Le Page Renough, e Ianus. No, Papa Onorio non errò punto nel domma della doppia operazione, e volontà in Gesù Cristo. Era insorta nell' Oriente una nuova eresia, i cui seguaci chiamavansi *Monoteliti*, i quali non riconoscevano in Gesù Cristo, che una sola volontà, ed operazione. Fervea la lite tra i Monosofiti (o Giacobiti), e i Cattolici, lite non letteraria e pacifica, ma sediziosa, che commoveva tutto l' impero. Eraclio imperatore, voleva trovare quel famoso mezzo tra il vero, ed il falso, che consiste generalmente in un nuovo errore. I cattolici professavano in Cristo due nature, i monosofiti una; conducendo i cattolici ad ammettere una sola *operazione*, v'era di che contentar questi, e quelli. Onde l' imperatore, ch' era tutto per la conciliazione, raccomandò si usasse la frase, *d'una sola operazione*, *o attività*, tacendosi delle due, o d'una natura. Sergio, patriarca di Costantinopoli, e due altri patriarchi erano coll' imperatore, che, incoraggiato da qualche successo, decretò formalmente colla sua *Ectesi*, che tutti dovessero credere, e insegnare così, precisamente come fece mille anni dopo, Luigi XIV colle *quattro proposizioni*. Sergio, patriarca di Costantinopoli, uomo assai versato nelle insidie, e nella frode, tentò di sorprendere la connivenza del Pontefice Onorio, con una lettera capziosa, ed astutissima, in cui nascondeva il veleno sotto frasi dubbie; e non isperando di ottenere una manifesta approvazione dell' errore, meditò, e trasse a fine questo stratagemma. Gli scrisse astutamente, che il monaco Sofronio predicava dappertutto due operazioni in Gesù Cristo, e

che di qui ne nascevano gravi scandali, contese, e tumulti. Esortava quindi, e pregava il Papa ad imporre su questa quistione un *perpetuo silenzio,* sicchè per l' innanzi non si parlasse più *nè di una, nè di due operazioni* di Gesù Cristo.

Sembrò prudente al Pontefice Onorio questo ripiego. Papa Onorio non era per certo, per energia, Papa Stefano, nè Giulio, nè Damaso, nè Innocenzo, nè Leone, e pativa anch' egli della *malattia conciliatoria;* quindi rispose a Sergio una lettera *per nulla eretica;* ma un poco *oscura*, e che, con parole generiche, lasciava la quistione *indecisa,* raccomandando la pace [1]. Ecco la lettera che scrisse a Sergio. « Ci fu recata la tua lettera, dalla quale abbiam sentito esservi state alcune dispute, e nuove quistioni di vocaboli, messe in campo da certo Sofronio, allor monaco, ed ora vescovo di Gerusalemme, contro il nostro fratello Ciro, vescovo di Alessandria, il quale insegna agli eretici convertiti, essere in Gesù Cristo una sola operazione; e che cotesto Sofronio, essendosi rivolto a te, rinunziò per le tue istruzioni alle sue querele, e ti ha chieste esse istruzioni in iscritto. Ponendo mente alla copia di questa lettera indiritta a Sofronio, veggiamo avergli tu scritto con assai preveggenza, e circospezione; e non sappiamo che darti lode, perchè abbi tolto di mezzo tal novità di parole, che avrebbe potuto riuscir di scandalo a' semplici. A noi si conviene seguir la via, che ci venne additata, confessando, che il Signor Gesù Cristo, mediatore fra Dio, e gli uomini, opera le cose divine per

[1] Monsig. Franc. Nardi, *Uditore di Sacra Rota.*

mezzo dell' umanità ad essolui ipostaticamente unita, e le cose umane pel ministero della carne da lui assunta in maniera ineffabile; e le opera senza divisione, nè mutazione, nè confusione della divinità, rimanendo perfetta la divinità. La divinità non ha potuto in verun modo soggiacere alle umane passioni. Noi confessiamo una volontà in Gesù Cristo; poichè la divinità ha assunto la nostra natura, e non già il peccato. Non dassi nel Salvatore un' altra legge nelle membra, o una volontà diversa, e contraria, essendo egli nato in modo superiore alla legge di natura. Se alcuni, per acconciarsi a fiacchi intelletti, dissero una, o due operazioni, non s' ha per questo a farne un domma della Chiesa. Che Gesù Cristo sia lo stesso, che opera e le divine, e le umane cose, vien chiaramente dimostrato nelle divine Scritture. Ma sapere se, a cagion delle opere della divinità, e e dell' umanità, si abbia a dire, o intendere un'operazione sola, ovver due, la è cosa di cui caler non ci dee, e da lasciarsi ai grammatici. Pertanto ti esortiamo a fuggir la novella espressione d' una, o due operazioni, e a predicar insieme con noi, nella fede ortodossa, e nella cattolica unità, un solo Gesù Cristo operante nelle due nature, e ciò che risguarda la divinità, e quello che all' umanità si riferisce »[1].

Papa Onorio forse stimò la questione tale, che morrebbe da sè; forse trascurò d' istruirsi sufficientemente sul vero punto della lite; forse sperava che la quiete, ed il silenzio potrebbero ricondurre

[1] LABBÉ, *Collect. Concil.* Tom. VI, pag. 928. — *Concil.* T. III, edit. Hard.

alla Chiesa i Monofisiti. Povero Pontefice! Non conobbe, come sia colpevole intorno alla verità, il silenzio in coloro che debbono insegnarla. Ma egli decretò forse solennemente l'eresia? No, le sue due lettere a Sergio, principalissimo capo d'accusa, stanno ancora; e da esse vediamo, che il Pontefice professava in fondo la dottrina ortodossa, benchè non la esprimesse colla dovuta chiarezza, e franchezza. Ortodossa è quella frase della prima lettera: « Nulla ostante la doppia natura in Cristo, vi è un solo operante, il Signor Gesù Cristo, il quale opera ciò ch'è divino, e ciò ch'è umano mediante le due nature. » Ancor più chiara è la seconda lettera: « La natura divina opera quel ch'è divino, la umana quel ch'è umano; e noi annunziamo le due nature, che nell'una persona dell'Unigenito Figlio di Dio operano senza mescolanza ciò, che è lor proprio. » Questa è dottrina cattolica; solo Onorio è colpevole di non aver usato la frase più diretta, e direi quasi, tecnica, la frase giustamente voluta da Sofronio: *essere in Cristo due operazioni, o volontà*; e il desiderio di vedere ristabilita nell'Impero la pace, può bensì diminuire, ma non togliere la sua colpa, colpa di negligenza, di debolezza, ma non di eresia insegnata, o decretata. »

Il glorioso martire, e pontefice s. Martino I, nel Concilio di Laterano del 649, e Papa s. Agatone in quello del 680, non avrebbero difesa, e onorata la memoria di Onorio, affermando che tutti i Pontefici fino al loro tempo erano stati avversari dell'eresia, se un solo ragionevole sospetto lo avesse macchiato.

Ditemi, come può chiamarsi vero propagatore dell'eresia un uomo, che non decide nulla, e che pro-

testando di non voler decidere, intima silenzio all'una, e all'altra parte sull'insorta quistione dell' unica, o della doppia operazione di Gesù Cristo?

Il Pontefice Onorio non errò nel *domma* della doppia operazione, e volontà; poichè espressamente affermò la duplice operazione, e volontà in Cristo, per la doppia natura di lui [1]. Se giusta il Pontefice Onorio, l' una e l' altra natura è operante, od agente; dunque due sono in Gesù Cristo le operazioni, e due sono in lui diverse e distinte nature. Onorio non fece definizione dommatica, e dichiarò apertamente di non voler definire alcuna cosa! [2]. Il sesto Concilio parlando delle lettere di Onorio, *non dice mai esser desse dommatiche*. La lettera che Onorio scrisse a Sergio, vien chiamata da' celebri scrittori *lettera privata*; onde Onorio scrisse come *dottor privato* [3].

[1] Utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas cum alterius communione operantes, atque operatrices confiteri debemus; et divinam quidem, quæ Dei sunt operantem; et humanam, quæ carnis sunt exequentem Honorius, *Epist.* 2, apud Harduin. Acta concil. Tom. III, col. 1354.

[2] " Non nos oportet unam, vel duas operationes *definientes* prædicare. „ Honorius, cit loc. — Utrum propter opera divinitatis, et humanitatis, una, an geminæ operationes debeant derivatæ dici, vel intelligi, ad nos ista pertinere non debent, relinquentes ea grammaticis. Honorius, *Epist. I*, apud Harduin, Acta concil., Tom. III, col. 1322. — Vid. Ballerinium, *De vi, ac ratione primatus*.

[3] Card. Orsi, *De irreformabili Rom. Pontif. judicio*, Tom. I, part. I, cap. 13, art. 2. — Natalis Alexander, *Hist. Eccles. sæc. VII.* Dissert. II, — Roncaglia, *Animadvers. ad cit. Natalis Alexand.* Dissert. — Villecourt, *La France, et le Pape*, Paris 1849, pag. 81.

Obbiezione 2. Replicano gli avversarii: *Papa Onorio disse: che in Gesù Cristo vi è una sola volontà:* « confessiamo una solo essere la volontà di Gesù Cristo ».

Risposta. Ditemi, come è mai possibile, che il Pontefice Onorio, nella stessa Epistola affermasse, non appartenere a lui il definire, se debban dirsi una sola, o due le operazioni di Gesù Cristo; e poi definisse essere realmente una sola la volontà, e l'operazione dello stesso Gesù Cristo? Papa Onorio parla della natura umana di Gesù Cristo, ed afferma che in essa non vi fu che una legge, e volontà soggetta in tutto alla divina; e non già due leggi, e due volontà, come hanno i peccatori, l'una della ragione, e l'altra del peccato; quindi Onorio non vuole in Gesù Cristo quella legge, di cui parla s. Paolo, *legge nelle membra, ripugnante alla legge della ragione, e captivante al peccato.* Ma sulle due volontà divina, ed umana non decide nulla, e protesta di non voler decidere. Onorio asserì in Cristo una volontà *umana*, per escludere la pugna tra la carne, e lo spirito; non già per escludere la divina, ed umana volontà propriamente detta. Affermò Onorio, che la volontà della carne di Gesù Cristo non combattè mai contro la volontà del suo spirito. « Egli è chiaro, dice Onorio, che dalla Divinità fu assunta la natura nostra, e non il peccato: imperocchè non vi fu altra legge nelle membra del Salvatore, nè diversa, o contraria volontà, poichè egli nacque ancora fuor delle leggi della natura » [1].

[1] Quia profecto a divinitate assumpta est nostra natura, non culpa; illa profecto, quæ ante peccatum creata est, non

Odano il P. Gratry, il Ianus, il Dollinger, e i gallicani, ciò che scrive s. Alfonso de' Liguori. « Il fatto fu, che Onorio, tenea già la retta sentenza, che in Cristo fossero *due volontà*, e *due operazioni*; ma essendo sorto l'errore di Sergio, Onorio per sedare lo scisma, e per non dare sospetto, ch'egli aderisse, o agli Eutichiani, che voleano una sola natura in Cristo, o a' Nestoriani, che voleano in Cristo due persone, nella sua epistola a Sergio volle, che non si fossero nominate nè una, nè due operazioni. Onorio dicea, che in Cristo vi era un operatore, ma due operazioni, secondo le due nature in esso unite, delle qnali ciascuna avea le sue operazioni proprie. Se dunque dice, che in Cristo vi erano due nature operanti, secondo le loro intiere differenze, conseguentemente teneva ancora essere in Cristo *dne volontà*. Ed intanto scrisse quelle parole: *non nos oportet unam, vel duas operationes prædicare*, in quanto ebbe timore col dire una operazione, di favorire l' eresia di Eutiche; e col dire due operazioni, di favorire l' eresia di Nestorio.

Nè osta, che Onorio avesse scritto aver Cristo avuta una volontà. Poichè ciò disse a rispetto di quel, che aveagli scritto Sergio: cioè che taluni volevano, che Cristo, come uomo, ebbe due volontà contrarie, quali sono in noi di spirito, e di carne; e contro questo errore rispose Onorio, che Cristo ebbe una sola volontà, cioè la sola di spirito, e non quella di carne, ch' è in noi per la colpa di Adamo. Così at-

quæ post prævaricationem vitiata... Nam lex alia iu membris, aut voluntas diversa non fuit, vel contraria Salvatori. Apud Harduin. Acta concil. Tom. III, col. 1319, et 1322.

testarono Giovanni IV Papa, e s. Massimo; e così anche lo difendono il Tournely, il Berti, e lo stesso Natale Alessandro [1]. Papa Onorio adunque in quella sua lettera non approvò, nè insegnò l' errore de' monoteliti; anzi fece una professione molto chiara del domma cattolico delle *due volontà* in Gesù Cristo. « Quelle espressioni, scrive il Bolgeni, le quali indicano una sola volontà in Gesù Cristo, sono nella lettera medesima di Onorio, da tutto il contesto determinate ad escludere in Gesù Cristo due volontà, *una contraria all' altra.* Essendo certo, che Sergio aveva proposto ad Onorio la quistione delle due volontà in Gesù Cristo, *come di volontà, una contraria all' altrá*, è certo altresì, che Onorio le escluse in questo solo senso [2].

La mente di Onorio ci viene appalesata eziandio dall' abate Giovanni, che fu segretario di Papa Onorio, e che scrisse a nome di lui la lettera a Sergio. Nell' Epistola, ch' egli scrisse all' imperador Costantino per ordine del Papa, così parla: « abbiam detto esser la volontà in Gesù Cristo, non della divinità insieme e dell' umanità, ma della sola umanità. Imperocchè avendo scritto Sergio esservi chi asseriva in Gesù Cristo due contrarie volontà, rispondemmo, che Gesù Cristo non ebbe due contrarie volontà, l' una cioè della carne, e l' altra dello spirito, ma una soltanto,

[1] Locutus est (Honorius) mente catholica: siquidem absolute duas voluntates Christi non negavit, sed voluntates pugnantes. Natalis Alexander, *Hist. Eccles. secul. VII.* — S. Alfonso de' Liguori, *Verità della Fede*, Part. III, cap. X, n. 23, 24.

[2] Bolgeni, *Fatti dommatici.* — *L' Economia della fede cristiana.*

che naturalmente l' umanità designava. Ciò è sì evidente, quanto che si fece menzione delle membra, e della carne, le quali non possono attribuirsi anche alla divinità. » Intorno all' integrità, e la fede dell'abate Giovanni, odasi il santo martire, e dotto abate Massimo, nella sua controversia con Pirro: « chi è l' interprete di codesta lettera più fededegno? Colui che la scrisse in persona di Onorio, e che tuttora superstite illustra tutto l'occidente co' pii dogmi, non meno che, colle altre virtù, ovvero coloro che, in Costantinopoli dicono ciò, che loro nasce in cervello? » [1]. Onorio, dice s. Alfonso de' Liguori, errò nell' imporre silenzio a chi parlava di una, o due volontà in Gesù Cristo: poichè dove si tratta di errore, bisogna farlo palese, ed abbatterlo; del resto è indubitabile, che non mai Onorio abbracciò l' eresia de' Monoteliti. Onorio fu degno di censura per la sua pusillanimità in servirsi di parole ambigue, che poteano piacere, ed allettare gli eretici, quando doveva egli per officio rintuzzare la nascente eresia [2].

Obbiezione 3. Papa Onorio, si obbietta, *se non errò nel senso, errò nelle parole dogmatiche: parole dogmatiche sono i vocaboli di due operazioni, e di due volontà in Gesù Cristo; e Onorio rigettò, e derise questi vocaboli, come inezie grammaticali.*

Risposta. Ditemi, quali sono le parole *dogmatiche?* Per certo quelle, che sono consecrate dall' autorità dello Spirito Santo nelle Divine Scritture: quelle che

[1] *In disput. cum Pyrro.* Opp. *S. Maximi*, edit. Combefis. Tom. II, pag. 181.

[2] S. Alf. de Liguori, *Storia delle eresie*, cap. VII, art. II.

sono stabilite colla definizione della Chiesa, e anche se volete, dall' uso universale, e notorio de' Padri. Le parole che non appartengono a queste classi, non sono dogmatiche. Le parole hanno ordinariamente in sè stesse più sensi, e possono promiscuamente adoperarsi per questa, e per quella parte, finchè non fu determinato il loro significato da una autorità irrefragabile. Or i vocaboli di *due operazioni, e di due volontà* in Gesù Cristo, sono parole *dogmatiche* dopo la decisione del Concilio sesto ecumenico; ma non prima di cotal decisione. Papa Onorio rigettò, e derise cotesti vocaboli, come inezie grammaticali, allorchè non erano ancor dogmatici; e non altrimenti. Prima che il Concilio determinasse tali vocaboli ad un solo senso cattolico, erano essi pieghevoli a più parti contrarie. Il cattolico dicendo due *operazioni*, intendeva due operazioni distinte di due diverse nature, cioè della natura divina, e della natura umana nella sola persona di Gesù Cristo. L'eretico poteva intendere due operazioni contrarie nella sola natura umana di Gesù Cristo. Chi voleva che si dicesse *una sola operazione*, non negando le due operazioni delle due diverse nature, ma considerando la persona operante, che era una sola. E chi per l' opposto pretendeva, che si dovessero apertamente confessare *due distinte operazioni*, per riguardo alle due diverse nature. Se tali dispareri non esistevano, però Sergio avea fatto credere così al Pontefice Onorio; e Onorio credendogli non reca meraviglia, se volle sopprimere con tali ambigui vocaboli le liti insorte nell' Oriente [1].

[1] MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in mater. di relig.* Opus. III.

Obbiezione 4. Il sesto Concilio ecumenico, Costantinopolitano III, dice mons. Maret, *condannò il Pontefice Onorio come eretico, e partecipe dell' errore dei monoteliti.*

Risposta. Se gli atti del VI Concilio ecumenico arrivassero a noi intieri, e non piuttosto guasti dalle frodi greche, è ciò che resta ad appurarsi. « Non sono per nulla lievi i dubbi (dice mons. Nardi, uditore di Rota), d' una falsificazione addotti dal Baronio, e dal Pagi, i quali argomentano, che i greci scrissero il nome d' Onorio, dove stava quello di Teodoro, nomi che nelle lettere inziali greche assai si assomigliano. Le falsificazioni allora erano così comuni, che ben pochi documenti dell' antichità vi sfuggirono; e questo stesso Concilio ecumenico VI, spese tre sessioni (la 3ª, la 12ª, e la 14ª) ad esaminare, se fossero genuini, o corrotti gli atti del Concilio V, tenuto un solo secolo prima nella stessa città ». Io per difendere Onorio non mi fermerò a discutere la quistione, se gli atti del sesto ecumenico Concilio, sieno stati corrotti; e se parimente sieno state falsate le lettere di Leone II all' imperadore Costantino, ai vescovi delle Spagne ecc. [1]. Io domando, in qual senso il sesto Con-

[1] Veggansi le Note di Severo Binio nella novissima edizione dei Concilii, colle addizioni del Mansi, Concil. Mansi, Tom. X, col. 576, e T. XI, col. 1050, et seq. Vid. Baronium, Anast. bibliothecar. — Bellarm., *de rom. Pontif.*, lib. IV, cap. XI. — Wirceburgens. theol. — Vid. quoque Petr. Ballerin., Roncaglia, Animadvers. ad dissert. 11 in secul. VII Natal. Alex. — Card. Orsi, *de irreformabili rom. Pontificis iudicio*, T. I, p. I, cap. 26. S. Alfonso de' Liguori, allega il Baronio, il Binio, e il

cilio generale dichiarò Onorio eretico? Eretico nel senso *più stretto* è colui, il quale insegna, e manifesta una credenza direttamente opposta alla fede ortodossa. Eretico nel senso *più ampio*, è colui, il quale col suo favore, o colla sua connivenza, e silenzio fomenta l'eresia. Onorio è chiamato eretico dal Concilio nel senso più ampio. Anticamente sotto il nome di *eretici*, venivano designati non solamente gli eretici propriamente detti, ma anche i loro fautori [1]. Or siccome Onorio, quantunque ingannato, si dimostrò fautore de' monoteliti, quindi fu condannato come eretico dal Concilio [2]. Però il sesto Sinodo non condannò Onorio, come se avesse abbracciata l'eresia, ma pel favore da lui usato agli eretici. Odansi le parole del Sommo Pontefice Leone II nella sua lettera all'imperadore Costantino: « Anatematizziamo gl'in-

Bellarmino, i quali sostengono che il nome di Onorio fraudolentemente fu inserito nell'azione 13 del Sinodo VI dagli emoli della Chiesa romana: perocchè la condanna di Onorio ripugna a quel che scrisse s. Agatone successore di Onorio all'imperatore Costantino, cioè che la fede dei romani Pontefici non era mai mancata, nè potea mai mancare, giusta la promessa di Gesù Cristo; la quale epistola di s. Agatone fu approvata dal Concilio, e dissero i Padri essere stata dettata dallo Spirito Santo. Accenna anche, che dal Concilio romano celebrato dal Pontefice s. Martino, prima del Sinodo VI, furono condannati Ciro, Sergio, ecc., ma non fu nominato Oonorio.

[1] Garnier, Append. ad not., cap. 2, libri diurni rom. Pontif.

[2] Bolgeni, *Fatti dommatici*, cap. 4. — Perrone, *de locis Theol.* part. I, sect. 2, cap. 4. — Graveson, *hist. eccles.* T. III. — Natalis Alex. *hist. eccl.*, T. II, dissert 2.

ventori del nuovo errore, Teodoro vescovo di Fares, Ciro Alessandrino, Sergio, Pirro, Paolo, Pietro, successori piuttosto della Chiesa di Costantinopoli, che veri vescovi; ed inoltre Onorio, il quale non illustrò quest'apostolica Chiesa colla dottrina dell'apostolica tradizione; ma permise che l'immacolata tradizione fosse macchiata dalla profana » [1]. Si scorge adunque che Papa Leone II nella lettera a Costantino Pogonato, anatematizza Onorio, non già per aver adottato il falso domma degli eretici, ma per aver permesso, che esso non fosse abbattuto [2]. Leone II nella lettera ai vescovi della Spagna dice, che Onorio fu condannato, perchè « non estinse coll'autorità apostolica, come conveniva, la fiamma degli eretici dogmi sul principio, ma piuttosto li fomentò colla sua negligenza » [3].

Fu costante Papa Leone in questo senso di *sola negligenza* attribuita ad Onorio, anche in una let-

[1] S. Alfonso de' Liguori, *Stor. delle eresie*, cap. 7, art. 2. — Harduin, acta, Concil., T. III, col. 1475, et Labbé, Concil. T. VI, col. 1247. — Perrone, cit. loc. — Natalis Alex., *hist. eccl.*, T. II. — Garnier, *libri diurni rom. Pontif.*, dissert. I. — Combefis, dissert. apologet. pro actis sextæ Sinodi. — Lupus, Dissert. de sexta Synodo. — Pagius, Critic. Baronii ad an. 681.

[2] " Et Honorium, qui hanc apostolicam Ecclesiam non apostolicæ traditionis doctrina illustravit, sed profana proditione immaculatam maculari permisit ". Ap. Labbé, *Concil.*, T. VII, col. 1155.

[3] " Qui flammam hæretici dogmatis non, ut decuit apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligentia confovit ". Ap. Labbé, *Concil.*, T. VI, col. 1247.

tera scritta ad Ervigio re di Spagna, dove dtstinguendo gli eresiarchi da Onorio, e quelli chiamando *hæreticæ assertionis auctores;* di questo dice soltanto, che *immaculatam apostolicæ traditionis regulam maculari consensit* [1]. E questa medesima distinzione fra i veri eretici monoteliti, e il Papa Onorio, e fra la colpa di quelli di vera eresia, e la colpa di questo di *solo favore,* e *fomento* prestato all'eresia, si è fatta successivamente dai Papi dopo Leone II nella professione di fede, che facevano pubblicamente dopo la loro ordinazione, e che viene riportata dal P. Garnerio nel libro *diurno dei romani Pontefici* [2].

Se dunque il Pontefice Leone II, che fu presente al Concilio per mezzo de' suoi legati, afferma che Onorio fu condannato non già come inventor di eresia, ma come connivente fautore, per la sua negligenza, e imprudenza [3]; dunque egli è falso che Onorio abbia *ex cathedra* proposto alla Chiesa universale da credersi come dogma, un errore.

[1] Labbé, Tom. VI, col. 1252.

[2] Bolgeni, *L'economia della fede cristiana,* part. II, cap. VI.

[3] On ne trouve pas que les lettres d'Honorius soient contraires au dogme, ou qu'elles contiennent une doctrine qui favorise l'heresie. M. de Bissy, *Instruction pastorale*, 1728.

Intorno ad Onorio si possono vedere il Desirant, *Honorius Papa vindicatus, salva integritate.* Concil. VI, sive *historia Monothelismi contra ultima iansenistarum effugia,* Aquisgrani 1711. — Serry, *De rom. Pontif* — Witasse, *de incarnatione.* — Tournely, *de eccl.*, quæst. 3, art. 4. — Ballerinius, *de vi et ratione primatus*, cap 15. — Sardagna, *Theol. dogm. polem.*, T. I, art. 3, append. ad controv. 10. — Bartoli, *apologia pro Honorio I.* — Zac-

Onorio venne scomunicato come eretico, *non però formale*, ma soltanto *indiretto;* per aver cioè coll'intimato silenzio fomentato l'empio monotelismo [1]. Il medesimo imperatore, che nulla oppose alla lettera scrittagli da Leone, nel suo editto posto dopo l'*ottava azione, distingue Onorio dagli altri eretici.* Anzi lo stesso Concilio fa la medesima *distinzione;* poichè, avendo già condannati gli autori, ed i difensori formali dell'eresia, scomunica *a parte* il Pontefice, non confondendolo cogli altri. Fautore adunque, cooperatore, confermatore del monotelismo chiamalo Costantino; il Concilio lo anatematizza *separatamente,* adducendo per ragione della scomunica, perchè nella sua lettera a Sergio, *in omnibus eius mentem sequutus est;* vale a dire, perchè condiscese alle sue ricerche, alle sue mire, alle sue intenzioni, *benchè non ne sapesse lo scopo, essendogli stato celato il mistero dell'eresia sotto il velo di un zelo ortodosso,* e perchè confermò l'empie dottrine coll'imposto silenzio [2].

CARIA, *Stor. lett. d'Italia,* T. II, lib. II cap. 24. — CAPPELLARI, poi GREGORIO XVI, *Il trionfo della Santa Sede,* cap. 16. — FELLER, *Diction. hist.*, art. Honorius. — MUZZARELLI. *Il buon uso della logica in materia di relig.*, T. I, opusc. 3. — NOGHERA, Tom. VI, rifless. 15, et. seq.

[1] Concludamus itaque Honorium a sexta Synodo damnatum non fuisse ut hæreticum, sed ut hæreseos, et hæreticorum fautorem, utque reum negligentiæ in illis coercendis. NATALIS ALEX. *Hist. eccl.*, sæcul. VIII, dissert. II, prop. 2.

Concilii patres Honorium damnaverunt ut hæreticum conniventia, et patrocinio, concedo; dogmate, et scientia, nego. HERMINIER, *de Incarnat.*, append. *de Honorii sent.*

[2] CAPPELLARI, *Il trionfo della S. Sede*, cap. XVI.

In quelle parole, che Gesù Cristo disse a s. Pietro: *Io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno; e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli*, si contiene una *promessa*, ed un *precetto*. La *promessa* riguarda la prima parte, *affinchè la tua fede non venga meno, ut non deficiat fides tua;* e questa si adempie sempre, perchè le promesse di Gesù Cristo hanno un effetto infallibile. Il *precetto* poi, riguarda la seconda parte, *conferma i tuoi fratelli: confirma fratres tuos;* e questo precetto per difetto del soggetto, può talvolta venir trascurato; e Gesù Cristo non ha promesso, che questo precetto sarà sempre adempito [1].

Ma supposto anche, e non concesso, (osserva sant'Alfonso de' Liguori), che fra gli eretici fosse stato dal Concilio posto insieme il nome di Onorio, dicono il Bellarmino, il Tournely, e il Berti col Turrecremata, ch' egli fu condannato per errore di *fatto di falsa informazione*, che n' ebbero i Padri del Sinodo; il quale *non errò in ciò con errore di fatto dogmatico* (nel che non può errare nè il Papa, nè il Concilio ecumenico);

[1] Distingue in eo textu promissionem Christi, ne deficiat Petri fides, ad successores eius transmissa, a præcepto eiusdem successoribus æque imposito, confirma fratres tuos, et vide quod inter promissionem, et præceptum intersit. Illa promissio ne Petri fides deficiat, ut monuit etiam Bossuetus, semper implenda, quia Christi promissiones infallibilem effectum habent. Præceptum vero confirmandi fratres, non semper implendum, quia huius præcepti semper implendi nulla fuit Christi promissio. P. Ballerinius, *de vi, ac ratione primatus romanorum Pontificum*, etc. cap. XV, § IX.

ma *di fatto particolare di falsa informazione*, presa dalla mala traduzione della lettera di Onorio dal latino in greco, ch' egli avesse scritto a Sergio con animo eretico; (nel quale errore tutti consentono, che anche i Concili generali possono errare). Che in tale errore di fatto particolare abbia errato il Concilio, si prova da quel che scrissero in difesa di Onorio, Giovanni IV, Martino I, s. Agatone, Nicolò I, e il Concilio romano sotto lo stesso Martino, i quali meglio intesero le lettere di Onorio, che non i padri greci del Sinodo. E perciò gli scrittori più antichi, che furono in maggior numero de' moderni, hanno *esentato* Onorio dalla nota di *eretico*, come s. Massimo, Teofane, il Zonara, Paolo diacono, ed anche Fozio nemico della Chiesa romana. Il Bellarmino aggiunge, che tutti gli storici latini, Anastasio, il Beda, il Sabellico, il Platina, ed altri, chiamano Onorio Papa *cattolico*. Tanto più (dicono il Bellarmino, il Turrecremata, il Cano, il Petitdidier, e il Combefisio) che se mai Onorio in quelle lettere avesse abbracciato l' errore di Sergio, avrebbe errato, come uomo *privato* con quelle *private* lettere, e *non* encicliche; ma *non già* come Pontefice, e dottore universale della Chiesa. Ma attese le parole delle lettere di Onorio di sovra considerate, non sappiamo intendere, come Onorio possa condannarsi da eretico. Sebbene Onorio non cadde nell' eresia de' monoteliti, non fu però esente da colpa. Egli doveva sul principio sopprimere l' errore, ed in ciò mancò [1].

Che le lettere di Onorio non fossero dogmatiche decisioni, si prova, 1.° perchè in esse nulla si defi-

[1] S. Alfonso de' Liguori, *Verità della fede*, Part. III, cap. X.

nisce precisamente, e direttamente, nè contro l'eresie, nè contro la fede, altro non facendosi, che imporre un silenzio alle parti, lo che è lo stesso, che dichiarare di non voler decidere cosa alcuna; laddove nelle decisioni dogmatiche positive, si determina segnatamente il punto da credersi; 2.° perchè non sono dirette a tutta la Chiesa; 3.° perchè non le rivestì il Pontefice di tutta la sua autorità, non essendosi sottoscritto ad esse, ma all'*ettesi;* 4.° finalmente, perchè solo quarant'anni dopo, al tempo cioè del Concilio, estratte si videro dall'archivio della chiesa costantinopolitana [1].

No, mons. Maret, no, P. Gratry, no, signor dottor Dollinger, no, gallicani tutti quanti, no, mille volte no, la lettera di Onorio *non ha i caratteri necessarii di una decisione dommatica ex cathedra;* e perciò in questo fatto non è punto interessata l'infallibilità del Papa. « Tre condizioni si ricercano, affinchè si possa dire, che una decisione del Papa sia fatta solennemente *ex cathedra.* In primo luogo, la materia decisa deve appartenere alla dottrina *rivelata:* questa prima condizione si trova nella lettera di Onorio. In secondo luogo, il Papa dee vestire il carattere di *dottore universale*, parlando, o intendendo di parlare a *tutta la Chiesa.* Questa condizione manca nella lettera di Onorio, la quale è indirizzata *privatamente* ad un vescovo, che *privatamente* lo avea consultato sopra una quistione nata di fresco, e che non si era propagata a grande ampiezza di luoghi. Nè Onorio intitolando la sua lettera a Sergio, vescovo di

[1] Cappellari, *Il trionfo della S. Sede*, cap. XVI.

Costantinopoli, mostra di volere, che sia mandata ad altre Chiese, e diffusa pel cristianesimo. In terzo luogo, deve il Papa con espresse, o almeno chiaramente equivalenti parole, dichiararsi di volèr obbligare la fede de' cristiani a conformarsi alla sua decisione. Ma questo carattere appunto manca nella lettera di Onorio. Tutto il tenor di essa porta piuttosto un decreto di *disciplina*, che una decisione di fede, restringendosi il Papa a proibire *certi vocaboli*, e certo linguaggio, come inutile per una parte, e per l'altra parte pericoloso: nè mai condannando questo linguaggio dommaticamente; e molto meno obbligando i cristiani a condannarlo come erroneo nella fede. E non è cosa nuova nella Chiesa, che un Papa, anche nelle materie appartenenti alla fede, proceda, non decidendo dommaticamente, ma decretando, dirò così, *disciplinarmente*. Così fece Papa Stefano nella causa dei ribattezzanti, nella quale non decise il domma speculativo della validità del battesimo conferito dagli eretici; ma si contentò di proibire la novità del ribattezzare: *nihil innovetur, nisi quod traditum est* [1].

Art. IV. *Risposta alle obbiezioni riguardanti Gregorio XI, Innocenzo III, e Adriano VI.*

Obbiezione 1. Il professore Nuyts ci fa quest'obbiezione: *Gregorio XI nel suo testamento rivocò tutto quello, che vivendo potesse aver detto contro la cattolica fede; dunque esso si riputava fallibile* [2].

[1] Bolgeni, *L'economia della fede cristiana*, part. II, cap. VI.

[2] Il professore Nuyts ai suoi concittadini, Torino 1851, p. 103.

Risposta. Lo scrupolo di Gregorio XI non cadeva punto sopra alcuna pubblica decisione; ma sopra *alcuni particolari sentimenti* da lui per innavvertenza proferiti, il che non appartiene alla nostra quistione [1].

Obbiezione 2. Ripiglia il Nuyts: *Innocenzo III in un suo discorso, non temette di dire, che egli come Papa, poteva esser giudicato dalla Chiesa per peccato contro la fede* [2].

Risposta. Innocenzo III riconobbe sè stesso fallibile, come persona *privata*; ma egli dichiarò sè essere *infallibile*, come *Sommo Pontefice* parlante *ex cathedra*. « Se io medesimo, ei dice, non avessi una solida fede, come potrei raffermar nella fede gli altri? Egli è questo uno de' doveri principali del mio ministero: poichè il Signore non disse forse a Pietro: *io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno?* E non ha soggiunto: *e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli?* La fede della Santa Sede non vacillò giammai in mezzo a tante perturbazioni, e pericoli: stette sempre salda, perchè il privilegio a Pietro conceduto, è, e rimarrà sempre inalterabile » [3].

Obbiezione 3. Replica il Nuyts: *Adriano VI, pria che fosse Papa, scrisse un'opera riedita da lui durante il suo pontificato, che alcuni Papi erano caduti in eretici errori.*

[1] Petitdidier, *Traité théologique sur l'autorité, et l'infaillibilité des Papes*, chap. XV, § 3.

[2] Il professore Nuyts ai suoi concittadini, cit. loc.

[3] Innocentius III, *Serm. II in consecrat. Pontific. max.* — Vid. Hurter, *Storia del sommo Pontefice Innocenzo III, e de' suoi contemporanei*, tradotta dall'ab. Cesare Rovida, Milano 1839, T. I, pag. 167.

Risposta. Ella è una favola, che Adriano innalzato al pontifical soglio abbia fatto ristampare il suo *Commentario* sul *Libro quarto delle sentenze*, ch' era stato impresso quand' egli era professore a Lovanio. Se Papa Adriano avess' egli comandata quella ristampa, il libraio non avrebbe, per certo, omesso di accennarlo, onde viemaggiormente accreditare questa edizione; anzi neppure può dirsi, che quella ristampa sia stata fatta di consentimento di lui: quel libro fu ristampato senza sua partecipazione [1]. Nulla dunque il Nuyts può inferirne contro l' infallibilità pontificia. Altronde il Pontefice parla *ex cathedra*, quando come supremo Pastore, e Capo visibile della Chiesa, obbliga tutta la Chiesa a credere qualche cosa per fede divina. Ciò che Papa Adriano adoperò contro Lutero, chiarisce apertamente di qual avviso ei si fosse: imperocchè ei non radunò già un Concilio contro di

[1] Charlas, *De Concil. œcumen.* cap. XI, pag. 211. — Sardagna, *Theol. dogm. polem.* Tom. III, art. III, controv. 7. — Zaccaria, *Antifebbronio*, Dissertaz. II, cap. 10. — " Ce livre imprimé d'abord lorsq'il professait a Louvain, fut reimprimé *sans sa participation* lorsq'il fut à la tête du monde chrétien. On y a remarqué cette proposition: que le Pape peut errer même dans ce qui appartient à la foi: proposition qui ne prouve rien en faveur des thélogiens français, qui l'ont repetée souvent pour attaquer l' infaillibilité du souverain Pontife, puisqu'elle peut s'entendre *des opinions particulières des Papes*, et ne s'applique point essentiellement à leurs décisions solemnelles. Feller, *Diction. historique*, art. Adrien VI. — Henrion, *Storia dei Papi*, Tom. II, Torino. 1840, pag. 197.

lui: e nel breve che scrisse al duca di Sassonia Federico, esalta la cattedra apostolica, e condanna il frate apostata di Vittemberga.

ART. V. *Si risponde alle obbiezioni riguardanti Giovanni XXII, Bonifacio VIII, e Clemente V.*

Obbiezione 1. Di nuovo il Nuyts coi gallicani: *Giovanni XXII disse, che le anime dei giusti non ottengono la fruizione di Dio, salvochè dopo il finale giudizio: sentenza risguardata da tutti come eretica.*

Risposta. Il professore Nuyts, e i gallicani danno a divedere di non aver consultata bene la storia. Giovanni XXII ordinò, che da' teologi si studiasse la questione; ma egli non si dichiarò nè pro, nè contro. I dottori della sacra Facoltà di Parigi, nella risposta a Filippo re delle Gallie, attestano, che ciò, che disse il Pontefice, *non fu in forma di asserzione, nè di opinione, ma semplicemente a maniera di narrazione.* Giovanni XXII, nell' ultimo anno del suo pontificato, dichiarò in pubblico concistoro, dinanzi a' cardinali, *di non aver definito alcuna cosa intorno a siffatta quistione; e qualora nell'allegare le autorità, avesse detto qualche cosa, che sembrasse contraria alla Scrittura, essergli sfuggita senza intenzione.* Nell' ultima malattia Giovanni XXII così dichiarò: *Crediamo che le anime purgate, separate da' corpi, sono in Cielo, e godono Dio a faccia a faccia* [1].

[1] SANDINI, nelle sue Dissertazioni sopra l' istoria de' Pontefici. — NATALIS ALEXANDER, *Hist. Eccles.* sec. XIV. — BERTI,

Obbiezione 2. Il Nuyts obbietta pur anco, che Clemente V rivocò la costituzione UNAM SANCTAM di Bonifacio VIII: cita l'Estravagante MERUIT, *de privilegiis, inter commun.*; e soggiunge: *che uno de' due errò, e perciò nissuno è infallibile.*

Risposta. Ma il professore Nuyts non ponderò accuratamente le obbiettate decretali de' due mentovati Pontefici. Papa Bonifacio VIII nella decretale UNAM SANCTAM, definisce « esser onninamente di necessità di salute, che ogni uomo sia sottoposto al romano Pontefice. » Questa definizione è riconosciuta qual dogma cattolico, dogma di fede, di necessità di salute [1]. Egli è falso, che questa decretale sia stata rivocata da Clemente V. Papa Clemente V colla decretale MERUIT, non rivocò la decretale UNAM SANCTAM del Pontefice Bonifacio VIII; ma fece una dichiarazione, la quale, lasciando intatta la costituzione UNAM

De Theologic discipl. Lib. III, cap. 11. — SPONDANUS, Card. BELLARMINUS, GOTTI, ORSI, BALLERINIUS, CAVALCANTI. — VILLECOURT, *La France, et le Pape*, Paris 1849, pag. 82. — TOURNELY, Tom. I, *De Deo.* — PETITDIDIER, *Traité theologique sur l'autorité, et l'infaillibilité des Papes.*

[1] NATALIS ALEXANDER, *Hist. Eccles*, sæc XIII, et XIV, Dissert. XIV. GERDIL, *Esame de' motivi dell' opposiz. alla Bolla* Auctorem fidei, ediz. Rom. 1809, Tom. XIV, pag. 224. — " La Bulle UNAM SANCTAM ne decide rien qui ne soit cru de tous les catholiques: elle decide seulement qu'il est necessaire pour le salut à tous les fideles, d'être soumis au Pape. " *L'Evêque de Rodez, Instruction pastorale.* Vid. M. LANGUET. — VILLECOURT, *La France, et le Pape*, Paris 1849.

SANCTAM, la purgasse solamente dal pravo senso, in cui veniva da' francesi interpretata [1].

CAPO X.

SI RISPONDE AD ALTRE OBBIEZIONI CONTRO L'INFALLIBILITA' DE' SOMMI PONTEFICI.

Obbiezione 1. Il Nuyts parlando del Concilio di Gerosolima circa l'osservanza de' *legali*, dice: *Se Pietro era infallibile, perchè dopo avere lui espresso il proprio sentimento, si seguitò ancora a sentire quello degli altri? Certamente non si potea seguitare a discutere, senza mettere in principio, che Pietro non era infallibile.*

Risposta. Il professore Nuyts avrebbe dovuto leggere meglio il capo XV degli *Atti degli apostoli*. Nel

[1] BIANCHI, *Della podestà, e della polizia della Chiesa*, Tom. I, pag 98, et seq. — GOSSELIN, *Pouvoir du Pape au moyen âge*, Paris 1845, pag, 545. — Odasi il professore Phillips: " Nous devons revenir encore à la bulle *Unam sanctam*. Clement V n'osa pas la detruire; il ne pouvait non plus l'attaquer par la raison qu'elle constituait une véritable definition dogmatique... Ainsi donc le chapitre *Meruit* laisse subsister cette Bulle dans toute sa teneur, et aboutit uniquement à l'épurer de la fausse signification qu'en France on y avait introduit si gratuitement. „ PHILLIPS, *Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux*, traduit par *Crouzet*, Paris 1855, Tome III, pag. 144, 145.

Concilio apostolico di Gerosolima, s. Pietro parla il primo, e cita per autore del suo detto lo Spirito S.: *Pietro solo decide la quistione*, e definisce non doversi osservare col vangelo i *legali* [1]. S. Pietro era per certo partecipe di quell' *infallibilità*, che come prerogativa *straordinaria*, fu comune agli altri apostoli, ed *ordinaria* in lui solo, come principe del coro apostolico. Ecco le parole del sacro testo: « Alzatosi Pietro disse loro: uomini fratelli, voi sapete, come fin da principio Dio fra noi elesse, che per bocca mia udissero i gentili la parola del vangelo, e credessero. E Dio conoscitore de' cuori si dichiarò per essi, dando loro lo Spirito Santo, come anche a noi, e non fece differenza alcuna tra loro, e noi, purificando con la fede i loro cuori. Adesso, perchè tentate voi Dio, per imporre sul collo de' discepoli un giogo, che nè i Padri nostri, nè noi abbiam potuto portare? ma per la grazia del Signore Gesù Cristo, crediamo essere salvati nello stesso modo, che essi » [2]. Pronunciata ch'ebbe Pietro la sua sentenza, tutta la moltitudine si tacque: *tacuit omnis multitudo*. Paolo, e Barnaba seguitarono a raccontare quanti segni, e miracoli avesse fatti Dio tra le genti per mezzo di essi, non per aggiugnere fede a quanto avea poc'anzi detto s. Pietro, ma per ammollire la durezza de' giudei convertiti, soverchiamente ancora tenaci delle *osservazioni legali*. Prende poscia la parola l'apostolo s. Giacomo, dichiarando ai detti di s. Pietro concor-

[1] Il prof. Nuyts ai suoi concittadini. Torino 1851, pag. 100, 101.

[2] Act. XV, 7, et seq.

dar gli oracoli de' profeti; e conformando il suo giudizio a quello del principe del collegio apostolico. Gli apostoli tutti si mostrano pronti ad eseguire la sentenza pronunciata da Pietro [1]. S. Girolamo chiama Pietro *principe del decreto* [2]; e Teodoreto il chiama *supremo giudice delle controversie* [3].

Udite ciò che scrive il cardinal Gerdil su questo punto: « Ci daremo noi a credere, che prima di proferire questo suo giudizio, si stesse s. Giacomo ad udire s. Pietro, con libertà di assenso, o dissenso, onde, secondo che fosse stato più, o meno capacitato, si fosse indotto ad approvare, o rigettare i suoi detti, e dar loro in caso di approvazione, quell'ultimo grado di certezza necessaria ad imprimere loro il carattere dell'infallibilità? *Absit*: troppo ingiurioso sarebbe un tal pensare alla scienza, che aveano gli apostoli de' doni, che loro erano stati da Dio conferiti, e singolarmente dell'immunità da ogni errore di predicazione nell'ammaestramento della Chiesa. Bensì questo giudizio di s. Giacomo ne fa conoscere, come la podestà giudiziaria in materia di fede, può esercitarsi per via di un giudizio di *semplice ricognizione*, diretta a rischiarare, e maggiormente autenticare un antecedente giudizio, che per altro si sa essere

[1] Natalis Alex., *Hist. eccl.*, sect. I, dissert. IV. — Gotti, La vera Chiesa di Cristo, T. II, part. I, art. I. — Barruel, *Du Pape, et ses droits religieux*, T. chap. 7.

[2] S. Hieronymus, epist. 112 ad Augustin. edit. Vallars. Venet. 1766, T. I, col 742.

[3] Theodoretus, epist ad Leonem.

di tal certezza, che *non possa soggiacere ad esame di revisione per accertarne la verità* [1].

Obbiezione 2. I nemici dell'infallibilità pontificia dicono: *I Padri parlano del solo Pietro, o della Chiesa cattolica, o della Sede romana.*

Risposta. I Padri quando parlano di Pietro, parlano di lui, in quanto che egli è *primate*, *capo*, e *fondamento* della Chiesa di Gesù Cristo. Or siccome, giusta la tradizione de' Padri, la medesima autorità compete per diritto divino a' *Successori* di lui; così secondo l'insegnamento de' Padri, competono anche ai Successori di Pietro, le *prerogative*, che furono accordate a Pietro in grazia del *primato*, e dell'*annesso ufficio*. Parlano i Padri qualche volta della Chiesa cattolica, in quanto che ell'*è fondata nella solidità della pietra*, e non già indipendentemente da quel solidissimo fondamento. I Padri parlano della Sede romana, in quanto che ha per vescovi i *Successori di Pietro*. Qualunque privilegio, che ha la Chiesa romana, e particolarmente la *fermezza della fede*, i Padri lo derivano unicamente *da Pietro*, e *dai suoi Successori*.

Obbiezione 3. Gli avversari, e con essi monsignor Maret, gridano: *S. Cipriano fece resistenza al decreto del Pontefice s. Stefano; dunque ei non credeva essere il Papa infallibile.*

Risposta. Monsignor Maret, e gli altri avversarii dell'infallibilità pontificia, per trarre dalla opposizione di s. Cipriano, un argomento contro l'infalli-

[1] Gerdil, Esame de' motivi dell'opposizione alla bolla *Auctorem fidei*, ediz. rom. 1809, Tom. XIV, pag. 200.

bilità dei romani Pontefici, avrebbero dovuto dimostrare:

1.° Che nel resistere al decreto del Pontefice santo Stefano, avesse operato rettamente, usando un suo diritto. Imperocchè se l'illustre vescovo di Cartagine avesse mancato al suo dovere, allora non si potrebbe da ciò inferir altro, se non una colpa. Il santo vescovo d'Ippona Agostino, lungi dal riconoscere un diritto di lui in quella resistenza, osserva, che se s. Cipriano fu colpevole di qualche fallo, *lo purgò col martirio* [1].

2.° Avrebbe dovuto dimostrare M. Maret, che il Pontefice Stefano avesse proibito di ribattezzare gli eretici convertiti sotto pena di *scomunica*: perocchè in questo sol caso avrebbe potuto conchiudere, che non essendo stato risguardato san Cipriano, come diviso dalla Chiesa, non si sarebbe dato valore definitivo alla sentenza del Pontefice s. Stefano. Ma lo stesso monsignor Maret afferma, che la *scomunica non fu punto inflitta* ai vescovi dell'Africa [2].

3.° Avrebbe dovuto provare, che s. Cipriano, qualunque sia stato il suo errore, non lo abbia ritrattato. S. Agostino avea un grande sospetto, che i documenti della ritrattazione di s. Cipriano fossero stati dai donatisti soppressi; e dichiara, che se l'errore di s. Cipriano fosse stata una formale opposizione ad

[1] Si quid ab eo peccatum fuit, gloriosa martyrii falce purgatum fuit. S. Augustinus, epist. 108.

[2] L'excommunication ne fût pas portée contre les évêques d'Afrique — Vid. S. Augustin., *de baptismo contra donatistas*, lib. V, cap. 26.

una sentenza dommatica, debbesi credere, ch'egli siasi ritrattato. L'ab. Dufaut produsse un testo del vener. Beda, in cui si dà come certa la *ritrattazione* di san Cipriano [1].

S. Cipriano, e i vescovi africani non risguardavano la quistione del battesimo conferito dagli eretici, come spettante alla fede, ma come un *punto di mera disciplina*. Papa Stefano nella controversia del ribattesimo degli eretici, non pronunciò alcun decreto dogmatico [2]. Monsignor Marchetti dimostra con grande evidenza, non essere stato emanato dal santo Pontefice Stefano verun dogmatico decreto su questo punto;

[1] L'*Univers*, 24 ottob.

[2] Natalis Alex., *hist. eccl.*, sec. III, dissert. XII, art. 4 — Coustant, Tom. I, *Epist. rom. Pont.*, Tom. I, col. 235. — Orsi, lib. III, *de rom. Pontif. auctor.*, pag. 20. — Petitdidier, *Traité théologique sur l'autorité, et l'infaillibilité des Papes.* — Zacoaria, Anti-Febbronio, part. II, lib. II, cap. 2. — Gerdil, *Esame dei motivi dell' opposizione alla bolla* Auctorem fidei; ediz. rom. 1809, T. XIV, p. 188, 189. — Cappellari, *Trionfo della S. Sede*, cap. 20. " Tous les jours, dans les écoles catholiques, on soutient que la contestation entre les deux martyrs Étienne, et Cyprien, ne fût que de *discipline*. Il parait évident, surtout selon l'avis de saint Augustin, que saint Étienne ne fit point de décision dogmatique „. M. de Bissy, *Instr. pastorale*, 1725, 1728.

" Saint Étienne n'a fait aucun décret dogmatique sur la *rébaptisation*.... sans rien décider sur le dogme, ordonne seulement ce qui doit être pratiqué „. M. de Salson, évêque de Rodez, *Instr. pastor.*

" Saint Cyprien ne regardait le point qui le divisait d'avec le Saint-Siége, que comme un point *de discipline*, et non com-

l'obbiezione quindi è onninamente priva di forza contro l'infallibilità pontificia.

Se s. Cipriano avesse creduto di trattare un punto di fede, la definizione di lui emanata nel Concilio africano, senza veruna dipendenza dalla Chiesa, e dal romano Pontefice, non potrebbe giustificarsi da *scisma*; e non lo difenderebbe l'esempio degli anteriori Concilii nazionali, o provinciali: perocchè questi non giudicarono in materia di fede, che coll'antecedente consenso della Chiesa, o con animo di sottoporsi al suo assoluto giudizio. S. Cipriano *non pensava di giudicare una materia di fede;* imperocchè nella sua *epistola a Iubaiano*, non esclude dall'eterna salute l'eretico convertito, e non ribattezzato. Or non avendo

me un point qui intéressat la foi „. M. Languet, *troisième lettre à l'évêque de Boulogne.*

“ Saint Cyprien a eu besoin du martyre pour laver, et expier une faute que Saint-Augustin reconnaissait expressement dans le parti qu'il soutenait „. M. Languet, *Remonstrances sur l'Instr. pastor. de M. de Noailles.*

“ L'episcopat français n'a pas regardé le langage de Saint-Étienne comme un jugement dogmatique; cependant il a temoigné un respect si grand pour sa simple ordonnance, qu'il a regardé comme inexcusable la résistance de Saint Cyprien. Que devient, après cela, ce formidable argument, au moyen duquel on voulait saper les fondements de l'infaillibilité pontificale, argument qui n'a de force que pour la mauvaise foi, et l'ignorance, pour ceux qui s'étudient à corrompre l'histoire, et qui fondent leur succès sur de vaines clameurs, ressource ordinaire des causes désesperées? „. M. Villecourt, *La France, et le Pape.* Paris 1849, pag. 98, 99.

questi diritto all'eterna salute pel battesimo di sangue, nè per quello di desiderio, nè per la professione degli altri dogmi, ne siegue, che s. Cipriano lo risguardasse salvo pel battesimo già ricevuto; e quindi che tenesse il ribattesimo, come una *pratica esterna*, e *di sola maggior sicurezza, e perfezione*. Pongasi mente, che gli argomenti di s. Cipriano contro il battesimo degli eretici, potrebbero pur anco valere contro il battesimo dei peccatori. Or siccome non si può supporre, che s. Cipriano riguardasse come invalido il battesimo dai peccatori conferito; così non dee presumersi, che egli credesse invalido il battesimo amministrato dagli eretici; perocchè altrimenti s. Cipriano sarebbe stato in contraddizione manifesta con sè medesimo [1].

Obbiezione 5. Sant' Agostino, dicono gli avversarii, *dichiarò non essere stata finita la causa del ribattesimo mediante la decisione del Pontefice s. Stefano; ma soltanto dopo il Concilio Niceno; dunque s. Agostino negava il privilegio dell' infallibilità pontificia.*

Risposta. S. Agostino, volendo togliere ai Donatisti l'argomento dell' esempio di s. Cipriano, non fa altro che esporre, in che consistesse la *differenza* tra la condotta di *s. Cipriano*, e quella dei *Donatisti*; ei prescinde onninamente da ogni autorità sì del Papa, che della Chiesa; ei si limita a trarre argomento a suo favore dalle sole dimostrazioni, che, sull' appoggio della Divina Scrittura, e della tradizione, aveano già al tempo dei Donatisti, posta la verità in chiaro lume, che non lo era ai tempi di s. Cipriano [2].

[1] Cappellari, cit. loc. cap. XX.

[2] Marchetti, *Eserc. Cip.* 114, 256, 268. — S. Augustinus, Lib. II,

Obbiezione 6. I moderni novatori dicono: *I Padri non opposero mai agli eretici l' infallibilità del romano Pontefice; dunque essi non riconoscevano l' infallibilità del Papa.*

Risposta. I Padri non opposero agli eretici il privilegio dell' infallibilità pontificia, perchè gli eretici non lo ammettevano, e lo negavano; e non potevano provarlo *a priori* con positivi argomenti, perchè essi, tenacissimi della propria sentenza, avrebbero preteso di provare l' opposto *a posteriori*, gridando, *nil valere scientiam contra factum;* faceva quindi d' uopo combatterli *colle proprie loro armi*, e dimostrare eretica la loro dottrina; e conveniva perciò prescindere dal privilegio dell' infallibilità pontificia. Non può però provarsi che i Padri lo abbiano negato. Celebri controversisti dimostrarono la verità dei dogmi cattolici già dalla Chiesa definiti, con argomenti desunti dalla Scrittura, e da' Padri; e talvolta anche dalla ragione contro gli eretici, prescindendo dalle definizioni dei Concilii. I Padri nelle loro *Opere* combattono l' eresia colle *sue proprie armi*, omettendo l' autorità della Chiesa, come fece s. Agostino contro Massimino, e contro i Pelagiani; ora tralasciando anche la Divina Scrittura, come fece s. Agostino contro i Manichei. Or chi dubitò mai che i controversisti non ammettessero l' autorità de' Concilii, o che i Padri non riconoscessero l' autorità della sacra Scrittura, e della Chiesa?

Obbiezione 7. Gli avversari dell' infallibilità ponti-

cont. Donat. cap. 3, et 8 — CAPPELLARI, *Trionfo della Santa Sede*, cap. XIV.

ficia dicono: *Le decisioni dei romani Pontefici incontrarono talvolta delle opposizioni; dunque i loro giudizii non si credevano infallibili.*

Risposta. Le opposizioni fatte alle decisioni dei Papi, sono prive di tutte quelle condizioni, che si richiederebbro per poter dimostrare l' universale persuasione della loro fallibilità; perchè o furono sopra oggetti *disciplinali*; come fu la opposizione dei vescovi asiatici al Pontefice Vittore; o derivarono da tutt' altra causa, fuorchè dall' antecedente persuasione della fallibilità del Papa; o furono tollerate liberamente dai Sommi Pontefici per amor della pace; o perchè a tali oppositori non si è mai unita la Chiesa nè dispersa, nè adunata in Concilio, non potendo allegarsi verun caso, in cui la Chiesa abbia rigettato un solo decreto dommatico dei Papi [1].

Obbiezione 8. Monsignor Maret dice: *I vescovi nei Concilii generali esercitarono sempre l' autorità, e libertà di veri, e supremi giudici sopra tutte le quistioni, anche quando fosse preceduta una dommatica definizione dei Papi; dunque i vescovi nei Concilii generali hanno autorità di sentenziare diversamente dai romani Pontefici.*

Risposta. I vescovi nei generali Concilii esercitano veramente la potestà giudiziaria sopra le questioni della fede. Se i vescovi si considerano nell' unione col loro Capo il Papa, e formanti con lui un sol corpo, la esercitano col supremo grado di autorità; poichè l' Episcopato essendo uno, una quindi è anche la giurisdizione che ne deriva, la quale, quan-

[1] Cappellari, *Trionfo della Santa Sede*, cap XIX.

tunque risegga in diverso modo nel romano Pontefice, e nei vescovi, però *in sè stessa non è divisa, nè diversa.* Cotal giurisdizione trovasi nel Sommo Pontefice *in tutta la pienezza*, e come *in superiore*; nei vescovi trovasi *partecipata*, e come *in suggetti* [1]. Per tutte quelle *quistioni*, nelle quali *non era preceduta veruna definizione de' romani Pontefici*, i vescovi nei Concili generali esercitarono la potestà giudiziaria *con vera, e piena libertà.*

Per riguardo a quei punti delle quistioni, *che erano già stati risoluti con decreto definitivo dai Papi*, i vescovi esercitarono nei Concilii generali *autorità di giudici*, ma l' esercitarono forse, come dice mon-

[1] Ogni vescovo possiede l'Episcopato indivisibile di sua natura, e nella sua essenza, lo possiede, dico, sopra *una sola parte* del popolo cristiano; *Episcopatus pars a singulis tenetur;* e questo stesso Episcopato si possiede da ciascun Vescovo, non già disunitamente dagli altri; ma si possiede *in solidum*, cioè in mutua connessione, e in subordinazione di tutti a quel Vescovo, che possiede l'Episcopato sopra tutto il popolo cristiano, e lo possiede con indipendenza, e in sovranità. Nell' Apostolo s. Pietro l'episcopal potestà fu posta da Gesù Cristo in *tutta la sua pienezza, e sovranità*, a differenza degli altri apostoli, nei quali fu posta bensì in tutta la sua pienezza, ma insieme *con subordinazione, e dipendenza* da s. Pietro. Or questo è vero, se si consideri ciascuno, o alquanti apostoli isolatamente, e da sè. Ma se si considerino gli apostoli unitamente, e come un *collegio*, o *corpo avente s. Pietro per Capo*; allora questo corpo *unito sempre al suo Capo* possiede l' Episcopato non solamente nella sua pienezza, ma ancora in tutta la sua sovranità. Bolgeni, *L'Episcopato.*

signor Maret, colla piena libertà di riprovare le dommatiche definizioni dei romani Pontefici?

Monsignor Maret dice: *O i vescovi sono giudici colla piena libertà di riprovare le dommatiche definizioni de' Papi; o dunque i vescovi non sono giudici: qui non v' ha mezzo.* Rispondo: I vescovi nei Concilii generali, nelle materie già definite, non erano liberi ad affermare, o a negare ciò, che già era creduto nella Chiesa con fede cattolica; però erano abbastanza *liberi per esser veri, e supremi giudici* nelle definizioni che facevano. I Concilii costituiscono un solo corpo insieme col romano Pontefice, in virtù della giurisdizione episcopale, che è una in tutto il corpo. Allorchè il Papa ha definito dommaticamente una quistione di fede, e tuttavia aduna un generale Concilio, acciocchè faccia lo stesso; vuole in sostanza, che quell' atto di suprema giurisdizione, che egli esercitò, avendone il diritto come Capo, sia esercitato eziandio dal rimanente del Corpo, in quanto sia unito con lui. Or a ciò non basta la semplice accettazione, che è un dovere di tutti i fedeli; ma fa d' uopo un'*adesione autoritativa,* fatta cioè *con cognizione di causa*, e per virtù della qualità di *maestri* della fede, annessa alla giurisdizione episcopale; il che è un vero atto giudiziario.

Essendo poi uno de' fini principali de' Concilii, quello di estirpare le eresie, sovente con più efficacia, che non possano fare i decreti de' Papi, (e ciò, non perchè al giudizio pronunciato dal solo romano Pontefice, manchi alcuna cosa alla pienezza, per essere irreformabile; ma per ragioni *estrinseche:* perchè in quello del Concilio concorrono molte circostanze, che

lo rendono più pubblico, più solenne, e quindi più venerabile agli occhi della moltitudine); egli è impertanto mezzo pei Padri molto acconcio a riuscirvi, lo spiegare coll'autorità di maestri della fede, le sentenze pronunciate dai Papi in condannazione di quelli errori. Il Bellarmino si propone il dubbio, se l'autorità delle definizioni de' Concilii generali, sia maggiore di quelle de' romani Pontefici; e risponde, che se cotale autorità si consideri *intensivamente, non è nè maggiore, nè minore, ma è eguale, ed anzi la stessa*, in quanto le sentenze conciliari prendono il valore definitivo, e irreformabile dall'approvazione del romano Pontefice. Ove poi cotesta autorità si consideri *estensivamente*, può dirsi maggiore, perchè non trovasi circoscritta in un solo soggetto; ma rimanendo la stessa, si dilata in certa guisa per tutte le membra del Concilio [1].

I vescovi adunati nei Concilii debbono, secondo s. Leone, confermare il loro giudizio con quello della Sede apostolica, sicchè dell'uno, e dell'altro *si formi un solo giudizio*, e si scorga così l'accordo delle membra col Capo. Al qual fine non ripugna punto

[1] Si accipiatur Ecclesia sine Papa, falsum est illam esse totum: non enim est totum, sed pars, et quidem maior, quam caput, magnitudine molis; minor autem magnitudine virtutis, sive auctoritatis. Si autem accipiatur Ecclesia cum Papa, tunc maior est auctoritas Ecclesiæ *extensive*, quam Papæ solius; *intensive* autem æqualis. Sicut ens, ut comprehendit Deum, et creaturas, non est maius bonum, quam sit solus Deus *intensive*, tametsi *extensive* est maius, quia sunt plura bona. BELLARMINUS, *De Conciliis, et Ecclesia*, Lib. II, cap. XIX.

un esame de' documenti pontificii, diretto a prender conoscenza della causa; ma ripugna un esame che si supponga libero a riprovarli. I decreti de' Concilii ecumenici, concordanti con quelli del romano Pontefice, sono irreformabili; ma da ciò non ne segue punto, che i decreti del Papa, prima che si sia verificato quell' accordo, sieno reformabili. L' esame, di cui s. Leone dà diritto ai vescovi, è quello pel quale *sia confermato ciò, che prima si credeva per fede* [1]. S. Leone riconosceva ne' Padri di Calcedonia un esame *libero per confermare la formola della fede; e non già libero per ripudiarla.* I vescovi, quantunque legati da una fede precedente in quella quistione, che lor si presenta in un Concilio ecumenico, pure ne possono fare un esame dommatico, senza mancare al loro dovere di credenti: i vescovi nel risolverla esercitano un atto di veri giudici della fede. I vescovi possono istituire un esame dei decreti dommatici fatti dai Papi, e nel medesimo tempo avere il debito di accettarli come regola di fede. Essi possono essere legati da questa regola di fede, ed esercitare atto di *veri giudici*, sentenziando doversi tenere come tale [2].

L'esame pregiudiciale all'infallibilità, è quello solamente *in cui si dubita della verità.* Oltre l'esame dubitativo, *v' ha l' esame, in cui si presuppone la verità indubitata;* e si esamina precisamente, qual ella sia. Talvolta presupposta eziandio la qualità, si esa-

[1] Dum quæ prius fides docuerat, hæc postea examinatio confirmaret.

[2] *Civ. Catt.* ser. VII, vol. VIII.

minano soltanto i principii, a cui ella si appoggia, le conseguenze che ne discendono, le difficoltà che la ingombrano: e quantunque tutto sia certissimo, e chiarissimo, pure talora tutto si esamina per attemperarsi caritativamente alla mala disposizione degli avversari ignoranti, pertinaci, scismatici, infedeli. Molte volte i Padri della Chiesa entrarono nell'esame delle conciliari decisioni, e delle stesse divine Scritture, or con pagani, ora con eretici, ora pur anco con cattolici mal impressionati. Lo stesso Bossuet si pose coi protestanti all'esame delle decisioni del Concilio di Trento. Dunque, non ogni esame pregiudica all'infallibilità; ma quel solo esame pregiudica, *che s'intraprende con seriosa dubbiezza, se sia vera, o no la cosa proposta.*

Obbiezione 9. Mons. Maret dice: *I Concilii furono risguardati necessarii nelle quistioni gravi della fede. Dunque la piena autorità di definire in ultima sentenza, non trovasi nel Papa, ma nei Concili.*

Risposta. Egli è un errore l'asserire, che il Concilio ecumenico sia la sola autorità infallibile, che possa definire le controversie di fede [1]. Odasi s. Agostino: « Qual bisogno vi era di adunare un con-

[1] „ On n'a jamais cru que le Concil général fût le seul, et unique moyen d'assurer la doctrine. L'Église a été d'abord trois siècles et plus, sans Conciles généraux; cependant il y a eu des divisions sur la doctrine dans ces trois siècles. S'il eût fallu un Concile général pour remédier aux maux que ces hérétiques causaient, on manquait donc alors de moyen pour assurer la doctrine, puisqu'on ne pouvait tenir ces Concile? „ M. Langurt.

cilio, come se niuna eresia fosse stata giammai condannata senza l'adunazione di un Concilio? Sappiamo al contrario, che rarissime furono le eresie, per la condanna delle quali sia stata necessaria tale adunanza; e incoparabilmente sono più quelle, che, ove si ritrovarono, ivi meritarono d'essere condannate; e si sparse quindi a tutta la terra l'avviso, affinchè potessero evitarle. Ma l'orgoglio di costoro (parla dei pelagiani appellanti) vuole che si aduni per essi un concilio dall'Oriente, e dall'Occidente; e non potendo sedurre il mondo cattolico, si studiano di molestarlo » [1].

« L'infallibilità che si attribuisce al Papa, dice il cardinale Du Perron, come al *tribunale sovrano* della Chiesa, non vuol dire, che egli sia assistito dallo Spirito di Dio, per avere *direttamente* i suoi lumi necessari a decidere tutte le questioni; ma la sua infallibilità consiste in ciò, che tutte le questioni nelle quali egli si sente assistito da lumi sufficienti, vengono da lui definite; e le altre, per le quali non si sente assistito da sufficienti lumi, vengono rimesse al Concilio ». Sì, le rimette al Concilio, non come ad un tribunale superiore; ma per venire rischiarato dal giudizio de' vescovi, e per confermare il giudizio di questi veri giudici, se così si crede conveniente,

[1] „ Concilia generalia, quamvis summopere utilia, non sunt „ tamen absolute, et simpliciter necessaria pro Ecclesiæ universalis regimine „. Benedictus XIV, *de Synodo diœcesana*, libro I, cap. 2, n. 5. — V. Duval, *de supr. rom. Pontif. in Eccles. potest.*, part. IV, quæst. I. — Bellarminus, controvers. Tom. II, lib. I, *de Concil.*, cap. X. — Petitdidier, *Traité théologique sur l'autorité, et infaillibilité des Papes*, chap. XV, § I.

col suo giudizio supremo [1]. La necessità dei Concili non è *assoluta*, ma *relativa*: non è *intrinseca*, ma *estrinseca*. *Non è assoluta*: gli stessi avversari affermano, che i decreti dommatici del romano Pontefice ottengono il valore definitivo tosto che, siasi verificata la accettazione almeno tacita dell'episcopato. Però in molti casi debbesi riconoscere la loro necessità *relativa*. Una sentenza pronunciata dai vescovi adunati a generale Concilio, con a capo il romano Pontefice, ha maggiore solennità, ed apparisce più augusta agli occhi de' fedeli, che se fosse pronunciata dal solo romano Pontefice. Inoltre i renitenti possono più facilmente eludere una sentenza del Papa, che una sentenza di un Concilio generale; quindi i Concilii in molti casi sono necessarii *relativamente*. E siccome le mentovate ragioni derivano da cause estrinseche all'autorità; quindi una tale necessità, che ne risulta, è anch'essa una necessità *estrinseca*.

Obbiezione 10. Dicono i nemici dell'infallibilità pontificia: *Prima della conferma, o del consenso del Concilio, le dommatiche definizioni de' Papi, non sono irreformabili, ed è libero l'esame delle definizioni pontificie; sicchè ciascuno può acconsentire, o dissentire; dunque non sono infallibili.*

Risposta. È libero l'esame *confermativo; ma non è libero l'esame dubitativo,* ossia in ordine al consenso, o dissenso. Altro è il libero esame *confermativo*, ed altro è l'esame *dubitativo* con la libertà di assenso, o dissenso. Non fu mai permesso l'esame dubitativo

[1] *Lettera di mons. Dechamps, arcivescovo di Malines, e mons. Dupanloup, vescovo d'Orleans.*

con libertà di assenso, o dissenso intorno alle definizioni dommatiche dei romani Pontefici, anche prima di ogni consenso della Chiesa [1].

Obbiezione 11. Dicono i gallicani, ed anche il professore Nuyts [2]: *La lettera del Pontefice s. Leone Magno non fu approvata nel Concilio generale di Calcedonia, se non dopo il premesso esame; dunque la Chiesa riguardò il Papa come fallibile.* Anche monsig. Maret afferma, *che la lettera del Pontefice s. Leone fu esaminata dai Padri di Calcedonia, per giudicare, se contenesse, o no, la verità cattolica; liberi quindi di appro-*

[1] Episcopi iudicant, dum romani Pontificis, immo et œcumenicarum Synodorum, definitionibus adhærent. Tenentur illi tum Pontificiis, tum generalium Conciliorum definitionibus subscribere; ita tamen illis subscribunt, ut suo ipsorum iudicio subditos suos adstringant, ac lege ad assensum impellant. At si ita res se habet, Pontificiæ definitioni Concilii Patres libere dissentire non possent. *Ita omnino est. Sed ii falluntur qui iudicis rationem ita in libertate dissentiendi collocant, ut cum ad assentiendi obligatione stare non possit.* Non ergo iudicii proprie dicti in materia fidei essentiale est, ita posse Episcopos in utramlibet partem sententiam ferre, ut si id quandoque non possint licite, veri iudices nec sint, nec haberi queant. Si in Conciliis iudicant Episcopi tunc etiam, quum *obedientes* subscribunt definitioni, quam *sequi debent;* quidni eadem iudicii ratio habebitur, quum in iisdem Conciliis Patres definiunt, quod antea definivit summus Pontifex, quamvis sequi debeant eius iudicium? ZACCARIA, *Antifebronius vindicatus*, Dissert. IV, cap. VI — BALLERINIUS, *de potest. Eccl.* cap. II.

[2] *Il prof. Nuyts ai suoi concittadini*, Torino 1851, p. 101, 102.

carla, o rigettarla, secondo che fosse trovata conforme, ovvero no, alla dottrina della fede [1].

Risposta. La lettera del Pontefice s. Leone fu riguardata, come *regola di fede*, *prima che fosse letta nel Concilio:* essa era già stata per tutto l'Oriente divulgata, e sottoscritta da' vescovi. Egli è noto, che nel Concilio di Calcedonia si manifestò da principio, e prima di ogni esame, l'*adesione* de' Padri alla decretale del Sommo Pontefice s. Leone, come a *formola di fede*, cui si protestarono di essersi di già sottoscritti [2]. No, l'esame della lettera dogmatica di san Leone Magno *non era dubitativo*. Il Pontefice s. Leone vietò l'esame dubitativo [3]. Egli scrisse all'imperador Marciano, che *non permettesse di far esame di cosa incerta* de' sentimenti, che si dovessero avere, nè di trattarsi della qualità della fede, che si dovesse tenere sui punti già da lui definiti.

Il medesimo Pontefice s. Leone inculcò al medesimo imperadore, che la fede esposta nella lettera dogmatica, non si trattasse di nuovo, come dubbiosa, *quasi dubiam retractari*. Aggiungo, che l'*esame non poteva essere dubitativo*. Prima dell'esame, la lettera dogmatica del Pontefice s. Leone, era già stata approvata dal Concilio di Calcedonia. Nell'azione prima

[1] M. Maret, *Du Concile général, et de la paix religieuse*, vol. I, pag. 214.

[2] Card. Gerdil, *Esame dei motivi dell'opposizione alla bolla* Auctorem fidei.

[3] Ne cuiusquam, procaci imprudentique versutia, quasi de incerto quid sentiendum sit, sineret inquiri; nec cuiusmodi fides tenenda esset, tractandum. S. Leo, M. epist. 82, alias 62.

fu conchiusa la causa di Dioscoro, e del latrocinio efesino. Nella *seconda sessione* avendo detto gli ufficiali, che lo studio del Sinodo doveva essere di stabilire la fede, per la quale massimamente era congregato il Concilio; i vescovi, udita questa proposizione, esclamarono, che niuno di loro avrebbe tentato di fare una nuova esposizione della fede, dovendo per ciò bastare quel, ch'era stato insegnato dai Padri, ed era contenuto nei loro scritti. Al che aggiunse il vescovo Cecropio, che circa l'eutichiana eresia, *era stata data la forma, o regola da s. Leone; e che tutti aveano sottoscritto la sua lettera a s. Flaviano.* Gli altri vescovi confermarono la stessa cosa gridando ad alta voce: *Tutti diciamo lo stesso: bastano le esposizioni già fatte; non ci è permesso di fare una nuova esposizione* [1]. Poco appresso il vescovo Cecropio fece istanza, che fosse letto il simbolo di Nicea, e la lettera di s. Leone a Flaviano. Letta che fu in Concilio la lettera, i secento Padri di Calcedonia gridarono: *Anatema a colui che non crede così: Pietro parlò così per bocca di Leone* [2]. Dunque la lettera del Pon-

[1] Cecropius episcopus sebastopolitanus dixit: emerserunt quæ ad Eutichem pertinebant; et super iis forma data est a sanctissimo archiepiscopo romanæ urbis, et sequimur eum, et epistolæ omnes subscripsimus: reverendissimi episcopi clamaverunt: *Ista omnes dicimus, sufficiunt quæ exposita sunt: alteram expositionem* non licet fieri. Ap. LABBÉ, Collect. Concil., Tom. VII, col. 954.

[2] Post lectionem prædictæ epistolæ, episcopi clamaverunt: *Hæc Patrum fides, hæc apostolorum fides. Omnes ita credimus, orthodoxi ita credunt. Anathema ei qui ita non credit. Petrus per Leo-*

tefice s. Leone fin dai principii della seconda sessione, era considerata *come regola infallibile di fede.* Ditemi, seguire la lettera di s. Leone: soscriverla qual formola di fede: non volere altra sposizione: dire anatema a chiunque non crede così, non è forse un approvarla senza ombra di esame? Come si può asserire, che il Concilio di Calcedonia dopo una tale approvazione, ne abbia fatto un esame dubitativo?

Si grida dagli avversarii: *se non v' era dubbio della verità, l' esame del Concilio sarebbe stato superfluo.* Rispondo: sarebbe stato superfluo quanto alla stessa verità; ma non già superfluo per altri riguardi. E quali sono questi riguardi? 1° perchè gli altri vescovi, quantunque inferiori al Sommo Pontefice, sono però anch' essi maestri, e giudici della fede, ed hanno il diritto dell' esame. 2° perchè l' approvazione, ove sia

non ita locutus est. Apostoli ita docuerunt. Pie et vere Leo docuit Anathema ei qui sic non credit. Hæc vera fides Apud Labbé, Collect. Concil., T. VII, col 971.

Quis iam putet sic locuturos Patres fuisse, si, ut perperam iactant adversarii, suum de lecta epistola iudicium eo usque distulissent, donec post longum, accuratum, severum examen, ipsis constitisset, probanda ne esset, an improbanda Leonis epistola? Quid opus illis examine, qui uno ore testati essent, datam a Leone *formam*, quam sequerentur, cui iam subscripsissent; qui fas esse negassent aliam expositionem fieri; qui non ita credentibus anathema dixissent? An vero sapientissimi, sanctissimique Patres discutiendum sibi sumsissent ipsummet Petri iudicium, quem per Leonem locutum iam a principio palam, aperteque agnovissent? Card. Gerdil, *De Pontif. primatus auctoritate adversus Marsilium Menandrinum*, edit. rom. 1809, T. XV, pag. 22.

fatta dai vescovi senza esame, non sembri l'effetto piuttosto di una servil compiacenza, che di libero intelligente giudizio; e perchè la decisione così riesca più veneranda. 3° acciocchè meglio sieno instruiti, e rinfrancati i vescovi approvatori; e meglio sgannati, convinti, e convertiti, o almeno confusi, e fiaccati i ripugnanti. Ecco la ragione potissima dell'*esame*, di cui si tratta [1].

Alcuni pochi vescovi palestini, ed illiriciani, mostrarono qualche dubbiezza intorno ad alcuni passi della decretale di s. Leone, *attesa anche la poca intelligenza della lingua:* domandarono qualche giorno di dilazione, onde poter chiarirsi de' loro dubbi. A tal proposta fremevano i Padri, ed esclamarono: *Noi tutti così crediamo,* come Leone: *niuno di noi ne dubita*: *noi abbiamo di già sottoscritto.* Finalmente il Concilio accordò, per indulgenza, a que'pochi vescovi dell' Illiria, e della Palestina, la dilazione di cinque giorni. Pongano mente i gallicani, ed anche il professore Nuyts, e mons. Maret, non essere stato istituito esame dal Concilio, per deliberare sulla lettera di Papa Leone; ma essere stato tenuto da pochi deputati, innanzi al vescovo di Costantinopoli Anatolio, allo scopo di sgombrare quelle dubbiezze, che appannavano le menti di que' pochi illetterati vescovi [2].

[1] Nogherà, T. VII, rifless. X.

[2] Non est necessarium omnes vos convenire. Sed quia conveniens est omnibus dubitantibus persuadere, Anatolius eligat de his qui subcsripserunt, quos putaverit idoneos esse ad docendum eos, qui dubitant. Concil. *Chalcedon.*, apud Labbé.

Hæsitarunt quidem aliquantisper pauci aliqui, sed rudes, et

Trascorsi i cinque giorni, i medesimi vescovi dell' Illiria, e della Palestina, dichiararono pubblicamente, ch' era stata lor tolta da Legati ogni dubbiezza, ed ambiguità, che pareva nascere dalle voci della lingua latina, e di aver sottoscritto alla lettera di Papa Leone [1]. Quindi il Pontefice s. Leone scrisse a Teodoreto, *che dall' esame ne tornò a Dio gloria maggiore.* Esame *sol economico*, e *caritatevole*, che non derogò punto all' approvazione già fatta; ma la confermò maggiormente, e ne uscì più cospicua la verità [2]. Pertanto nell' intenzione del Concilio, quella specie di

imperiti Palæstini, et Illiriciani episcopi, qui cum se græci sermonis minus intelligentes faterentur. de sensu trium locorum epistolæ nondum satis sibi liquere dixerunt: qua audita dubitatione, omnes episcopi clamaverunt: *nos ita credimus: sicut Leo, ita credimus. Nos iam subscripsimus.* Nec defuere, qui hos non modo non audiendos, sed e Synodo eiiciendos censerent. At cum visum esset mitius agendum cum viris, qui excusatione ignorantiæ suæ cunctationis odium deprecarentur, induciæ datæ sunt illis aliquot dierum, interea dum per selectos episcopos edocti, ad concordiam, et unitatem adducerentur. Quæ qui æquo animo perpenderit, intelliget sic exceptam a Patribus chalcedonensibus Leonis epistolam, ut ei continuo suam, sine ulla dubitatione fidem adiunxerint, nec alio consilio susceptam, quæ subsecuta est disquisitionem, quam ut ad convincendos qui veritati resistunt, consonantia eiusdem cum sententiis Patrum clarius appareret. Card. Gerdil, *De' Pontif. Primatus auctoritate advers. Marsilium Menandrinum.*

[1] Gerdil, *Esame dei motivi dell' opposiz. alla Bolla* Auctorem fidei. Tom. XIV, ediz. Roma 1809, pag. 191 et seq.

[2] Noghera, Tom. VII, *Rifless* X.

esame, che oltre alla cognizione presa in comune del documento, fu ad istanza de' magistrati, accordato ad alcuni vescovi in private conferenze; come il risponder che si fece in pubblico, durante la lettura, a' dubbi di alcuni, non significava già, che i vescovi fossero liberi di approvarlo, o riprovarlo [1]; ma solamente, che il dogma cattolico, rimosse tutte le difficoltà, risplendesse di più viva luce [2].

Io vedo i Padri di Calcedonia, che nella relazione da essi trasmessa alla Sede apostolica, attribuiscono al Pontefice s. Leone Magno, la fermezza della fede, ch'era stata sì luminosamente dichiarata, ed irrevocabilmente definita nella formola data da esso; e che tutti venerarono qual oracolo di Pietro, parlante per bocca del suo successore.

Se i Concilii ecumenici, qualche volta hanno di nuovo discusse, ed esaminate le definizioni della Sede

[1] Ut Pontifex aliquid fide credendum Ecclesiæ proponit, illud Ecclesia uti fidei dogma suscipere omnino debet. Liber itaque non est huiusmodi consensus; necessarius est, atque coactus, qui propterea Pontificis definitionibus vim minime tribuat, sed ipse sit earum vi quodammodo expressus. Ipsis oecumenicis Conciliis eam esse impositam legem, ut romanorum Pontificum decretis adsentiantur, satis declararunt Ephesini Patres, dum se Cælestini litteris *coactos* ad Nestorii condemnationem professi sunt. Exempla definitionum Innocentii, Zosimi, Cælestini, Leonis, aliorumque Pontificum, qui ad subscriptiones Episcopos coegerunt, notissima sunt. Cogere enim ad subscriptiones, est cogere ad consensum. ZACCARIA, *Antifebronius vindicatus*, Diss. V, cap. IV.

[2] *Civ. Catt.* ser. VII, vol. VIII.

apostolica, non dubitavano già della loro autorità; ma il loro esame, era esame di *dilucidazione*, o *ricognizione*, diretto a farne maggiormente risplendere l'autorità [1]. La Chiesa qual madre pietosa, e saggia nostra moderatrice, mirabilmente insieme congiunge l' essere di assoluta sovrana, e quello di guida, di consigliera, di maestra, onde vedano i fedeli, quanto ragionevole sia l' ossequio, che da loro richiede alle adorabili verità, che ad essi propone: così ella procede nel Concilio, dove loro accorda di venir seco lei ad un esatto confronto giuridico de' comuni fondamenti, e principii, acciò vieppiù apparisca la incongruenza colle eretiche deduzioni, e tolgasi l' adito all'eresia di vantarsi edificata sulla Scrittura, o tradizione. Se l'esame, che si fa della dottrina della Chiesa, non pregiudica all' autorità della Chiesa medesima, che o tacitamente, o espressamente sua l' ha dichiarata, perchè dovrà pregiudicare a quella del sommo Pontefice?

Soscrivono i Padri alle lettere pontificie, perchè conformi si trovano alla tradizione, alla Scrittura. Il motivo per cui si congregavano quei Concilii, era la più chiara manifestazione della verità. Se i Concilii dicessero di accettare le decisioni del Papa per ciò soltanto, che dall' augusta Sede procedono del Successore di Pietro, come potrebbero soddisfare intie-

[1] THOMASSIN. *Dissert in concil.*, Paris 1667, dissert. 4. — MUZZARELLI, *de auctorit. rom. Pontif. in conciliis generalibus*, Tom. 2, cap. 13 — GERDIL, *esame de' motivi dell' oppos. alla bolla* Auctorem fidei. — Card. ORSI, *de rom. Pontif.*, lib. 1, cap. 10. — ZALLINGER, *instit. iur. eccl.*, lib. tit. 2.

ramente agli eretici, i quali non lo ignorano, eppure continuano a diffondere i loro errori? Parla il Capo visibile della Chiesa, fissa il punto dell' universale credenza, propone le più sublimi verità della cattolica fede, palesa l' errore, fulmina dal Vaticano gli eretici: questi resistono, anzi accusano lui di eresia: sorge il ceto de' sacri pastori: dimostrano splendidamente la verità del giudicio, l' equità della condanna: congiunti al loro Capo protestano, che non gli inganna l' ignoranza, non gli stimola l' adulazione, non gli accieca l' interesse; ma la sola verità li costringe ad ammettere, e venerare gli oracoli, che per bocca del Pontefice ha pronunziati s. Pietro [1].

Obbiezione 12. Monsignor Maret così obbietta: *Il Pontefice s. Leone I afferma, che accettava la proposta fatta dall' Imperadore, di un Concilio, affinchè per questo mezzo, ogni errore fosse spento pleniori iudicio,* (che mons. Maret traduce, con giudizio più autorevole, *par un jugement plus autorisé*). *Dunque,* ei dice, *s. Leone non riconosceva nelle sentenze dommatiche del romano Pontefice, un valore definitivo; e riputava il Concilio generale, come il supremo tribunale, le cui sentenze nelle questioni della fede sieno irreformabili.*

Risposta. Il Pontefice s. Leone condannò formalmente la eresia di Eutiche. Egli spiegò la dottrina cattolica colla sua lettera a s. Flaviano, prescrivendo al Concilio di dovervisi conformare, come a regola definitiva di fede. S. Leone nelle sue *lettere* dichiara, che la sua risposta a Flaviano era così chiara, ed e-

[1] Mauro Cappellari, *trionfo della santa Sede,* cap. 15.

vidente, che sarebbe stato inutile quel Concilio [1]. Il Pontefice s. Leone acconsentì, egli è vero, al Concilio; e senza il suo consenso non sarebbe stato ecumenico, e ciò fece dopo di aver dichiarato, che si potea dir inutile un tal Concilio; e ciò fece, per accondiscendere ai desiderii dell' imperadore. Papa s. Leone dice *pleniore*, e non dice già *certiore iudicio*. Egli volle in tal guisa indicare il *maggior numero* de' giudici, che rendono il giudizio più pieno; ma non *lo rendono più irrefragabile, e più certo*. Pertanto s. Leone affermò, che per mezzo del Sinodo venisse spento l'errore con un giudizio *più pieno, pleniore iudicio: più pieno pel maggior numero de' giudici*, che vi concorrono; ma non *già per una maggiore infallibilità, e certezza*: non perchè al giudizio del solo romano Pontefice manchi qualche cosa della pienezza necessaria per essere infallibile, e irreformabile [2].

[1] Quid autem Catholica Ecclesia universaliter de Sacramento Dominicæ Incarnationis credat, ac doceat, ad Fratrem, et coepiscopum nostrum Flavianum, plenius continent scripta, quæ misi. S. Leo, *Epist.* XII, edit. Paris, 1623. — Evidenter, et plene quid servandum esset, ostendi. S Leo, *Epist.* XIII. — Quamvis evidenter appareat rem, de qua agitur, nequaquam Synodali indigere tractatu. S. Leo, *Epist.* XVI. — Cum evidens fidei causa sit, ut rationalibus causis, ab indicenda Synodo fuisset abstinendum. S. Leo, *Epist.* XVII.

[2] S. Irenæus necessitatem conveniendi, seu consentiendi cum romanæ Ecclesiæ fide, omnibus undique fidelibus, omnibusque Ecclesiis impositam, non in consensum aliarum Ecclesiarum retulit, sed in *potentiorem principalitatem*, idest in potentiorem auctoritamen propriam primatus, quæ ipsam *consensus*

Obbiezione 13. I nemici dell'infallibilità pontificia ripigliano: *Tertulliano afferma, che la regola di fede debb'essere* immobile, irreformabile, irretrattabile; *or siccome si riesaminano nei Concilii gli oracoli pontificii; dunque essi non hanno questi caratteri; e perciò non sono infallibili.*

Risposta. Allorchè Tertulliano dice, che la regola di fede debb'essere *immobile, irreformabile, irretrattabile*, non altro significa, se non che debb'essa essere ferma, non soggetta a mutazioni, e irrevocabile; non già, che l'oggetto da essa proposto non possa venire di nuovo esaminato, o per dimostrare, che in esso si verifica la regola, o affine di convincere coloro eziandio, i quali ricusassero di ammetterlo. La regola è *irretrattabile*, cioè non si potrà mai convincere di falsità, e quindi rivocarla. Non ne segue però, che non debbasi in verun caso assoggettare la verità ad altro esame, qualora trattisi, o di dover mostrare agli eretici con quanta maturità, e prudenza procedasi contro loro, o di dover istruire, e riconfermar nella fede i trepidanti [1]. Tertulliano adunque

necessitatem, seu *obligationem* adfert. Primatus, qui vi sua hanc obligationem imponit, vi sua exigit ipsum consensum. Adeo hanc primatus auctoritatem vim habere per se sufficientem credidit Irenæus, nulloque aliarum Ecclesiarum consensu indigere, quo ad unitatem obligaret omnes, ut aliarum consensum inquirere, et cognoscere necessarium non duxerit. BALLERINIUS. *De potest. Eccl.*

[1] Adversus hæreses universas iam hinc prædicatum est, id esse verum quodcumque primum.... sed salva ista præscriptione, ubique tamen propter instructionem, et munitionem quo-

per *ritrattazione*, intende *rivocazione*, *annullazione*, e non nuovo esame, o riproduzione di causa, che non pregiudica nulla alla fermezza, ed irrevocabilità della regola [1].

Obbiezione 14. Se il solo Papa, dicono i gallicani, *potesse terminare la questione definitivamente con giudicio infallibile, sarebbe inutile, e superfluo l'adunare i Concili generali con tanto incomodo, e con tanta spesa.*

Risposta. Io potrei ritorcere così l'argomento: Se la Chiesa dispersa è infallibile, come si ammette da tutti i cattolici; dunque indarno, e inutilmente si adunano i Concili generali. I Concili sono molto utili per abbattere, e reprimere la pertinacia degli eretici. E acciocchè riesca più leggiero il giogo della sommessione, e dell'obbedienza, giova molto alla comune concordia, e alla soavità del governo, che i reggitori facciano col comune consiglio de' sudditi ciò, che potrebbero fare colla propria autorità. Niuna maraviglia adunque, se nella famiglia di Gesù Cristo, in cui debbe regnare somma pace, il romano Pontefice procuri di eseguire i più gravi affari della Chiesa, per quanto può comodamente, con comune consiglio co' suoi fratelli, quantunque ciò possa fare da sè solo. Sovente debbesi pronunciare giudizio dalla Chiesa, non dello stesso domma, ma degli uomini; e acciocchè non rimanga sospetto, o pretesto d'ingiustizia,

rumdam, dandus est etiam retractantibus locus, vel ne videatur unaquæque perversitas non examinata, sed præiudicata damnari. TERTULLIANUS, contra Praxeam.

[1] CAPPELLARI, cap. XV.

o di mancamento, debbesi esaminare la costoro dottrina, ascoltarne le ragioni; e acciocchè la maniera di procedere, il numero de' senatori, e la dignità e maestà del senato chiuda la bocca de' dettrattori. I Sommi Pontefici talvolta adunano i Concili ecumenici, come mezzo idoneo per discutere più sicuramente le questioni più intrigate, e difficili. L'infallibilità del romano Pontefice, e del Concilio ecumenico, non esclude punto i mezzi per conoscere la verità, di cui si tratta [1]: perocchè Iddio l'ha promessa non già per modo di dono infuso, ma per modo di presidio, ovvero di *assistenza*. Si adunano i Concili ecumenici, *non già per dar forza intrinseca*, ai decreti dommatici pontificii; ma per aggiugnere autorità *estrinseca*, così esigendo le circostanze.

[1] Etsi in Pontifice sit infallibilitas, tamen non debet ipse contemnere media humana, et ordinaria, quibus deveniri potest ad veram rei cognitionem, de qua agitur; medium autem ordinarium est Concilium, maius aut minus, pro rei magnitudine, vel parvitate rei, de qua agitur. Deinde definitiones de fide pendent præcipue ex traditione apostolica, et consensu ecclesiarum; ut autem cognoscatur de orta aliqua quæstione, quæ sit totius Ecclesiæ sententia, et quam traditionem servent Ecclesiæ Christi, non est alia melior ratio, quam si in unum conveniant episcopi ex omnibus provinciis, et quisque referat Ecclesiæ suæ consuetudinem. Præterea, utilissima sunt, et sæpe necessaria concilia, ut finis imponatur controversiis, et decreta de fide non solum fiant, sed etiam serventur: quando enim fit generale Concilium, omnes episcopi subscribunt, et profitentur se amplecti illud decretum; et sic deinceps in suis Ecclesiis prædicaturos. BELLARMINUS, *de rom. Pontif.*, lib. IV, cap. VII.

Le definizioni dommatiche de' romani Pontefici hanno per certo di per sè tutta la forza, anche coattiva; sicchè niuno veramente cattolico possa ad esse contraddire. Siccome però i novatori contumaci, ad esse si oppongono, e contraddicono, eccitano i torbidi, ingannano gl'incauti, millantano di essere appoggiati alle divine Scritture, e d'intenderle meglio de' romani Pontefici; fa d'uopo quindi talvolta, che si adunino i concili, acciocchè col suffragio di molti, e colla solenne adesione alla definizione del romano Pontefice, maggiormente si renda manifesta la fede di tutta la Chiesa cattolica; e per dimostrare, che tutti i vescovi cattolici non hanno altri sentimenti, che quelli del Successore di Pietro; e acciocchè i contumaci vengano più facilmente richiamati all'unità, o più solennemente sia condannata la loro ostinazione, e pervicacia. La esperienza però chiarisce, che tutti coloro i quali ricusarono fede, e sommessione alle dommatiche definizioni de' romani Pontefici, la negarono pur anco ai decreti de' Concili ecumenici.

La Chiesa per dimostrare, quanto sia ragionevole l'ossequio, che richiede alle verità proposte, per una materna condiscendenza, accorda agli erranti di venire seco lui ad un esatto confronto giuridico de' comuni fondamenti, e principii, per convincere in una maniera più plausibile gli eretici, che non si vogliono arrendere alle pontificie decisioni.

Obbiezione 15. Gli avversarii dell'infallibilità pontificia dicono: *Se si ammettesse l'infallibilità del Papa, i vescovi non sarebbero più giudici della fede.*

Risposta. La decisione del santo Padre, dicea monsignor Languet, arcivescovo di Sens, non ispoglia

punto i vescovi del diritto di giudicare nelle cause di fede. Allorchè eziandio noi aderiamo al giudizio del santo Padre, in questa guisa appunto noi esercitiamo il ministero, che ricevemmo da Dio: ogni accettazione de' vescovi, sia in forma di mandamento, sia in forma di lettere, è riputata come un giudizio da lor parte: eglino, mentre aderiscono, giudicano. Non ha dunque luogo l'obbiezione: *i vescovi non hanno punto esaminato, non hanno punto giudicato, essi non fecero altro che obbedire.* Imperocchè, precisamente in questa obbedienza, v'ha sempre un giudizio di prudenza, il quale, quantunque non sia stato fatto nel tribunale, non lascia però di avere la sua forza, e la sua autorità [1]. Odasi mons. di Fénélon arcivescovo di Cambrai: « Il giudicare dopo il giudizio del Sommo Pontefice, *egli è unire il suo giudizio con quello del Pontefice.* In tal guisa anticamente i vescovi soscrivevano i decreti degli stessi ecumenici Concili.

[1] "La decision du s. Père ne depouille pas les évêques des droits, qu'ils ont reçu de Jésus-Christ par rapport aux jugements des causes de la foi. Lors même nous adhérons aux jugement du s. Père, nous exerçons, en cela même le ministère que nous avons reçu de Dieu. Toute acceptation des évêques étrangers, soit en forme de mandement, soit en forme de lettre, est reputée un jugement de leur part. Il n'est donc pas question de dire: *le très-grand nombre des évêques n'a pas examiné, il n'a pas jugé, il n'a fait qu'obeir:* car prémièrement dans cette obéissance, il y a toujours un jugement de prudence, lequel pour n'être pas rendu dans le tribunal, ne laisse pas d'avoir sa force, et son autorité „. M. Languet, *Monit.* 3. num. 71, et 39, pag. 70, et 76.

La sommessione era un giudizio, e il loro giudizio era sommessione [1]. Giusta le massime dell'episcopato francese, dice mons. Villecourt, per adempiere la qualità di *giudice*, non è punto necessario, che i vescovi esaminino, se ciò che fu definito dal romano Pontefice, sia vero, o falso. Eglino possono assai bene essere *giudici*, senza cotal precedente esame; e tuttavia ricevere per via di giudizio i decreti pontifici: esercitano essi realmente la qualità di *giudici*, qualunque volta aderiscono ai giudizii della santa Sede intorno alla fede: perocchè essi allora soscrivono, non come semplici fedeli, ma come *vescovi;* e per conseguenza come *giudici delle controversie della fede*. Questa adesione de' vescovi, non è solamente, come nei semplici fedeli, un atto di pura obbedienza; ma è pur anco realmente *un atto di autorità, e di giudizio;* poichè eglino aderendo alla definizione del Papa, formano un *giudizio interiore*, per cui essi si uniformano al Sommo Pontefice nelle cose da lui definite; e da siffatto giudizio di tutti i vescovi risulta il giudizio della Chiesa universale [2].

[1] Fénélon, *Epist. seu instruct. pastoral.*, die 20 aprilis 1705. — Zallinger, *Inst. iuris eccles*,, lib. I, tit. 2.

[2] " Nos prélats conviennent qu'il ne soumettent pas les bulles à leur examen, pour s'assurer, comme s'ils en doutaient qu'elles sont conformes à la vérité; mais ils nient que cette examen soit necessaire pour qu'un évêque reçoive, *comme jugé*, les decisions pontificales sur la foi. Après le jugement du Pape les évêques s'abstiennent de porter un *jugement juridique*, parce qu'il ne leur reste aucun doute sur la vérité, et l'orthodoxie de la décision pontificale, et qu'il croient devoir se borner à

Sebbene ai vescovi, come giudici, competa il diritto di esaminare le dottrine concernenti alla fede, vi ha però gran *differenza* tra *esame*, ed *esame:* tra *giudizio*, e *giudizio*, secondo la differente natura, e qualità delle quistioni, che soggiacciono all'esame, e al giudizio. Se si tratta di novità emergente in qualche angolo della cristianità, potranno i vescovi di quelle parti, adunati massimamente in legittimo provinciale Concilio, prenderne cognizione in qualità di giudici, ed esporne il loro giudizio; seguendo però l'antica forma osservata da' padri cartaginesi, e milevitani; e prescritta per tutte le *cause maggiori*, di farne la *relazione alla Santa Sede*, per dare ad un tal giudizio quell'immobile fermezza, che non può aver da sè. Se poi si tratta di materia diggià *definita*, la podestà giudiziaria in materia di fede, può esercitarsi per via di un giudizio di *semplice ricognizione*, diretta a rischiarare, e viemaggiormente autenticare un antecedente giudizio, che per altro si sa essere di tal certezza, che non possa soggiacere ad esame di *revisione*, per accertarne la verità [1].

un *jugement de pure adhesion* „. Villecourt, *la France, et le Pape*, prém. part., chap. X, Paris 1849, pag. 121, 126.

„ Le Pape ayant jugé cette cause (*des maximes des saints*), les évêques de la province, quoique juges naturels de la doctrine, ne peuvent dans la presente assemblée, et dans les circonstances de ce cas particulier, porter aucun jugement, qu'un jugement de *simple adhésion* a celui du S. Siège, et d'acceptation de sa constitution „. Fénélon, *Memoires du clergé*, Tom. I, pag. 461.

[1] Gerdil *Esame de' motivi della opposiz. fatta da mons. vescovo*

Due sorta d' esame fa d'uopo distinguere; l' uno nomasi *giuridico*, ossia esame di *autorità*, che adopera colui, che fornito del potere di giudicare, va dubbioso indagando, se la definizione, o sentenza pronunciata, sia conforme al diritto, alla Scrittura, alla Tradizione, ovvero ne discordi: l' altro chiamasi esame di *conferma*, o di *semplice adesione*, istruzione, o di prudenza, col quale uno procura di esaminare, e confermare la pronunciata definizione con argomenti desunti dalla Scrittura, o dalla tradizione: scoprire, e confutare gli opposti errori, e comprovare la stessa definizione col suo assenso, e colla sua autorità. Aprite la storia della Chiesa, e vedrete, che quest' *ultima* sorta d'esame soltanto, e non la prima, fu adoperata da' vescovi, e da' Concilii, dopo le emanate definizioni dalla Sede di Pietro [1]. I vescovi, e i Concili generali, dopo le definizioni de' Romani Pontefici, instituirono l'esame *non già dubitativo*, *con libertà di assenso, o dissenso*; ma l' esame *confermativo. Giudicare dopo il giudizio del Sommo Pontefice,* dice monsignor Fénélon, arcivescovo di Cambrai, *è congiungere il suo giudizio con quello del Papa.*

I giansenisti, e i quesnellisti obbiettavano ai vescovi della Francia, che i vescovi stranieri nell' accettare la costituzione *Unigenitus*, non aveano *esaminato, nè giudicato*, ma soltanto *ubbidito*. Risposero i Vescovi di Francia, che in cotal ubbidienza v'ha sempre il giudizio di prudenza, il quale benchè non sia

di Noli alla pubblicaz. della Bolla Auctorem Fidei. Tom. IV, Roma 1809, pag. 197, et seq.

[1] Zallinger, *Instit. Juris. Eccles.* Lib. I, tit. 2.

pronunciato nel tribunale, cioè solennemente, ha però la sua forza, e la sua autorità: aggiugnevano essere certo, giusta la tradizione di tutti i secoli, che il consenso de' vescovi al giudizio della Sede Apostolica, è insieme un atto d'obbedienza alla Santa Sede, e un atto di autorità, e di giudizio sotto la principale autorità della medesima Sede [1].

I vescovi sono *giudici della fede*, dice monsignor Dechamps, arcivescovo di Malines, ma non giudicano *definitivamente*. Quando i Papi, prima di giudicare, consultano i vescovi, o chiedono *il loro giudizio* in un Concilio, egli è un vero giudizio che domandano, benchè questo giudizio non possa diventare definitivo, che per l'assenso, o la conferma del Papa. I vescovi nei Concilii, per esempio nel Concilio generale di Firenze, hanno esaminato i giudizii dogmatici di altri Concilii generali, per esempio, del secondo Concilio generale di Lione; e li hanno giudicati conformi alla Scrittura, ed alla tradizione. Li hanno essi forse per-

[1] I padri della provincia di Reims nell'adunanza del 1699, così si esprimevano: " Il est certain, selon la tradition de tous les siècles, que le consentement des Evêques au jugement du prémier Siège, est toute ensemble et un acte d'obeissance envers ce Siège, et un acte d'autorité et de jugement, sous l'autorité principale de ce même Siège „.

" Qui dit adhérer à un jugement, dit former un jugement interieur, par lequel on se conforme à celui, auquel on adhère „. Fénélon, *Memoires du Clergé*, Tom. I, pag. 461 — V. Card. de Bissy, *Instruct. pastorale*, an. 1722, pag. 215 — M. De S. Leon, *evêque de Rodez*, *Instruction pastorale sur les jugements définitifs de l'Eglise*, pag. 230.

ciò creduti suscettibili di riforma? I vescovi hanno così agito, sia per i giudizii de' Concilii, sia per i giudizii de' Papi. Ora volete voi la prova decisiva, che essi esaminarono di nuovo questi giudizii, *non per rimetterli in quistione, ma per meglio convincere d'errore quelli, che li impugnavano?* Questa prova, eccola: Egli è, che i Pontefici, i cui decreti vennero giudicati conformi alla fede dai Concilii generali citati da monsignor di Sura, *hanno formalmente negato a questi Concilii il diritto di rimettere questi giudizi in quistione*, e che, lungi dal protestare contro siffatto divieto, che, nel sistema di monsignor Maret, non sarebbe stata che una pretesa sacrilega, e sovversiva della costituzione della Chiesa, *i Concilii non ne ebbero pure il pensiero* [1].

Qual'è il ministero abituale de' Papi? Egli è, senza dubbio, quello di pronunciare delle decisioni sulle questioni in materia di fede, e di morale, che loro vengono indirizzate continuamente da tutte parti del mondo. Essi condannano, essi prescrivono, essi esigono che vengano eseguite le lor decisioni. Attendono forse essi un Concilio per decidere? No. Eglino forse procrastinano a riguardar le loro decisioni come definitive, e a farle eseguire, fino a tanto che conoscano il tacito consentimento della Chiesa dispersa? No. Dunque tutti i Papi si credettero infallibili, ed investiti dall'autorità ch'essi esercitarono; dunque essi tutti credettero il *Papa infallibile*. Ora come mai si può suppore, che abbia esistito nel decorso di di-

[1] *Lettera di mons.* DECHAMPS, *Arcivescovo di Malines*, *a monsignor* DUPANLOUP, *vescovo d'Orléans*.

ciotto secoli, alla testa della Chiesa un Ente, il quale si sia attribuito falsamente il privilegio di giudicare senza *prender errore*, della fede, e della morale; e che la Chiesa abbia tollerato costantemente l'esercizio di cotal pretensione?

Se il Papa non fosse punto infallibile, ditemi, cosa si dovrebbe pensare della Chiesa cattolica, la quale pel decorso di diciotto secoli, avrebbe permesso, che le decisioni in materia di fede, e di morale, fossero fatte, ed eseguite per mezzo di un uomo, che avrebbe potuto far delle decisioni erronee? Tanti Concili ecumenici furono adunati; e tutti i cattolici li riconoscono infallibili. Or cotesti Concili sarebbero stati infallibili, se avessero tollerato, che le decisioni della fede, e della morale, rimanessero nelle mani di un uomo, che poteva ingannarsi? Sarebbero stati tali, se non avessero punto censurato, e condannato il temerario, che sotto i loro occhi avesse osato di usurpare un privilegio divino? Dunque la Chiesa universale ha sempre creduto il Papa *infallibile*. Ma come supporre, che pel decorso di tanti secoli, la Chiesa abbia tenuta un'opinione erronea? La Chiesa gode dell'assistenza dello Spirito Santo per tutte le verità cristiane rivelate [1].

Obbiezione 16. I nemici dell'infallibilità pontificia dicono: *La Sede, e il sedente sono due oggetti distinti: non è sempre la stessa cosa, l'insegnamento del Papa con quello della Sede Apostolica, o della Chiesa Romana* [2].

[1] Robiano de Borsbeek.

[2] *Vera Idea della Santa Sede*, Part. I, cap. 2 — Pavia 1787.

Risposta. La distinzione tra Sede, e sedente, non può aver luogo quanto alla dottrina, ed all'autorità. I Padri riconobbero sempre per centro di unità il primato, e quindi il Sommo Pontefice che ne è investito. La Sede non ha alcuna originaria prerogativa; e quindi la Sede apostolica distinta dal Papa, dal quale ogni prerogativa a lei deriva, è un nulla [1].

I santi Padri *non fecero mai questa distinzione tra il Papa, e la Sede Apostolica, e la Chiesa Romana*. Si consultino pure le loro opere; e si scorgerà, ch' eglino *prendono promiscuamente nel medesimo senso, la cattedra di Pietro, e il Romano Pontefice* [2]. S. Girolamo non fa alcuna distinzione tra la Sede, e il sedente: per lui è il medesimo, l'esser unito al Pontefice Damaso, che l'esser unito alla cattedra di Pietro [3]. La condanna dell' eresia pelagiana vien chiamata da S. Agostino, or giudicio di Papa Innocenzo, or giudicio della Sede apostolica [4]. S. Pietro Damiani così parla al Pontefice Alessandro II: *Voi siete la Sede Apostolica: voi siete la Chiesa Romana. Vos Apostolica Sedes: vos Romana estis Ecclesia. Io non ricorro,* ei dice, *io non ricorro alla fabbrica di Pietro, ma a colui nel quale risiede tutta l' autorità della Romana Chiesa*. La prerogativa dell' *infallibilità* fu annessa al *primato* di Pietro, e de' suoi successori; ora il pri-

[1] Cappellari, *Trionfo della Santa Sede*, cap. IX.

[2] Zaccaria, *Anti-Febronius vindicat.* Dissert. I, cap 4, n. 13. — Muzzarelli, *il buon uso della logica in mater. di relig.* Tom. I, opusc. 3 — Bolgeni, *L'Episcopato*, cap. 3, n. 32.

[3] S. Hieronymus, *Epist ad Damasum*.

[4] S. Augustinus, Lib. *de peccat. orig.* cap. 17.

mato è *personale*, quindi l' *infallibilità* de' Pontefici non dipende dalla Chiesa romana; ma al contrario, tutti i privilegi, che ha la romana Sede *derivano a lei, da Pietro, e da' suoi Successori.* Siccome vivente, e sedente il Vescovo, la Sede episcopale altro non è certamente, che lo stesso vescovo de' diritti rivestito della sua sede: il trono non è altro, che il principe rivestito, mentre egli vive, delle prerogative del trono ecc. Così il Papa vivente, altro non è la Santa Sede, l' apostolica Cattedra, che il Papa stesso nell' esercizio de' diritti della sua Sede, del suo primato [1].

Molte volte nel comun modo di favellare, e di scrivere, si prende la Chiesa per il Vescovo, e la Sede per il Sedente; e ciò si conosce chiaramente dalle *circostanze*, e dagli *aggiunti*. Quando si afferma, che parlò la romana Chiesa, mentre in realtà parlò il romano Pontefice, egli è chiaro, ed evidente, che in tal caso si prende il *corpo* per il *capo*, e la *Chiesa* per il *Papa*. Parimente, allorchè si asserisce, che un qualche punto dogmatico fu dichiarato, e definito dalla Sede apostolica, mentre in realtà quell' articolo fu dichiarato, e definito dal solo romano Pontefice, egli è manifesto, che in tal caso si prende la *Sede*, o la *Cattedra, per il Sedente:* in quel modo con cui si dice talvolta, che un decreto del re, fu emanato dal real trono. La Sede, in quanto Sede, appartiene al solo Prelato: perocchè la Sede è lo stesso, che la

[1] Marchetti, *Critica della Storia eccles del Fleury,* Tom I, art. 1 — P. Ballerinius, *De vi, ac ratione primatus roman. Pontif.* cap. XIV.

Cattedra; e il solo Prelato è il Sedente sulla Cattedra. Il clero sta nell'intorno, inferiormente, e a' piedi della Cattedra; ma non siede sopra di essa. Pertanto, allorchè si afferma, che parlò, e decretò la Sede Apostolica: che la Cattedra di s. Pietro non è soggetta ad errore, ciò debbe intendersi propriamente del *solo romano Pontefice sedente;* e non già del clero di Roma, e del Senato de' cardinali, fuorchè per *adesione.* Imperocchè il clero di Roma, o il Senato de' cardinali, non siede sulla Cattedra apostolica di Pietro, ma fa soltanto ad essa corteggio ecc. Sulla Sede di Pietro siede il snccessore di s. Pietro; e il clero di Roma, il Senato de' cardinali, i vescovi soburbicarii ecc., non sono i successori di Pietro. Dunque le decisioni *ex cathedra*, sono decisioni del *Sedente* sulla cattedra; e il senso più proprio della santa Sede, è quello che si applica al romano Pontefice.

Che cosa sono le Bolle, e le Costituzioni della Sede apostolica? Sono leggi, e giudizi del *Romano Pontefice*, ossia del *Sedente* sulla Cattedra apostolica. Nelle Bolle della Sede apostolica, voi non trovate intitolato altro giudice, e legislatore, tranne il romano Pontefice. Il Papa è quegli, che dichiara, e definisce, e pronuncia gli anatemi contro i contumaci. La Bolla fu preceduta dalla consultazione tenuta dal romano Pontefice col suo Senato, e con alcuni da lui specialmente deputati; ma l'autorità precettiva, e definitiva, è tutta del romano Pontefice, da cui, e in cui nome la Bolla vien promulgata. Quindi il ce-

[1] MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in materia di Religione.* Opusc. XIV.

lebre teologo Domenico Bannes dice: *Nel pubblico giudizio della fede, non debbesi distinguere la Sede apostolica, dall' apostolico Preside, ossia dal Sommo Pontefice; nè la romana Sede, dal Pontefice romano* [1]. Sappiamo, che alcuni dotti Prelati del clero gallicano, posteriormente alla *Dichiarazione* del 1682, riprovarono nella sua troppo general estensione, *la distinzione della Sede dal Sedente* [2].

Il Coustant osserva, che *il Papa suole essere chiamato or Sede apostolica, or Chiesa romana, per dichiarazione degli stessi avversarii* [3].

[1] In pubblico fidei iudicio non est distinguenda apostolica Sedes ab apostolico Præside, vel Summo Pontifice, neque romana Sedes a Pontifice romano. Bannes, in 2, 2. *S. Thomæ*, quæst. I, art. 10, conclus. 3.

[2] Monsignor de Colongue, vescovo di Apt, nella sua Lettera Pastorale del dicembre 1717, in difesa della Bolla *Unigenitus*, così scrive: " Aliquis fortasse hic asserere audebit, magnum ab his novatoribus poni discrimen inter Sedem apostolicam, et romanum Pontificem eam occupantem; illos ubiquo se profiteri obsequiosos, et obedientes decisionibus illius Augusti Tribunalis, quod infallibile esse agnoscunt, dum in eo Sedentem erroris accusant. Ne immorer in hac distinctione abstracta, et ab hæreticis ad eludendam suam damnationem inventa, quam s. Cyprianus numquam agnovit. Distinctione, inquam, a s. Petro Damiano proscripta, qui romano Pontifici olim dicebat: *Tu ipse es Sedes apostolica, tu es Ecclesia romana; ad Petri fabricam non recurro, sed ad illum tantummodo, in quo tota residet illius Ecclesiæ auctoritas.* Vid. Soardi, *De Suprema romani Pontificis auctoritate, hodierna Ecclesiæ gallicanæ doctrina.*

[3] Ballerinius, *De vi ac ratione Primatus etc.* Cap. 14.

Le ragioni, per cui viene attribuita l'*infallibilità* alla Sede apostolica, alla Cattedra di Pietro, alla Chiesa romana, sono le promesse fatte da Gesù Cristo a Pietro, le prerogative a lui date, le cariche a lui imposte. Or queste appartengono al Successore di s. Pietro. Il romano Pontefice è in luogo di Pietro, il *Capo visibile della Chiesa*, *il centro*, *il Pastore universale*. Ditemi, il Capo debbe egli seguire i membri, o i membri il Capo? il centro debb'egli andar alle linee, o le linee al centro? Il Pastore debb'egli esser condotto dal gregge ai sani pascoli, o il gregge debb'esser condotto dal Pastore? Il Maestro debb'egli imparare dai discepoli la vera dottrina, o i discepoli debbono impararla dal Maestro? Sarebbe ridicolo l'accordare l'*infallibilità* alla Chiesa romana, e poi negare cotal privilegio a coloro, i quali ne sono Capi. Se la Chiesa romana gode l'infallibilità, non può essa risiedere se non in quelli, che la governano. L'infallibilità, che i romani Pontefici attribuiscono alla loro Chiesa, è fondata sulle promesse, che fece Gesù Cristo a s. Pietro, e sui privilegi, che il Salvatore accordò per lui, e per i suoi Successori; e perciò se l'infallibilità nella fede è un di cotali privilegi, i romani Pontefici successori di s. Pietro sono quelli, che lo godono [1].

Obbiezione 17. Se i Padri, dicono gli avversarii, *intendevano di parlare dell' infallibilità del romano Pontefice, e perchè, invece di accennare il Papa, fecero menzione della cattedra di Pietro, della Sede apostolica, della Chiesa romana?*

[1] Petitdidier, *Traité théologique sur l'autorité, et l'infaillibilité des Papes.*

Risposta. Il romano Pontefice può riguardarsi sotto due aspetti, cioè 1° come *uomo*, e dottore *privato*, che ha le sue opinioni *private*, e le promuove in secreto, o in pubblico, a voce, o in iscritto; e in questo aspetto comunemente chiamasi col suo nome *proprio*, Onorio, Vigilio, Zosimo ecc. 2° può riguardarsi come *Capo*, *Centro*, *Maestro universale*, il quale nelle controversie dogmatiche, debbe dare, colle sue decisioni, la norma della vera fede alla cattolica Chiesa; e in questo aspetto il Papa ordinariamente si appella col nome dell'*ufficio*, a mo' d'esempio, *cattedra di Pietro*, *Sede Apostolica*, *Chiesa romana*. E in questo aspetto il Papa decide dalla *cattedra*, insegna da apostolo, opera qual *Capo*, *Centro*, *Maestro* di tutta la cattolica Chiesa. Sotto il nome del Papa, che può fallire, s'intende l'*uomo*, e il dottore *privato*, che ha le sue *private* opinioni ecc., sotto il nome poi della *cattedra*, della *S. Sede*, e della *Chiesa Romana*, che non fallisce, e non può fallire, s'intende il *Papa*, che per *ufficio decide dogmaticamente della fede, che debbesi tenere da tutti* [1].

Obbiezione 18. Ripigliano i nemici dell'infallibilità Pontificia: *S. Leone dice; altro sono le Sedi, ed altro i Presidenti.*

Risposta. Giusta S. Leone, altro sono le *Sedi*, ed altro i *Presidenti*, in quanto che, i diritti delle Sedi non dipendono dai *meriti*, o *demeriti personali* de' pastori che siedono; ma ei non intende già, che i diritti delle sedi non competano ai Presidenti. Fa

[1] Nogheba, *Riflessioni sulla infallibilità del Papa nel magistero dogmatico.* Rifless. VII, Tom. VII.

d'uopo riflettere alla mente di s. Leone: il suo *scopo* era di custodire intatti i *cànoni niceni*, che avevano stabiliti i diritti di ciascuna Sede, e volevano salve a tutte le sedi le antiche lor prerogative. Pei demeriti dell'empio patriarca Discoro, si voleva degradare la sede patriarcale di Alessandria dalla prerogativa di onore, che le competeva, dopo la Sede Romana; e la si volea trasferire alla sede di Costantinopoli. Ad una tale degradazione, si opponevano i cànoni del primo Concilio di Nicea. Il Concilio di Calcedonia forma il cànone 28, con cui conferisce alla sede costantinopolitana la prima dignità, dopo quella di Roma. Il Pontefice S. Leone Magno vi contraddice, come contrario al *cànone sesto* del primo Concilio di Nicea; e lo annulla. « No, grida Papa Leone, no, l'empietà di Dioscoro non dee togliere alla sede di Alessandria il privilegio, che a lei fu meritato dalla dignità di S. Marco, suo primo fondatore: poichè altro sono le Sedi, ed altro i Presidenti: *aliud sunt sedes, aliud præsidentes.* Quantunque i meriti de' presidenti sieno diversi, dice s. Leone, pure rimangono alle sedi i medesimi diritti.

Obbiezione 19. Soggiungono gli avversari: *I sentimenti de' Padri intorno all' infallibilità, sono sentimenti di cerimonia, e di complimento.*

Risposta. Come puossi mai credere, che, allorchè trattasi di *regola di fede*, e *di costume*, si tratti di cerimonia, e di complimento? I Padri della Chiesa non sono cortigiani, che cerchino adulare. Il dire, che i sentimenti de' Padri, sieno sentimenti di complimento, e di cerimonia, è un'ingiuria, che si fa a que' dotti, e santi personaggi. E chi ardirà mai asserire, che le

acclamazioni de' Concili ecumenici di Efeso, di Calcedonia, e del terzo di Costantinopoli, sieno parole soltante di cerimonia, e di complimento?

Obbiezione 20. L'autore dell'opera intitolata: *Vera idea della Santa Sede*, Pavia 1787, dice: *Egli è un equivoco il confondere la indefettibilità colla infallibilità; la immobilità della Fede colla inerranza. La Santa Sede è indefettibile, perchè non potrà mai totalmente mancar nella fede, e non potrà mancar nella fede per sempre; se cade nell'errore, sarà ben presto rialzata. Ma la Santa Sede può qualche volta cader nell'errore; quindi non è infallibile.*

Risposta. Gesù Cristo ha promesso a s. Pietro, e in s. Pietro a tutti i suoi *Successori*, come spiegano concordemente i Padri, che non sarebbe mancata in esso lui la fede. Or ciò non può verificarsi, nè aver effetto, se Pietro, e i suoi Successori i romani Pontefici non fossero infallibili [1]. L'orazione, e la promessa di Gesù Cristo fece sì, che in Pietro non mancasse mai nè la fede interna, *nè il pubblico insegnamento della fede in vantaggio della Chiesa.* Se l'esser confermato *internamente* nella grazia della Fede, fu privilegio particolare, e personale di Pietro, che non era mestieri, che passasse nei Successori di lui, il *privilegio* però *di non venir meno in lui il pubblico, e solenne insegnamento della fede, era privilegio, che dovea trasmettersi*, in virtù dell'orazione di Gesù Cristo, *nel Successore di Pietro*, nel suo vicario in terra, nel *Capo visibile della Chiesa:* perchè era necessario

[1] Ballerinius, *De vi, ac ratione Primatus* cap. XII, et cap. XV — Sebry, *De Roman. Pontif.* cap. II.

a vantaggio della medesima. Se si potesse dimostrare, che i Papi, successori di Pietro, anche una sol volta, e per breve tempo, avessero proposto solennemente, per regola di fede, l'errore, in tal caso la fede di Pietro in realtà sarebbe venuta meno nella sua cattedra. Ella è una manifesta contraddizione, l'essere la Sede apostolica *indefettibile* nella fede, e il poter insegnare per qualche tempo l'errore. Gesù Cristo non disse già: *io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno in perpetuo;* ma assolutamente, e senza veruna restrizione, *affinchè la tua fede non venga meno.* Se l'uomo muore, la sua vita è venuta meno, quantunque presto gli fosse restituita. Se la Santa Sede facesse una solenne decisione contraria alla Fede, la Fede sarebbe in essa venuta meno, quantunque poi le fosse restituita dalla Chiesa cattolica; quantunque io non intenda, come sussisterebbe più la cattolica Chiesa, se la Chiesa romana facesse una decisione dottrinale eretica. Imperocchè lo stesso autore dell' opera intitolata: *Vera Idea della Santa Sede,* dichiara, che la Chiesa romana *è una parte* principale, ed essenziale della Chiesa cattolica [1]. Se in un corpo manca la vita in una parte principale, ed essenziale, qual'è il Capo, come può seguitare a vivere il resto del corpo? [2].

Obbiezione 21. I gallicani ripigliano: *Le testimonianze risguardanti la infallibilità de' romani Pon-*

[1] Part. II, cap. IV, § 15.

[2] Muzzarelli, *il buon uso della logica in mater. di relig.* opuscolo XIV.

tefici, debbonsi intendere non già de' sommi Pontefici singillatim, ma della loro serie, o successione; sicchè la fede di Pietro non sia mai per venir meno nella Sede apostolica, ossia nella Sede di Pietro, e nella serie, o successione de' romani Pontefici. Tutti insieme i romani Pontefici, dice il Bossuet, debbono essere considerati, come la sola persona di s. Pietro, continuata, nella quale la fede non sarebbe per mancare giammai; sicchè, se la fede venisse a vacillare, o cadere presso alcuni, ella però non mancherebbe mai interamente [1]; poichè deve ben tosto rialzarsi: perocchè supposto un qualsiasi deviamento di un qualche Papa, non può questo avvenire, se non a modo di momentaneo trascorso, da essere immantinente riparato dallo stesso Pontefice, o dal suo immediato successore in guisa tale, che non mai possa dirsi moralmente interotta nella successione de' romani Pontefici l'indefettibilità. « Che uno, o due sommi Pontefici non abbiano con bastevole costanza sostenuto, o con sufficiente chiarezza spiegato la dottrina della fede: che una delle loro risposte si trovi notata dal rigore di un Concilio ecumenico, questi falli particolari non poterono fare alcuna impressione nella Cattedra di s. Pietro. Un vascello che fende l' acqua, non vi lascia nè meno ve-

[1] Accipiendi romani Pontifices tanquam una persona Petri, in qua nunquam fides Petri deficiat, atque ut in *aliquibus* vacillet, aut concidat, non tamen deficit *in totum*, quæ statim revictura sit; nec porro aliter ad consummationem usque sæculi in tota Pontificum successione eventurum esse certa fide credimus. *Defens. Declarat.*

stigia del suo passaggio » [1]. *Quantunque errino i Papi, non manca però nella fede la Cattedra, e la Sede romana.*

Risposta. L'affermare che ciascun Papa, quando decide dogmaticamente, non è infallibile, ma che è infallibile soltanto la serie, e la sucessione de' Papi, egli è questo un sotterfugio inventato per eludere la forza della tradizione. Non si può comprendere, come i singoli Pontefici possano dalla cattedra proporre da credere alla Chiesa, l'errore intorno alla fede; e nondimeno nella serie de' medesimi Pontefici si conservi l'*indefettibilità* della fede. Ciò è presso a poco lo stesso, come se il Bossuet avesse detto, « che tutti gl'imperadori romani debbono essere considerati, come la persona di Augusto continuata; che se la saggezza, e l'umanità sembrarono vacillar qualche volta su quel trono nelle persone, come Tiberio, Nerone, Caligola, ecc. non si potrebbe dir nondimeno, ch' elleno sieno giammai *interamente* mancate: perocchè debbono ben tosto risuscitare nelle persone degli Antonini, e dei Traiani ecc. [2].

L'*indefettibilità* nella fede, non è accordata, e non conviene alla Sede di Pietro, se non per riguardo del *suo Successore*: per lui, e non per la Sede pregò Gesù

[1] Bossuet, *Serm. sur l'unité.*

Sarebbe impossibile il credere, che il Bossuet avesse pensato a questo sistema, se non si sapesse altronde, quanto influisca talvolta nell'animo, anche degli uomini più assennati, il partito di scuola. Muzzarelli, *Il buon uso della logica in materia di Religione*, Tom. I, opusc. III.

[2] De Maistre, *Du Pape*, Liv. I, chap. XI.

Cristo; e gli ottenne dal Padre, che la sua fede non venisse meno giammai: a lui, e non alla Sede impose di confermar nella fede i fratelli. L'ufficio di confermare i fratelli nella fede, incombe non solamente alla serie, ma ai *singoli romani Pontefici*. Or siccome a questo fine Gesù Cristo ha conferito loro la dote dell'*infallibilità*; quindi ne siegue, che l'infallibilità, o non compete a veruno, o compete ai singoli Pontefici. Sant' Agostino nel *salmo contro la parte* di Donato, diceva ai Donatisti: « Noverate i sacerdoti dallo stesso seggio di Pietro: vedete in cotesta serie di Padri, chi, ed a chi successe. Essa è la pietra, che non vinceranno giammai le superbe porte d'inferno » [1]; come se dicesse: *in quest' ordine di successione non trovasi alcun vescovo donatista*; imperocchè se vi si trovasse un solo macchiato degli errori de' donatisti, sarebbe stato sufficiente per viziare quella serie. Il privilegio dell'*infallibilità* è della persona: i privilegi, le prerogative, il primato non convengono alla Sede, che è *muta di sua natura, non ragiona, non parla*; ma sono proprii del suo *Presidente*. Lo stesso autore della *Difesa della Dichiarazione*, afferma, che *la Sede non esercita alcun potere, o alcun giudizio, che per mezzo del suo Presidente* [2]. Dunque, se la Sede non può da sè cosa alcuna, ma

[1] Numerate sacerdotes vel ab ipsa Petri sede, et in ordine illo patrum, quis cui successit, videte. Ipsa est petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ. S. Augustinus, *in Psalmo contra partem Donati*. Edit. Maurin. Venet. 1733, Tom. IX, col. 7.

[2] Neque propterea dicimus ipsam Sedem aliquid exercere posse potestatis, aut iurisdictionis, quam per ipsum Præsidentem. *Defens. Declarat.* Lib. X, cap. V.

è Colui, che siede in essa, il quale giudica, e definisce le quistioni di fede, non si può comprendere, come sia infallibile la cattedra, e la Sede, e possa errare il Papa, che dalla sua Sede parla, giudica, e definisce in materia di fede, e di costumi. I *diritti* del *Tribunale sono legati* di tal maniera *alla persona che vi presiede*, che non possono competere a verun altro. E se ciò è vero di qualunque Tribunale, tanto più debb' esserlo di quello del romano Pontefice, per motivo del suo *Primato*, il quale deriva dall' immediata instituzione di Gesù Cristo. Non si può dunque riconoscere infallibile la Sede del sommo Pontefice, senza riconoscere *infallibile il medesimo Papa*, che vi presiede. I *Padri non distinguevano punto il Papa, dalla sua Sede* [1]. S. Prospero asseriva del sommo Pontefice Zosimo: *La Sede di Pietro parla per tutto il mondo colla bocca di Papa Zosimo* [2]. S. Massimo riprovava chi non consultava il *romano Pontefice, cioè la Sede apostolica* [3]. Advenzio vescovo di Metz diceva: *Io professo di essere in tutto col Capo, cioè colla santa Sede di Pietro* [4]. Pietro di Alliaco espressamente

[1] Beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri communione consocior. S. Hieronymus, *Epist. ad Damasum.* — Ubi Petrus, ibi Ecclesia S. Ambrosius. — Vos apostolica Sedes, vos romana estis Ecclesia. S. Petr. Damian. opusc. XX.

[2] Petri Sedes per universum orbem Papæ Zosimi sic ore loquitur. S. Prosper, *cont. collat.*, n. 15.

[3] Qui non satisfacit, et implorat *beatissimum Papam, idest Apostolicam Sedem.* S. Maxim. *Epist, ad Petr. Illustr.* Ove si scorge preso *il Sedente per la Sede*, nel *medesimo senso.*

[4] Cum Capite, idest Sancta Sede B. Petri in omnibus me favere profiteor. Labbé, Tom. IX, col. 1503.

prende il Papa per la Chiesa romana, e la Chiesa romana per il Papa [1].

Lo stesso autore della *Difesa della Dichiarazione*, dichiara espressamente *di non distinguere la fede dei romani Pontefici, dalla fede della Chiesa romana* [2]. Or la fede della Chiesa cattolica, è sempre la fede della Chiesa romana [3]. Dunque, se non si distingue la fede de' romani Pontefici, da quella della Chiesa romana, egli è evidente, che la fede de' romani Pontefici è sempre quella della Chiesa cattolica, e per conseguenza sono infallibili nelle Decisioni di fede, e de' costumi, com' è infallibile la stessa cattolica Chiesa.

Senza la *infallibilità* del romano Pontefice, non è possibile che sussista l'*indefettibilità* di quella fede, per cui la fede di Pietro sarà sempre il centro dell' unità, il vessillo della fede. Se la sede di Pietro, come dice lo stesso autore della *Difesa della Dichiarazione*, non esercita alcun potere, o alcun giudizio, che per mezzo del suo Presidente: se egli non distingue la fede della romana Chiesa da quella de' romani Pontefici; se il Papa, e la cattedra di s. Pietro è lo stesso, al dire di s. Girolamo; e chi nen raccoglie con lui, disperde, ossia non appartiene a Gesù Cristo; se la sede di Pietro parla a tutto il mondo per la bocca del suo Pastore, come dice s. Prospero; se il Papa,

[1] Auctoritas Papæ, seu romanæ Ecclesiæ etc. PETR. DE ALIACO, *de Eccles. conc. gen. rom. Pont.* etc. *auctorit.* Part. I, cap. 4 *inter Gerson. oper.* Tom. II, col. 938.

[2] Neque vero distinguimus a romanorum Pontificum fide, romanæ Ecclesiæ fidem. *Defens. Declarat.*

[3] BOSSUET, *Discours sur l'unité.*

giusta s. Pier Damiani, è la Sede apostolica, e la Chiesa romana; se la fede della Chiesa cattolica è sempre la fede della Chiesa romana, come dice il Bossuet, e la fede della Chiesa romana non si distingue da quella del Papa; dunque, siccome è infallibile la fede della Chiesa cattolica, debb' esser infallibile anche quella del Papa.

Se giusta l' autore della *Difesa della dichiarazione del clero gallicano*, la fede della Chiesa romana non si distingue dalla fede de' romani Pontefici; dunque essendo *indefettibile* la fede della Chiesa romana, è parimente *indefettibile* la fede de' romani Pontefici; poichè tra l' una, e l' altra, secondo il mentovato autore, non v' ha *distinzione*. Se la fede della Chiesa romana non si distingue dalla fede de' romani Pontefici; dunque, se nella fede errasse taluno de' romani Pontefici, anche solo per qualche tempo, cadrebbe con esso lui nell' errore, per quello spazio di tempo, la romana Chiesa; altrimenti per quel tempo sarebbe stata diversa la fede della Chiesa romana da quella del suo Pontefice [1]. Lo stesso autore della *Difesa della dichiarazione del clero gallicano*, dichiara di non distinguere punto la fede della Chiesa romana, dalla fede de' romani Pontefici; dunque *una medesima è la fede del Papa, e la fede della Chiesa romana.* Ma lo stesso Bossuet afferma, che *la fede della Chiesa cattolica è sempre la fede della Chiesa romana;* dunque, siccome è sempre *infallibile* la fede della Chiesa cattolica, così sempre *infallibile* la fede della *Chiesa ro-*

[1] Muzzarelli, *Il buon uso della logica in materia di religione*, opusc. III.

mana, ed è sempre *infallibile la fede del romano Pontefice*, allorquando egli insegna, e decide *dogmaticamente* qual *Capo*, *centro*, e *Maestro universale*.

Insegna il Bossuet, « che il non esser lecito il dipartirsi dalla dottrina della Chiesa, è lo stesso in altri termini, che dire tal dottrina essere *infallibile* » [1]. Or io ripiglio, non è neppur lecito d'allontanarsi dalle decisioni dogmatiche del romano Pontefice; dunque anche il romano Pontefice nelle dogmatiche decisioni è *infallibile:* altrimenti potrebbero i fedeli in qualche caso essere tenuti a consentire nell'errore.

Egli è un cavilloso sistema fabbricato per evitare la forza dell'autorità, e della *tradizione*, l'asserire che l'*indefettibilità* nella fede promessa alla Sede apostolica, e alla romana Chiesa, debba ascriversi non già a tutti, e singoli i romani Pontefici, ma soltanto alla loro *serie*, e *successione*. Imperocchè qualunque *serie*, e *successione* è composta, e risulta da più individue persone, e dai singoli succedentisi l'un l'altro, di modo che, sottratto un individuo, una singolare persona, non esiste più la successione, e la serie perfetta, come tolto un anello di mezzo alla catena, si formano due catene, due serie; e non esiste più una catena sola, nè una sola concatenazione, e serie di anella. Suppongasi fallibile taluno dei Successori di s. Pietro, in tal caso l'*infallibilità* non è propria della

[1] La doctrine de l'Église catholique consiste en quatre points.... le quatrième, qu'il n'est pas permis de s'éloigner de sa doctrine: ce qui veut dire en autres termes qu'elle est infaillible. Bossuet, *Hist. des variations des églises protestantes.* liv. V, num. 3.

successione, ma di *alcuni* de' successori: la successione rimane *interrotta* riguardo al privilegio dell'infallibilità: il privilegio si perde nella successione; l'infallibilità è in alcuni successori di s. Pietro; ma non è nella serie, e nella successione adequata, perchè non trovasi in tutti i successori.

Il Bossuet dice, che *Pietro viverà sempre nei suoi successori; che Pietro parlerà sempre nella sua Cattedra* [1]. Se Pietro vive sempre ne' suoi successori, e parla sempre nella sua cattedra; ei non parla, se non per bocca de' suoi Successori; dunque ogniqualvolta il romano Pontefice successore di Pietro parla dogmaticamente dalla cattedra di Pietro, è sempre Pietro, che parla. Or, se Pietro è quegli, che parla, e parla sempre; dunque non v'ha alcun caso, in cui il romano Pontefice successore di Pietro, parlante dalla cattedra di lui, possa proporre a' fedeli un errore da credersi; poichè non v'ha alcun caso, in cui Pietro, insegnando per bocca altrui, possa insegnare la falsità. Pietro parlando insegna sempre alla Chiesa la verità. Pietro parla, non nella sua successione morale, ma nella sua successione adequata. Pietro parla sempre, Pietro vive, e viverà sempre ne' suoi successori, e sempre parlerà nella sua cattedra; dunque la fede di Pietro è indefettibile, non già nella successione morale di Pietro, ma nella successione *adequata di lui* [2].

Come mai può essere infallibile la serie de' ro-

[1] Bossuet, *Serm. sur l'unité.*

[2] Muzzarelli, *Il buon uso della logica in materia di religione*, opusc. III.

mani Pontefici, di cui è composta la serie? Ditemi, che fa a noi la serie medesima, se essa è contraddittoria, o non è presente a noi? Suppongasi il caso, che il romano Pontefice oggi decida un dogma controverso, che non fu prima deciso, e che lo intimi a credersi alla Chiesa universale. Come possiamo noi convocare la serie de' romani Pontefici futuri? Supponete, che il Sommo Pontefice immediato susseguente, decida, ed intimi un dogma onninamente contrario; ditemi, qual de' due papi dovrebbe credersi aver deciso il vero? Io domando poi, come con la mentovata serie, rimangano salve le prerogative della Chiesa romana, celebrate dallo stesso autore della *Difesa della dichiarazione? quella immobilità, che deb-b'essere necessariamente nella Chiesa principale... l'essere questa Chiesa sempre vergine nella fede?* [1]. Quale immobilità sarebbe quella, che or qua, or là si smuove, e tracolla! Se un romano Pontefice errasse nella fede, allorquando decide un dogma, nello stesso tempo si corromperebbe la fede della Chiesa romana: perocchè lo stesso autore della *Difesa* afferma, che *la fede della Chiesa romana, non si distingue dalla fede de' Papi pastori di lei, e maestri.*

L'autore della *Difesa della dichiarazione*, dice, che, ove la fede in qualche Papa vacilli, e cada, *la fede* però, *come al morire di un Papa non muore, così pure al mancare di un Papa, non manca* [2]. La morte di ciaschedun romano Pontefice, lascia la fede nello stato primiero, e non viene punto alterata la

[1] *Defens.* lib. X, cap. VI.
[2] *Defens.*, lib. X, cap. 36.

Sede apostolica, come essa non è nemmeno alterata pel fallo di parecchi papi, che errino nella fede, come *uomini*, e *dottori privati:* perocchè un tal fallo non appartiene alla Sede apostolica, ma appartiene alla sola persona. Ma anche un sol fallo di un sol romano Pontefice in una decisione dogmatica, quale sconvolgimento! Se Pietro non è in alcuni papi, che gioverebbe a noi, ch'egli fosse negli altri romani Pontefici? Noi non potremmo assicurarci di veruno. Imperocchè noi non vediamo, in quali papi, sia Pietro confermatore de' fratelli, e in quali non sia. E se nol vediamo, come potremmo noi unirci ad un Papa, e consentire a lui? E ciò non potendo, qual sarebbe la cattolica verità, per cui è principalmente costituito il romano Pontefice? Il Sommo Pontefice Adriano II, fin dal secolo *nono*, avea così risposto a' vescovi gallicani in occasione, che era attaccato il suo santo predecessore Papa Nicolò: *Se si rigetta un Papa, o rigettansi i decreti di lui, niuno di voi può fare più conto, che sussistano i pontificii decreti* [1]. Se qualche romano Pontefice erra nei decreti dogmatici, decidendo un dogma falso, come possiamo più credere a' Papi, non potendo noi discernere chi decida il vero, e chi decida il falso?

L'autore della *Difesa della dichiarazione* afferma, *essere impossibile, che dalle altre chiese sia discordante la Chiesa romana, in cui tutte debbono conservare l'unità* [2]. Da queste parole dell'autore della *Difesa*, io ne traggo il seguente argomento a favore dell'infal-

[1] Epist. 35, T. VIII, conc. — Fleury, hist., liv. 51, n. 10.
[2] *Defens.*, lib. X, cap. XIV.

libilità del romano Pontefice. Ed ecco, com' io ragiono: È necessaria l' unione di tutte le chiese colla Chiesa romana; ed è necessaria specialmente l'unione nella fede, che dipende dalla tradizione. Egli è impossibile, che la tradizione della Chiesa romana discordi dalla tradizione universale delle altre chiese. Or la tradizione universale delle altre chiese, è assolutamente infallibile; dunque è *infallibile* pur anco la *tradizione della Chiesa romana;* perocchè non può discordare dalla tradizione universale. La tradizione della Chiesa romana, giusta s. Ireneo, si tramanda mediante la successione de' vescovi romani, ossia de' romani Pontefici; e cotesta tradizione della Chiesa romana viene intimata autenticamente a tutta la Chiesa per mezzo delle decisioni *dogmatiche* de' Papi; dunque le decisioni dogmatiche de' romani Pontefici sono *infallibili*, come è infallibile la tradizione romana, come è infallibile la tradizione universale.

Obbiezione 22. Mons. Maret soggiunge: *La infallibilità dei Papi suppone l' impeccabilità filosofica, e la santità morale. Suppone 1.° la impeccabilità filosofica, perchè i Papi nell' atto del sentenziare in materia di fede, debbono essere al sicuro da ogni ignoranza, pregiudizio, dimenticanza, distrazione, imprudenza, e da ogni debolezza, e passione di animo. Suppone 2.° la santità morale; perocchè, quantunque la santità morale non dia per sè stessa l' infallibilità, però essa è una condizione per la impeccabilità filosofica. Ma non tutti i romani Pontefici si mostrarono adorni della santità morale, che potesse lor donare la impeccabilità filosofica. Dunque non si può supporre, che i romani Pontefici sieno adorni del privilegio della infallibilità.*

Risposta. Monsignor Maret suppone erroneamente, la infallibilità dover essere una conseguenza delle altre doti *personali*, che trovinsi nel soggetto infallibile. La *infallibilità* è un *privilegio dato da Dio a vantaggio della Chiesa, che non ha veruna necessaria connessione colla santità.* Quantunque Dio abbia disposto, che gli eletti a questo ministero fossero comunemente adorni eziandio di tutte le virtù proprie della loro dignità, però per dimostrare la sua speciale provvidenza nel governo della Chiesa, potè altre volte permettere, che si trovasse anche in subbietti maculati di vizii. M. Maret si sforzò di fare un ampio prospetto del papato degenere; eppure si trovò costretto a confessare, che non se ne trovò fra i Papi colpevoli, neppur un solo, che abbia insegnato l'errore [1].

Non sono definibili nella Chiesa, se non le verità, che si trovano con sufficiente chiarezza, (quantunque non da tutti ravvisata), nella Scrittura, e nella tradizione. Il privilegio dell'*infallibilità* consiste in una cotale assistenza divina, che preserva il soggetto infallibile dall'insegnare, con pubblico magistero, un errore contrario alla Scrittura, ed alla tradizione. Or avendo M. Maret asserito sopra storie già per la *massima parte confutate*, essere stata nella successione de' Papi, una lunga serie di tristi; ed avendo nello stesso tempo confessato, che nessuno di essi insegnò

[1] On a remarqué aussi avec raison, qu'aucun des mauvais Papes, que nous avons nommés, n'etait tombé dans l'heresie, et ne l'avait en rien favorisée. M. MARET, *Du Concile général, et de la paix religieuse*, vol. II, p. 252. — *Civ. Catt* Ser. VII, vol. VIII.

mai alcun errore contro la *Scrittura*, e la *tradizione*[1], quindi, mentre egli si sforza di provare, che i Papi non hanno il privilegio dell'infallibilità, dimostra chiaramente, ed evidentemente l'assistenza di Dio nel preservare i Papi dall' insegnare l' errore.

Obbiezione 23. Anche i singoli vescovi, dicono gli avversarii, *succedono agli Apostoli, e sono pastori, a cui i popoli soggetti debbono obbedire; eppure non ne siegue punto, che i singoli vescovi sieno infallibili.*

Risposta. I singoli vescovi possono nuocere, al più, ad una particolare porzione del gregge; e in molti modi si può rimediare ad un tal danno particolare. No, dalla fallibilità di ciascun vescovo particolare, non ne derivano punto i disordini, che seguirebbero dalla fallibilità del romano Pontefice. Un vescovo ha la cura di pascere i suoi diocesani; invece il Sommo Pontefice, per divina istituzione, ha l' ufficio di pascere tutti i fedeli; e se errasse il romano Pontefice, e con lui tutti i fedeli cadessero in errore, ciò sarebbe un male, che distruggerebbe tutta la Chiesa. Ogni diocesano può esaminar la dottrina del suo vescovo, perchè egli, quantunque abbia l' autorità di pascere, però la sua autorità è *subordinata*, e *dipendente* dal Papa. Per opposito il romano Pontefice non ha alcun vescovo sopra di sè; e se egli potesse cadere, e cadesse in errore, io non potrei fare ricorso

[1] Et ce fait (de' Papi tristi, che non insegnarono mai l'errore), ce fait est une preuve de l'assistance que Dieu accorde à son Eglise dans ses plus mauvais jours. *Du Concile général, et de la paix religieuse*, vol. II, p. 253.

ad un altro superiore a lui, acciocchè mi liberasse dall' errore. Quindi, tolta l' infallibilità del Sommo Pontefice, l' errore diverrebbe inevitabile, ed universale [1].

I vescovi succedono bensì agli Apostoli nella podestà dell' *episcopato*, che fu negli Apostoli podestà ordinaria; ma non in quella podestà dell' *apostolato* propriamente detto, che, come podestà *straordinaria*, dovea finire con essi, e riunirsi per sempre alla suprema cattedra di s. Pietro, cui era diggià subordinata. È passato quindi in assioma presso i teologi, che i vescovi succedono agli Apostoli *in episcopatu, non in apostolatu* [2].

La pienezza, e l' universalità del potere episcopale nel governo della Chiesa, fu uguale in tutti gli Apostoli; e ciò era necessario in quelli, che doveano

[1] " Quum illi (Episcopi) singularibus præsint Ecclesiis, si in fide deficerent, in errorem non traherent totam Ecclesiam; ac propterea infallibilitatis promissio totam Ecclesiam respiciens, ipsis necessaria non fuit. At romani Pontifices, quum non minus quam Petrus, ex primatu, universæ præsint Ecclesiæ, et in periculis fidei, unitatem eiusdem fidei debeant in ea tueri, et continere confirmandorum fratrum officio, quod dum ex iurisdictione sibi competente, et in finem primatus necessaria, exercent, non sine vi coactiva unitatis exercent; si deficerent in fide, in errorem traherent totam Ecclesiam, quæ iure primatus ipsorum fidei debet adhærere; ac idcirco, ne et ipsi deficerent in fide, oratio Christi interposita diconda est ". BALLERINIUS, *De vi, ac ratione primatus*. Cap. 15.

[2] GERDIL, *Esame dei motivi dell' opposizione alla Bolla Auctorem fidei*. Tom. XIV, edit. Rom., pag. 221.

essere i primi banditori del Vangelo per tutta la terra, e i primi fondatori delle Chiese; ai quali perciò fu data da Gesù Cristo una potestà *straordinaria in omnes gentes*, la quale dovea finire in loro, e non passare nei successori. Ma la *sovranità*, e *indipendenza* dell'episcopato, fu nel solo s. Pietro, capo di tutti; e questa fu in lui *ordinaria* potestà, destinata a trasmettersi a tutti i Successori suoi, per formare, e mantener sempre l'unità della Chiesa. La potestà data agli Apostoli risguardava la fondazione, e la prima propagazione della Chiesa: fondata questa, dovea tal potestà cessare, siccome non più necessaria. Ma la potestà di s. Pietro, oltre alla fondazione della Chiesa, risguardava l'*unità* di essa; e perciò dovea durare passando nei *Successori*, finchè durava la Chiesa, dovendoci sempre esser per volontà di Gesù Cristo, un Capo sovrano, che la governi. Gli altri Apostoli erano *subordinati*, e *soggetti* nell'esercizio della loro potestà *a s. Pietro*. S. Pietro era soggetto a Dio solo. Da questa ragione della dipendenza di tutti i vescovi da un solo Vescovo supremo, e sovrano, ripetono i Padri l'unità dell'episcopato [1].

L'autorità spettante al regime universale della Chiesa, che negli altri apostoli fu *straordinaria, personale*, e da dover finire con essi; fu nel solo s. Pietro autorità *ordinaria*, da doversi propagare ne' suoi suc-

[1] Bolgeni, *L'episcopato*. — Bellarminus, *De roman. Pontif.* Cap. 9. — Coeffetau, *Monarch. Eccl. cathol.* Lib. I, cap. 8. — Petavius, Lib. I. *De Eccl. hierarch.* Cap. 5. — Schelestraté, *Antiq. Eccl.* Dissert. II, cap. 1. — Zaccaria, *Antifebbronio.* Dissert. I, cap. 6.

cessori. Or tra le prerogative dell' autorità conceduta agli apostoli, spettante al regime universale della Chiesa, la principale fu certamente *l' infallibilità nell' insegnamento pubblico*. Se dunque tutta quell' autorità, che fu soltanto *personale*, e *straordinaria* negli altri apostoli, fu in s. Pietro podestà *ordinaria*; e quella straordinaria podestà venne a riunirsi finalmente alla suprema autorità di Pietro, ed a consolidarsi in quella Sede, che al dire del Tommassino, tutta raccolse l'eredità degli apostoli; ben vede ognuno, a quale conseguenza ciò ne conduca riguardo alla romana Cattedra, alla Sede apostolica. Lo stesso autore della *Difesa della Dichiarazione*, riconobbe in quella cattedra una invincibile fermezza, che a niun' altra compete in particolare [1]. Gesù Cristo disse a Pietro: *Io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno: e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli* [2].

Ogni vescovo da sè, ed anche molti vescovi insieme uniti, *non godono* il privilegio della *infallibilità* nelle materie di dogma. Eppure, quando i vescovi si uniscono legittimamente in un corpo rap-

[1] Gerdil, *confutazione di due Libelli contro il Breve* Super soliditate.

[2] Luc. XXII. — " Specialis a Domino Petri cura suscipitur, et pro fide Petri proprie supplicatur, tanquam aliorum status certior sit futurus, si mens Principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divinæ gratiæ ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quæ per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur. " S. Leo Magnus, serm. IV, in anniv. edit. *Baller*.

presentante *tutto* il *Collegio episcopale*, cioè in Concilio generale; le decisioni dommatiche emanate da questo corpo sono *infallibili*. In questo corpo si vede chiaramente quel pieno, sovrano, unico, indivisibile episcopato, *cuius a singulis in solidum pars tenetur*. I vescovi in quantunque gran numero insieme riuniti, non possono mai far corpo, che sia, o rappresenti il collegio episcopale, *se non hanno alla loro testa s. Pietro nel Successore di lui*. Il corpo episcopale non è acefalo; ma per istituzione di Gesù Cristo stesso, *ha un Capo* nella persona del Pontefice romano. Un corpo senza il suo capo, non è quello, al quale Gesù Cristo conferì l'episcopato pieno, e sovrano. Egli lo conferì al collegio apostolico, *ma compresovi s. Pietro*, fatto superiore a tutti gli apostoli [1].

Obbiezione 24. Soggiungono gli avversari dell'infallibilità de' Papi: *Se le dommatiche definizioni dei romani Pontefici fossero infallibili, coloro i quali si*

[1] Bolgeni, *L' Episcopato*.

" *Infallibilitas* definitionum, et doctrinæ fidei, quam Christus promisit Ecclesiæ docenti, seu episcopis docentibus Ecclesiam, cum fuerit promissa apostolis *non separatis a Petro, sed una cum Petro*, cui omnes quoque apostoli ratione primatus, debebant in unitate fidei adhærescere; promissionem quidem huiusmodi ad episcopos extendi certum est, quando *una cum Petro*, seu *cum Petri successoribus* in unitate eiusdem fidei definiunt, et iudicant; non autem omnino certum pariter est, num episcopi in huius fidei unitate definierint, eaque infallibilitatis prærogativa gaudeant, *nisi ex consensu, vel confirmatione summi Pontificis constet, et episcoporum iudicia cum apostolicæ Sedis fide convenire*. " Ballerinius, *De potest. Eccles.* cap. II.

opponongo alle definizioni dommatiche de' Papi, dovrebbero riguardarsi come eretici, anche prima del consenso di tutta la Chiesa.

Risposta. Ciò procederebbe, ove l'infallibilità de' romani Pontefici fosse certa presso tutti, *per certezza di fede;* non già se sia solamente certa *per certezza, che deriva dalla forza della dimostrazione.* Siccome ancora impunemente fra gli stessi cattolici si agita cotal quistione, e non fu emanata finora intorno ad essa veruna espressa, o formale dichiarazione; ne consegue quindi, che non subito i refrattarii sono dichiarati formali eretici, fintantochè alla definizione pontificia non sia sopraggiunto l'espresso, o il tacito consenso della Chiesa. Ottenuto una volta un tale consenso, giusta l'unanime dottrina de' cattolici, è tolto ogni sotterfugio. Però que' contumaci già sono rei dinanzi a Dio, e dinanzi alla Chiesa; e attesa questa controversia ancor agitata, si richiede la sola formale dichiarazione, acciocchè sieno troncati dal corpo di tutta la Chiesa nel foro esterno [1].

Obbiezione 25. Mons. Maret dice: *I teologi estremi ammettono allora soltanto essere il Papa infallibile, quando definisce* ex cathedra. *Ma essi non si accordano fra loro nell' assegnare le condizioni di una definizione* ex cathedra; *sicchè non può mai costare quali sieno le definizioni* ex cathedra.

Risposta. La vera condizione in cui si accordano tutti i teologi, che ammettono, e sostengono l'*infallibilità* pontificia, è questa, cioè, « che *debba constare, che il romano Pontefice insegni in qualità di pubblico*

[1] P. Ballerinius, *De vi, et ratione primatus,* cap. XIV.

Maestro nelle materie riguardanti la fede. Tutti i teologi dicono, che la parola *ex cathedra*, è un termine più o meno nuovo, ma *scelto ottimamente*, per esprimere una cosa tanto antica, quanto il cristianesimo; cioè l'insegnamento dato dal *Capo della Chiesa*, quando egli non parla come persona privata, ma come *autorità suprema*, e quando propone alla Chiesa come dogma di fede, una verità contenuta nel *deposito* della *rivelazione*. Tutte le definizioni *ex cathedra* hanno questo triplice carattere: esse emanano dal Papa, come Papa; esse sono indirizzate alla Chiesa universale; esse le propongono da credere, come dogmi di fede, una verità contenuta nel deposito della rivelazione. I documenti pontificii, che non hanno questo triplice carattere, non sono definizioni *ex cathedra*. La cosa è sempre stata chiara; ed ogni volta che il Papa ha definito dogmaticamente, la Chiesa non ha mai dubitato [1].

Il privilegio dell'*infallibilità* consiste nell'assistenza dello Spirito Santo, che per virtù della promessa di Gesù Cristo non sarà per mancar giammai ai Successori di Pietro, tanto nel tutelare il deposito della fede, quanto nello svolgere, secondo le diverse circostanze, i dofnmi che vi sono *implicitamente* contenuti. Il che suppone, che i successori di Pietro debbono usare i *mezzi* convenienti, per isceverare nelle materie della fede il vero dal falso, il dubbio dal certo; e ciò che ad essa appartiene, da quanto non la riguarda. E che il faranno, ne è mallevadrice la parola di Dio, il quale imponendo ai fedeli l'obbligo di ricevere gl'insegna-

[1] Mons. Dechamps, *Lettera a mons.* Dupanloup.

menti di quelli, come verità rivelate da lui, non può permettere, senza contraddirsi, che insegnino l'errore. Ora tra i *mezzi*, che hanno i Pontefici per esaminare le quistioni della fede, ed assicurarsi, se una qualche proposizione sia contenuta nel deposito della rivelazione, principalissimo è quello de' Sinodi universali; e pur di molta efficacia i consigli, che essi possono addimandare a tutti i vescovi disgregati, o a molti, o ad alcuni soltanto fra essi. Sicchè fra le condizioni, per le quali si verifica l'infallibilità, hanno luogo, *(benchè non esclusivo)* i concili, ed altri sussidii della Chiesa universale; ma però i Concili, e gli aiuti della Chiesa universale, *non son condizioni esclusive*, per l'esercizio dell'*infallibilità*, di guisa che, senza il Concilio, o senza il concorso, comunque voglia spiegarsi, della Chiesa universale, non possano avervi nella Chiesa definizioni, che si debbano tenere per infallibili [1].

Odasi il Bellarmino: « Colui che ha promesso il *fine, (l'infallibilità nella fede)*, ha, senza dubbio, promesso i *mezzi* per conseguirlo; e nulla gioverebbe sapere, che il Sommo Pontefice è infallibile *quando definisce senza temerità*, se non sapessimo che, in virtù della divina promessa medesima, la Provvidenza non potrà permettere mai, che il Sommo Pontefice definisca temerariamente » [2]. Come adunque siamo certi

[1] *Civ. Catt*, ser. VII, vol. IV, p. 319.

[2] Qui enim promisit finem, sine dubio promisit, et media, quæ ad eum finem obtinendum necessaria sunt. Parum autem prodesset scire, Pontificem non erraturum quando non temere definit, nisi etiam sciremus non permissuram Dei providentiam, ut ille temere definiat. BELLARMINUS, *De romano Pontifice*, lib. IV, cap. II.

a priori, scrivea il dottissimo Mauro Cappellari, poi Gregorio XVI, che Dio non permetterà mai, che la sua Chiesa, depositaria, e custode delle verità rivelate, proponga ai fedeli, con un giudizio definitivo, ed inappellabile, una dottrina eretica; e che per conseguenza essa non pronunzierà mai una decisione solenne, e dogmatica in un Concilio generale, prima di aver impiegato i mezzi necessari per non tentar Dio; così è certo, e indubitato *a priori*, che Gesù Cristo, il quale ha promesso a s. Pietro, e ai suoi Successori, che la fede nella quale debbono pascere il gregge, non fallirà mai, non permetterà neppure, che i Papi sieno negligenti nel cercare i mezzi necessari per non tentarlo, prima di *giudicare colla pienezza della loro autorità* [1].

Se le difficoltà *di fatto*, che si indicano contro la infallibilità *ex cathedra* fossero reali, queste difficoltà non sarebbero meno forti contro l'infallibilità delle definizioni de' Concilii.

Obbiezione 26. Nei decreti dogmatici dei Papi (ci si obbietta) *tutto non è egualmente dommatico; ed è molto difficile discernere ciò che è dogmatico, da ciò che non lo è.*

Risposta. Se questo fosse vero nelle dichiarazioni dogmatiche de' romani Pontefici, non sarebbe men vero nelle dichiarazioni dogmatiche dei Concilii. Or chi oserebbe inferirne, che gli ecumenici Concili non sieno infallibili in materia di fede?

Obbiezione 27. Ma di nuovo ci si obbietta: *Non può incontrarsi nell'andare dei secoli un Papa, della libertà del quale si possa legittimamente dubitare?*

[1] Cappellari, *Trionfo della S. Sede*, cap. XXVI.

Risposta. Ma, risponde monsignor Dechamps, non si può anche incontrare nel succedersi dei secoli, un Concilio, della libertà del quale si possa legittimamente dubitare? Ne dedurrete voi, che sorgeranno nei due casi, difficoltà inestricabili? La storia dice il contrario. Quando i Papi, od i Concilii sono stati avvinti in catene, tutta la Chiesa lo ha saputo, e di certa scienza.

Obbiezione 28. Si ripiglia in contrario: *Se un Papa, anche dichiarato infallibile, potesse, perfino in un atto* ex cathedra, *errare sotto il colpo dell' intimidazione, o dello spavento, non potrà errare mai per esservi trascinato per passione, per imprudenza?*

Risposta. Che cosa rispondereste voi, a chi vi dicesse: « Se un Concilio generale deve esser libero, per essere vero Concilio; e se può errare sotto il peso dell' intimidazione, o dello spavento, non potrà mai errare per essere trascinato all'errore, per acclamazione appassionata, e per imprudenza? » Voi risponderete, che non si può paragonare la parola di un Concilio estorta colla *violenza esterna*, colla parola di un Concilio abbandonato *a sè stesso;* che un Concilio generale rappresenta la Chiesa unisersale, e che le promesse fatte alla Chiesa da Gesù Cristo non possono mai essere inefficaci. Ebbene! noi diremo, che la parola di un Papa estorta colla *violenza esterna* non può essere paragonata alla parola di un Pepa lasciato *libero;* che nel *primo* caso, non è lui; ma è un altro che parla; che nel *secondo* caso è egli stesso: che il Papa è il *Vicario di Gesù Cristo*, la *pietra* sulla quale Gesù Cristo ha fondata la sua Chiesa; e che le *promesse* fatte al successore di Pietro *non*

possono mai essere inefficaci. Del resto, ciò è provato da un'esperienza di quasi venti secoli. Mi si mostri una costituzione pontificia, che abbia proposto un dogma alla fede della Chiesa, o che abbia condannato un errore contrario alla fede, e che abbia avuto bisogno di venir riformata [1]. Ciò non mi si potrà giammai dimostrare.

Obbiezione 29. Il dottore Ignazio Döllinger nell' articolo, che pubblicò nella *Gazzetta d' Augusta* del 21 gennaio 1870, sparla dell' ecumenico Concilio di Firenze, citato dai vescovi nella domanda, ch'essi presentarono all' ecumenico Concilio Vaticano, acciocchè definisca il dogma dell'infallibilità del Papa; e dice: *In Francia, prima della rivoluzione, il Sinodo fiorentino fu ritenuto come illegittimo.*

Risposta. No, signor Dollinger, no, non è vero, che il Concilio fiorentino sia stato riguardato in Francia come illegittimo. Sono scrittori *francesi* il Boucat, e l'Annato, l' autor Benedettino, che nel 1750, stampò a Parigi *l' arte di averare le date;* e l'anonimo, che ivi parimente nel 1758, pubblicò un Dizionario portatile de' Concilii; e niuno di questi nega l'ecumenicità del Concilio di Firenze [2]. Il *francese* Juenin, che professò lungo tempo teologia, e morì in Parigi nel 1713, fa la quistione, se il Concilio di Firenze sia ecumenico? Ed egli risponde, che *fu veramente ecumenico,* ed ecumenicissimo; e lo prova con quattro ragioni [3].

[1] *Lettera di mons.* Dechamps, *vescovo di Malines, a mons* Dupanloup, *vescovo d'Orleans*, 30 novembre 1869.

[2] Zaccaria, *Anti-febbronio*, Dissertaz. II, cap. II.

[3] Concilium Florentinum *vere fuit oecumenicum.* Probatur

Egli è falso, dice il francese Pey, nella sua opera *De l'autorité des deux Puissances*, che fu stampata a Strasburgo e a Liegi nel 1781, e poi a Bruxelles nel 1788, « egli è falso, che il Concilio di Firenze non sia riconosciuto come ecumenico dalla Chiesa gallicana; e me ne appello alle testimonianze le meno sospette del Bossuet [1], dell'Habert [2], del Du-Pin [3], di Natale Alessandro [4], del Catechismo di Montpellier [5], e di tutto il clero di Francia. I vescovi di

1. Auctoritate legitima, nimirum decreto Eugenii Papæ IV, convocatum est. 2. Debitum habuit Præsidem, eundem scilicet Eugenium: unde quæ in eo factæ sunt definitiones, Eugenio, sacro approbante Concilio, tribuuntur. 3. Universam Ecclesiam repræsentabat; Occidentalis enim illi præsens fuit per Eugenium Papam, cardinales octo, episcopos 51, ac plures tum abbates, tum ordinum præpositos generales, tum doctores; Orientalis vero illi adfuit per Josephum Patriarcham constantinopolitanum, per vicarios alexandrini, et antiocheni patriarcharum, per Basilium patriarcham hierosolymitanum, per plures tum metropolitanos, et episcopos; ipsum etiam Joannem Paleologum imperatorem. 4. Quæ in eo definita sunt, œcumenicæ sunt fidei, seu dogmata sunt, quæ Ecclesia catholica quovis sæculo professa est, ac etiam ubique profitetur. Juenin, *Instit. Theolog.*, Tom. I, Dissert. IV, quæst. III, cap. II, art. 18. — Natalis Alex. *Hist. Eccles.* secul. XV, et XVI, Dissertat. X, artic. I.

[1] Boss., *Def. 4 prop. cleri gall.*, Tom. I, pag. 390.

[2] Habert, *Theol.* Tom. I, pag. 171.

[3] Du-Pin, *Traité de la Puiss. Eccl. et temp.*, pag. 430.

[4] Natalis Alexander, *Histor. Eccles.* Dissert. X.

[5] *Catechisme de Montpellier*, Part. I, sect. II. chap. III, § 7, edit. de Lyon, 1713.

Francia radunati nel 1655 esortavano tutti i vescovi del regno, a fare insegnare, che Dio ha stabilito l'autorità del nostro santo Padre il Papa in tutta la Chiesa, conformemente alla dottrina dei Concilii di Laterano sotto Innocenzo III, DI FIRENZE, e di Trento » [1].

Il 6 luglio 1439, giorno dell' ottava degli apostoli s. Pietro, e s. Paolo, si celebrò l' ultima sessione del Concilio fra i Greci, e i Latini, nella chiesa Cattedrale di Firenze. Il decreto dell' unione fu letto, prima in latino dal cardinale Giuliano di S. Sabina, indi in greco da Bessarione, metropolitano di Nicea. Questo decreto fu soscritto dal Papa. Vengon poscia le sottoscrizioni di otto cardinali. Dopo i cardinali, si vedono le sottoscrizioni dell' imperatore Giovanni Paleologo, di Giorgio *protosincello;* d' Isidoro metropolitano di Kiow e di tutta la Russia ; dei metropolitani di Eraclea, di Monembasia, di Cizico, di Trebisonda, di Nicomedia, di Lacedemone, di Mitilene, di Amasea, di Rodi e delle Cicladi, di Distro, di Ganna, di Melenici, di Drama. Noi notiamo in particolare la sottoscrizione d' Ignazio, metropolitano di Tornovo, capitale della Bulgaria, e quella di Damiano, metropolitano della Moldavia e della Valachia, e di più, deputato di quella di Sebaste. Si vedono altresì molti vescovi latini, fra gli altri, otto di Francia. Ma gli *Atti* osservano, che non tutte le sottoscrizioni vi sono, attesochè molti partirono alla fine dell' ultima sessione, e prima che si venisse a firmare. Si legge in un antico manoscritto, che i Patriarchi, e

[1] *Memoires du clergé*, Tom. col. 683. — PEY, *De l'autorité des deux Puissances*, Tom. II, Part. III, chap. II, art. III.

metropolitani di Grecia, di Trebisonda, di Iberia, e di Russia, i quali sottoscrissero il decreto di unione, furono in numero di quaranta. Finalmente, in questo momento solenne, l'imperatore di Costantinopoli, i nobili greci, gli Ambasciatori di Trebisonda, quelli del re degl'Iberi, gli arcivescovi, e vescovi russi, del paro che tutti gli altri, i quali sommavano un cinquecento, si approssimarono al Papa piegando il ginocchio, secondo il costume, e gli baciarono le mani [1].

Obbiezione 30. Il dottor Döllinger nel suo articolo che pubblicò nella *Gazzetta d'Augusta* del 21 gennaio 1870, parlando del Concilio di Firenze, dice: *I prelati greci, col loro imperatore erano tratti là con promesse di denaro, di bastimenti, e di soldati. Il Papa inoltre promise di sostenere le spese della dimora in Ferrara, e Firenze, e del viaggio di ritorno. Quando si mostrarono restii, egli sottrasse loro i sussidii, cosicchè trovaronsi nella più amara necessità; e finalmente, costretti dall'imperatore, e dalla fame, sottoscrissero delle cose, che poi quasi tutti ritrattarono.*

Risposta. Signor Dollinger, ciò che voi qui asserite, è falso, e falsissimo. Anche Marco d'Efeso, uno de' vescovi greci, con manifesta calunnia diceva, i greci essere stati costretti a sottoscrivere all'unione, a cagione del bisogno e della fame, perchè non veniva più loro somministrata alcuna delle cose promesse per le spese. Ma udite, come Giuseppe vescovo di Metona confutò con facondia co-

[1] Labbé, Tom. XIII, col. 1172. — Rohrbacher, *Hist. univers. de l'Eglise catholique.* Tom. XI, liv. 82.

tale calunnia. « Io, (ei diceva) ti mostrerò agli u-
» ditori un bugiardo, e affatto stolto nel dire tali
» cose. Oimè, tu non hai temuto nè Dio, nè gli uo-
» mini nel proferire una così solenne bugia! Chi mai
» della stabilita somma fu defraudato? Chi di noi si
» lagnò? Come ciò si sarebbe potuto fare, essendo
» presente l'imperadore, il patriarca, i vescovi delle
» chiese, gli ottimati, e gli altri? Cotesta cosa è priva
» di ogni probabilità. Se fosse stato fatto ciò, che
» tu asserisci, non avrebbe taciuto nè l'imperatore,
» nè il patriarca. Dimmi, chi mai ebbe fame, chi
» mai fu oppresso dalla penuria, e dall'indigenza?
» Chi si lagnò della penuria? Non solamente fu som-
» ministrato il denaro per gli alimenti, ma eziandio pei
» vestimenti ecc., ed essi fecero ritorno alla patria
» in istato migliore. Come mai dunque tu vai dicendo
» ch'essi si lamentarono, e che non ebbero come
» comprarsi gli alimenti? Dimmi, a chi mai fu fatta
» violenza, acciocchè sottoscrivesse? *quisque sui iuris*
» *fuit* » [1].

[1] " Hic te ostendam auditoribus mendacem, et penitus de-
„ sipientem, qui talia dicas. Heu tu, nec Deum es veritus, nec
„ homines, ut tam illustre mendacium proferas. Quis consti-
„ tuta numm. aureorum erogatione fraudatus? Quis nostrum
„ contristatus, aut conquestus est? Qui vere id fieri poterat,
„ præsente imperatore, et patriarcha, et ecclesiarum præsu-
„ libus, et optimatibus, et reliquis? Nullam res hæc habet
„ probabilitatem; si enim ita, ut nunc dicis, factum esset, im-
„ perator, et patriarcha non tacuissent. Deinde quis esurivit,
„ quem afflixit inopia? Quis de fame conquestus est? Non e-
„ nim ad alimenta solum impendebatur eis pecunia, sed multo

Nella lettera circolare del 7 luglio 1439, che Eugenio IV indirizzò in un col decreto di unione, a tutti i principi, prelati, università della cristianità, per notificar loro, che la lunga dissensione fra le chiese orientale, ed occidentale, era finita, dopo quattro secoli e mezzo; si legge, che, « spesati dalla Chiesa romana, erano venuti al Concilio ecumenico l'imperatore Giovanni Paleologo, il patriarca Giuseppe di Costantinopoli, i deputati degli altri patriarchi, gli ambasciatori dell' imperatore di Trebisonda, quelli degli iberi, de' russi, e de' valachi » [1]. La storia, ci dice, signor Döllinger, che, *quando i greci pigliaron congedo dal Papa, egli concedette loro molto più del promesso* [2]. L'imperatore Giovanni Paleologo partì da Firenze il 26 agosto 1439. « Aveva ottenuto da Eugenio, per natura grande, e generoso, molto più di quello, che esso Pontefice aveva promesso. Oltre le spese di viaggio, e parimente del soggiorno, e i vascelli necessarii per la tornata, il Papa diede ventimila scudi d'oro per lo pagamento della guarnigione

„ etiam copiosior, ut suppeteret ad conficienda indumenta, per „ zonas, et vasa argentea; atque inde illi in patriam locupletati redirent. Quomodo ergo dicis tu, illos deplorasse, et „ conquestos esse, nec habuisse unde sibi alimenta coemerent? „ Cui illi vim attulerunt, ut subscriberet, et uniretur? Per „ illos quisque sui iuris fuit „. Josephus Methonensis episcopus. Ap. Catalanum, *Sacrosancta Concilia œcumenica, commentariis illustrata*, T. IV, *Hist. Concil. florent.*

[1] Labbé, Tom. XIII, col. 1181, e seg. — Rohrbacher, *Hist. univ. de l'Eglise catholique*, T. XI, liv. 82.

[2] Rohrbacher, *Hist. univ de l'Eglise catholique*, T. XI, liv. 82.

di Costantinopoli; si obbligò di mantenervi per continuo due galere, e trecento balestrieri: a fornire in caso di bisogno fino a venti navi per sei mesi, o dieci per un anno; e qualora si richiedessero truppe terrestri, ad adoperarsi presso i principi cristiani per raccogliere una sufficiente armata [1].

Obbiezione 29. Il dottor Döllinger nell'articolo da lui pubblicato nella *Gazzetta d'Augusta* del 21 gennaio 1870, accusa i vescovi che domandarono al Concilio Vaticano la proclamazione dell'*infallibilità* del Papa, di aver mutilato, e falsificato il decreto del Concilio *fiorentino*, di aver cioè omesso quelle parole: *in quel modo*, ossia *dentro quei limiti* determinati dai Concilii ecumenici, e dai sacri cànoni: *iuxta eum modum, quo et in gestis, et in sacris canonibus œcumenicorum Conciliorum continetur*.

Risposta. Signor dottore Döllinger, nell'indirizzo de' vescovi non fu punto falsificato il testo del decreto dell'ecumenico Concilio di Firenze. Quei vescovi si restrinsero a recare la definizione del Concilio fiorentino, dove è detto: *Il Pontefice romano è il vero Vicario di Gesù Cristo, il Capo della Chiesa universale, il padre, ed il dottore di tutti i cristiani, a cui venne conferito, nella persona del beato Pietro, il pieno potere di pascere, di reggere, e di governare tutta la Chiesa*. Lasciato il testo nella sua integrità, non può muoversi lagnanza di quello, che venne omesso nel *postulatum* dei vescovi: servendo invece a confermare la ragionevolezza della domanda.

[1] Berault-Bercastel, *Hist. du christianisme*, liv. 51. — Henrion, *Stor. univ. della Chiesa*, lib. 51, T. VII.

Signor Döllinger, siete voi che avete falsificato il testo del decreto del Concilio fiorentino. L'ecumenico Concilio di Firenze non dice già *in quel modo*, ossia *dentro quei limiti* determinati dai Concilii ecumenici, e da' sacri cànoni; ma dice: *il romano Pontefice è il Capo della Chiesa universale, il Padre, ed il dottore di tutti i cristiani,* COME ANCHE *è stabilito nelle geste de' Concilii ecumenici, e nei sacri cànoni* [1]. No, il Concilio fiorentino non dice, come voi pretendete, IUXTA EUM MODUM QUO, *et in gestis, et in sacris canonibus œcumenicorum Conciliorum continetur;* ma dice: QUEMADMODUM ETIAM *in gestis œcumenicorum Conciliorum, et in sacris canonibus continetur.*

Esistono, signor Döllinger, ancora gli originali del decreto de' Padri del fiorentino Concilio, decreto sottoscritto dal Sommo Pontefice Eugenio IV, e dall'imperatore Michele; e vi si trovano le parole QUEMADMODUM ETIAM. Queste parole trovansi nei codici Colbertini, che indica il Tournely [2]; trovansi nei cinque

[1] Definimus sanctam apostolicam Sedem, et romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiæ caput; et omnium christianorum Patrem, ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse; *quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum, et in sacris canonibus continetur* „. *Oecumenicum Concil. florentinum.* LABBÈ, Concil., T. XIII, col. 515. — BAIL, Summa Concilior., T. I, p. 581.

[2] Certum esse, græca æque ac latina Concilii florentini acta

esemplari autografi citati dal Mamachi; e trovansi in un sesto esemplare, che i fratelli Ballerini tolsero dalla celebre storia diplomatica del marchese Maffei, esemplare allora conservato nel pubblico archivio di Bologna. Questi esemplari, signor Döllinger, recano il testo *greco*, ed il *latino* del decreto dell'ecumenico Concilio di *Firenze*, colle sottoscrizioni *autografe*, e vi sono le parole QUEMADMODUM ETIAM, col *greco* corrispondente [1]. Ma noi abbiamo l'autorità di s. Antonino, e del cardinale di Torrecremata, i quali assisterono al Concilio fiorentino. Il Torrecremata nel

sacro approbante Concilio, Eugenii nomine esse edita. Porro in actis latine exaratis sic legitur: *quemadmodum etiam* etc. Id vero ita esse, constat ex Concilii florentini codicibus, qui in bibliotheca Colbertina, Eugenii, ac Michaelis imperatoris signis muniti asservantur „. TOURNELY, *Tract. de locis theolog. de Conciliis in particulari*, art. II, pag. 298, 299, edit. Venet., an. 1755.

[1] Archetypa florentini decreti exemplaria etiamnum supersunt Eugenii, ac Michaelis imperatoris signis munita, in quibus sic legitur: *Quemadmodum etiam*. Colbertinos codices indicarat Tournelius. Quinque eiusmodi autographa exempla Mamachius numerat in dissertatione, quam de hoc Concilii florentini loco scripsit; sextum addit exemplar Ballerinius, (de potest. Eccl.) ex celeberrimi Marchionis Maffei historia diplomatica, in publico Bononiensi archivio adservatum. *Græcum* hæc omnia, *latinumque* textum exhibent autographis subscriptionibus confirmatum, ut dubitari omnino non possit, quin illud etiam a Concilio ipso prodierit. ZACCARIA, *Antifebronius vindicatus*, part. II, dissert. IV, cap. III. — Veggasi anche la *Lettera del sig. Canonico* EUGENIO CECCONI, scritta all'*Armonia* di Firenze del 1° febbraio 1870, numero 25.

commentario in cui spiegò cotesto decreto, non solo riporta, come anche s. Antonino, quelle parole *quemadmodum etiam*, ma c'insegna eziandio quale sia il loro senso [1]; perocchè dice: « Questo decreto contiene due parti: nella prima parte è posta la definizione, che cioè il Papa è Capo di tutta la Chiesa, e padre, e dottore di tutti i cristiani; nella seconda si pone la *confermazione* dalle geste de' Concilii universali, e da' decreti de' sacri cànoni. Dagli atti del Concilio sappiamo, che i greci pretendevano, che si mettesse qualche limite, od eccezione all'autorità pontificia; ma i cardinali vi si opposero; ed il provinciale de' domenicani, il quale perorava pei latini, dimostrò non essere limitata, ma essere PIENA l'autorità

[1] Quamquam si exemplaria deessent, atque ex scriptorum auctoritate dijudicanda res esset, quanta Blondi esse hac in re auctoritas potest, si cum s. Antonino, et cardinali de Turrecremata conferatur? Uterque enim ipsi Concilio *florentino* interfuit; Turrecremata autem in commentario, quo hocce decretum explanavit, non solum ea verba *quemadmodum etiam*, uti s. Antoninus, refert, sed etiam qui illorum sensus sit, nos edocet. In appar. super decret. union græcor. florent. " Item definimus apostolicam Sedem, et romanum Pontificem etc. „ dividitur in duas partes; in prima ponitur definitio ipsius articuli; in secunda inducitur confirmatio ex gestis universalium Conciliorum, et sacrorum canonum reverentia. *Quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum, et in sacris canonibus continetur.* Hic ponitur confirmatio præfati articuli, testimonio sumpto tam ex gestis œcumenicorum Conciliorum, quam ex sacrorum canonum auctoritate etc. Vid. ZACCARIA, *Antifebron. vindicat.* part. II, dissert. IV, cap. III.

del Papa concessagli da Gesù Cristo; e così fu stabilito dal Concilio [1].

CAPO XI.

INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELL' INFALLIBILITA' DEL ROMANO PONTEFICE.

L' *Univers* del 29 ottobre 1869, recava una lettera indirizzata al clero della Diocesi di Nimes, da mons. E. d' Alzon vicario di mons. Plantier, nella quale annunziava la partenza del suo Vescovo alla volta di Roma; e notificava l' invito a lui stesso fatto da grande numero di parrochi, canonici, cappellani, professori, direttori di Seminario, perchè proponesse al clero della diocesi di Nimes, un indirizzo a Pio IX, affine di promuovere la dommatica definizione dell' infallibilibilità del sommo Pontefice. « Egli è chiaro, diceva mons. d' Alzon, che il clero minore non ha alcun diritto per la definizione dei dommi; ma non può essergli vietato di proclamare la sua adesione ad una dottrina, che da tanti secoli è insegnata dai Papi in quasi tutti i loro atti pontificali, e dommatici; e che è tenuta per fede quasi universale del mondo cattolico. » Ecco la traduzione *dell' indirizzo* latino al Santo Padre, che venne prontamente firmato da gran parte del clero della diocesi di Nimes:

« Beatissimo Padre..... I sacerdoti della diocesi

[1] Zaccaria, cit. loc.

di Nimes chiedono, e supplicano, in quanto sta da parte loro, affinchè *la Definizione dell'infallibilità* del sommo Pontefice, da alcuni impugnata, sia nel prossimo Concilio irrefragabilmente stabilita; e così aggiungasi nuovo lume ai fedeli, aiuto ai vescovi, difesa alla Chiesa, consolazione a Vostra Santità, e nuovo trionfo a Cristo contro le podestà infernali. »

DOMANDA DE' VESCOVI PERCHÈ IL CONCILIO DEFINISCA L' INFALLIBILITA PONTIFICIA.

Oltre a quattrocento vescovi hanno sottoscritto la seguente Memoria, che fu presentata al Concilio ecumenico Vaticano, affinchè definisca il dogma dell'infallibilità del Papa.

« *Al sacro Concilio ecumenico vaticano.*

» I sottoscritti Padri domandano umilmente, ed
» instantaneamente al sacro ecumenico Concilio va-
» ticano, che si degni sancire con parole chiare, che
» escludano ogni dubbio, essere suprema, epperò im-
» mune da ogni errore l' autorità del romano Pon-
» tefice, quando nelle cose relative alla fede, ed alla
» morale, stabilisce, e comanda ciò, che da tutti i cri-
» stiani si debba credere e ritenere, e ciò che si
» debba respingere e condannare ».

Ragioni per cui si crede opportuna, e necessaria questa proposta.

Il primato di giurisdizione del Pontefico romano, successore dell' apostolo s. Pietro, su tutta la Chiesa,

ed in conseguenza il primato del supremo magistero, è chiaramente insegnato nelle Sacre Scritture.

La tradizione universale, e costante della Chiesa c' insegna, così per gli atti, e per le sentenze dei santi Padri, come per la condotta e decisione d' un gran numero di Concilii anche ecumenici, che i giudizi dottrinali del romano Pontefice sulla fede, e sulla morale sono irreformabili.

Col consenso dei Greci, e dei Latini si adottò nel secondo Concilio di Lione la professione di fede contenuta nella dichiarazione seguente: « Le controversie insorte in materia di fede, debbono essere definite col giudizio del romano Pontefice. » Parimente nel Concilio ecumenico di Firenze fu deciso: « Il Pontefice romano è il vero Vicario di Gesù Cristo, il capo della Chiesa universale, il padre ed il dottore di tutti i cristiani, a cui venne conferito, nella persona del beato Pietro, il pieno potere di pascere, di reggere, e di governare tutta la Chiesa. » La stessa sana ragione mostra, che nessuno può stare in comunione di fede colla Chiesa cattolica, se non è unito al suo Capo, essendo impossibile di separare, anche col pensiero, la Chiesa dal suo capo.

Nondimeno vi furono, come ancora vi sono, alcuni, i quali, gloriandosi del nome di cattolici, ed abusandone a danno dei deboli nella fede, osano insegnare essere sufficiente quella sottomissione verso l' autorità del romano Pontefice, per la quale si accettino i suoi decreti sulla fede, e sui costumi con silenzio, come dicono, ossequioso, senza l' interno assenso della mente, o solo in via provvisoria, finchè consti del consenso, o del dissenso della Chiesa.

Colla quale perversa dottrina ognun vede, come venga distrutta l' autorità del romano Pontefice, rotta l' unità della fede, ed aperto agli errori un amplissimo campo, e un lungo tempo di serpeggiare.

Per la qual cosa i Vescovi, custodi, e difensori della verità cattolica, principalmente ai giorni nostri, si sono sforzati di propugnare in ispecie nei decreti sinodali, e nei manifesti collettivi il supremo potere d'insegnamento della Sede apostolica.

Ma quanto più manifestamente era predicata la verità cattolica, con tanto maggior veemenza veniva di recente impugnata coi libelli, e coi giornali, per eccitare il popolo cattolico contro la sua dottrina; e lo stesso Concilio Vaticano fosse ritenuto dal proclamarla. Quindi, se prima si potè ancora da parecchi dubitare dell' opportunità di pronunziare sopra questa dottrina, ora pare assolutamente necessario di definirla. Imperocchè la dottrina cattolica di nuovo è impugnata con quei medesimi argomenti, di cui in altri tempi, uomini condannati dal proprio loro giudizio usavano contro la medesima, e coi quali, se si vogliono spingere, lo stesso primato del romano Pontefice, e l'infallibilità della Chiesa vengono manomessi, ed ai quali sovente vengono aggiunti pessimi oltraggi contro la Sede apostolica. Anzi questi violenti impugnatori della dottrina cattolica, benchè si dicano cattolici, non arrossiscono di blaterare, che il Concilio di Firenze, che professa in modo splendidissimo la suprema autorità del romano Pontefice, non fu ecumenico. Se adunque il Concilio Vaticano, tanto provocato, tacesse, e trascurasse di dare una testimonianza della dottrina cattolica, allora il popolo cattolico comin-

cierebbe veramente a dubitare della vera dottrina; e i moderni, vantandosi, direbbero che il Concilio tacque per gli argomenti da esso loro addotti. Anzi di questo silenzio abuserebbero sempre, per negare apertamente obbedienza ai giudizi, ed ai decreti della Sede apostolica riguardo alla fede, ed ai costumi, sotto pretesto che il romano Pontefice in questi giudizi può errare.

Pertanto il ben pubblico della Chiesa sembra richiedere, che questo sacrosanto Concilio Vaticano, rinnovando il decreto fiorentino intorno al Sommo Pontefice, e spiegandolo più ampiamente, e con parole chiare, che tolgano ogni luogo a dubitare, voglia sancire, che questa autorità del Sommo Pontefice è suprema, e perciò immune da errore ogniqualvolta in cose appartenenti alla fede ed a' costumi, decide, e comanda ciò, che da tutti i fedeli si deve credere e tenere, e che si deve rigettare, e condannare. Non mancano, è vero, di quelli i quali credono, che non si deve definire questa verità, affinchè gli scismatici, e gli eretici non sieno vieppiù allontanati dalla Chiesa. Ma, dapprima, il popolo cattolico ha diritto di essere istrutto da questo Sinodo ecumenice di ciò, che in cosa tanto grave, e tanto ostinatamente testè impugnata, si deve credere, affinchè da un errore così pernicioso le anime semplici, ed incaute di molti non sieno poi corrotte. Ed è per ciò che i Padri dei Concilii di Lione, e di Trento credettero di definire la vera dottrina, benchè gli scismatici, e gli eretici se lo recassero ad offesa. I quali, se cercano con sincero animo la verità, non saranno ritenuti, ma allettati, mentre si mostra loro a qual fondamento prin-

cipalmente sia appoggiata l'unità, e la solidità della Chiesa cattolica. Che se alcuni, per la definizione della vera dottrina fatta dal Concilio ecumenico, abbandonassero la Chiesa, costoro, in piccolo numero, sono già prima d'ora naufraghi nella fede, e cercano solamente un pretesto, per cui anche esternamente escano dalla Chiesa, che mostrano d'aver già internamente abbandonata. Questi sono coloro, che non temettero di perturbare continuamente il popolo cattolico, e dalle cui insidie il Concilio Vaticano dovrà premunire i fedeli. Imperocchè il popolo cattolico, sempre educato, ed avvezzo a prestare pienissima obbedienza di mente, e di cuore ai decreti apostolici del Sommo Pontefice, accoglierà con animo lieto, e fedele la sentenza del Concilio Vaticano circa la suprema autorità del medesimo immune da ogni errore.

DOMANDA DEI VESCOVI ITALIANI AL CONCILIO VATICANO, RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELL'INFALLIBILITA' DEL PAPA.

« *Al sacro Concilio ecumenico Vaticano.*

» Gli infrascritti Padri delle diocesi specialmente italiane, avendo innanzi agli occhi le parole del santo Evangelio, la dottrina, e i monumenti della Chiesa, come pure appoggiati all'oracolo dell'angelico dottore s. Tommaso, gloria ed ornamento di tutta la Chiesa, e della loro patria, il quale solennemente proclamò, che: *All'autorità del Sommo Pontefice s'appartiene definitivamente di determinare le cose di fede, affinchè da tutti con inconcussa fede si tengano*; *e*

perciò alla sola autorità di lui spetta la nuova edizione del Simbolo, come pure tutte quelle altre cose che riguardano la Chsesa universale [1]; e mossi da quell' altra gravissima sentenza di s. Alfonso de' Liguori, altro, e preclarissimo lume della Chiesa, e della patria, umilissimamente, ed instantemente pregano il sacro ecumenico Sinodo Vaticano, che colle stessissime parole del medesimo s. Alfonso, in una particolare dissertazione, voglia sancire che: *Sebbene il romano Pontefice come persona particolare, ossia privato dottore, possa errare, come altresì è fallibile nelle quistioni di mero fatto, le quali precipuamente dipendano dalle testimonianze degli uomini, tuttavia quando il Papa parla come dottore universale, che definisce* ex cathedra, *cioè per la suprema podestà conferita a Pietro di ammaestrare la Chiesa, allora nel decidere le controversie della fede, e dei costumi è immune da errore.*

» Nè potrà sembrare strano, che ciò dai medesimi venga richiesto, giacchè s. Agostino, parlando di un' altra verità dommatica, opportunamente dice: « Poichè l' oscurità di codesta quistione nei primi tempi della Chiesa indusse uomini grandi, e vescovi di grande carità forniti a disputarne tra loro, salva sempre la pace, fintantochè, per definizioue di un Concilio plenario di tutto il mondo, venisse confermato ciò, che v' era di più sano nelle antiche controversie » [2]. L' ovvia obbiezione viene sciolta da s. Ilario, dicendo: « Ma altre volte s' intese male?

[1] S. Thomas, 2. 2, q. 1, art. 10.

[2] S. Augustinus, *De baptismo*, cont. Donat. Lib. 1, cap. 7.

Ebbene, condanniamo d' accordo il modo vizioso di intendere, ma non togliamo la fermezza della fede »[1].

Io bramo ardentemente, che venga definita la infallibilità del Papa, quando egli parla *ex cathedra*, cioè quando come Pastore, Capo visibile della Chiesa, e dottore di tutti i cristiani[2], definisce quistioni relative alla fede, ed alla morale. Tutti i buoni desiderano fervidamente, ed attendono cotal definizione. Faccia Iddio per l' intercessione della beata Vergine

[1] S. Hilarius, *De synod.* N. 88.

[2] Pabula qui reliquis præbet non quærit ab illis:
Non basis est domui nixa, sed ista basi.
Haud fas discipulis est informare magistrum:
Numquid membra caput, non caput illa regit?
Talia quis poterit cæca nisi mente negare,
Lumine quæ solis splendiora nitent?
At quum Christus oves Petro commisit et agnos,
Doctorem cunctis iussit adesse Petrum.
Nullaque labendi sunt huic discrimina, quippe
Cui Christus dixit: Tu petra firma manes;
In te perpetuo sistens Ecclesia stabit
Ignara occasus interitusque sui.
Stultus qui hunc unum falli, vel fallere iactat,
Quem Deus ipse suas iussit habere vices.
Hoc tantum superest, divina oracula firment
Quod cuncti unanimi religione petunt.
Sic nova catholico pax affulgebit ovili,
Sic nova Pastori palma decusque Pio.
Sic tandem in terris unum cogetur ovile,
Atque unus, cœli munere, Pastor erit.
Joseph Poggioli *Adv.*

Immacolata, che dal sacro Concilio ecumenico Vaticano, convocato, e presieduto dal Sommo Pontefice Pio IX, il gran Pontefice dell'*Immacolata* (il quale nel 1854 pronunciò la dommatica definizione, decretando la « dottrina, che insegna, che la beatissima Vergine Maria, per singolar privilegio, e grazia di Dio onnipotente, in riguardo de' meriti di Gesù Cristo Salvatore dell'uman genere, fin dal primo istante della sua concezione, fu preservata immune da ogni macchia di colpa originale, essere da Dio rivelata; e perciò doversi credere fermamente, e costantemente da tutti i fedeli) »; venga ora dal Concilio Vaticano definito, che il romano Pontefice, quando parla come dottore universale, che definisce *ex cathedra* le controversie della fede, e dei costumi, è infallibile, ed immune da ogni errore.

Amabil Madre, per lo tuo favore
Questo inverso di sè di tua pietate,
Abbiasi il Nono Pio mertato onore,
Da rifiorir più bello in ogni etate:
De' Padri il labbro, qual lo sente il core,
Le parole dal ciel dica spirate,
Del Pontefice allor, quando favella
Di Piero a nome, e fede un vero appella [1].

[1] Ab. Francesco Poggi.

NOTE.

Da quanto fu esposto nei precedenti capi di questa dissertazione sulla infallibilità del Papa, rimane manifestamente chiarito, con quanta audacia, ed impudenza furono scritte nel libro di *Ianus* le seguenti frasi: *Per tredici secoli un silenzio incomprensibile regnò in tutta quanta la Chiesa, e nella sua letteratura sopra quest' articolo fondamentale* (l'infallibilità papale). *Niuna delle antiche confessioni di fede, niun catechismo, niuna scrittura di Padri composta per istruzione del popolo, contengono pure una sillaba sul Papa, e molto meno un cenno, che ogni certezza di fede, e di dottrina da lui dipenda.* Quante solenni menzogne! Quale audacia, ed impudenza! [1].

Se v' ha verità, dice monsignor Manning, cui tutta la tradizione della Chiesa renda splendida testimonianza, ella è questa appunto, della stabilità nella fede della Sede, e del Successore di Pietro. Se v'ha verità, tra le non ancora definite, ma proposte nondimeno, come di certezza divina, dalla tradizione costante della Chiesa, sia dispersa, sia congregata; ella è questa appunto, che la Chiesa romana, e il Papa,

[1] *Il Papa, e il Concilio, per Ianus*, p. 64.

sono per ordinamento divino, autorità infallibile nell'interpretar la fede, e nell'esporre la legge di Dio [1].

La proposizione, che *la Chiesa della città di Roma può errare*, fu condannata nel 1479, come *eretica* in Pietro de Osma dall'arcivescovo di Toledo; e la condanna fu confermata per Bolla del Sommo Pontefice Sisto IV [2].

La proposizione, che *l'asserzione dell'autorità del romano Pontefice sopra il Concilio ecumenico, e della sua infallibilità nel definire questioni di fede, è futile, ed è stata più volte confutata*, fu condannata nel 1690 dal Sommo Pontefice Alessandro VIII [3].

Per costituire un articolo di fede, si richiedono due condizioni: la 1.ª, che la dottrina da definire, sia contenuta nella divina rivelazione; la 2.ª, che sia a noi proposta dalla Chiesa, come rivelata [4]. La divina rivelazione è contenuta nella sacra Scrittura, e

[1] *Tradizione della Chiesa intorno all' infallibilità del romano Pontefice*. Napoli 1869.

[2] D' Aguirre, *Concil. Hispaniæ*, Tom. V, p. 351, et seq., et *Auctoritas cathedræ s. Petri*, tractat. I, disp. XV. — Roskovany, *Romanus Pontifex* etc, T. I.

[3] La seguente proposizione: *Futilis et toties convulsa est assertio de Pontificis romani supra Concilium œcumenicum auctoritate, atque in fidei quæstionibus decernendis infallibilitate*, fu condannata da Alessandro VIII.

[4] " Duo debent coniunctim adesse, quo doctrina aliqua sit fidei catholicæ: alterum ut sit revelata a Deo per prophetas, apostolos, seu auctores canonicos; alterum ut sit proposita ab Ecclesia. Si utrumque adsit alicui doctrinæ, illa fide divina catholica est credenda „. Veronius, *in regula fidei catholicæ*.

nell'orale tradizione. Ora nei capi precedenti fu evidentemente dimostrato, che la dottrina, che insegna « il romano Pontefice, allorchè definisce *ex cathedra* questioni di fede, o di costumi, essere infallibile, e i suoi dommatici decreti essere affatto irreformabili, anche prima del consenso della Chiesa », è contenuta nella sacra Scrittura, e nella tradizione.

Coloro i quali sostengono essere *opportuna* la definizione dell' infallibilità del Papa, parlante *ex cathedra* [1], giustificano il loro parere, (scrive monsignor Manning), colle seguenti ragioni:

1. Perchè la dottrina dell'infallibilità del Vicario di Cristo, parlante *ex cathedra*, in materia di fede, e di morale, è vera. Se questa è *vera*, può egli dirsi saggiamente, che il dichiararla non sia *opportuno?* La quistione non è forse già sciolta dal fatto stesso, dell'*aver Dio creduto opportuno di rivelarla?* Può egli a noi esser lecito di pensare, che sia inopportuno per noi di chiarire quello, che egli *stimò opportuno di rivelare?*

2. Perchè questa dottrina è stata negata. La Chiesa

[1] Cosa s'intende per decisione del romano Pontefice *ex cathedra?* Odasi il P. Franzelin, professore di teologia dommatica nel Collegio romano: " Sive Concilio, sive Pontifici, infallibi-
„ litatis charisma competit, quando et quatenus, ut divinitus
„ constitutus magister Ecclesiæ, intendit definitiva sententia
„ docere Ecclesiam universam, auctoritate postulante consen-
„ sum in veritatem propositam. Locutio *ex cathedra* nihil est
„ aliud, quam descripta propositio authentica doctrinæ. Quid
„ enim est cathedra apostolica, nisi supremum authenticum
„ magisterium pro universa Ecclesia? „.

fin da principio, per due ragioni fu solita definire le dottrine di fede; l'una, per renderle chiare, determinate, precise; l'altra per riaffermarle, e difenderle, quando erano state poste in questione.

3. Perchè questa negazione ha in molti prodotto dubbi contro la verità d'una dottrina, la quale pur s'attiene alla radice d'una pratica universale, e da tempo immemorabile continuata nella Chiesa, e perciò al fondamento medesimo della Cristianità nel mondo. Se questa dottrina è *rivelata*, or come va, (ci domandano), che voi permettete che si neghi? Se presso di voi non è punto dubbia, perchè non ponete fine ai dubbii ultimi col dichiararla per vera? È cosa certa, che non solo fra i protestanti, si crede, la dottrina dell'infallibilità del Papa essere presso i cattolici questione libera a disputarsi; ma degli stessi cattolici, alcuni inchinano a credere, che ella sia teologicamente dubbia, e perciò non rivelata: che sia inconciliabile colla storia; che sia un'esagerazione moderna, nata da adulazione di cortigiani, e da ambizione de' Papi. L'ammettere un dubbio intorno a una dottrina rivelata, è sempre funesto alla fede in quella dottrina.

4. Perchè questa negazione, nata informe verso il tempo del Concilio di Costanza, fu poi risuscitata, e crebbe in errore pubblico e formale, dopo la chiusura dell'ultimo Concilio universale.

5. Perchè, se il Vaticano Concilio universale non ne facesse caso, l'errore indi innanzi sembrerebbe essere tollerato, o almen lasciato impunito; e le censure pontificie d'Innocenzo XI, di Alessandro VIII, di Innocenzo XII, di Pio VI, parrebbero d'effetto incerto.

6. Perchè questa negazione d'una credenza tradizionale della Chiesa, non è un'opinione privata, letteraria, e scolastica; ma un'opposizione patente, operosa, ed organizzata contro le prerogative della santa Sede.

7. Perchè quest'opinione erronea, ha grandemente indebolito l'autorità dottrinale della Chiesa nella mente d'un certo numero di fedeli; e se ella si lasciasse impunita, quel tristo effetto verrebbe ancora quinci innanzi ad aumentarsi. L'*impunità* è pigliata come dichiarazione d' *innocenza;* e i fedeli non crederanno mai esser male il far ciò, che veggon farsi ogni dì, e anche da ecclesiastici, senza nota di censura. Quando noi affermiamo, che la Scrittura, e la tradizione, e la ragion teologica ecc., tutto attesta l'infallibilità del Vicario di Cristo parlante *ex cathedra;* ci vien subito mossa la questione: *Perchè dunque è permesso di negarla? Ciò che può farsi impunemente, non può esser male.* Illazioni illogiche, se volete, ma a cui il rispondere non è tanto facile.

8. Perchè quest'opinione erronea ha cagionato più volte, e mantenute vive, divisioni teologiche, e pratiche tra i pastori, e i fedeli; e ha dato occasione a domestiche censure, differenze, animosità, ed avversioni. Si dichiari la verità. La verità è madre di unione, e di pace; il dubbio all'incontro è padre di antipatie segrete, di contese, e di diffidenze. Si aggiunge, che un piccol numero di cattolici, hanno accresciuto lo scandalo, parte con iscritture segnate del loro nome, parte con iscritture anonime in *giornali*, e *riviste protestanti*. Or tutto questo svanirebbe, se vi fosse una *dichiarazione* autentica della verità.

9. Perchè queste divisioni tendono a paralizzare l'azione della verità sugl' intelletti de' fedeli *ad intra;* e conseguentemente, col dare false apparenze di divisione, e dubbio tra i cattolici, anche sugl' intelletti de' protestanti, e d'altri *ad extra.*

10. Perchè, siccome la mancanza d'una definizione porge occasione a queste separazioni, e contrasti d'opinioni tra i pastori, e i fedeli; così, se fosse definita, la dottrina diventerebbe base, e vincolo di unità tra i fedeli.

11. Perchè se fosse definita in un Concilio ecumenico, la dottrina sarebbe subito ricevuta in tutto il mondo, e da quei che credono l'infallibilità del Papa, e da quei che credono l'infallibilità della Chiesa; e colla stessa unanimità, e gioia universale, con cui fu ricevuta la definizione dell' Immacolata Concezione.

12. Perchè la definizione del mezzo ordinario, con cui la fede viene proposta al mondo, è necessaria a compire il Trattato *De fide divina.*

13. Perchè la stessa definizione è necessaria a compire il Trattato *De Ecclesia, deque dotibus eius.*

14. Perchè è necessaria a liberare da ogni cavillo, o questione gli atti, che i Pontefici nei tre ultimi secoli, emanarono, sia in dichiarazione della verità, come nel domma dell' Immacolata Concezione, sia in condannazione degli errori, come nella lunga serie di proposizioni condannate in Baio, in Giansenio, ed altri; e più ancora, a far manifesto, che l'infallibilità della Chiesa, nell'intervallo tra un Concilio, e l'altro, non è dormente, sospesa, o intermittente; e ad escludere la supposizione degli eretici, che decreti infalli-

bili sieno lasciati all'esposizione, ed interpretazione d'un giudice fallibile.

15. Perchè la dichiarazione piena, e definitiva del l'autorità divina del Capo della Chiesa, è necessaria ad eliminare dalle menti de' Pastori, e de' fedeli le influenze politiche, da cui si producono il gallicanismo, l'imperialismo, il regalismo, e il nazionalismo, sorgenti perenni di errori, di contese, e di scismi.

Per queste e più altre ragioni, molti credono, che una definizione o dichiarazione, la quale terminasse questa lunga, e perniciosa questione, sarebbe opportuna [1].

---

[1] *Sull'opportunità della definizione dommatica della infallibilità del romano Pontefice, per* Enrico Eduardo Manning, *arcivescovo di Westminster.* Napoli 1869.

Intorno all' infallibilità del Papa, veggansi le seguenti opere:

De l'opportunité de la définition dogmatique de l'infaillibilité du Saint-Siège en matière de foi. Lettre nouvelle de mons. Dechamps, *archevêque de Malines, pour faire suite à l'infaillibilité, et le Concile général.* Malines, H. Dessain, 1869.

Mons. Maret, et le Concile du Vatican: ou simple coup-d'oeil d'un catholique sur le livre intitulé: Du Concile général, et de la paix religieuse, *par un ancien professeur de théologie.* Lyon. — *Une résurrection du gallicanisme, ou l'infaillibilité papale, et ses nouveaux adversaires, par le* P. A. Matignon. Paris.

Les contradictions de mons. Maret, par le Père Ramière. Paris.

Intorno all'opera di mons. Maret, Del Concilio generale, e della pace religiosa, *brevi parole di* EDUARDO MANNING, *arcivescovo di Westminster*. Napoli.

L'infaillibilité du Pape. Simple réponse aux arguments de mons. DUPANLOUP, *par un théologien.* Paris, Magnin.

Du Pape, et du Concile, ou doctrine complète de S. ALPHONSE DE LIGUORI *sur ce double sujet. Traités traduits, classés, et annotés par le* P. JULES JACQUES, *de la congrégation du Très-Saint Redempteur*. Tournay, 1869.

Réponse à la lettre de mons. DUPANLOUP, *évêque d'Orléans, en date du 11 novembre 1869, par le D.r* MAUPIED. Paris.

Réflexions sur la lettre de mons. l'évêque d'Orléans, par M. l'abbé DE CARRIERES, *vicaire-général de Nimes.*

Réflexions d'un laïque sur la lettre de mons. d'Orléans. Troyes.

Sull' ultima lettera di monsignor vescovo d'Orleans. Osservazioni di mons. FRANCESCO NARDI, *uditore di sacra Rota.* Milano, tip. dell'*Osservatore Cattolico 1869.*

De romani Pontificis auctoritate doctrinali, testimonia liturgica Ecclesiæ grecæ, selecta a IOSEPHO COZZA LUZI, *monacho ord. s. Basilii M.* Romæ, typis sacræ Congreg. *De propaganda fide*, 1870.

Le Concile œcumenique du Vatican. Instruction pastorale de monseigneur l'évêque de Liège. Deuxième ed. Liège 1869, chap. V, et VII.

Del magistero infallibile della Chiesa. Opusc. di TOMMASO FR. KNOX, *dell'oratorio, tradotto dall' inglese.* Torino, P. di G. Marietti.

INDICE.

Coll' approvazione dell'Autorità Eccles.

